

GUIDA TEORICO-PRATICA

PER GLI ESAMI DI CONCORSO

AI POSTI DI

AGENTI, AIUTO-AGENTI e VOLONTARI

GUIDA TEORICO-PRATICA

COMPILATA A NORMA DEI PROGRAMMI MINISTERIALI

PER

GLI ESAMI DI CONCORSO

AI POSTI

DI

AGENTI, AIUTO-AGENTI E VOLONTARI

DA



MARCELLO TARCHETTI

SEGRETARIO D' INTENDENZA DI FINANZA

MILANO

TIPOGRAFIA già DOMENICO SALVI e C. (Direttore Lodovico Bortolotti.)

Via Larga, 19

1872

AVVERTENZA

Col vivo desiderio di giovare, per quanto le mie forze lo permettono, ad un'eletta classe d'Impiegati, ed incoraggiato dalla fiducia che i medesimi contro mio merito in me riposero, ho condotto a termine la Guida *che offro loro per le pubbliche stampe. In essa ho procurato di svolgere le varie materie a séconda del bisogno e della loro importanza; e per assecondare il desiderio espresso dalla maggior parte degli Agenti, che mi onorarono delle loro richieste, mi sono alquanto dilungato nella esposizione del Dritto civile, dell' Economia politica e della Contabilità a partita doppia, anche sul riflesso che in caso diverso mi sarebbe succeduto quel che dice Orazio:* brevis esse laboro, obscurus fio; *cioè,* la brevità avrebbe nociuto alla chiarezza *che mi son sempre studiato di mantenere. Così, per quanto riflette le diverse imposte, ho riassunto con discreta ampiezza i relativi regolamenti; e nell' interesse degli Ajuto-Agenti e Volontarii, ho preferito attenermi all'antico programma, che per questa parte contiene sotto diversa forma l' identica sostanza del nuovo, senza però dimenticare l' op-*

portuno svolgimento di quelle materie che in quest' ultimo furono aggiunte.

Il mio lavoro al certo non può non risentirsi della precipitazione con cui dovette essere eseguito, e benchè io non abbia tralasciato sforzo e diligenza alcuna per metterlo in buon assetto, tuttavia è naturalissimo che vi incorra qualche inesattezza ed imperfezione. Ma a queste i signori Agenti potranno facilmente por rimedio coi loro lumi e colla loro esperienza; quindi mi conforto nel pensiero che i difetti del mio libro non recheranno danno ad alcuno, mentre le sue parti buone, saranno di grande ajuto a molti e faranno sì che niuno abbia a pentirsi d'averne fatto l'acquisto.

Sarei però sommamente tenuto a coloro, che, trovandovi qualche errore, non si accontentassero di una critica sterile, nè seguissero il malvezzo di screditare libro ed autore, ma mi usassero la cortesia di darmene partecipazione, nel qual caso, facendo tesoro dei loro consigli, potrei emendare l' opera mia a vantaggio di coloro che non sono tanto innanzi nella carriera.

Intanto avendomi parecchi associati comunicati i loro sentimenti e pareri sul prossimo esame, non è fuor di proposito che anch' io esprima il mio debole avviso su tal punto.

Le più importanti amministrazioni dipendenti dal Ministero delle Finanze, nel disimpegno dei lavori che ne costituiscono l' essenza, hanno norme sicure ed una giurisprudenza propria, formata da un complesso di leggi buone, confermate e temperate dalla lunga esperienza.

Invece la novella e non meno importante Amministrazione delle Imposte dirette, ha il suo fragile fondamento sopra una scienza piena d' incertezze e di lacune, qual' è l' economia politica; trovasi inceppata fra una faraggine di leggi nuove, difficili e generalmente osteggiate, e manca ancora di quei precedenti che danno ad ogni istituzione, solidità e forza. È adunque indispensabile che gli Agenti delle imposte, che sono i cardini dell' amministrazione, sieno abili ed intelligenti e che supplendo alle accennate deficienze col criterio e con sane cognizioni, provvedano all' esatto disimpegno delle intricate loro attribuzioni, tanto più se si riflette all' immenso sviluppo che presero negli ultimi tempi presso di noi le leggi e le operazioni tributarie. Ora niuno è che non vegga la somma convenienza che il Governo più che pel passato si mostri esigente e nulla ommetta di quanto vale ad incoraggiare i suoi funzionarii, onde potere ad un tempo e assicurare il regolare andamento del servizio e migliorare la loro condizione.

E qual miglior mezzo potevasi escogitare per conoscere la loro capacità e spingerli ad acquistare una coltura degna dei tempi e corrispondente all' importanza del loro uffizio, che quello dell' esame?

L' esame era una necessità destinata ad accertare la sufficienza ed i titoli degli impiegati, ed a far loro sentire il bisogno di congiungere studii larghi e varii a quella pratica minuta e lunganime, che pel passato ordinariamente costituiva il requisito primo per progredire negli impieghi finanziarii. Ma evitando un estremo era conveniente che non si

cadesse nel difetto opposto e che si tenesse il debito conto della condotta regolare e dell' attitudine effettiva dei Candidati. E perciò siccome coll' esame non si poteva giudicare della loro onestà e diligenza, qualità senza di cui la capacità nulla vale, il Ministero ha saviamente stabilito che gli Intendenti dieno prima del cominciamento degli esami le occorrenti informazioni, disponendo di un certo numero di punti da computarsi con quelli dati dagli esaminatori, e quindi facenti parte integrante dello scrutinio definitivo.

In tal guisa nessun elemento utile verrà trascurato, nessuna ingiustizia commessa, e l' esame non mancherà, a breve andare, di produrre frutti eccellenti; sia perchè procurerà all' amministrazione un personale abile e sicuro, sia perchè migliorerà la condizione di tanti benemeriti impiegati, che per la via dell' anzianità difficilmente arriverebbero, dopo lungo e faticoso servizio, ad avere nella vecchiaja uno stipendio sufficiente per sè e per la loro famiglia.

Teramo, 10 febbrajo 1872.

MARCELLO TARCHETTI.

TITOLO PRIMO

GENERALITA'

—

CAPITOLO I.

DIRITTO CIVILE.

§ 1.

Persone ed enti morali che godono dei diritti civili.

Il diritto civile si può dividere in tre parti; la prima che ha per oggetto le persone, la seconda la legge sui beni, sulla proprietà e le sue modificazioni, la terza i modi di acquistare e di trasmettere la proprietà, e gli altri diritti sulle cose.

Le persone formano oggetto del diritto civile per quanto concerne il loro stato e la loro capacità giuridica. Chiamasi persona, ogni ente capace di essere subbietto di diritto. La parola persona, che valeva anticamente maschera, e poi indicò l'attore, che prendeva parte al dramma, fu nel campo giuridico adoperata per significare gli uomini che rappresentano nel mondo una parte della vita, della famiglia e della società.

Le persone si distinguono in naturali e giuridiche, secondo che la loro individualità sia opera della natura ovvero creazione di legge. È persona naturale ogni uomo nato vivo e vitale. È persona giuridica ogni persona capace di diritti patrimoniali, creata dalla legge. Sì le persone fisiche che le morali godono dei diritti civili. Il godimento non è lo stesso che l'esercizio, poichè egli avviene sovente che molti hanno

il diritto, ma non possono esercitarlo, come sono appunto i minori, gl'interdetti, ecc. Questo godimento dei diritti civili è attribuito non solo ai cittadini, che come in appresso vedremo, non ne abbiano incorsa la perdita per condanna penale, ma ancora a tutti gli stranieri; e ciò in omaggio al principio di solidarietà tra i popoli, che si va dilatando nel nuovo diritto delle genti. Nè solo gli individui ma anche le loro aggregazioni, civili o religiose che sieno, autorizzate e riconosciute secondo le leggi dello Stato sono considerate come altrettante persone ed ammesse quindi al godimento dei diritti civili. Tali sono in primo luogo i comuni, le provincie, grandi elementi costitutivi dello Stato, ed in secondo luogo gl'istituti pubblici, civili ed ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti.

Cittadinanza.

La cittadinanza è quella facoltà per cui uno appartiene ad uno stato o ad una nazione ed ha il godimento dei diritti civili e politici della stessa. I diritti politici son quelli che i cittadini godono, per rapporto al governo, come di votare nelle Assemblee elettorali, di essere ammessi agl'impieghi, ecc. I diritti civili son quelli dei quali godono i cittadini tra loro, o in altri termini sono certi vantaggi che loro vengono guarentiti dalla legge civile, come la patria potestà, la potestà maritale, i diritti di famiglia, quelli di poter essere tutore, di succedere, di disporre dei propri beni e di ricevere per donazioni tra vivi e per testamento. Tutti i cittadini godono di questi diritti, purchè non ne siano decaduti per condanna penale, imperocchè, secondo la legge transitoria, le condanne alla pena di morte, dei lavori forzati a vita oltre alla perdita dei diritti politici traggono seco in forza dell'interdizione patrimoniale anche la perdita di molti diritti civili, come quelli della potestà patria e maritale, della capacità di amministrare i proprî beni, di alienarli, ipotecarli, o disporne altrimenti che

per testamento. Ciò premesso, il dritto di cittadinanza può aversi, acquistarsi, perdersi e ricomperarsi.

La cittadinanza si ha in tre casi:

1.° *Iure sanguinis* per nascita da padre cittadino sia come figlio legittimo che naturale o per nascita da madre cittadina, essendo ignoto il padre.

2.° *Iure soli* per nascita nel regno accompagnata o dalla circostanza che il padre abbia perduto la cittadinanza prima della nascita del figlio, e costui abbia la sua residenza nel regno, o dalla circostanza che il padre sia ignoto o la madre abbia perduto la cittadinanza.

3.° Per nascita nel regno da straniero, che vi abbia fissato il domicilio da dieci anni, ma il domicilio fissato per causa di commercio non basta.

La cittadinanza si acquista in quattro casi:

1.° Il figlio nato in paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima della sua nascita può acquistare la cittadinanza, facendo entro l'anno dall'età maggiore determinato secondo le leggi del regno, dichiarazione di eleggere la qualità di cittadino, e stabilendo fra l'anno della dichiarazione il domicilio nel regno. La suddetta dichiarazione potrà anch'essere tacita, come nel caso ch'egli abbia accettato un impiego pubblico nel regno, o soddisfatto l'obbligo del servizio militare, senza eccepire la sua qualità di straniero. Con eguale procedimento può acquistare la cittadinanza il figlio di padre ignoto e di madre che abbia perduto la cittadinanza, prima del nascimento di lui.

2.° Il figlio nato nel regno da straniero che non ha la cittadinanza per non aver fissato il domicilio nel regno da dieci anni, può acquistare la cittadinanza con un procedimento simile al precedente.

3.° La straniera, che si marita a un cittadino acquista la cittadinanza, e la conserva anche dopo diventata vedova, imperocchè il principio di unità nella famiglia richiede che i membri di essa abbiano la stessa nazionalità.

4.° Finalmente la cittadinanza si acquista per naturalizzazione concessa da legge o da decreto reale. La cittadinanza si perde colla rinunzia espressa o tacita.

La rinunzia espressa si fa: *a*) con dichiarazione innanzi all' uffiziale dello stato civile; *b*) col trasferimento del domicilio all' estero. — La rinunzia tacita ha luogo: *a)* quando si è ottenuta la cittadinanza in paese estero, poichè niuno può essere cittadino di più luoghi; *b*) quando senza permesso del governo si accetta un impiego presso un governo estero; *c*) quando si entra al servizio militare di un altro stato; *d*) per la moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza quando non abbiano o continuato a tenere la loro residenza nel regno. Ma in tutti questi casi la perdita della cittadinanza non esime dall' obbligo del servizio militare, nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la patria. — La cittadinanza si perde anche dalla donna nazionale, che sposi uno straniero, quando secondo la legge del paese di costui, il matrimonio con una straniera faccia a costei acquistare la cittadinanza del marito. — La cittadinanza può ricuperarsi da coloro che l'hanno perduta per mezzo di dichiarazione espressa o tacita in tre modi: 1.° rientrando nel regno e ristabilendovi il domicilio col permesso del Re; 2.° rinunziando alla cittadinanza straniera, o all' impiego o al servizio militare assunto in paese straniero; 3.° dichiarando presso l' uffiziale dello stato civile di fissare il domicilio nel regno fissandovelo fra l' anno. La cittadina divenuta straniera per avere sposato uno straniero, può riacquistar la cittadinanza alla morte di costui, risiedendo o rientrando nel regno con dichiarazione. Anche la moglie ed i figli di colui che ha perduto la cittadinanza possono ricuperarla. La moglie la riacquisterà nello stesso modo della vedova del caso precedente: i figli colla dichiarazione espressa o tacita, fatta fra l' anno della maggiore età.

Domicilio e residenza.

Il domicilio può essere civile o politico, secondo che si riferisce all'esercizio dei diritti civili e politici. Il domicilio civile, di cui dobbiamo occuparci, è, secondo il Codice, nel luogo in cui una persona ha la sede principale dei proprî affari ed interessi. La residenza poi è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il domicilio adunque è un diritto, mentre la residenza è un fatto. Il domicilio si fonda sulla presunzione legale che l'individuo sia sempre presente in quel luogo, salvo a dimostrarsi il contrario per ragione di assenza. Esso può aversi anche senza che siavi l'effettiva dimora, mentre al contrario la residenza non può prescindere dalla dimora. — Così il cittadino che si trova fuori del regno conserva non pertanto il suo domicilio. Il Codice Italiano ha dato grande importanza alla residenza specialmente quando ha stabilito con l'art.° 139 Proc. Civ. che le citazioni si facessero alla residenza e non al domicilio. La dimora, che è una residenza temporanea, anche ha importanza, poichè quando non sia nota nè la residenza, nè il domicilio si cita alla dimora. Il domicilio si divide in reale o generale ed elettivo o speciale. 1.° Il domicilio generale si suddivide in domicilio naturale o di origine, e domicilio acquisito.

Dei quali il primo è quello che ogni persona acquista colla nascita, così il figlio legittimo ha lo stesso domicilio del padre, il figlio naturale ha il domicilio del genitore che lo ha riconosciuto, e se entrambi i genitori l'han riconosciuto ha il domicilio del padre, se niuno l'ha riconosciuto l'ha presso l'ospizio che lo ha raccolto; ed il secondo, cioè il domicilio acquisito si distingue in volontario e necessario.

1) Il volontario è il domicilio che può acquistarsi da ogni persona avente il libero esercizio de' suoi dritti, e può sempre cambiarsi, ma il cambiamento deve farsi *animo et corpore simul* ossia col mutar l'intenzione e trasferirsi ad abitarlo, benchè poi si conservi *animo manente tantum.* Il

mutamento dell'intenzione si dimostra o con doppia dichiarazione nel luogo che si lascia, o nel luogo ove si va a stabilire il nuovo domicilio o con fatti da cui risulti chiaro il cambiamento, come ad esempio dall'essere entrato a far parte della guardia nazionale di quell'altro luogo. 2) Il domicilio necessario o legale è quello che ha la moglie presso il marito, il minore e l'interdetto presso il tutore. — Però la donna separata dal marito e il minore emancipato non hanno domicilio necessario.

Il domicilio elettivo o speciale è quello che è relativo a determinati atti, ma non è la sede legale giuridica della persona rispetto a tutti gli atti della sua vita civile. Esso pur si distingue in volontario e necessario, dei quali il primo serve a prorogar la competenza territoriale, imperocchè fissandosi in un contratto da una delle parti il domicilio presso una determinata persona, potrà presso costei venir citata, ed il secondo è quello stabilito dalla legge per alcuni atti, così il parente che fa opposizione al matrimonio deve eleggere il suo domicilio nel luogo ove risiede il Tribunale nel cui territorio deve celebrarsi il matrimonio.

§ 2.

Dritti e doveri dei conjugi fra loro e riguardo alla prole.

Il matrimonio è la stabile unione dell'uomo e della donna coll'animo di aiutarsi a vicenda, di procreare figli e di educarli. In rapporto alla sostanza ossia alle condizioni essenziali il matrimonio può essere o nullo od annullabile. — Il matrimonio nullo od inesistente è come se non fosse stato contratto, come per bigamia, per parentela naturale leggittima o civile, per mancanza assoluta dell'atto innanzi all'uffiziale dello stato civile, o del consenso dei contraenti.

È annullabile quando è affetto da una nullità relativa, temporanea che può essere sanata, come per difetto di età,

per motivo di consanguineità, per causa d'interdizione già dichiarata, per reità e complicità di omicidio volontario, mancato o tentato in persona del primo conjuge, per mancanza di consenso dei genitori, che è necessario fino all'età di 25 anni per l'uomo, e 21 per la donna, o del consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia seconde i casi; per incompentenza dell'uffiziale dello stato civile, per errore sulle qualità essenziali della persona dell'altro conjuge, e per impotenza manifesta e perpetua anteriore al matrimonio. Le formalità di questo atto sono alcune anteriori, come gli sponsali, le pubblicazioni alla porta della casa comunale per due domeniche consecutive, ecc., e l'esibizione dei documenti, come gli atti comprovanti lo stato libero, il consenso dei genitori, ecc.; le opposizioni al matrimonio; altre concomitanti, come la celebrazione dell'atto nella casa comunale, la lettura dell'atto stesso per mezzo dell'uffiziale competente, ec. Ciò premesso vediamone gli effetti, che sono appunto i dritti e i doveri dei conjugi fra loro e riguardo alla prole. In ordine ai conjugi essi hanno l'obbligo reciproco della coabitazione, fedeltà, assistenza. Il marito è capo della società famigliare; egli dà cognome e nazionalità alla moglie ed ai figli. Egli pure ha il dovere di proteggere la moglie, tenerla presso di sè e somministrarle il necessario ai bisogni della vita in proporzione dei suoi mezzi. La moglie ha l'obbligo di accompagnare il marito dovunque egli crede opportuno fissar la sua residenza. Essa ha il bisogno dell'autorizzazione del marito per fare validamente gli atti indicati nell'articolo 134, cioè donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti. In quanto alla prole i conjugi sono obbligati a mantenere, educare ed istruire la prole. Tale obbligo passa all'ascendente più prossimo, quando i genitori non abbiano mezzi per adempierlo. I figli, ed in generale i discendenti sono tenuti a somministrare gli alimenti ai geni-

tori ed agli ascendenti, che ne abbiano bisogno. L' obbligo degli alimenti ha pur luogo tra suocero e suocera, genero e nuora, imperocchè la famiglia del discendente è pur famiglia dell' ascendente e viceversa, ma quest' obbligo cessa quando la suocera e la nuora sia passata a seconde nozze, e quando il conjuge da cui derivava l' affinità sia morto. I fratelli e le sorelle hanno anche diritto reciprocamente alla prestazione degli alimenti strettamente necessarî, quando per vizio di mente o di corpo o per altra causa non imputabile a loro colpa non possono procacciarseli. L'articolo 142 stabilisce l' ordine con cui i parenti sono tenuti a prestar gli alimenti. Esso prescrive che l'obbligo degli alimenti cade in primo luogo sopra il conjuge, in secondo luogo sopra i discendenti, in terzo luogo sopra gli ascendenti, in quarto luogo sopra il genero e la nuora, in quinto luogo sopra il suocero e la suocera, in ultimo sopra i fratelli e le sorelle. Fra i discendenti la gradazione è regolata dall' ordine, con cui essi sarebbero chiamati alla successione legittima della persona, che ha diritto agli alimenti. In generale poi gli alimenti legali si debbono perchè si vive e non perchè si è vissuto. Inoltre debbonsi nella ragion composta dei mezzi di chi li dà e di chi li riceve, ed avvenendo mutamento nella condizione di costoro, anche gli alimenti vengono ridotti od aumentati o tolti secondo i casi. Sta a scelta di colui che presta gli alimenti di soddisfarli mediante pensione alimentaria, o in natura ricevendo in sua casa colui che vi ha diritto. Il diritto agli alimenti è personale e cessa colla morte dell'avente dritto.

Lo scioglimento del matrimonio non avviene che colla morte di uno dei conjugi, imperocchè il divorzio non è ammesso dal Codice Italiano, ma la semplice separazione personale.

Patria potestà.

La patria potestà è una specie di magistratura domestica che ha il suo primo fondamento nella natura la quale vuole

i figli soggetti ai padri per la loro cura ed educazione. Riconosciuta da tutti i popoli fu però spesso esagerata nell'antichità. Essa consiste nel dritto di mantenere, educare i figli, amministrarne i beni e percepirne le rendite senza renderne conto, succedere ai medesimi, e prestare il consenso al loro matrimonio ed adozione. Principî informatori del Codice Italiano intorno alla patria potestà sono: 1° durante il matrimonio la patria potestà è esercitata dal padre, e solo nel caso che egli non possa esercitarla lo è dalla madre; 2° finchè vive alcuno dei genitori vi ha patria potestà e non tutela di genitori come pei passati codici; 3° Finalmente la patria potestà è, salvo qualche eccezione, eguale per ambidue i genitori. Gli effetti della patria potestà consistono nell' attribuire al genitore che la esercita i seguenti quattro diritti, dei quali i due primi sono relativi alla persona dei figli, i due secondi ai beni dei medesimi: 1° dritto di educazione e vigilanza dei figli. In forza di questo dritto il figlio non può mai abbandonar la casa paterna senza permissione del padre, salvo per causa di volontario arruolamento nell'esercito nazionale, ed ove mai se ne allontani, il padre ha il dritto di farvelo ritornare; 2° il dritto di correzione, in virtù del quale il padre che non riesca a frenare i traviamenti del figlio può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli gli alimenti strettamente necessarî, o rinchiuderlo in una casa di correzione o di educazione, ma non ha più il dritto inumano di porlo in carcere; 3° il dritto di amministrazione. In conseguenza di questo diritto il padre rappresenta i figli nati ed i nascituri in tutti gli atti della vita civile e ne amministra i beni. Ma non può alienare, ipotecare, dare in pegno i beni del figlio, contrarre a nome di lui mutui od altre obbligazioni eccedenti i limiti della semplice amministrazione, se non per causa di necessità o di utilità evidente del figlio stesso, e mediante l'autorizzazione del Tribunale Civile. Per la riscossione dei capitali o per la vendita degli effetti mobili soggetti a deterioramenti

basta l'autorizzazione del Pretore con la condizione di un sicuro impiego. Inoltre il padre non può accettare la eredità devoluta al figlio, se non col benefizio dell'inventario; 4° il diritto d'usufrutto sui beni che provengono al figlio da successione, donazione o qualunque altro atto a titolo lucrativo. Quest'usufrutto è però ben diverso dalle altre specie di usufrutto, poichè non può essere alienato od ipotecato, e non smembra la proprietà, ma consiste nella percezione delle rendite senza obbligo di darne conto. Come in equivalente di quest'usufrutto il padre poi è tenuto: *a*) alle spese di mantenimento, educazione ed istruzione del figlio; *b*) al pagamento delle annualità e degl'interessi dei capitali che decorrono dal giorno, su cui si apre l'usufrutto; *c*) a tutti gli obblighi, cui son tenuti gli usufruttuarî. Hanvi inoltre tra i beni del figlio quelli indicati nell'articolo 229 i quali sono esenti da usufrutto. Quest'usufrutto cessa: *a*) per la morte del figlio; *b*) pel passaggio del genitore ad altre nozze; *c*) per venirne il padre privato a causa di abuso della patria potestà; *d*) pel finire della patria potestà. Questa finisce quando il figlio abbia raggiunto l'età maggiore, cioè abbia compiuti 21 anni, o sia stato emancipato, o quando il padre l'abbia perduto per effetto di condanna penale.

Minore età.

La minore età è quella immatura età, in cui l'uomo non si presume ancora capace di provvedere a sè stesso ed alle cose sue. La minore età dura sino al compimento degli anni ventuno per ambidue i sessi. Se lo sviluppo fisico e morale che nella donna suol essere più precoce, può da un lato suggerire un termine più breve alla loro minore età, d'altro lato la debolezza del sesso femminile e la minore sua attitudine alla trattazione degli affari, persuade di fissare lo stesso confine all'età minore delle femmine e dei maschi. Quando la famiglia abbia la sventura di rimaner priva della direzione del suo capo, ossia del padre, se esistono figli an-

cora costituiti in età minore, la legge provvede alla loro tutela incaricando un congiunto, od anche un estraneo, della cura delle loro persone e dell'amministrazione dei loro beni; ma della tutela ne parleremo in seguito.

Maggiore età.

Fissato il limite dell' età minore agli anni ventuno compiuti, ne consegue naturalmente che è maggiore di età il cittadino, che ha varcato quel limite, ossia ha compiuto gli anni ventuno. Egli diviene capace di fare liberamente tutti gli atti della vita sociale, eccettuati quelli per cui la legge non si contentasse dell' età maggiore, come fa riguardo ai maschi per l'atto del matrimonio.

Emancipazione.

La emancipazione può definirsi: un fatto giuridico che ha per effetto di sottrarre il minore che ne è riputato degno anzi tempo ed in parte, della potestà patria o tutoria, dandogli il dritto di governarsi da sè stesso, e di amministrare i suoi beni. La emancipazione può essere espressa o tacita. La prima si fa dal genitore naturale, che ha la tutela legale ed in mancanza, dal consiglio di famiglia o di tutela, la seconda è quella che viene dal matrimonio. L'effetto dell' emancipazione è quello di sottrarre il minore non assolutamente ma con certe limitazioni dal vincolo della potestà patria o tutoria. Di vero per certi atti che riguardano la sua persona, il minore tuttochè emancipato rimane soggetto alla detta potestà, e quanto al patrimonio egli non acquista colla emancipazione che il diritto della semplice amministrazione. Il minore dev' essere reputato degno di emancipazione, lasciandosene il correlativo giudizio al genitore, od al consiglio di famiglia o di tutela. Egli infine, sottratto dalla potestà patria o tutoria, ha il dritto di governarsi da sè stesso e di amministrare i suoi beni. Quindi è sciolto dal dritto dell'altrui vigilanza, educazione e correzione, ed è libero nella

scelta della sua residenza, o domicilio, acquista la facoltà di amministrare i suoi beni, cessando anche l'usufrutto legale dei genitori, ed infine acquista l'attitudine a divenire commerciante. L'articolo 310 dice che il minore è emancipato col matrimonio. La ragione di questa disposizione si è che col matrimonio si acquista la patria potestà, e si divien capo della propria famiglia, onde non sarebbe regolare il rimanere tuttavia soggetto all'altrui potestà, salvo sempre le limitazioni della legge intorno alla sua capacità. È disposto poi dagli articoli seguenti che il minore che abbia compiuto gli anni diciotto potrà essere emancipato dal genitore che esercita la patria potestà, cioè dal padre, e in mancanza di questo dalla madre, ed in mancanza di entrambi, dal consiglio di famiglia. Ora questa emancipazione si effettuerà mediante la dichiarazione fatta davanti al pretore dal genitore, ed in mancanza di questo dal consiglio di famiglia.

Relativamente all'emancipazione dei figli naturali si è colmata una lacuna delle leggi preesistenti, applicando ai genitori, che abbiano la tutela legale ed ai consigli di tutela le stesse regole che sono stabilite pei genitori legittimi e pei consigli di famiglia. Emancipato il minore viene commesso all'assistenza del curatore che è di dritto, o dativo. È di dritto in persona del genitore emancipante, o che ha dato consenso al matrimonio, e del marito sulla moglie nel caso che egli sia pienamente capace, che se fosse minore o inabilitato è di dritto curatore della moglie quello del marito. Nel caso poi del marito interdetto è di dritto curatore della moglie il tutore di lui. Trattandosi di vedova oppure di moglie separata di corpo o di beni sarà curatore di lei il suo padre o la sua madre. In tutti gli altri casi la cura è dativa e si dà dal consiglio di famiglia, o di tutela. Gli effetti dell'emancipazione riflettono o la persona od i beni. Riguardo alla persona il minore è sciolto dal diritto della paterna e tutoria vigilanza, educazione e correzione, e quindi può stabilire ove gli aggrada la sua dimora, residenza e do-

micilio. Però in quanto al matrimonio ed all'adozione rimane soggetto all'autorità paterna e del consiglio di famiglia. Riguardo ai beni cessa in suo vantaggio l'usufrutto legale dei genitori. Gli atti relativi al patrimonio si distinguono nelle seguenti categorie, ciòè: *a*) atti che il minore può fare da sè solo, come le locazioni non eccedenti il novennio, l'esazione delle rendite, il farne quietanze, ecc.; *b*) atti pei quali ha bisogno dell'assistenza del curatore, come la riscossione dei capitali sotto condizione d'idoneo impiego e lo stare in giudizio; *c*) atti pei quali occorre inoltre l'autorizzazione del tribunale, come sono tutti gli atti eccedenti la semplice amministrazione; *d*) atti finalmente proibiti. La legge intanto ha voluto pure prevedere il caso di un ingiusto rifiuto da parte del curatore: e da ciò nasce il dritto al minore di far richiamo, e per renderlo più facile, e non dispendioso siffatto reclamo si è sottoposto al consiglio di famiglia. Il minore può essere privato del benefizio della emancipazione quando i suoi atti lo dimostrano incapace di amministrare. Le forme all'uopo sono quelle stesse della concessione del benefizio medesimo, che anzi a maggior tutela dei dritti del minore, si richiede che nel caso di emancipazione da parte del genitore, sebbene la sua revoca non possa aver luogo senza la domanda del genitore vivente, pure in tal caso occorre la deliberazione del consiglio. È giusto poi che una volta privato il minore del benefizio non solo debba ritornare sotto la potestà, dalla quale fu sciolto, ma vi debba rimanere fino alla maggiore età compita.

Incapacità.

Come la capacità consiste in quelle tali condizioni che si suppongono in una persona, vuoi fisica, vuoi giuridica, perchè essa possa esercitar dei dritti, così la mancanza di queste condizioni costituisce propriamente la incapacità.

Ora quando la persona è capace ha il dritto e l'esercizio di esso, quando è incapace ha il dritto soltanto senza l'eser-

cizio. Quella persona che non ha compiuti gli anni 21, come quella che avendo toccato quest'età, ha però perduto le facoltà intellettuali, oppure è stata colpita da alcune condanne penali, non che la donna, che per ragione del suo sesso si trova accidentalmente subordinata all'uomo, sono incapaci.

La legge pertanto ha statuito diverse specie di funzioni nel fine di esercitare in nome degl'incapaci i dritti, dei quali costoro hanno il godimento, e queste sono: Potestà maritale, patria, tutoria, interdizione ed inabilitazione.

Inabilità.

Se un individuo è affetto da una privazione di mente assoluta ovvero leggiera, la legge lo colpisce d'interdizione ovvero di inabilitazione, e rimette all'arbitrio del magistrato il pronunziar l'una piuttosto che l'altra, secondo che l'infermità di mente è più o meno grave. L'inabilitazione consiste nella incapacità a stare in giudizio, fare transazioni, prendere a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni. alienare od ipotecare i propri beni, e nel fare ogni altro atto che ecceda la semplice amministrazione, senza l'assistenza di un curatore da nominarsi dal consiglio di famiglia o di tutela. Il sordo-muto e il cieco nato, giunti all'età maggiore si reputeranno inabilitati di dritto, eccettochè il tribunale li abbia dichiarati abili a provvedere alle cose proprie.

Interdizione.

La interdizione è lo stato di un individuo dichiarato incapace degli atti della vita civile, e privato, per conseguenza del governo della sua persona e dell'amministrazione dei suoi beni. Essa è legale e giudiziaria; legale se pronunziata dalla legge, giudiziaria se dal giudice. Il maggiore di età ed il minore emancipato il quale si trovi in condizione di abituale infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai proprî interessi, deve essere interdetto. Il minore non eman-

cipato può essere interdetto nell' ultimo anno della sua minore età, a fine d' impedire che avidi speculatori i quali attendono la maggiore età dell' infermo di mente possano al giungere di quella rovinarlo.

L' interdizione e l' inabilitazione può essere promossa da qualsiasi congiunto, dal conjuge, ed anche dal pubblico ministero. È pronunziato con sentenza del tribunale civile dopo avuto il parere del consiglio di famiglia o di tutela, e dopo essersi proceduto all' interrogatorio della persona contro cui si prumuove l' interdizione. Dal dì della sentenza la interdizione produce il suo effetto il quale consiste nel porre l' interdetto in istato di tutela. La tutela dell' interdetto al pari di quella del minore può essere legittima, dativa e testamentaria, come risulta dall' art.° 330. Le disposizioni relative alla tutela dei minori sono comuni alla tutela degl' interdetti, salvo alcune eccezioni segnate negli art. 332–333. Gli atti tutti dall' interdetto dopo la sentenza d' interdizione, od anche dopo la nomina dell' amministratore provvisionale sono nulli di pieno diritto. Gli atti anteriori alla interdizione possono essere annullati se la causa d' interdizione esisteva al tempo in cui avevano luogo gli atti medesimi, e semprechè, o per la qualità del contratto o per il grave pregiudizio che ne sia derivato o ne possa derivare all' interdetto, od altrimenti risulti la mala fede di chi contrattò col medesimo. Dopo la morte di un individuo, gli atti da esso fatti non potranno essere impugnati per infermità di mente, se non quando o siasi promessa l' interdizione prima della morte, o la prova dell' infermità risulti dall'atto impugnato. La rivocazione dell' interdizione ha luogo ad istanza di quelle stesse persone che sono autorizzate a promuoverla, quando venga a cessare la causa che vi abbia dato luogo. Il consiglio di famiglia o di tutela dovrà vegliare per riconoscere se continui la causa dell' interdizione.

TUTELA.

La tutela è un peso pubblico specialmente famigliare, gratuito, imposto ad una persona capace di prendere cura di altra persona incapace, amministrarne i beni e rappresentarla negli atti della vita civile. La tutela si apre in tre casi: *a*) quando ambedue i genitori sono morti; *b*) o dichiarati assenti (se l' assenza fosse solo presunta si farebbe luogo a cura e non a tutela); *c*) o incorsi per effetto di condanna penale nella perdita della patria potestà. Le specie di tutela sono tre: 1.° La tutela testamentaria la quale può essere conferita dal genitore superstite per atto notarile o per testamento. Ma affinchè abbia effetto è mestieri che il genitore a tempo di sua morte si trovi nell' esercizio della patria potestà. 2.° La tutela legittima che ha luogo in mancanza della testamentaria, ed è quella che spetta di diritto all' avo paterno, ed in mancanza di questo all' altro materno. 3.° La tutela dativa, la quale ha luogo solo quando manchino le due specie precedenti, e vien conferita dal consiglio di famiglia. Ma in ogni specie di tutela non può esser nominato che un solo tutore qualunque sia il numero dei figli. Pei figli naturali minori al cessar della tutela legale, e pei figli minori di genitori ignoti, il tutore è nominato dal consiglio di tutela. Per ogni tutela vi ha secondo il codice Italiano un consiglio di famiglia permanente. La permanenza deve intendersi sotto un triplice riguardo, cioè: *a*) del tempo, in quanto che è permanente per tutto il tempo che dura la tutela; *b*) del luogo, in quanto dura sempre presso il Pretore del mandamento, dove si trova la sede principale degli affari del minore, ossia dove il padre del minore aveva il domicilio. Tuttavia se il tutore fosse domiciliato o trasferisse il domicilio in altro mandamento, potrà per decreto del tribunale Civile esservi trasferita la sede del consiglio; *c*) delle persone, perchè i componenti il consiglio non possono mutarsi se non per ordine del pretore e pei motivi indicati dalla legge. Le

attribuzioni del consiglio sono: nominare, escludere, dispensare i tutori, o protutori, i curatori; dar provvedimento ed autorizzare relativamente allo stato ed ai beni dei minori; dar provvedimenti e pareri nell' interesse dei minori anche fuori tutela, dei maggiori e della vedova.

La legge obbliga alcune persone ed altre ne autorizza a provocar la convocazione del consiglio, acciò gl' interessi del figlio non rimangano senza difesa. Il consiglio di famiglia si compone del pretore, il quale lo convoca e lo presiede, e di quattro consulenti.

Ne fanno altresì parte il tutore, il protutore e pel minore emancipato il curatore. Il minore dopo compiuti i 16 anni avrà anche dritto di assistervi, ma senza voto deliberativo, acciò si abitui al maneggio degli affari e proponga le sue considerazioni. Sono consulenti di diritto nell' ordine seguente, quando non fanno parte del consiglio di famiglia in altra qualità: 1° gli ascendenti maschi del minore; 2° i fratelli germani; 3° gli zii in ciascun ordine saranno preferiti i più prossimi ed in parità di grado i più anziani. Ma non è necessario che i consulenti sieno per metà paterni e per metà materni.

Qualora altri membri occorressero per formare il consiglio, il Pretore è autorizzato a sceglierli fra i parenti più prossimi e fra gli affini, ed in mancanza fra gli amici. Le persone chiamate nei consigli di famiglia sono tenute ad intervenirvi personalmente. Per la validità del consiglio di famiglia è necessaria la convocazione di tutti i membri di esso e la presenza almeno di tre oltre il pretore. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti, quello del pretore avrà la preponderanza.

Il genitore superstite, che ha dritto di conferire una tutela testamentaria, ha pure il diritto di nominare un protutore. In mancanza la nomina sarà fatta dal consiglio di famiglia, ed il tutore sarà tenuto a promoverla prima di assumere l'esercizio della tutela. Il protutore agisce pel minore, e lo rap-

presenta solo nei casi in cui l'interesse di questo sia in opposizione con quello del tutore, o quando la tutela sia vacante od abbandonata. In quest' ultimo caso egli è pur tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore e far tutti gli atti conservativi, ed anche gli amministrativi, che non ammettono dilazione. Il protutore cessa per la nomina di un nuovo tutore, ma il consiglio di famiglia non può rieleggerlo.

§ 3.

Distinzione dei beni mobili ed immobili.

Dicemmo già che oggetto del diritto civile erano non solo le persone, ma le cose in quanto sono o possono essere oggetto della proprietà e di altri diritti, e i modi di acquistare e di trasmettere questa proprietà e questi diritti. Ora parlando delle cose, diciamo che son tali tutti quelli che possono esser capaci di possesso esclusivo e di esser comprese nel nostro patrimonio, come un podere, una casa, un cavallo. Queste cose si chiamano beni per distinguerle da quelle che non mai possono divenire oggetto di proprietà, come sono, a mo' d'esempio, la luce, l'aria, il mare. I beni si distinguono in due classi generali, o in ragione delle loro qualità giuridiche, o in ragione delle persone cui si riferiscono. Riguardo alle prime, i beni si distinguono in molte specie, come in corporali ed incorporali, mobili ed immobili, consumabili ed inconsumabili, fungibili ed infungibili, ecc.; e riguardo alle persone essi si distinguono pure in molte specie, come in beni appartenenti allo Stato, beni delle provincie e dei comuni, beni degli istituti civili ed ecclesiastici e degli altri corpi morali, e beni dei privati.

Noi, tralasciando queste diverse specie di beni, ci contenteremo di parlare alquanto di quella distinzione, che è più tra le altre importante, dei beni *mobili* e dei beni *immobili*.

Gl' immobili sono quelli che non possono essere trasportati

da un luogo ad un altro nello stato in cui si trovano, i mobili quelli che o per forza propria si muovono, onde sono detti anche semoventi, come i cavalli, ecc., o per forza altrui possono essere trasportate da un luogo ad un altro, salva la loro sostanza, come le suppellettili. I beni sono poi immobili per natura, o per destinazione, o per l'oggetto a cui si riferiscono. Immobili in realtà sono quelli della prima specie, perchè non si possono trasportare da un luogo ad un altro nello stato in cui si trovano. I beni immobili per natura loro sono di cinque specie: 1° terreni, fabbriche, mulini ed altri edifizj fissi sui pilastri, o formante parte di una fabbrica; 2° certi mulini, bagni ed altri edifizi galleggianti; 3° gli alberi non atterrati; 4° i frutti della terra e degli alberi non raccolti o separati dal suolo; 5° le sorgenti, i serbatoj, i corsi d'acqua e i canali che deducono le acque in un edifizio o fondo. Sono beni immobili per destinazione quegli oggetti per natura loro mobili, che la legge ritiene immobili a motivo della destinazione che loro è data dal proprietario di un fondo o di un edifizio di servire a questi, e di cui perciò divengono dipendenze ed accessorj, senza che però ne formino parte integrante. Essi si distinguono in due specie, secondo che il proprietario di un fondo li ha posti per il servizio e la conservazione del fondo stesso, oppure li ha posti per farveli rimanere stabilmente.

Alla prima specie appartengono: 1° gli animali addetti alla coltura; 2° gl'istrumenti rurali; 3° il fieno e le sementi somministrate agli affittuarj o ai mezzaiuoli, perciocchè la somministrazione è fatta loro collo scopo del servizio e della coltivazione del fondo coll'alimento degli animali e della seminagione; 4° la paglia, lo strame e il concime; 5° i piccioni delle colombaie, i conigli delle conigliere, ed i pesci delle peschiere, non che ogni specie di selvaggina racchiusa in un parco; 6° gli alveari; 7° i torchj, le caldaie, i lambicchi, i tini e le botti, qualunque ne sia la forma e la destinazione; 8° gli utensili necessarj a fucine, cartiere, ecc.;

9° tutte le altre cose che sieno state dal proprietario consegnate all' affittuario o al mezzaiuolo per il servizio e la coltivazione del fondo.

Della seconda specie sono: 1° quando il proprietario abbia annesso un oggetto mobile al suo edifizio o fondo con piombo, gesso, calce; 2° quando abbia talmente attaccato il mobile al suo fondo o al suo edifizio che non possa staccarsi senza rottura o deterioramento dei medesimi; 3° quando gli specchj, i quadri e altri ornamenti formano corpo col tavolato, colla parete o colla soffitta; 4° quando le statue sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, e fanno parte di un edifizio colla prima e seconda specie di annessione.

I beni immobili, per l'oggetto a cui si riferiscono, sono i dritti esistenti sopra un immobile, e le azioni che hanno per oggetto la ricupera di beni immobili o diritti ad essi relativi. I diritti considerati immobili per l'oggetto cui si riferiscono sono quattro: 1° il diritto del padrone diretto sui fondi enfiteutici; 2° il diritto dell' enfiteuta sui beni medesimi; 3° il diritto di usufrutto e di uso sulle cose immobili, nonchè il diritto di abitazione; 4° le servitù prediali.

I beni mobili sono di due specie, mobili per loro natura e mobili per determinazioni di legge. Sono mobili per loro natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, o si muovono per propria forza; e sono ancora mobili per natura i battelli, le chiatte, le navi, i mulini e i bagni su battelli, e generalmente gli edifizj galleggianti. Sono poi mobili per determinazione della legge: 1° i diritti, le obbligazioni e le azioni, che hanno per oggetto somme di danaro ed effetti mobili; 2° le azioni o quote di partecipazione nella società di commercio o d' industria; 3° le rendite vitalizie o perpetue a carico dello Stato o dei privati, salvo le debite eccezioni prescritte dalle leggi sul debito pubblico.

Definizione della proprietà.

La proprietà è un diritto in virtù del quale una cosa si trova sottomessa nella maniera più assoluta ed esclusiva alla volontà e all'azione di una persona. I suoi principali attributi sono due, il diritto di disporre e il diritto di godere, in guisa che quando questi due diritti son congiunti la proprietà dicesi perfetta, e quando sono disgiunti chiamasi imperfetta. Di qui si trae come logica conseguenza che il diritto della proprietà è assoluto ed esclusivo, cioè tale che ciascuno può fare della cosa quello che gli aggrada, goderne, disporne, distruggerla, e può nel tempo stesso impedire a chicchessia di godere e disporre della sua cosa, rivendicandola da qualsiasi terzo possessore, e respingendo ogni turbativa apportata all'esercizio di questo diritto.

La proprietà del suolo si estende a quella dello spazio sovrastante sino al cielo e di tutto ciò che si trova sopra e sotto la superficie sino al centro della terra. *Qui dominus est soli dominus est cœli et inferorum.*

Ma l'esercizio però della proprietà tanto dello spazio soprastante, quanto del sottosuolo soffre restrizioni o per leggi regolamentari sull'altezza degli edifizi o per legge civile, riguardante la distanza da lasciare fra la propria fabbrica o pianta e il confine della proprietà vicina. Esso diritto di proprietà soffre pure restrizione a cagione delle espropriazioni per causa di pubblica utilità, imperocchè è principio omai riconosciuto da tutti, che il diritto, l'interesse, la causa privata debbano cedere alla causa pubblica. La proprietà, o meglio il diritto di proprietà, si estende sino alle produzioni dell'ingegno, le quali appartengono ai loro autori, secondo le norme prescritte dalla legge speciale del 25 giugno 1865.

Avendo considerato sinora la proprietà in sè stessa, passiamo adesso a studiarla nel suo sviluppo, e cominciamo dal diritto di accessione.

Il diritto di accessione è quello che la proprietà, sia mobile o immobile, si attribuisce su tutto ciò che essa produce, o vi si unisce tanto naturalmente, quanto coll'arte. Il suo vero fondamento sta nel principio romano *accessorium sequitur principale,* e può aver luogo in due modi o per produzione o per unione. Sotto il nome di prodotto si comprendono tanto i frutti, quanto i prodotti in senso stretto. I frutti sono o naturali o civili. Frutti naturali sono quelli che una cosa produce senz' alterazione della sua sostanza, come le biade, il fieno, le legna, ecc. I civili sono i prodotti, che si ottengono per unione della cosa, come gl' interessi dei capitali, i proventi delle enfiteusi, dei censi, dei vitalizi e di ogni altra rendita. I prodotti in senso stretto sono quelli che la cosa non è destinata a produrre e riprodurre regolarmente, ma ne formano quasi una parte integrante e si separano per caso da essa, come sono, a mo' d'esempio, i materiali provenienti dalla demolizione di un edifizio. Il diritto di accessione per unione si ha per cose mobili ed immobili.

In riguardo alle cose immobili il diritto di accessione può aversi o relativamente a costruzioni, piantagioni ed opere che possono farsi sopra e sotto al suolo, o relativamente ad accrescimento che può avere il suolo attesa la vicinanza di un fiume o di un torrente, o relativamente a certe specie di animali, che per l'abitudine che contraggono di dimorare in un fondo, ne divengono quasi un accessorio. Riguardo alla prima categoria egli è da sapere che siccome il proprietario ha il diritto di godere e di disporre della cosa nella maniera più assoluta, così ne segue che qualsiasi costruzione, piantagione od opera di sopra o sotto al suolo, quando sia fatta dal proprietario ed a sue spese a lui per diritto di accessione appartengono. E questo diritto neppure cessa, quando queste costruzioni, piantagioni ed opere se le abbia fatte con materiale altrui, salvo l'indennità che egli proprietario della cosa deve pagare all'altro proprietario dei mate-

riali, e salvo ancora il diritto di rivendicazione a favore del proprietario dei materiali nei casi accordati dalla legge. Riguardo alla seconda categoria o specie di accessione, egli è a distinguere: diritto di accessione relativamente all'alluvione o terreno abbandonato, da quello relativamente al terreno staccato, dall'altro relativamente alle isole, isolette, ecc., dall'altro infine risguardante l'alveo abbandonato. Noi senza ingolfarci in troppo minute disquisizioni diciamo anzi tutto che l'alluvione (che è ogni unione di terra, ed ogni incremento che si forma successivamente ed impercettibilmente sui fondi posti lunghesso le rive di fiumi o torrenti) ed il terreno abbandonato appartengono ai proprietari dei fondi posti lungo le rive, ove si è formata l'alluvione, o è stato abbandonato il terreno. In secondo luogo osserviamo che il terreno staccato è quello che per instantanea forza un fiume o un torrente ha staccato, e quindi a differenza del terreno alluviale, lo staccato si conosce a chi appartiene, e può essere reclamato dal proprietario. In terzo luogo le isole ed isolette che si formano nei fiumi e torrenti non navigabili, nè atti al trasporto appartengono ai rivieraschi di una delle due sponde, secondo che sono comprese fra una sponda e la linea mediana, e si estendono ad ambidue i lati di questa, nel qual caso la linea predetta segna il confine della proprietà. In quarto luogo l'alveo abbandonato appartiene ai rivieraschi dell'una e dell'altra sponda, senza distinguere se il fiume o torrente era oppur no navigabile. Riguardo alla terza specie di accessione, cioè di quella relativamente a certe specie di animali è a distinguere animali selvatici che sono del primo occupante, dagli animali mansueti che sono sempre del proprietario, anche quando smarrissero l'abitazione, e di quelli mansuefatti, i quali sono del proprietario fino a che non abbiano perduto l'abitudine di ritornare.

Relativamente alle cose mobili il diritto di accessione si verifica o per *aggiunzione* o per *mistura* o per *specificazione*. L'aggiunzione è la semplice unione di due o più cose ap-

partenenti a diversi proprietari, che formano sempre oggetti distinti e che possono separarsi, come l'impugnatura di una spada. Se le cose sono separabili allora non vi sarà detrimento di alcuno; ma se le cose non lo sono, allora la proprietà dell'accessorio seguirà la proprietà del principale salvo sempre ad indennizzare il proprietario di questa ultima. La mistura o mescolanza è la commistione di più materie appartenenti a diversi proprietari. In questo caso anche il proprietario della materia principale ha il diritto alla cosa accessoria coll' obbligo di pagare all' altro il valore della sua materia. La specificazione è la formazione di una specie nuova colla materia in parte altrui e in parte propria, per la quale diciamo generalmente che la nuova specie appartiene al proprietario della materia, che si considera come cosa principale in riguardo al lavoro.

Modi di acquistare e di trasmettere la proprietà.

I modi di acquistare e di trasmettere cose e diritti sono gli atti e i fatti, ai quali la legge attribuisce la forza di fare acquistare e trasmettere la proprietà sotto determinate condizioni.

I modi di acquistare sono universali o particolari, secondo che hanno per oggetto un'universalità od una quota di essa, ovvero cose particolari. I modi di acquistare sono: 1° l'occupazione; 2° la successione; 3° la donazione; 4° la convenzione; 5° la prescrizione. L'occupazione è un mezzo di acquistare la proprietà di una cosa che non appartiene ad alcuno, prendendola coll'intenzione di farsela propria, come sono gli animali di caccia, di pesca, il tesoro; le cose mobili abbandonate, perchè i beni immobili fanno parte del demanio nazionale o provinciale o comunale. La successione è il secondo modo di acquistare i beni. La voce successione può prendersi in un senso largo ed in senso stretto. In senso largo essa esprime la trasmissione di qualunque diritto da una persona vivente o defunta ad un' altra; in senso stretto,

come è nel libro terzo del Codice civile, essa è trasmissione dei diritti di un defunto ad un erede o ad un legatario, cioè, a causa di morte. Il Codice civile ha riconosciuto due specie di successione: la testamentaria e la legittima. La successione legittima, dice il Codice, si devolve ai discendenti legittimi, agli ascendenti, ai collaterali, ai figli naturali ed al conjuge, ed in loro mancanza al patrimonio dello Stato. Il possesso passa sempre *ipso jure* agli eredi. I diversi ordini sono:

1.° La successione dei discendenti legittimi, in virtù della quale i figli legittimi o i loro discendenti succedono al padre, alla madre e ad ogni altro ascendente. Essi succedono per capi, quando sono tutti nello stesso grado, per stirpe quando o tutti o alcuni di essi succedono per rappresentazione;

2.° La successione degli ascendenti, la quale ha luogo in mancanza della successione dei discendenti;

3.° La successione dei fratelli e sorelle germani, e unilaterali, che ha luogo in mancanza dei due ordini precedenti ed in concorrenza col secondo ordine;

4.° La successione dei collaterali diversi da fratelli e sorelle che ha luogo in mancanza dei tre ordini precedenti;

5.° I figli naturali riconosciuti o dichiarati, i quali concorrono coi primi due ordini, ed in mancanza succedono essi in tutta l'eredità;

6.° Il conjuge superstite;

7.° Lo Stato.

I modi di conseguire la successione legittima sono due; si può, cioè, succedere a *jure proprio* o *jure representationis.* Gli eredi succedono per ragione propria, quando sieno effettivamente gli eredi più prossimi in grado nella loro classe e succedono per rappresentazione, quando succedono invece di un erede più prossimo della loro classe. In quanto alla capacità di succedere tutti ne sono capaci, salvo le eccezioni determinate dalla legge. Sono per eccezione incapaci

di succedere: 1° coloro che al tempo dell'apertura della successione non siano ancora concepiti; 2° coloro che non sono nati vitali, ma nel dubbio presumonsi vitali quelli di cui consta che sono nati vivi; 3° gl' indegni di succedere. La rappresentazione ha per effetto di fare entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado e nei diritti del rappresentato.

Era oggetto di gran lamento la noncuranza tenuta da parecchie legislazioni pei diritti del conjuge superstite nel concorso dei diritti rivali degli altri successibili, quando il Codice Italiano iniziò un largo sistema di successione in favore del conjuge superstite. I diritti che egli ha sono diversi: 1° il conjuge è chiamato alla successione dell' altro anche in concorso dei discendenti legittimi del defunto, ma la sua quota è soltanto di usufrutto. Essa è uguale alla quota di successione che spetterebbe a ciascun figlio, comprendendo nel numero dei figli anche il conjuge. In nessun caso tale quota di usufrutto può eccedere il quarto dell'eredità; 2° mancando i discendenti la quota di successione viene devoluta al conjuge in proprietà. Essa è il quarto, il terzo, la metà o i due terzi dell'asse ereditario, secondochè egli si trova in concorso con ascendenti, con fratelli e sorelle o loro discendenti, con ascendenti o figli naturali o con altri parenti in grado successibile; 3° non essendovi congiunti in grado di succedere l'eredità viene devoluta per intero al conjuge sopravvivente.

Il testamento è poi un atto revocabile col quale taluno, secondo le regole stabilite dalla legge, dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse in favore di una o più persone. Secondo il Codice Italiano bisogna distinguere le disposizioni testamentarie in quelle a titolo universale ed in quelle a titolo particolare. Le prime sono quelle che comprendono l'universalità ad una quota dei beni del testatore ed attribuiscono solo la qualità di erede, le seconde riguardono un oggetto singolo della eredità, ed attribuiscono solo la qualità di le-

gatario. Riguardo alla fazione attiva possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge, come sono: 1° coloro che non hanno compiuto l'età di 15 anni; 2° gl'interdetti per infermità di mente; 3° quelli che quantunque non interdetti si provi non essere stati sani di mente nel tempo in cui fecero testamento. In quanto alla fazione passiva sono incapaci di ricevere per testamento gli incapaci a succedere per legge ed altre persone ancora, che noi per brevità tralasciamo di accennare (V. art. 768 a 772).

I testamenti sono ordinari ed eccezionali. Le forme sono due, l'olografo ed il testamento. Quest'ultimo comprende il testamento pubblico e quello segreto o mistico; 1° il testamento olografo: *a*) dev'esser scritto per intero di mano del testatore; *b*) dev'essere datato anche dal testatore e per data s'intende l'indicazione del giorno, mese ed anno; *c*) dev'essere sottoscritto pure dal testatore alla fine delle disposizioni; 2° il testamento pubblico è quello ricevuto da un notaio in presenza di quattro testimoni, o da due notai in presenza di due testimoni. Il testatore dichiarerà al notaio in presenza dei testimoni la sua volontà, la quale sarà redatta in iscritto per cura del notaio. Il notaio darà lettura del testamento al testatore in presenza degli stessi testimoni, e farà espressa menzione di tali formalità. Il testamento dev'essere sottoscritto dal testatore; se egli non sa o non può sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, ed il notaio deve far menzione di questa dichiarazione. Il testamento deve pure essere sottoscritto dai testimoni e dal notaio; 3° il testamento segreto consta di due parti distinte, quali sono l'atto dispositivo, e l'atto di soprascrizione. In quanto al primo momento questo testamento può essere scritto dal testatore o da un terzo. Ma dev'essere sempre sottoscritto dal testatore alla fine delle disposizioni, e se è stato scritto in tutto o in parte da un terzo deve pure essere sottoscritto dal testatore in ogni mezzo foglio. In quanto al secondo momento sonovi le for-

malità descritte dall'art. 788. I testamenti pei quali il Codice stabilisce forme eccezionali più spedite e facili ed adattate alla circostanza sono tre: il testamento fatto in luogo infetto da pestilenza, quello fatto per mare, il testamento militare. Tali testamenti però cessano di esser validi qualche tempo dopo che il pericolo sia cessato (Art. 789 a 803). Il difetto della maggior parte delle formalità richieste sì nei testamenti ordinari che negli eccezionali produce la nullità del testamento. Se un testamento mistico non può per mancanza di formalità valer come tale, varrà come testamento olografo, qualora abbia i requisiti di quest'ultimo. Nel parlare dei testamenti è necessario parlare ancora della *disponibile* e della *legittima*. La disponibile è quella porzione della quale si può disporre nel testamento, la legittima è l'altra porzione riservata ad alcuni parenti, e di cui non si può disporre per testamento. Legittima e disponibile sono quindi termini inversi, e sono di una quota diversa secondo la diversità del grado dei parenti successibili lasciati dal defunto. Le ipotesi che fa il nostro Codice son quattro; 1° se il defunto lascia figli o discendenti, solo una metà dei beni è disponibile, e l'altra metà forma la legittima; 2° se il defunto non lascia discendenti ma ascendenti, la legittima di costoro sarà un terzo, e gli altri due terzi formeranno la disponibile. La porzione legittima è quota di eredità: essa è dovuta ai figli discendenti ed ascendenti in piena proprietà e senza che il testatore possa imporvi alcun peso e condizione; 3° il conjuge superstite, contro il quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha pure una legittima, ma in usufrutto, la quale è simile a quella dei figli se concorre con discendenti, e del quarto se concorre con ascendenti, e del terzo quando non ci siano nè ascendenti, nè discendenti legittimari. Parimenti i figli naturali riconosciuti hanno anche una legittima, che nel concorso con ascendenti e discendenti corrisponde alla metà che spetterebbe ad un figlio legittimo, e in mancanza di

ascendenti e di discendenti ai due terzi della quota che loro sarebbe toccata se fossero legittimi. La quota di legittima spettante al conjuge superstite ed ai figli naturali non porta diminuzione della legittima spettante ai discendenti legittimi od agli ascendenti, ma gravita invece sulla parte disponibile, di cui forma una detrazione, per guisa che non può tornare a scapito degli altri eredi aventi dritto a riserva; 4° in mancanza di ascendenti e discendenti, conjuge superstite o figli naturali, il testatore può disporre di tutti i beni a titolo universale o particolare. Le disposizioni testamentarie che comprendono l'universalità dei beni, od una quota dei beni del testatore si dicono istituzione di erede, e le disposizioni testamentarie a titolo particolare diconsi legati. Le persone o le cose a cui favore si dispone non devono esser incerte o lasciate all'arbitrio di un terzo il nominarle. Sono nulle le disposizioni a favore dell'anima genericamente espresse, le disposizioni ordinate al fine d'istituire o di dotare benefizi semplici, cappellanie laicali, ed altre simili fondazioni. È nullo il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento apparteneva già al legatario. Il legato di cosa altrui è nullo, salvo che sia espresso nel testamento, che il testatore sapeva essere cosa altrui (Art. 829 a 847). L'apertura della successione è la fissazione del dritto di coloro che vi sono chiamati. Un solo avvenimento apre la successione e questa è la morte del *de cujus.* Il luogo in cui si apre è l'ultimo domicilio di costui. Continuandosi negli eredi la personalità giuridica del defunto, il possesso dei beni medesimi passa in essi *ipso jure*, e senza bisogno di materiale apprensione sieno eredi legittimi, sieno testamentari. Quindi se altri che pretende aver dritto sopra i beni dell'eredità ne prende possesso, gli eredi si hanno per ispogliati di fatto, e possono esercitar le azioni tutte che competono ai possessori legittimi. L'accettazione di un eredità non può essere nè parziale, nè condizionata. L'unica condizione che le si può opporre è quella

di accettare se il passivo non soverchia l' attivo. Questa è l'accettazione con benefizio d'inventario contrapposta all'accettazione pura e semplice. L' accettazione dell' eredità devoluta ai minori, agli interdetti, ai corpi morali non può farsi senza benefizio d'inventario e senza le formalità volute dalla legge. L'accettazione vien a consolidar nell' erede il possesso acquistato fin dall'apertura della successione, quindi il suo effetto risale al giorno di tale apertura. L'accettazione benefiziata è sempre espressa, la pura e semplice può essere espressa o tacita (Art. 934 e seg.). La facoltà di accettare si prescrive col trentennio. La rinunzia a differenze dell'accettazione non può presumersi nè essere tacita. Essa dev'essere fatta con dichiarazione presso la cancelleria della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione sovra un registro quivi tenuto a tal uopo. Chi rinunzia all' eredità è considerato come se mai vi fosse stato chiamato: la rinunzia però non lo esclude dal poter chiedere i legati a lui fatti. La facoltà di accettare è data anche ai creditori del rinunziante, ma devono esservi autorizzati giudizialmente. La rinunzia non può mai farsi prima della morte del *de cujus*. La dichiarazione di volere accettare con benefizio d' inventario deve farsi dall' erede presso la cancelleria della pretura del mandamento in cui è aperta la successione, dev'essere iscritta nel registro destinato a contenere gli atti di rinunzia, e per cura del cancelliere deve fra un mese esser trascritta all'uffizio d'ipoteche del luogo, dove si è aperta la successione, ed inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari. Tale dichiarazione però rimane senza effetto se non è preceduta o susseguita dall'inventario dei beni ereditari. Il termine per fare inventario è di tre mesi, ma può prolungarsi fino a sei mesi, ed anche maggiormente per particolari e gravi circostanze. Compiuto l'inventario l'erede prima di far la suddetta dichiarazione ha un altro termine di quaranta giorni per poter deliberare. Durante questo termine il chiamato a succedere non è te–

nuto ad assumere la qualità legale di erede, ma è considerato curatore di diritti dell'eredità. Egli ha l'obbligo di amministrare i beni ereditari, e di render conto della sua amministrazione ai creditori ed ai legatari. L'effetto del benefizio d'inventario consiste nel dare all'erede questi vantaggi: *a*) che non sia tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti, e possa liberarsi col cedere tutti i beni dell' eredità ai creditori ed ai legatari; *b*) che non sieno confusi i suoi beni propri con quelli dell' eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il dritto di ottenere il pagamento dei suoi creditori.

Il padre, la madre e gli altri ascendenti possono dividere e distribuire i loro beni tra i loro figli e discendenti, comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile. Tal si è la divisione *inter liberos*, atto il quale partecipa delle liberalità e della divisione, e come ben fu detto, costituisce un' anticipata successione. Questa divisione può farsi o per atto tra vivi, o per testamento, seguendo le stesse formalità, condizioni e regole stabilite per le donazioni e pei testamenti. Così scegliendo la forma dell' atto tra i vivi sarà necessaria la scrittura pubblica e l'accettazione dei discendenti, la divisione sarà irrevocabile e non potrà comprendere beni futuri. Scegliendo invece la forma del testamento sarà d'uopo far uso o della forma olografa, o della forma pubblica, sarà revocabile, potrà comprendere beni futuri. Se al tempo della morte del dividente trovansi ancora dei beni non compresi nella divisione si apre per questi un supplemento alla divisione, che avrà luogo secondo le regole comuni. Tre sono le cause di rescissione della divisione: la violenza, il dolo, la lesione che supera il quarto della quota.

Donazione.

Il terzo modo di acquistare la proprietà è la donazione, la quale si può definire per un atto di spontanea liberalità,

col quale il donato si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta. In altri termini essa è un contratto con cui taluno si spoglia di una cosa volontariamente, gratuitamente, attualmente e irrevocabilmente. Riguardo alla capacità di donare non può donare: 1° chi non può far testamento; 2° l'inabilitato dal giorno in cui fu promosso il giudizio d'inabilitazione; 3° il minore sebbene emancipato. Non può ricevere donazione chi non può ricevere per testamento. Inoltre i conjugi non possono durante il matrimonio farsi l'uno all'altro alcuna liberalità. La donazione a favore di persona incapace è nulla anche se fatta sotto apparenza di contratto oneroso. In rapporto alla forma la donazione deve, sotto pena di nullità, farsi per atto pubblico, e per esser valida rispetto ai terzi deve anche esser trascritta. L'accettazione senza di cui la donazione non obbliga il donante e non produce effetto, deve anch'esser fatta in atto pubblico. Gli effetti della donazione debitamente accettata consistono nel trasferire la proprietà delle cose donate nel donatario senza bisogno di tradizione. La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante, se comprende i beni futuri è nulla riguardo a questi. È pur nulla la donazione fatta sotto condizioni impossibili o contrarie alla legge ed al buon costume. Anche nulla è la donazione fatta sotto condizioni la cui esecuzione dipende dalla sola volontà del donante. La donazione fatta in riguardo di futuro matrimonio è senza effetto, se il matrimonio non segue ovvero sia annullato. Nella donazione la proprietà è trasferita irrevocabilmente, havvi però tre cause di rivocazione e sono: 1° l'avverarsi della condizione risolutiva apposta alla donazione; 2° l'ingratitudine del donatario che ha luogo in solo tre casi: *a*) se il donatario abbia attentato alla vita del donante; *b*) se siesi reso colpevole verso di lui di altro crimine, sevizie od ingiurie gravi; *c*) se gli neghi indebitamente gli alimenti. La domanda di rivocazione in tali

casi dev' essere proposta entro l' anno dal giorno del fatto che vi dà luogo, o dal giorno in cui il donante ha potuto averne notizia; 3° la sopravvegnenza di figli al donante. Le donazioni semplicemente rimuneratorie, e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio non sono mai revocabili. La riduzione delle donazioni ha luogo quando le medesime vengono riconosciute eccedere la porzione disponibile. La riduzione non può chiedersi che dagli eredi legittimari e loro eredi aventi causa. Costoro non possono rinunziare a questo diritto durante la vita del donante nè con dichiarazione espressa, nè col prestare il loro assenso alla donazione. I donatari, i legatari e i creditori non possono domandare la riduzione nè approfittarne.

Non si fa luogo a riduzione delle donazioni se non dopo che sia esausto il valore dei beni, di cui fu disposto per testamento. Qualora sia luogo a questa riduzione, essa si fa cominciando dall' ultima donazione, e così successivamente risalendo dalle ultime alle anteriori.

Convenzione.

La convenzione è il quarto modo di acquistare e trasmettere la proprietà. Essa si può definire l'accordo di due o più persone per costituire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo giuridico. Quattro sono le condizioni essenziali ad ogni convenzione: la capacità delle parti a contrattare; il consenso valido dei contraenti; un oggetto determinato; una causa dell' obbligazione: 1° Finchè una sola delle parti ha consentito, ossia ha manifestata la sua volontà, vi è solo pollicitazione, la quale può venir sempre ritirata: il contratto si ferma non appena sopravviene il concorso dell' altra volontà. Egli è d' uopo però che il consenso non sia viziato da errore, violenza e dolo; 2° in generale ogni persona è capace a contrattare. Solo ne sono eccettuate sei classi di persone: *a*) i minori quando non sieno assistiti dal tutore; *b*) gl'interdetti che sono interamente assomigliati ai minori;

c) gl'inabilitati; d) le donne maritate nei casi previsti dalla legge; e) gl'interdetti legali, ossia i condannati alla pena di morte, dell'ergastolo e dei lavori forzati a vita, perchè costoro perdono la capacità di amministrare i propri beni, di alienarli, ipotecarli o disporre altrimenti che per testamento, e son messi in una incapacità simile a quella degli interdetti giudiziarî; f) e generalmente tutti coloro cui la legge vieta di far determinate convenzioni come ad esempio il tutore, cui la legge vieta di prendere in fitto i beni del pupillo. Però colui che ha contrattato col minore, colla donna maritata, coll'interdetto, coll'inabilitato non può addurre la di loro incapacità per far annullare la convenzione. La incapacità nascente dall'interdizione legale può opporsi da chiunque vi abbia interesse; 3° ogni convenzione deve avere per oggetto una cosa che l'uno de' contraenti si obbliga a dare, o a fare. Le cose fuori commercio non possono formar oggetto di convenzione. Tali sono le cose ed i fatti impossibili, i beni del Demanio pubblico, le persone, e ciò che forma il loro stato civile, come la libertà e la cittadinanza. Una cosa incerta potrebbe formar oggetto di convenzione purchè possa in seguito determinarsi. Le cose future possono essere oggetto di convenzione; 4° la causa è il motivo che determina la parte a contrattare, ossia la corrispettiva obbligazione che l'altra parte si assume. La convenzione senza causa, con causa falsa, o con causa illecita o incsistente non ha alcun effetto. Le obbligazioni possono derivare dalla legge, da contratto o quasi contratto, da diritto o quasi diritto. Il principale effetto delle obbligazioni consiste nel diritto che ha il creditore per le vie legali all'adempimento dell'obbligazione medesima. I mezzi per far valere un dritto legalmente, sono le azioni e le eccezioni. Ma le obbligazioni cagionano anche effetti accessori. Questi consistono in ciò che ogni obbligazione conferisce indirettamente al creditore, il diritto di domandare il ristoro dei danni interessi al debitore il quale non abbia eseguita l'ob-

bligazione, ovvero non l'abbia eseguita nel modo convenuto. Le obbligazioni hanno pur l'effetto di procurare al creditore alcuni diritti sussidiari, come goder dei privilegi e delle ipoteche annesse al suo credito, interrompere la prescrizione, esercitar i dritti e le azioni competenti al debitore in di lui vece, tranne i diritti esclusivamente personali, impugnare gli atti fatti dal debitore in frode dei suoi dritti. Esse finiscono: 1° col pagamento; 2° colla novazione, mutazione d'un obbligazione in un' altra; 3° colla rimessione del debito; 4° colla compensazione; 5° colla confusione; 6° colla perdita della cosa dovuta; 7° coll' azione di annullamento o di nullità; 8° coll'avverarsi della condizione risolutiva; 9° colla prescrizione estintiva.

I contratti principali sono: il contratto di matrimonio, la vendita e cessione, la permuta, l'enfiteusi, la locazione, il contratto di società, il mandato, la transazione, la costituzione di rendita, il contratto vitalizio, il giuoco e la scommessa, il comodato, il mutuo, il deposito ed il sequestro, il pegno, l'anticresi, la fideiussione.

Prescrizione.

La prescrizione è un mezzo con cui col decorso del tempo e sotto condizioni determinate, taluno acquista un dritto od è liberato da un'obbligazione. L'origine etimologica della parola prescrizione è *praescriptio*, e rimonta al diritto Pretorio, quando il pretore dopo aver condannato il reo alla restituzione di una cosa, poneva a capo la formola; *Nisi se ea re agatur cujus longa possessio sit.* Varie erano le ragioni della prescrizione: cioè il bisogno di evitare l'incertezza dei diritti, la presunzione che il diritto del creditore sia soddisfatto, la punizione della negligenza pel non uso del diritto, ecc. La prescrizione è di due specie acquisitiva ed estintiva; la prima consiste nell'acquisto di un dritto, la seconda nella liberazione di un' obbligazione. Condizione necessaria sì all'una che all' altra specie di prescrizione è il decorso di un

tempo determinato. Condizione speciale dell'acquisitiva è che per il tempo determinato siasi tenuto il possesso legittimo della cosa. Condizioni dell'estintiva è che il creditore sia rimasto nella inazione per il tempo determinato. Riguardo alle persone che possono prescrivere può dirsi che chiunque può acquistare o possedere può anche prescrivere come pure puossi anche prescrivere contro qualunque persona. Così lo stato pei suoi beni patrimoniali e tutti i corpi morali sono soggetti alla prescrizione, e possono opporla contro i privati. Il decorso di un tempo determinato che dicemmo essere indispensabile condizione di ogni prescrizione, è diverso secondo i varî casi, ed ora è di trenta, or di dieci, or di cinque or di tre anni. In riguardo poi al modo di computarlo puossi stabilire che: *a*) la prescrizione si computa a giorni e non ad ore; *b*) nelle prescrizioni che si compiono a mesi, come ad esempio le azioni degli osti e dei locandieri per l'alloggio e le vivande che somministrano, si computa sempre il mese di trenta giorni e non secondo il calendario; *c*) il decorso di tempo necessario si reputa compiuto e la prescrizione acquistata, quando l'ultimo giorno del termine trovasi finito. Regole comuni ad ogni prescrizione sono le seguenti: 1° non si può rinunziare alla prescrizione se non quando essa è già compiuta; 2° il giudice non può supplire *ex officio* alla prescrizione non opposta, a differenze della prescrizione criminale; 3° la prescrizione si può opporre in qualunque stato di causa ed anche in appello, purchè chi avea dritto di opporla non vi abbia rinunziato.

Cause d'impedimento alla prescrizione sono quelle che rendono impossibile ogni prescrizione. Una prima causa d'impedimento riguarda la cosa, in quanto che non si possono prescrivere le cose che non sono in commercio. Una seconda causa d'impedimento è invece relativa alle persone, e sta in ciò che non possono prescrivere a proprio favore quelli che possedono in nome altrui, e i loro successori a titolo universale, come il depositario, l'usufruttuario, il tutore, ecc. La

sospensione della prescrizione non è altro che un impedimento temporaneo della medesima. La sospensione a differenza della interruzione non cancella il tempo decorso anteriormente, ma impedisce il corso ulteriore della prescrizione, facendo che il tempo decorso resti in riserva per venir più tardi calcolato al cessar della causa di sospensione. Tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono col decorso di trent'anni, senza che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede. È questa la prescrizione trentennale, ossia di lunghissimo tempo, la quale colpisce ogni sorta di azioni, salvo quelle che prescrivonsi in un termine più breve. Perchè si compia questa prescrizione non è necessario, nè giusto titolo, nè buona fede, ma è necessario il decorso del trentennio, e l'inazione del creditore continuata senza veruna interruzione per tutto questo tempo. Chi acquista in buona fede un immobile oppure un dritto reale sopra un immobile in forza di un titolo che sia stato debitamente trascritto, e che non sia nullo per difetto di forma ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione. È questa la prescrizione decennale ossia di lungo tempo, che serve per l'acquisto non solo degl'immobili, ma anche dei dritti reali sugl'immobili come di un usufrutto, di una servitù. Tre requisiti sono indispensabili per così fatta prescrizione: 1° il giusto titolo, e per dirsi giusto dev'esser reale, e non putativo attuale ossia non condizionato, e valido, ossia debitamente trascritto; 2° la buona fede; 3° il possesso legittimo dello immobile o del dritto reale, continuato per trent'anni senza interruzione a contare dalla data della trascrizione. Le prescrizioni di breve tempo sono: 1° quelle di sei mesi come la prescrizione cui van soggette le azioni degli osti e dei locandieri per l'alloggio e le vivande che somministrano; 2° di un anno come per le azioni dei professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere ed arti, degli uscieri, dei commercianti, di coloro che tengono convitto o case di educa-

zione, dei domestici, degli operai e dei giornalieri; 3° quelle di tre anni come per le azioni dei professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere, stipendiati a tempo più lungo di un mese; dei medici, chirurgi, speziali, per le loro visite, operazioni e medicinali; degli avvocati e procuratori, dei notai, degl'ingegneri architetti; 4° si prescrivono col quinquennio: *a*) le annualità delle rendite perpetue e vitalizie; *b*) quelle delle pensioni alimentarie; *c*) le pigioni delle case e i fitti di beni rustici; *d*) gl'interessi delle somme dovute e generalmente ciò ch'è pagabile ad anno od a termini periodici più brevi.

Transazioni civili che la modificano, la limitano e la trasformano.

Studiata la proprietà nel suo essere, bisogna considerarla nelle sue modificazioni. Ciò che modifica la proprietà sono le servitù. La servitù può esser considerata in senso attivo e in senso passivo, cioè nel senso che si ha un diritto su una cosa altrui in forza del quale il proprietario è obbligato a vantaggio di una persona o di un fondo a tollerare e non fare qualche cosa, ed in senso passivo cioè come un peso imposto sopra un fondo altrui per uso ed utilità di una persona o di un fondo appartenente ad altro proprietario. I principî generali sulle servitù sono: 1° che la natura della servitù consiste nel tollerare e nel non fare, ma non mai nel fare; 2° che la servitù non può esser imposta che sopra una cosa; 3° che può esser stabilita a favore tanto di una persona quanto di una cosa. Intanto la servitù si distingue in personale e prediale, secondo che il soggetto sia o una persona od una cosa, ma in ordine all'oggetto essa è sempre prediale. Le servitù personali sono l'usufrutto, l'uso e l'abitazione, delle quali vogliamo in seguito discorrere.

USUFRUTTO.

L'usufrutto è il diritto temporaneo o vitalizio di godere della cosa altrui, coll'obbligo di conservar la sostanza tanto nella materia quanto nella forma (477). L'usufrutto è una cosa incorporale, mobile ed immobile, secondo che compete sopra cose mobili od immobili. Esso è riguardo alla sua origine o legale o *convenzionale*, secondo che è stabilito dalla legge o dall'uomo mediante convenzione o testamento. Così la legge stabilisce l'usufrutto: 1° a favore del padre e della madre sui beni avventizi del figlio fino all'emancipazione, o in difetto, sino al compimento di anni ventuno; 2° a favore del conjuge contro cui non sussiste sentenza di separazione personale passata in giudicato sull'eredità dell'altro conjuge, nel caso che questi lasci figli legittimi o loro discendenti per una porzione eguale a quella che spetterebbe a ciascun figlio a titolo di legittima (comprendendo nel numero dei figli anche il conjuge) quando tale porzione non sia maggiore del quarto dell'eredità.

L'usufrutto stabilito per convenzione si può dire essere veramente una concessione di parte della proprietà, onde ne segue, che non può essere stabilito se non da quelli che hanno la capacità di alienare sia a titolo oneroso che a titolo gratuito con atto tra vivi o di ultima volontà; con determinazione di tempo e sotto condizione sia sospensiva, sia risolutiva, nonchè puramente e semplicemente. Esso perciò dev'essere pure costituito a favore di chi ha la capacità di acquistare, e anche a favore dei figli nascituri di una determinata persona. L'usufrutto poi si può stabilire sopra qualunque specie di beni mobili ed immobili, corporali ed incorporali. Premesse queste cose dobbiam vedere quali sono i diritti dell'usufruttuario, gli obblighi dello stesso, ed i modi con cui l'usufrutto finisce. Il principal diritto dell'usufruttuario è quello che consiste nel diritto di godere la cosa avuta in usufrutto, usandone e percependone tutti i frutti

naturali e civili. Questo diritto non è limitato alla cosa, ma si estende a tutti i suoi accessori, come ad esempio, stabilito che sia l'usufrutto su di una casa, l'usufruttuario ha pure il diritto di abitarla in persona o da altri, godendo delle lastre, porte, finestre, ecc. Il dritto comincia non appena l'atto tra vivi a titolo gratuito od oneroso sia divenuto irrevocabile, in modo che l'usufruttuario ha diritto di cogliere i frutti pendenti e maturissimi non appena viene il giorno assegnato dall'atto, come alla sua volta non deve toccare i frutti pendenti quand'anche più che maturi al cessare dell'usufrutto. E questo è riguardo ai frutti naturali (480), ma riguardo ai frutti civili (481), essi si acquistano dall'usufruttuario giorno per giorno. Il giorno non si conta per ore, ma dall'una all'altra mezzanotte. Or vediamo il diritto dell'usufruttuario relativamente a certe specie di beni e particolarmente alle rendite, ai crediti, alle cose mobili e consumabili, a quelle che si deteriorano coll'uso, ai boschi, alle miniere, cave e torbiere. L'usufruttuario, nel caso di una rendita vitalizia, di una rendita fondiaria, della rendita consolidata, come ancora nel caso di un credito, ha diritto di riscuotere le pensioni che si maturano di giorno in giorno durante il suo usufrutto (art. 482). L'usufruttuario nell'usufrutto di cose consumabili ha il diritto di servirsene, coll'obbligo di restituirne altrettante della stessa qualità e il loro valore (483). Egli ha pure il diritto di servirsi di cose, le quali, senza consumarsi ad un tratto, si deteriorano a poco a poco coll'uso, sempre nel fine, cui esse sono destinate, senza distinguere se esse possono servire per breve o lungo tempo. Riguardo ai boschi egli ha pure il diritto sui tagli di boschi cedui, che si reputano come frutti, non così sui tagli dei boschi di alto fusto, nei quali gli alberi non deperendo che nel corso di molti secoli, e non essendo destinati per natura e volontà del padre di famiglia a tagli ordinari e periodici, si tengono come parti del fondo. Solo questi tagli sono considerati come frutti, quando sieno di-

stribuiti in tagli regolari. Ora questa distribuzione regola l'ordine dei tagli sì dei boschi cedui che di alto fusto, la quantità degli alberi, la loro età, e le piante da conservare. Riguardo alle miniere, cave e torbiere (art. 494) l'usufruttuario gode di esse, come tanti frutti, dal momento che comincia il suo diritto, purchè esse sieno aperte ed in esercizio. L'usufruttuario ha pure la facoltà di far godere ad altri ciò che a lui è stato dato in usufrutto, e questo dicesi cessione dell'usufrutto.

Gli obblighi dell'usufruttuario si possono distinguere per ragione di tempo in obblighi che gl'incombono prima di conseguire tale possesso, durante l'usufrutto, e nel suo cessare. Prima di entrare nel godimento delle cose avute in usufrutto, bisogna: 1° fare l'inventario dei mobili e la descrizione degl'immobili; 2° prestar cauzione, il primo per allontanare ogni quistione al cessar dell'usufrutto, la seconda per guarentire la conservazione e così anche la restituzione dei beni alla fine dell'usufrutto. Nell'atto di conseguire le cose date in usufrutto egli deve prendere le cose nello stato in cui si trovano, quindi rispettar gli affitti stipulati, patir l'esercizio della servitù, prendere terreni incòlti, case cadenti, ecc. Durante l'usufrutto, l'usufruttuario: 1° deve far le riparazioni; 2° sopportare i carichi annuali gravanti i frutti; 3° pagare le annualità e gl'interessi dei debiti; 4° sopportare le spese e le condanne delle liti riguardanti l'usufrutto; 5° denunziare al proprietario le usurpazioni commesse nel fondo, e le offese apportate alle ragioni del proprietario; 6° surrogare nella mandra e nel gregge gli animali periti. Finito l'usufrutto naturalmente l'usufruttuario deve restituire la cosa nello stato in cui essa è stata da lui ricevuta, salvo quelle deteriorazioni le quali vengono cagionate dall'uso e dal tempo alle cose mobili, e che non cadono a carico dell'usufruttuario. Ma se per costui colpa la cosa si trovi deteriorata, allora egli ne deve indennità. Se in quella vece si trova migliorata, allora l'usufruttuario non ha diritto ad in-

dennità, ancorchè ne fosse aumentato il valore del fondo. E se la cosa è perita per colpa dell'usufruttuario, questi dovrà tenerne indenne il proprietario nel giorno in cui cessa l'usufrutto, e viceversa non è tenuto se non fu per sua colpa.

I modi coi quali si estingue l'usufrutto sono dieci: 1° la morte dell'usufruttuario; 2° lo spirar del tempo per cui fu stabilito, o di trent'anni, se stabilito a favore di comuni o di altri corpi morali; 3° la consolidazione; 4° il non uso per lo spazio di trent'anni; 5° il totale perimento della cosa; 6° l'abuso; 7° la rinunzia; 8° la prescrizione acquisitiva dell'usufrutto contro l'usufruttuario; 9° l'avvenimento della condizione risolutoria; 10° la risoluzione del diritto del concedente.

Questi modi di estinzioni riguardano l'usufrutto delle cose immobili e mobili, che non si consumano con l'uso, perchè il quasi usufrutto, cioè l'usufrutto delle cose consumabili coll'uso, si estingue in quattro modi: 1° colla morte del quasi usufruttuario; 2° collo spirar del tempo; 3° colla rinunzia; 4° coll'avvenimento della condizione risolutiva.

Uso.

L'uso è il diritto di raccogliere i frutti del fondo altrui per quanto sia necessario ai suoi bisogni ed a quelli della famiglia. Esso differisce dall'usufrutto appunto nel grado di godimento, perché dove l'usufruttuario percepisce tutti i frutti, l'usuario ne percepisce (come già si è detto) per quel tanto che gli è necessario ai suoi bisogni ed a quelli della famiglia. In questo vanno compresi il conjuge dell'usuario, i figli nati o nascituri, i legittimati anche per decreto reale, i naturali riconosciuti o dichiarati, gli adottivi, i precettori o istitutori dei figli, e da ultimo i domestici. Esso diritto di uso può essere mobile ed immobile seconda la cosa su cui è stabilito. I dritti dell'usuario sono: 1° quello di raccogliere i frutti per quel tanto che gli è necessario ai bisogni suoi e della famiglia, in guisa che la necessità è quella che li-

mita la quantità dei frutti percepibili non solo in modo generale ed assoluta, ma altresì in relazione alla specie dei frutti che il fondo produce. La necessità è appunto la condizione o la posizione sociale dell'individuo, la quale cresce e diminuisce per ragione del numero e condizione di persone. Oltracciò l'usuario ha diritto pure alla servitù appartenenti al fondo dato in uso, agli edificii, *per la coltivazione*, casa colonica, granai, magazzeni, stalle, ecc. L'usuario ha poi l'obbligo di goder la cosa da buon padre di famiglia, cioè servirsene senz' alterarne la sostanza sia nella materia che nella forma; 2° soggiacere alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie, al pagamento dei tributi, se l'usuario raccoglie tutti i frutti. Si estingue l'uso nelle stesse maniere che l'usufrutto.

Abitazione.

Il diritto di abitazione è quello che uno ha di abitare una casa altrui, per quanto è necessaria all' abitazione di lui e della sua famiglia. Il diritto di abitazione è inalienabile ed indivisibile. Anche l'abitazione è regolata dagli stessi principii che governano l'uso e l'usufrutto.

Servitù reali.

Le servitù reali, a differenza delle servitù personali, non hanno luogo a vantaggio della persona, ma a vantaggio del fondo e non possono aver luogo che solo su fondi, ossia su cose immobili. Le servitù prediali possono essere o stabilite dalla legge o dal fatto dell'uomo, legali o convenzionali:

I. Le servitù reali hanno per oggetto l'utilità pubblica e privata. Le servitù stabilite per utilità pubblica fanno parte del diritto amministrativo. Le servitù che la legge impone per utilità privata sono determinate dalle leggi e dai regolamenti di polizia campestre e dal Codice civile. Quelle di cui parla il Codice sono: 1° le servitù che derivano dalla situazione dei luoghi, come la servitù in forza di cui i fondi

inferiori sono soggetti a ricevere le acque che dai più elevati scolano naturalmente: 2° le servitù riguardanti muri, edifizi e fossi comuni; 3° le servitù riguardo alla distanza ed alle opere intermedie richieste in alcune costruzioni, scavamenti e piantagioni; 4° le servitù intorno alla luce ed al prospetto; 5° la servitù di stillicidio; 6° la servitù di passaggio e di acquedotto.

II. Le servitù convenzionali, di qualsiasi specie sieno, possono dai proprietarj stabilirsi sui loro fondi, perchè: *a*) sieno solamente imposte a un fondo; *b*) a vantaggio di un altro fondo, e mai a vantaggio di una persona; *c*) purchè non sieno in alcun modo contrario all'ordine pubblico. Il Codice francese distingueva le servitù convenzionali in rustiche ed urbane, secondo che fossero stabilite per l'uso dei terreni o delle fabbriche. Il Codice italiano però non ha riprodotta questa distinzione divenuta inutile nel nuovo diritto. Ha invece serbata la distinzione di servitù continue e discontinue, dicendo che continue sono quelle il cui esercizio è o può essere continuo, senza che sia necessario un fatto attuale dell'uomo, come gli acquedotti, gli stillicidj, i prospetti; e discontinue quelle che richiedono un fatto attuale dell'uomo per essere esercitate, come quelle di passaggio, di attinger acqua, ecc. Può dirsi adunque che la servitù continua si eserciti da sè sola, mentre la discontinua consiste appunto nel fatto stesso dell'uomo, per guisa tale che l'esercizio della servitù ed il fatto dell'uomo formino una cosa sola. Il Codice stesso distingue le servitù in apparenti e non apparenti, dicendo che apparenti sono quelle che si manifestano con segni visibili, come una finestra, un acquedotto; e non apparenti quelle che non hanno segni visibili della loro esistenza, come la *servitus altius tollendi*, ed *altius non tollendi*. L'apparenza però non rende continua una servitù per sè discontinua. Così una servitù di passaggio, che sia apparente in virtù di una porta, non diviene con ciò una servitù continua. In ultimo le servitù distinguonsi in affermative e ne-

gative, secondo che l'obbligo del proprietario del fondo servente consiste nel tollerare, come nella servitù *altius non tollendi*. Le servitù si costituiscono; 1° mercè titolo, ossia per disposizione del proprietario del fondo da soggettare alla servitù; 2° per prescrizione acquisitiva dei 10 o dei 30 anni; 3° per destinazione del padre di famiglia, la quale ha luogo quando consta che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi pose e lasciò le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Però questi ultimi due modi di acquisto non si applicano ad ogni specie di servitù. Così le servitù continue non apparenti, come le discontinue possono costituirsi solo mediante un titolo. I diritti del proprietario del fondo servente sono: *a*) il poter trarre dal fondo servente tutti i vantaggi costituenti lo scopo della servitù; *b*) quindi fare tutto ciò che sia necessario per l'esercizio della stessa. Finalmente le servitù si estinguono: 1° quando le cose si trovino in tale stato che non se ne possa far più uso, così ad esempio, un fiume allaga il fondo servente, la servitù di passaggio rimane estinta, ma risorge se il fiume di bel nuovo si ritiri; 2° per confusione, quando cioè si riunisce in una sola persona la proprietà del fondo dominante e servente; 3° pel principio *resoluto jure dantis resolvitur et jus accipientis;* così le servitù imposte dal marito al fondo dotale, o dall'enfiteuta al fondo enfiteutico estinguonsi per lo scioglimento del matrimonio o per la estinzione dell'enfiteusi; 4° per prescrizione, ossia per il non uso continuato durante un trentennio. A favorir l'agricoltura, la coltivazione, l'irrigazione, il prosciugamento d'acque stagnanti, la legge ha dettato le disposizioni, le quali nell'interesse della privata e pubblica utilità importano una limitazione alla pienezza del diritto di proprietà. In primo luogo il Codice italiano dando forza legislativa ad una teoria, che sotto le passate leggi anche era in parte ammessa dagl'interpreti del diritto, ha stabilito il diritto di passaggio per riparazioni. In forza di tale dritto, ogni proprietario deve permettere l'accesso ed il

passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, affine di costruire o riparare un muro od opera propria del vicino od anche comune. Colui che esercita un tal dritto è a sua volta tenuto a pagare una indennità proporzionata al danno cagionato dall'accesso o passaggio; 2° il dritto di passaggio per accedere ad un fondo chiuso. In forza di questo diritto, il proprietario, il cui fondo è interchiuso da fondi altrui, e non ha uscita sulla via pubblica, e non può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha dritto di ottenere il passaggio nei fondi vicini per la coltivazione ed il conveniente uso dei medesimi. Questo passaggio deve stabilirsi in quella parte, per cui il transito dal fondo interchiuso alla via pubblica sia più breve e riesca di minor danno al fondo su cui viene concesso: con ciò la legge concilia l'interesse del proprietario del fondo interchiuso, e del proprietario che deve dare il passaggio. Quest'ultimo ha pure dritto ad un'indennità come nel caso precedente. Tale passaggio, se cessa di esser necessario per la riunione del fondo interchiuso ad un altro fondo contiguo alla via pubblica, o per l'apertura di una nuova strada che riesca al fondo già interchiuso, può esser soppresso ad istanza del proprietario del fondo servente, mediante la restituzione del ricevuto compenso e la cessazione dell'annualità che si fosse convenuta. Un tal dritto pel proprietario del fondo servente è imprescrittibile; 3° riguardo al diritto di acquedotto ogni proprietario è tenuto a dare passaggio pei suoi fondi alle acque di ogni specie, che vogliono condursi da chi abbia, permanentemente od anche solo temporaneamente, il diritto di servirsene per la necessità della vita o per usi agrari od industriali. Le case, i giardini, i cortili e le vie ad essi attinenti sono esenti da tale servitù. Chi domanda il passaggio deve aprire il canale necessario, senza potere all'uopo valersi dei canali già esistenti o destinati al corso di altre acque. Invece il proprietario del fondo, che sia anche proprietario di un canale in esso esistente e delle acque nel medesimo

fluenti, potrà impedire che un nuovo canale sia aperto nel suo fondo, offrendo di dare il passaggio alle acque nel canale esistente, quando ciò possa praticarsi, senza notabile danno di chi dimanda il passaggio. Quest' ultimo: *a*) deve sempre pagare un' indennità diversa secondo i casi degli Art. 603, 604, 599; *b*) deve giustificare di poter disporre dell' acqua durante quel tempo per cui chiede il passaggio; *c*) e che la medesima è sufficiente per l'uso al quale è destinato; *d*) e che il passaggio richiesto è il più conveniente ed il meno pregiudizievole al fondo servente; 4° il diritto di passaggio delle acque può venire esercitato a fine di dare scaricamento o scolo alle acque soprabbondanti che il vicino non consentisse a ricevere nel suo fondo e dev' esserlo sotto le condizioni innanzi esposte; 5° il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre colla fognatura, con colmate od altri mezzi, ha diritto, premesso il pagamento dell' indennità e col minor danno possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre da un corso d' acqua, da qualunque altro scolatoio; 6° quelli che hanno diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, stagni e serbatoj, possono, ove sia ciò necessario, infiggere od appoggiare una chiusa alle sponde coll' obbligo di pagare l' indennità, e di fare e mantenere le opere che valgono ad assicurare i fondi da ogni danno. Debbono però, sotto minaccia dei danni e delle pene stabilite dai regolamenti di polizia rurale, evitare tra gli utenti superiori ed inferiori ogni vicendevole pregiudizio, che possa prevenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla riversione delle medesime acque.

Condominio.

La proprietà è un dritto essenzialmente esclusivo, ch' è quanto dire che ciò ch'appartiene ad uno non può nel tempo medesimo appartenere ad un altro. Adunque la proprietà di una sola e medesima cosa, non può essere se non di una

persona sola, e più persone non possono essere ciascuna proprietaria di tutta quanta la cosa. Ma leggermente si comprende come una cosa possa essere proprietà comune di più persone, di guisa che ciascuno abbia una parte ideale, che gli antichi significavano con quelle parole *rem pro indiviso*. In tal caso, nessuno è proprietario di tutta la cosa, ma ciascuno solamente della porzione ideale, ond'egli solo dispone. Ciò si chiama condominio.

Enfiteusi.

L'enfiteusi è un contratto col quale si concede in perpetuo od a tempo un fondo coll'obbligo di migliorarlo e di pagare un'annua determinata prestazione (canone, censo) in danaro ed in derrate. Percorrendo un poco la storia di quest'istituto giuridico vediamo come il Codice francese, succedendo a quella grande e salutare reazione contro il feudalismo, non parlò dell'enfiteusi. I primi progetti del Codice italiano neanche ne parlarono, ma dalla Commissione del Governo fu ad esempio del Codice napoletano consacrato un titolo all'enfiteusi. Fu disvestita però di ogni mistura di elementi feudali, rendendola sempre redimibile, restringendo i casi di devoluzione e sopprimendo i laudemi. Ciò premesso diciamo come l'enfiteuta, o concessionario od utilista che dir si voglia, ha dunque l'obbligo della *melioratio* e l'obbligo del pagamento del canone. Questi non sono senza una penale, imperocchè il concedente, ossia il domino diretto, può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico, qualora l'enfiteuta non preferisca redimerlo: 1° se dopo una legittima interpellazione l'enfiteuta non ha pagato il canone per due anni consecutivi; 2° se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie l'obbligazione di migliorarlo. La devoluzione è il ritorno del domino utile in mano del domino diretto. Nel caso di devoluzione, l'enfiteuta ha però dritto a compense pei miglioramenti da esso portati al fondo enfiteutico. E se la devoluzione avviene per colpa dell'enfiteuta, ossia perchè ha contravvenuto

agli obblighi suddetti, il compenso è dovuto sino alla concorrenza della minor somma che risulta tra le spese ed il migliorato al tempo del rilascio del fondo. Se invece la devoluzione avviene per la scadenza del termine fissato all'enfiteusi, il compenso è dovuto in ragione del valore dei miglioramenti al tempo del rilascio. L'enfiteuta è tenuto inoltre a pagare le imposte prediali e tutti gli altri pesi che gravano il fondo. L'enfiteuta ha diritto su tutti i prodotti del fondo, e delle accessioni, ed in quanto al tesoro ed alle miniere che si scoprono nel fondo enfiteutico, ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario. L'enfiteuta può per sempre disporre tanto del fondo enfiteutico, quanto delle sue accessioni, sia per atto fra vivi che per atto di ultima volontà, senz'esser tenuto a dare alcuna prestazione (laudemio) al concedente. Se non che all'enfiteuta non è permesso di dare in enfiteusi il fondo enfiteutico, per guisa che egli divenga domino diretto verso un secondo domino utile, e ciò perchè la subenfiteusi non è ammessa, ancorchè sia stata permessa nel contratto primitivo. L'enfiteuta ha sempre diritto di riscattare il fondo enfiteutico mediante il pagamento di un capitale in denaro corrispondente all'annuo canone sulla base dell'interesse legale del 5 % od al valore dello stesso canone, se è in derrate, sulla base del prezzo medio di questo negli ultimi dieci anni. La trasmissione ed il riscatto del fondo enfiteutico, possono farsi ancorchè nel contratto di enfiteusi fossero stati vietati. È nulla la clausola del contratto d'enfiteusi, che dichiari irredimibile, o non trasmissibile il fondo enfiteutico. Rispetto alle disposizioni transitorie è da notare che il riscatto è permesso anche per le enfiteusi contratte sotto le antiche leggi; ma che del rimanente esse vanno soggette alle antiche leggi.

Locazione.

La locazione è un contratto con cui una delle parti si obbliga sia a lasciare all'altra mediante un determinato prezzo

il godimento di una data cosa, sia a renderle dati servigi o fare per lei un dato lavoro. Quindi si distingue locazion di cose e locazion di opere: I. La locazione di cose può avere per obbietto sì beni mobili che immobili. Rispetto agl' immobili il Codice distingue locazion di cose e locazion di fondi rustici. Queste due specie di locazione hanno però regole comuni. Così i requisiti essenziali all' esistenza di ogni locazione sono al pari che nella vendita, tre: *Res, pretium, consensus*. I requisiti essenziali alla validità della medesima sono: la capacità delle parti; basta cioè che si abbia la capacità di amministrare, però l'usufruttuario non può far locazioni più lunghe dei cinque anni, e il tutore non può senza l' autorizzazione del consiglio di famiglia farle più lunghe dei nove anni. Non è necessario alla validità della locazione che il contratto sia redatto in iscritto, salvo che ecceda i nove anni; nel qual caso è necessaria la trascrizione. Passiamo ora agli obblighi. Il locatore è tenuto: 1° a consegnare la cosa locata coi suoi accessorî ed in istato tale da poter servire all' uso per cui è locata; 2° a mantenerla in buono stato durante l'affitto; 3° a guarentirne al conduttore il pacifico possesso. Il conduttore da parte sua è tenuto: 1° a godere ed usare della cosa locata da buon padre di famiglia ed è quindi responsabile dei danni da quella per sua colpa sofferti; 2° a pagare il prezzo pattuito nelle epoche convenute, ed in mancanza di convenzione nelle epoche determinate dalla consuetudine locale; a restituire, dopo terminata la locazione, la cosa locata nello stato in cui la ricevette al cominciare del godimento, senza esser però responsabile della perdita cagionata da vetustà o forza maggiore. Il conduttore ha pure il dritto di subaffittare la cosa locata, salvo che una clausola del contratto lo privi di tal facoltà. Le regole finora esaminate sono comuni sì alla locazione delle case che a quelle dei beni rustici. Queste però hanno anche delle regole particolari. Così l'inquilino di una casa è tenuto a fornirla di mobili sufficienti, ed ove nol faccia può esser

licenziato da essa se non dà cautela bastante ad assicurare la pigione; è inoltre tenuto a far le riparazioni locative, dette altrimenti riparazioni di piccola manutenzione, ecc. Riguardo ai fondi rustici il locatore è tenuto non solo a consegnare il fondo locato, ma debbe altresì consegnare la estensione dichiarata nel contratto d'affitto. Il conduttore inoltre deve da sua parte nutrire il bestiame necessario alla coltivazione del fondo, deve munirsi degl'istrumenti necessarî alla coltivazione, e conservare le ricolte nei luoghi destinati all'uopo; ma ha pure il diritto di ottenere una riduzione del prezzo di affitto nel caso di perdita di ricolta per accidente di forza maggiore (V. art. C. C. 1516 a 1621, ecc.). II. La locazione delle opere è il contratto onde una persona si obbliga per una determinata mercede a prestare servizio ad un'altra persona, o a formare per la persona medesima determinati lavori od opere meccaniche. Il Codice ne distingue tre specie: 1ª quella per cui le persone obbligano la propria opera all'altrui servizio; 2ª quella dei vetturini sì per terra come per acqua, che s'incaricano del trasporto delle persone o delle cose; 3ª quella degl'imprenditori di opere ad appalto o cottimo. Tutte e tre queste specie hanno regole particolari esposte negli art. 1628 a 1646.

Mezzadrìa.

La mezzadria, masseria o colonia è un contratto con cui taluno imprende a coltivare un fondo coll'obbligo di dividerne i frutti col locatore. Il Codice Italiano ha parlato largamente di tal contratto desumendone le disposizioni dal Codice Sardo ed Estense.

Le regole del medesimo sono quelle stesse stabilite in generale per la locazione delle cose, ed in particolare per le locazioni dei predî rustici, salvo le modificazioni stabilite dalla legge. Così la perdita per caso fortuito del tutto o di parte della raccolta dei frutti divisibili è sopportata in comune dal locatore e dal mezzaiuolo, e non dà azione ad al-

cuna indennità in favore dell' uno verso dell'altro. Il mezzaiuolo non può sublocare nè cedere la masseria se non gliene fu espressamente accordata la facoltà nel contratto. Lo stesso non può vendere fieno, paglia o concime, nè fare carreggiature per altri senza il consenso del locatore. Egli pure, non che il locatore, deve prendere o dare licenza in tempo fissato dalla consuetudine, se non che può domandarsi dal locatore anche fuori di tempo lo scioglimento della masseria, qualora ci sieno giusti motivi, come quando si manca dal mezzaiuolo agli impegni assunti, o si prenda da lui tale una malattia da essere inetto al lavoro.

La colonia si risolve colla morte del colono al finire dell' anno agrario in corso, ma se la morte è avvenuta negli ultimi quattro mesi, compete ai figli, agli eredi coabitanti col colono, oppure nel caso ch'essi non vogliono o non possono usarne, alla vedova del colono, la facoltà di continuare nella colonia anche per l'anno successivo.

Le modificazioni possono essere stabilite pure dalle convenzioni delle parti e dalle consuetudini locali, e in mancanza di convenzioni e consuetudini dalle disposizioni degli articoli 1655 a 1664. Infatti è stabilito in essi che il colono debba fornire una giusta quantità di bestiame occorrente per coltivare e concimare il fondo; che le sementi si debbono fornire in comune dal locatore e dal mezzaiuolo, che le spese occorrenti al colono per l' ordinaria coltivazione dei campi, e per la raccolta dei frutti è a carico del colono; che le piantagioni ordinarie, come quelle che si fanno per surrogazione sono pure a carico del mezzaiuolo, ma è a carico del locatore la somministrazione delle piante, delle fascine, dei vimini e dei pali; che lo spurgo dei fossi tanto interni, quanto adiacenti alle strade pubbliche sono a carico del colono, non che le carreggiature ordinarie sia per le riparazioni del fondo e della casa colonica, sia pel trasporto di generi alla casa del locatore; che il colono non può raccogliere nè battere i grani, nè fare la vendemmia senz' av-

vertirne il locatore; che tutti i frutti sì naturali che industriali si dividono per metà fra il locatore ed il mezzaiuolo; che sì il locatore che il mezzaiuolo possono avere un libretto in cui non solo si fa prova dei patti, che possono essersi fra loro convenuti in aggiunte delle regole stabilite dalla legge, ma altresì dalle partite di credito e di debito con indicazione di tempo e di causa, e quindi vale tanto a favore del locatore, quanto contro di lui, ove il colono non abbia reclamato prima della scadenza di quattro mesi dalla data dell'ultima partita. E finalmente la colonia, la quale sia senz'alcuna determinazione di tempo, si reputa fatta per un solo anno. L'anno comincia e termina coll'undici di novembre. Passato il mese di marzo la colonia s'intende rinnovata per un altro anno nel caso che non si sia data o presa licenza.

Della locazione a soccida o soccio.

La locazione a soccida o soccio è un contratto per cui una delle parti dà all'altra una quantità di bestiame, perchè lo custodisca, lo nutrisca e ne abbia cura a norma delle condizioni fra esse convenute. La soccida è dunque una locazione di animali. Il bestiame che può darsi a soccida è quello che è capace di accrescimento o di utilità all' agricoltura ed al commercio. La soccida può essere di più specie, semplice ed ordinaria, soccida a metà, soccida coll' affittuario o col mezzaiuolo, e soccida impropiamente detta. Noi ci contenteremo di dare le semplici definizioni di queste diverse specie di soccida. La locazione a soccida semplice è un contratto per cui si dà ad altri del bestiame per custodirlo, nutrirlo ed averne cura, a condizione che il conduttore guadagni la metà nell' accrescimento. L' accrescimento consiste tanto nei parti sopprayvenuti quanto nel maggior valore che il bestiame può avere al fine del contratto in confronto con quello che aveva al principio. La soccida a metà è una società, nella quale ciascuno dei con-

traenti conferisce la metà del bestiame che resta comune pel guadagno o per la perdita. La soccida data all'affittaiuolo detta soccida di ferro è quella per cui si concede un fondo in affitto, a condizione che al terminare della locazione, l'affittuario lasci degli animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli che ha ricevuti. La soccida col mezzaiuolo è quella in cui si può stipulare che il mezzaiuolo rilasci al locatore la sua parte della lana tosata a prezzo minore del valore ordinario, che il locatore abbia una maggiore porzione degli utili, e che gli spetti la metà del latte. La soccida impropriamente detta è quella che ha luogo, quando si danno una o più vacche, perchè siano custodite ed alimentate, delle quali il locatore conserva la proprietà, avendo soltanto il guadagno dei vitelli che nascono da esse.

Società.

La società è un contratto col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, alfine di dividere il guadagno che ne potrà derivare. I requisiti essenziali all'esistenza di questo contratto sono dunque: *a*) il consenso delle parti, la cui validità va sottoposta alle stesse regole degli altri contratti; *b*) il conferirsi una quota in denaro o altri beni o la propria industria da ciascuna delle parti; *c*) la partecipazione di tutte le parti ai lucri ed alle perdite. La società differisce sia dalla comunione per mescolanza di materie, sia dalla comunione di mari, sia da quella tra partecipanti all'uso di un'acqua, sia fra coeredi, conjugi e socî, in ciò che mentre nella società i socî debbono formare una comunanza a fine di trarre un' utilità, nella comunione si ha uno stato passivo per il quale le cose si trovano già in comune; in guisa che la società suppone la comunione, non viceversa. Nè gli effetti di tal differenza sono meno notevoli, che mentre nella società havvi un essere collettivo diverso da' socî, nella comunione vi sono tante individualità, tanti amministratori, quanti sono i proprietarî.

Nella comunione ogni partecipante pensa a fare il suo guadagno e non è perciò tenuto verso gli altri; nella società il vincolo di eguaglianza importa che i socî partecipino ai lucri ed alle perdite e sieno tenuti ad amministrar gli uni per gli altri. Finalmente la comunione dà luogo all'*actio familiae erciscundæ;* la società all'*actio pro socio.* I requisiti essenziali alla validità della medesima sono: *a*) debbono conferirsi in società cose, di cui è permessa l'alienazione; *b*) la società deve avere uno scopo lecito; *c*) dev'esser fatta per iscritto quando ha per oggetto il godimento di beni immobili, e la durata ne è indeterminata o eccede i nove anni. Le società sono universali o particolari. 1° Le società universali possono essere di due specie: la società di tutti i beni presenti e la società universale dei guadagni: *a*) la società di tutti i beni presenti è quella onde le parti pongono in comunanza tutti i beni mobili ed immobili che attualmente posseggono, ed i vantaggi che possono ritrarre dai beni medesimi. Esse possono eziandio comprendervi ogni specie di guadagni, ma i beni i quali potrebbero loro pervenire dappoi per successione, donazione o legato vanno compresi nella società per l'uso o godimento che possono trarre; non vi si può comprendere sotto pena di nullità la proprietà di tali beni; *b*) la società universale dei guadagni contiene tutto ciò che le parti acquistano col lavoro od industria durante la società, come tutti i beni mobili posseduti da ciascuno dei socî nel momento del contratto, ed il godimento soltanto degl'immobili che loro appartengono nella stessa epoca, o che acquistano dappoi a titolo gratuito. 2° La società particolare è quella onde i socî pongono in comunanza talune cose o taluni beni determinati, sia che abbia per obbietto la proprietà che il godimento di tali beni, o quella formata per determinata impresa o per l'esercizio di una determinata industria. Le società particolari si suddividono in società civili e commerciali. La differenza che intercede tra le une e le altre sta nello scopo diverso, poi-

chè le società commerciali sono quelle formate per esercitare un commercio o per fare degli atti di commercio, le civili sono quelle che hanno qualunque altro scopo. Altre minori differenze stanno nei diversi effetti che producono. Così i socî di una società civile hanno minore responsabilità dei socî di una società commerciale; il gerente di una società civile ha poteri più ristretti. Finalmente le formalità alle quali le società commerciali van soggette, anche sono diverse e più complicate, e destinate a dare alla società commerciale maggiore pubblicità. Le relazioni giuridiche fra i socî, consistono in dritti e doveri reciproci. Rispetto agli obblighi ogni socio: 1° è tenuto a somministrare nel tempo convenuto la quota che ha promesso di conferire in società; 2° è responsabile riguardo alla società dei danni arrecati per colpa sua, senza poter compensare coi danni medesimi i vantaggi che la industria sua gli abbia procacciati in altri affari; 3° è tenuto a considerar gl' interessi della società come propri interessi; 4° deve contribuire alle perdite senza sua colpa sofferto dalla società in proporzione della quota sua nei lucri. Rispetto ai diritti ogni socio: 1° ha dritto ad una quota nei lucri, la quale se non è fissata dal contratto si determina in proporzione della quota conferita da ciascun socio; 2° ha azione verso la società tanto per le somme da lui versate per essa, quanto per le obbligazioni da lui contratte di buona fede per gli affari della società ed i rischi inseparabili dalla sua amministrazione; 3° può disporre della sua quota nella società in ogni modo non vietato dalla legge. Riguardo ai terzi i socî trovansi nella stessa posizione che se non esistesse società fra essi. Quindi: 1° i membri di una società possono come tali soggiacere all' azione *de in rem verso*, ma ciascun socio può soggiacervi per la quota da lui conferita nella società; 2° la responsabilità del reato commesso dal socio non estendesi d'ordinario agli altri socî; 3° le obbligazioni contratte da uno o da alcuni soltanto dei socî in nome della società, obbligano gli

altri in conformità del mandato espresso o tacito da costoro conferito ai loro socî. La società si estingue: 1° pel decorso del tempo per cui venne contratta; 2° pel compimento dell'affare per cui venne formata; 3° per la totale perdita della cosa sociale; 4° per la morte di alcuni socî; 5° per la interdizione, per la insolvibilità o pel fallimento di alcuno dei socî; 6° per la volontà espressa da uno o più socî di non voler continuare la società.

Censi - Vitalizi - Mutui.

Nozioni elementari su questi Dritti.

Censi.

Il censo secondo il Codice nostro non è altro che un'annua rendita costituita mediante il pagamento di un capitale. In due maniere si può costituire la rendita, ossia un'annua prestazione in danaro o in derrate, o per la cessione di un immobile o pel pagamento di un capitale che il cedente si obbliga a non più ripetere. Nel primo caso la rendita per prezzo di alienazione, o come corrispettivo di cessione di immmobili sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, si chiama rendita fondiaria. Nel secondo caso la rendita costituita mediante un capitale si chiama rendita semplice o censo. In questo caso la rendita dev'essere assicurata con ipoteca speciale sopra un fondo determinato, altrimenti è ripetibile.

Vitalizi.

La rendita può stipularsi o perpetua o vitalizia. Quando adunque si costituisce una rendita vitalizia si ha il contratto così detto vitalizio. La rendita vitalizia può esser costituita a titolo oneroso mediante una somma di danaro od altra cosa mobile, o mediante un immobile; ed a titolo gratuito, rivestendo gli atti delle firme stabilite dalla legge. Questa deve essere inoltre fatta a persona capace di ricevere, e non ec-

cedere la quota di cui è permesso di disporre. In generale poi si può costituire come sulla vita di colui che somministra il prezzo, così su quella di un terzo che non ha diritto alla rendita, non che su quella di una o più persone. Gli effetti di questo contratto vitalizio sono: 1° che quegli a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli somministri le cautele stipulate per l'esecuzione; 2° che colui in cui favore è costituita la rendita vitalizia ha il diritto, nella mancanza del pagamento delle pensioni maturate, di far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore, e di domandare che col prodotto delle vendite si faccia l'impiego d'una somma atta a soddisfare le sue pensioni; 3° il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita coll'offrire il rimborso del capitale, e col rinunziare alla ripetizione delle annualità pagate, ma egli è obbligato a pagare la rendita durante tutta la vita della persona o delle persone in cui favore fu costituita la rendita. In quella vece la rendita che si stipula perpetua, è essenzialmente redimibile a volontà del debitore, non ostante qualunque patto contrario. Ed il riscatto si fa mediante il pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annua rendita sulla base dell' interesse legale, od al valore della stessa rendita; se è in derrate, sulla base del prezzo medio di quanto negli ultimi dieci anni, sempre che non sia stato fissato nell'atto un capitale inferiore. Più ancora il debitore può essere costretto al riscatto nella rendita perpetua, mentre non può esserlo nella vitalizia. In ultimo diciamo come il contratto vitalizio non finisce neppure quando il proprietario perdesse i dritti civili, perchè in questo caso bisogna pagare durante tutta la vita del medesimo a certe persone indicate dalla legge.

MUTUO.

Fra i principali contratti di beneficenza o a titolo gratuito che sono il comodato, il deposito ed il sequestro, noi troviamo anche il mutuo. Il mutuo o prestito di consumo è un contratto, per cui una delle parti consegna all'altra una data quantità di cose coll'obbligo nell'ultimo di restituire altrettrettanto della medesima specie e qualità di cose. Il mutuo trasferisce nel mutuatario la proprietà dell'oggetto mutuato. Il mutuo è per sua natura gratuito, ma lice al mutuante, sia qualunque la cosa costituente l'obbietto del mutuo, stipulare interessi. L'interesse è di due specie, legale e convenzionale. L'interesse legale è il 5 % in materia civile, il 6 in materia commerciale. In quanto alla restituzione del capitale il Codice statuisce che il debitore può sempre, dopo cinque anni dal contratto, restituire le somme portanti un interesse maggiore della misura legale, non ostante qualsiasi patto in contrario. Deve però darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale produce di diritto la rinunzia alla più lunga mora convenuta. Tale disposizione non si applica però alle rendite vitalizie, ai debiti contratti dallo Stato o dai Comuni o da altri Corpi morali, colle autorizzazioni richieste dalla legge.

NATURA ED EFFETTI DEGLI ATTI PUBBLICI E PRIVATI.

Fra le pruove che riconosce la legge come destinate a giustificare la esistenza di una obbligazione o convenzione o la loro estinzione, noi vi troviamo la pruova scritturale. Essa risulta non solo dallo scritto, ma anche da altri segni sufficienti ad esprimere l'idea che si vuole manifestare. Sono pruove scritturali: *a*) l'atto pubblico che è l'atto ricevuto da notaro od altro pubblico uffiziale, il quale lo abbia redatto entro il limite delle sue attribuzioni e nelle forme richieste. Quest'atto, finchè non sia impugnato di falso, fa piena fede della convenzione e dei fatti seguiti innanzi al

pubblico uffiziale. Per due soli contratti è, sotto pena di nullità, richiesto l'atto pubblico: per la donazione e pel contratto di matrimonio; *b*) l'atto in privata scrittura è lo scritto con cui una persona assume una determinata obbligazione da lei sottoscritta senza l'intervento di notaro od altro pubblico uffiziale.

La scrittura privata riconosciuta da quello contro cui si produce è legalmente considerata come riconosciuta, ha la stessa fede dell'atto pubblico fra quelli che l'hanno sottoscritta e fra i loro eredi ed aventi causa. Sono pure considerate come prove le copie degli atti pubblici e privati. Le copie degli atti pubblici fanno la stessa fede degli atti originali, quando sono estratte dall'originale, e sono autenticate dal pubblico uffiziale che li ha ricevuti, o che è legittimamente autorizzato ad autenticarle. Ugual fede fanno le copie delle scritture private purchè l'originale si trovi depositato in pubblico archivio e siano spedite dall'archivista in conformità dei regolamenti. Altri mezzi di pruova sono pure le tacche o taglie di contrassegno, gli atti di ricognizione o rinnovazione, la pruova testimoniale, la quale però non è ammessa per provare una convenzione, il cui oggetto oltrepassi 500 lire e le presunzioni, le quali sono le conseguenze congetturali, che la legge od il magistrato deduce da un fatto noto ad un fatto ignoto.

Specie, ordini ed effetti dei privilegi e delle ipoteche.

Le cause legittime di prelazione sono i privilegi e le ipoteche. Il privilegio è definito un diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo alla causa del credito. L'ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni del debitore, o da un terzo a vantaggio di un creditore, per assicurare sopra i medesimi il soddisfacimento di un'obbligazione. La differenza di natura e di effetti fra i privilegi e le ipoteche consiste nei seguenti punti:

1.° I privilegi esistono per la causa del credito e secondo

che la qualità di questa causa è più o meno importante, i privilegi sono gli uni agli altri preferiti o postergati. Le ipoteche invece sono preferite le une alle altre secondo che furono prima o dopo iscritte;

2.° I privilegi sono solamente legali, ossia accordati dalla legge, mentre le ipoteche possono esser legali, giudiziali e convenzionali;

3.° I privilegi altri sono sui mobili ed altri sugl'immobili; le ipoteche invece hanno luogo solo sugl'immobili;

4.° Le ipoteche costituiscono un diritto reale e quindi sono inerenti ai beni e li seguono presso qualunque possessore; i privilegi invece sono un diritto personale a colui che deve esercitarlo, salvo che si tratti del privilegio nascente da pegno. E di qui nasce che ogni privilegio va esente da iscrizione, ogni ipoteca debb'essere iscritta.

Privilegi.

I privilegi sui mobili sono generali o speciali, secondo che gravitano sulla generalità dei mobili o su determinati mobili. I generali sono cinque: 1° le spese di giustizia fatte per atti conservativi o di esecuzione sui mobili nell'interesse dei creditori; 2° le spese funebri; 3° le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore; 4° le somministrazioni di alimenti fatte al debitore per lui o per la sua famiglia negli ultimi sei mesi, non che i salari delle persone di servizio per egual tempo; 5° i crediti dello Stato per ogni tributo diretto, meno quello fondiario. I privilegi speciali sono undici: 1° i crediti dello Stato per diritto di dogana o di registro o per ogni altro dazio o tributo indiretto; 2° i crediti dei canoni sopra i frutti o derrate, raccolte nell'anno dal fondo enfiteutico; 3° i crediti per le pigioni e fitti degli immobili, pei danni recati ai fondi locati, per le riparazioni locative e per la restituzione delle scorte. I mobili su cui cade il privilegio sono i frutti raccolti nell'anno, le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche

annesse ai fondi rustici; 4° i crediti dipendenti dal contratto di masserizia, mezzadria o colonia parziaria, sulla parte rispettiva dei frutti o sui mobili di cui son forniti il fondo e la casa data a mezzadria; 5° le somme dovute per sementi e lavori di coltivazione, sopra i frutti delle raccolte; 6° il credito della persona a cui favore fu costituito il pegno sopra i mobili di cui il creditore è in possesso; 7° le spese fatte per la conservazione e miglioramento dei mobili; 8° le somministrazioni e le mercedi dell'albergatore sopra le robe stesse del viandante; 9° le spese di trasporto, di dogana o di dazio sopra gli effetti trasportati; 10° i crediti d'indennità per abusi o prevaricazioni commesse dagli uffiziali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni sui valori dati per malleverie, ecc.; 11° le somme dovute dai contabili dello Stato, dei Comuni o di altri Corpi morali per fatti dipendenti dalle loro funzioni sui valori dati per malleveria.

Ciò posto il privilegio generale per spese di giustizia è preferito al secondo, terzo e quarto, e tutti i quattro primi privilegi generali sono preferiti a tre dei privilegi speciali, cioè al privilegio pei canoni, al privilegio del locatore, e a quello dei crediti dipendenti da colonia. Del resto essi privilegi generali sono esposti agli altri privilegi speciali. Se invece concorrono crediti aventi privilegio speciale sugli stessi mobili, la preferenza sarà regolata così: 1° il credito dello Stato pei diritti di dogana, registro sarà preferito ad ogni altro privilegio; 2° i crediti per la raccolta, per la coltivazione, per le sementi, pei canoni dell'anno in corso sono preferiti ai crediti del locatore e del colono; 3° il credito delle spese fatte per la conservazione di mobili è preferito ai crediti del locatore e del colono; 4° i crediti dell'albergatore sono preferiti al credito per le spese di trasporto, dogana e dazio.

I privilegi sugl'immobili sono stati ridotti dal Codice Italiano a due soli: 1° il credito per le spese del giudizio di espropriazione degl'immobili e di quello di graduazione, fatte

nell'interesse comune dei creditori, è privilegiato sopra gli immobili spropriati ed è preferito a qualunque altro credito; 2° il credito dello Stato pel tributo diretto ed indiretto a norma dell'art. 1962.

IPOTECHE.

Due sono i principii che regolano la materia delle ipoteche, cioè: la pubblicità e la specialità. Conseguenza della pubblicità è che l'ipoteca non produce effetto, e non prende grado se non dal momento della sua iscrizione. Il grado della ipoteca è determinato dal numero d'ordine delle iscrizioni. Nulladimeno se più persone presentassero contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le medesime saranno iscritte sotto lo stesso numero. La iscrizione sotto lo stesso numero e sugli stessi immobili fa che le ipoteche concorrono senza distinzione di grado. In generale un'iscrizione ipotecaria non ha effetto, se non per quella somma determinata in danaro per cui è presa. Però anche quando non se ne sia fatto menzione nell'iscrivere: 1° l'iscrizione del credito serve per far collocare allo stesso grado le spese dell'atto, quelle dell'iscrizione e rinnovazione, e quelle ordinarie che possono occorrere per la collocazione del giudizio di graduazione; 2° l'iscrizione di un capitale che produce interessi, se la misura di essi è enunciata, serve per far collocare allo stesso grado gl'interessi dovuti per le due annate anteriori, e quella in corso al giorno della trascrizione del precetto, oltre agli interessi successivi. Il creditore avente ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente per essersi sul prezzo dei medesimi soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni, s'intende surrogato nell'ipoteca che apparteneva al creditore soddisfatto, e può come surrogato far eseguire la relativa annotazione a norma dell'art. 1994 all'effetto di esercitare l'azione ipotecaria sopra gli stessi beni, e di essere preferito ai creditori posteriori

alla propria iscrizione. Lo stesso dritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione. Nei casi di purgazione e di espropriazione forzata, i diritti dei creditori ipotecari rimangono inalterabilmente fissati con la iscrizione della ipoteca legale in favor della massa dei creditori. Nel caso di purgazione, la legge obbliga lo stesso acquirente a fare iscrivere a favore della massa dei creditori del venditore, l'ipoteca legale per guarentia del pagamento del prezzo della vendita o del valore dichiarato nella notificazione fatta ai creditori iscritti, e gli vieta di procedere al giudizio di purgazione se prima non prenda iscrizione. Nel caso poi di spropriazione obbliga il cancelliere del Tribunale a far iscrivere entro dieci giorni dopo seguita la vendita all'incanto a spese del compratore, l'ipoteca legale risultante dal detto atto sopra i beni venduti, a favore dei creditori e del debitore, sotto pena di una multa estendibile a L. 500 e del risarcimento dei danni.

CAPITOLO II.

PROCEDURA CIVILE.

§ 1.

Ordinamento giudiziario del regno.

L'ordinamento giudiziario è quello che ci mostra il complesso di tutti gli organi addetti ciascuno ad uffici speciali, muoventi da un solo centro, tendenti al fine di amministrar giustizia sì nelle materie civili che nelle penali.

La giustizia è amministrata nelle materie civili da conciliatori, da pretori, da tribunali civili, da tribunali di commercio, dalle corti d'appello, e dalla corte di cassazione.

Sono di competenza dei conciliatori tutte le azioni personali, civili o commerciali, relative a beni mobili, il valore delle quali non ecceda lire trenta. Sono pure di loro competenza le azioni relative alle locazioni di beni immobili, se la pigione o il fitto per tutta la durata della locazione non ecceda il detto valore.

In ogni comune vi ha un conciliatore, e nei comuni in cui per ragione di popolazione o per altre cause un solo conciliatore è insufficiente, può esserne stabilito un numero maggiore. In mancanza del conciliatore supplisce temporaneamente il conciliatore viciniore non impedito dello stesso mandamento, e in suo difetto il pretore. Le funzioni del conciliatore sono puramente onorifiche e servono per ottenere pubblici impieghi. Egli non dura che tre anni, dopo i quali non può essere confermato. Dopo i conciliatori per ordine gerarchico vengono i pretori. Sono di loro competenza tutte le azioni civili e commerciali, il cui valore non ecceda lire mille cinquecento, salvo la competenza stabilita per i conciliatori. Sono pur anche di loro competenza le azioni per prestazioni di alimenti o di pensioni alimentarie periodiche, e per la liberazione totale o parziale delle relative obbligazioni, se la prestazione in contraversia non ecceda il valore di annue lire duecento. In ogni mandamento vi ha un pretore. I pretori compiono nei limiti assegnati dalle leggi le funzioni: 1° di giudici in materia civile e commerciale; 2° di giudici in materia penale, come vedremo in appresso; 3° di uffiziali di pulizia giudiziaria. A fianco del pretore vi sono uno o più vicepretori per coadiuvarlo nelle sue funzioni, ed in mancanza ed impedimento del pretore e del vicepretore supplisce temporariamente il pretore o vicepretore del mandamento più vicino nella circoscrizione territoriale dello stesso tribunale. Dopo i pretori vengono i tribunali civili, i quali giudicano in prima istanza di tutte le cause in materia civile, il cui valore ecceda lire mille cinquecento, e in grado di appello di tutte le cause in ma-

teria civile decise in prima istanza dai pretori o dagli arbitri nei limiti della competenza dei pretori, e delle cause in materia commerciale, quando fanno le veci di tribunali di commercio. Vi ha un tribunale civile in ciascuno dei comuni designati in un'apposita tabella. Essi giudicano sempre col numero invariabile di tre votanti. Ove poi la necessità del servizio lo richieda, e lo acconsenta il numero del personale i tribunali civili sono per decreto reale divisi in più sezioni. In questi tribunali sono designati pure per decreto reale i giudici che debbono comporre ciascuna sezione.

A fianco dei tribunali civili sorgono quelli di commercio in ciascuno dei luoghi designati in un'apposita tabella; ma possono ancora istituirsene altri con decreto reale, ove il bisogno della giustizia lo richiegga. Essi giudicano in prima istanza ed in appello delle cause loro deferite dal Codice di commercio, e si compongono di un presidente, di giudici ordinari e di supplenti, scelti tutti nel ceto dei commercianti. I membri dei tribunali di commercio sono nominati dal Re, sulla proposta fatta dalla Camera di Commercio, e durano in ufficio tre anni; però ogni anno un terzo dei giudici ordinari e dei supplenti scade dall'uffizio ed è rinnovato. Sempre questi tribunali giudicano col numero di tre votanti.

Dopo i tribunali civili vengono le Corti d'appello, le quali giudicano: 1° di tutte le cause giudicate in prima istanza dai tribunali civili e correzionali e di commercio, ovvero dagli arbitri nei limiti della competenza di essi tribunali; 2° degli affari di volontaria giurisdizione loro deferiti dalle leggi. Vi ha una Corte d'appello in tutti i luoghi designati dalla relativa tabella. Le corti di appello giudicano invariabilmente col numero di cinque votanti nelle cause civili.

Dopo la Corte di Appello viene in ultimo la Corte di Cassazione, la quale è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi. Essa decide infatti in materia civile e

commerciale dei ricorsi per annullamento delle sentenze pronunciate in grado di appello. Essa è composta di un primo presidente, di un presidente di sezione e di consiglieri, e si divide in due sezioni, la prima per le materie civili, e la seconda per le materie penali. La Corte di Cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di sette membri, e quando manca in una sezione il numero dei votanti viene completato coi consiglieri dell'altra sezione. Nel caso di deliberazione a sezioni unite la votazione ha luogo in numero non minore di quindici.

Nelle materie penali la giustizia è amministrata dai pretori, dai tribunali correzionali, dalle corti d'appello, dalle corti d'assise, dalla Cassazione. I pretori sono giudici in materia penale, ai quali appartiene la cognizione dei delitti punibili con pena del carcere, del confine, o dello esilio locale non eccedente tre mesi di durata, o con multa sola od accompagnata con le dette pene corporali non eccedente lire trecento. Nelle città in cui la popolazione non sia minore di quarantamila abitanti, e dove sieno stabilite più preture possono pure con regio decreto istituirsi le preture urbane. I tribunali correzionali son quelli che giudicano in materia penale in prima istanza ed in appello dei reati che importano una pena eccedente tre mesi di carcere, tranne quelli rimessi alla Corte di Assisie. Le corti di appello in materia penale giudicano degli appelli dalle sentenze proferite dai tribunali civili e correzionali, e dei casi di sottoposizione ad accusa nello cause che spettano alla cognizione delle corti di assisie e degli altri deferiti al loro giudizio dalle leggi di procedura penale. Per gli appelli correzionali le corti di appello giudicano col numero di quattro votanti. La sezione d'accusa poi composta di cinque membri oltre ad uno o più supplenti giudica col numero invariabile di tre votanti. Le Corti di Assise, che siedono nei comuni designati in apposita tabella, giudicano coll'intervento dei giurati, dei reati assegnati alla loro competenza, cioè: 1° dei

reati contro la sicurezza interna ed esterna dello stato; 2° di tutti i crimini che le sentenze di accuse avranno loro rinviati; 3° di tutti gli attentati all'esercizio dei diritti politici; 4° degli abusi de' ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni; 5° del reato preveduto dall'art. 471, cioè di ogni pubblico discorso come pure di ogni scritto o fatto di tal natura da eccitare lo spregio contro il Re o le persone della reale famiglia; 6° dei reati di stampa.

Sono con regio decreto designati ogni anno i presidenti e i giudici delle assise. Ogni corte di assise è composta di un presidente, scelto fra i consiglieri della corte d'appello, e di due giudici del tribunale civile e correzionale del luogo ove sono tenute l'assise, non che di un altro giudice dello stesso tribunale come supplente.

La Corte di Cassazione infine in materia penale tratta dei casi di annullamento delle sentenze inappellabili o in grado di appello, proferiti dalle corti, dai tribunali e dai pretori, e dagli atti d'istruzione, che le abbiano precedute. A completare l'ordinamento giudiziario diremo che vi sono pure diversi altri uffizi, come quello di pubblico ministero, di cancelliere, di segretario e di usciere. Il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ed è posto sotto la direzione del ministro della giustizia. Presso la corte di Cassazione e presso le corti di appello le funzioni di Pubblico Ministero sono esercitate da procuratori generali, presso i tribunali civili e correzionali da procuratori del Re, presso le corti d'assisie dal procuratore generale personalmente, o dai suoi avvocati generali, sostituti o sostituti aggiunti, e presso le preture da aggiunti giudiziari, da uditori, da vicegiudici, da delegati di pubblica sicurezza, ed in loro mancanza dal sindaco od un membro del consiglio municipale da lui destinato. I cancellieri assistono i giudici nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni, contrassegnandone le firme, ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro uffizio, eseguiscono

le registrazioni degli atti, li conservano in deposito, e ne rilasciano le copie. I segretari son quelli che assistono il pubblico ministero in tutti quegli atti, in cui la legge richiede il loro intervento, compiendo quelle funzioni, che dal medesimo gli vengono delegate. Gli uscieri a ragione detti, la voce del dritto, sono quelli che notificano il dritto alle parti.

§ 2.

Competenza dei vari tribunali in materia d'imposte dirette.

Questa quistione, che non ci proponiamo di esaminare, fa parte integrante del Contenzioso Amministrativo. Due condizioni sono indispensabili per aversi il contenzioso amministrativo: 1° che uno almeno dei contendenti sia persona pubblica, cioè rappresentante un pubblico interesse; 2° che la materia controversa sia un oggetto di pubblica amministrazione. Ora nel caso nostro ambo queste condizioni si trovano. Prima di tutto egli è necessario avvertire come in fatto di contenzioso amministrativo la legge 20 marzo 1865 ha abolito i tribunali speciali, ed ha prescritto che le controversie ad essi attribuite dalle diverse leggi preesistenti sieno devolute alla giurisdizione ordinaria od all'autorità amministrativa, secondo le norme dalla legge medesima dichiarate. Secondo questa legge è stabilito in quanto a competenza che nelle controversie relative alle imposte così dirette come indirette la giurisdizione ordinaria è sempre esercitata in prima istanza dai tribunali civili, come ne fa fede ancora l'art. 84 della Procedura Civile, il quale aggiunge che i tribunali civili giudicheranno di queste cause *qualunque ne sia il valore.*

E invece due capoversi, l'uno dell'art. 70 e l'altro dell'art. 71, espressamente dichiarano che tali controversie

sono escluse dalla competenza dei conciliatori e dei pretori. In seconda istanza sono le Corti di appello quelle che decidono di queste controversie giudicate in prima istanza dai tribunali civili. Però è da notare che sono escluse dalla competenza delle autorità giudiziarie le questioni relative all' estimo catastale, ed al riparto di quota e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli. E ciò è ragionevole, perchè non può sorgere una quistione coi contribuenti sino a che non avranno essi conosciuto per mezzo dei ruoli la somma per la quale sono stati tassati.

E qui diciamo come condizione indispensabile in ogni controversia d' imposta per l' ammissibilità degli atti di opposizione in giudizio sia il certificato di pagamento dell' imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento. Ma però l'art. 6 della legge 20 marzo 1865 fu modificato dal decreto 1° settembre 1866, imperocchè fu con questa data facoltà all' Amministrazione delle tasse e del demanio, ora delle imposte dirette, di concedere sulle domande degl' interessati discarichi, riduzioni, bonifiche e moderazioni di tasse, quante volte dalle verifiche eseguite a cura della stessa Amministrazione risultino le domande di sgravio appieno fondate sulle leggi e regolamenti localmente in vigore. Fu ancora coll'art. 2 dello stesso decreto stabilito che tutti coloro che si credessero in diritto di conseguire disgravj di tasse, prima di ricorrere ai magistrati giudiziarj, ne debbano rivolgere la domanda alla suddetta Amministrazione. E che laddove l'Amministrazione non fosse d' accordo cogl' interessati, questi potrebbero adire i Tribunali ordinarj a norma della legge 20 marzo. In questa maniera manca ogni ragione di contendere, ove l' Amministrazione delle imposte dirette riconosca i ragionevoli motivi del ricorrente, e manca in conseguenza la quistione da sottoporsi al giudizio dei Tribunali.

§ 3.

Cenno sommario sulla procedura e sugli atti che incombono agli Agenti per la difesa dell'Amministrazione finanziaria nelle cause ordinarie e nelle cause contravvenzionali.

Per la difesa dell'amministrazione nelle cause ordinarie incombe agli Agenti:

1.° Di ricevere le citazioni e notificazioni nelle cause intentate all'Amministrazione e di riferirne immediatamente alle rispettive Intendenze di finanza;

2.° Sostenere personalmente le cause in primo grado intentate all'Amministrazione davanti il Tribunale civile del proprio distretto;

3.° Chiedere il rinvio delle cause, tuttavolta che nel giorno fissato per l'udienza non siasi potuto raccogliere i documenti e le informazioni occorrenti, e non siano pervenute le istruzioni delle Intendenze circa la difesa dell'Amministrazione.

L'iniziamento delle cause contravvenzionali è di esclusiva competenza degli Agenti delle imposte, i quali debbono spedire all'autorità giudiziaria i verbali redatti da essi o dai presidenti delle Commissioni promuovendo l'applicazione delle pene pecuniarie contro:

a) I cancellieri dell'ordine giudiziario che diano corso agli atti prodotti in giudizio dai possessori di redditi definiti contro i loro debitori, senza che consti che quei redditi siano stati regolarmente dichiarati (art. 108 del regolamento 25 agosto 1870);

b) I delegati delle Commissioni rifiutanti l'incarico, o che senza giustificati motivi non intervengano alle adunanze (art. 22 e 23 del citato regolamento);

c) I contribuenti che senza legittima e giustificata ragione in seguito all'avviso ricevuto non si presentino entro

il termine loro assegnato all'Agente od alle Commissioni, o che neghino ad alcuno dei membri delle Commissioni od all'Agente medesimo l'accesso o la visita negli edifizj (art. 52 del regolamento 28 agosto 1870), nei magazzeni, opifizj e stabilimenti, o che non presentino nel tempo prescritto i titoli di cui agli articoli 72 e 74 del regolamenro sulla tassa di ricchezza mobile;

d) Contro le Società anonime od in accomandita per azioni, che si rifiutino di esibire i loro libri di amministrazione.

§ 4.

Come si stabiliscono le imposte governative.

Le imposte governative si stabiliscono con apposite leggi che sono votate dalla Camera dei deputati e dal Senato, e sanzionate dal Re. È da avvertire però che le leggi di finanza devono essere presentate prima alla Camera elettiva e poscia al Senato. I regolamenti per l'esecuzione di dette leggi sono fatti dal Ministero delle finanze ed approvati con decreto reale.

CAPITOLO III.

DRITTO AMMINISTRATIVO.

§ 1.

Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

L'Amministrazione finanziaria, composta della parte amministrativa e del servizio di ragioneria si distingue in *centrale* e *provinciale*. La direzione suprema dei diversi servizj è

affidata al Ministro delle finanze che ha un segretario generale ed uno particolare con un sufficiente numero d'impiegati pel disbrigo degli affari del suo Ministero. Questi impiegati si dividono, per la parte amministrativa, in direttori generali, ispettori generali, direttori-capi di divisione. ispettori centrali, capi-sezioni, segretari ed applicati; e per il servizio di ragioneria in capi-ragionieri, ragionieri e computisti. Presso il Ministero esiste pure un Consiglio permanente di finanza, istituito con regio decreto 26 dicembre 1869, che si compone di un presidente e di quattro membri, e che ha per incarico di assistere il ministro, vegliando all'esecuzione delle deliberazioni del Parlamento e di studiare e coordinare i progetti di legge e le relazioni da presentarsi al medesimo.

Amministrazione centrale.

L'Amministrazione centrale si compone del Segretariato generale, della Direzione generale delle imposte dirette e del catasto, della Direzione generale delle gabelle, della Direzione generale del tesoro, della Direzione generale del demanio e delle tasse sugli affari, della Direzione generale del debito pubblico, della Corte dei conti, del Contenzioso finanziario e della Ragioneria generale. Stante la moltiplicità degli affari, la cui trattazione è affidata a questi ufficj centrali, non potendosi segnare con precisione i confini dell'azione di essi, basterà accennare a larghissimi tratti le principali attribuzioni loro rispettivamente assegnate.

1.° Il *Segretariato generale* ha un ufficio per gli affari generali e tre divisioni, di cui la prima tratta il personale dell'amministrazione centrale, delle intendenze di finanza, del contenzioso finanziario e del lotto, compresi gli impiegati in disponibilità ed in aspettativa, dando i provvedimenti di massima concernenti il personale medesimo e proponendo a Sua Maestà le onorificenze relative; si occupa dell'amministrazione del fondo per le spese casuali, dell'annuario del Ministero, delle Commissioni finanziarie, dei sussidj straor-

dinarj, e tiene il protocollo generale del Segretariato. La seconda disimpegna unicamente il servizio delle pensioni e delle spese fisse. La terza tiene l'amministrazione delle spese d'ufficio, è incaricata dell'inventario e della manutenzione del mobilio del Ministero, della distribuzione dei locali, del personale degli uscieri, del servizio generale delle stampe, della franchigia postale, della contabilità generale, dei dispacci telegrafici governativi, della liquidazione delle indennità di missione e di tramutamento, e si occupa dei sussidj periodici, curando la distribuzione degli atti del Governo, la liquidazione dei crediti dei Comuni toscani e del rimborso delle spese del già dominio di Lombardia.

L'ufficio degli affari generali è incaricato degli studj in materia di economia finanziaria e dell'esame dei progetti di legge, nonchè degli affari deferiti al ministro dalle direzioni generali (esclusi quelli riguardanti il personale), delle relazioni col Parlamento e colla presidenza del Consiglio dei ministri e degli affari d'ordine generale. A quest'ufficio centrale sono addetti due ispettori generali, ed il segretario generale, che ne è il capo, per la trattazione delle materie sopra indicate dispone dell'opera di quattro direttori-capi di divisione, di sei capi-sezione, di ventitrè segretarj e sessanta applicati. Fa parte pure del Segretariato generale l'ufficio del macinato che oltre il servizio amministrativo disimpegnato da un direttore-capo di divisione, un capo-sezione, tre segretarj e sette applicati, ha ben anche una ragioneria speciale, istituita per effetto del regio decreto 16 dicembre 1870, col quale furono affidati gli affari della riscossione e della contabilità della tassa sul macinato al Segretariato generale, rimanendo lo stralcio degli affari della riscossione relativi agli anni 1869 e 1870 alla Direzione generale delle imposte dirette.

Questa ragioneria si compone di un capo ragioniere, di quattro ragionieri e sette computisti.

2.° *Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.* —

Nel ruolo organico di questa Direzione essendo stati soppressi per effetto del regio decreto 18 agosto 1871, N. 421, i due posti di ispettori centrali, il personale della medesima attualmente si compone: per la parte amministrativa del direttore generale, di un ispettore generale, di tre direttori capi di divisione, di sette capi di sezione, di quattordici segretarj e trentatrè applicati; e per la ragioneria speciale di un capo ragioniere, di dieci ragionieri e dicianove computisti. La prima delle tre divisioni che la costituiscono fu ripartita in due distinti ufficj con regio decreto 31 agosto 1871. Le attribuzioni alle singole divisioni rispettivamente assegnate riguardano specialmente la imposta sui beni rustici e sui fabbricati, la tassa sulla ricchezza mobile, le tasse locali, il catasto, le sovrimposte provinciali e comunali. [1]

Alla ragioneria speciale è demandata la vigilanza sugli agenti della riscossione, sulla contabilità delle entrate, compresa quella della tassa del macinato per gli esercizj 1869 e 1870, e su quella delle spese e della emissione dei mandati. Essa si occupa inoltre dei conti amministrativi, del bilancio e del prestito nazionale.

3.° La *Direzione generale delle gabelle*, ha un direttore generale, con ispettore generale, due ispettori centrali, sette capi di divisione ed altrettanti capi-sezione, ventotto segretarj, oltre un competente numero di applicati. Essa tratta il personale degli ispettori-capi della guardia doganale, degli ispettori delle gabelle, delle dogane, del dazio di consumo e delle privative. Dà le norme per l'attuazione delle leggi e dei regolamenti di dogana e dei trattati di commercio: si occupa degli studj generali e di massima per l'applicazione della tariffa doganale, della esazione dei diritti marittimi, del ragguardevole lavoro della statistica del commercio speciale

[1] Il servizio dei pesi e delle misure che fino a tutto il 1871 dipendeva dalla Direzione generale delle imposte dirette è ritornato, col 1° gennaio 1872, alla dipendenza del Ministero d'agricoltura industria e commercio.

d'importazione e d'esportazione, delle contravvenzioni, dell'approvazione dei premj per costruzioni navali, dei dazj-consumo governativi, del relativo contenzioso, della revisione sui regolamenti e sulle tariffe dei dazj comunali, degli affari arretrati del canone gabellario e dei debiti dei Comuni per dazio-consumo antico, della imposta sulla produzione delle polveri, del concorso dell'amministrazione nel servizio per la tassa sul macinato, dell'arruolamento e matricola delle guardie doganali, della disciplina, delle rimunerazioni e dei sussidj, dell'organamento delle ispezioni delle gabelle, dell'esame dei rapporti periodici degl' ispettori e degli ufficiali della guardia colla contabilità della relativa massa generale, dei contratti per provvista di vestiario, armamento e casermaggio, dei piroscafi ed altri natanti per la vigilanza doganale, dell'acquartieramento. Tratta gli affari relativi alla convenzione per la Regìa cointeressata dei tabacchi, all' organamento dei magazzeni di deposito, spedizione e vendita dei tabacchi e dei sali, alla rivendita di generi di privativa, alle saline e loro sorveglianza, all' acquisto e preparazione dei sali ed al trasporto di essi ai magazzeni di deposito, e da questi a quelli di vendita, alla tassa sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia. Finalmente essa compila la statistica del movimento commerciale e doganale, rivede gl' introiti delle dogane e provvede al rimborso dei relativi diritti indebitamente riscossi. Anche questa Direzione ha, come ogni altra, una ragioneria speciale con un capo-ragioniere, dodici ragionieri e ventisette computisti.

4. La *Direzione generale del tesoro* è composta del direttore generale, di un ispettore generale, di quattro ispettori centrali, sei capi-divisione, oltre la ragioneria speciale che ha un capo-ragioniere, quattro ragionieri e quattordici computisti. Essa invigila alla riscossione delle imposte dirette in conformità dei bilanci e delle leggi vigenti, alla riscossione di ogni somma dovuta direttamente al tesoro, e soprintende al versamento di tutte le entrate nelle casse di esso tesoro;

provvede al movimento dei fondi; ammette a pagamento i mandati spediti dai ministeri; provvede al pagamento delle spese fisse, e tiene esatta registrazione delle operazioni finanziarie di tesoreria, che le sono ordinate dal ministro delle Finanze.

5.° La *Direzione generale del demanio e delle tasse sugli affari* si compone di sette divisioni, delle quali la quarta è rappresentata dalla ragioneria speciale, che tratta la contabilità demaniale, i bilanci, le cauzioni dei contabili dipendenti, la liquidazione degli aggi, e la contabilità speciale dei beni pervenuti al Demanio in forza della legge 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, e che si compone di due capi-ragionieri, di undici ragionieri e dicianove computisti. Oltre il direttore generale, un ispettore generale ed un ispettore centrale, vi ha un direttore-capo di divisione per ogni divisione con undici capi-sezione, trentadue segretarj e diversi applicati. Gli affari, la cui trattazione è demandata alle accennate divisioni, sono i seguenti: Personale ed organico degli ufficj esterni; amministrazione e vendita dei beni spettanti al Demanio dello Stato; prese di possesso; amministrazione e vendita dei beni pervenutigli in forza delle suddette leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, stabilimenti demaniali; personale tecnico speciale addetto ai beni suindicati e loro custodia; crediti e debiti dello Stato; dotazione della corona; eredità giacenti; tasse sugli affari; multe e spese di giustizia; officina carte-valori; ricognizione delle passività ipotecarie e degli altri oneri inerenti ai beni immobili; liquidazione della rendita da inscriversi sui beni devoluti al Demanio; trattazione delle domande di rivendicazione dei dritti, devoluzioni, riversibilità e svincoli di beni già ecclesiastici; patrimonio beneficiario e censuazione dei beni ecclesiastici in Sicilia; censi, canoni ed altre annualità; demanio pubblico e stabilimenti industriali.

6. *Direzione generale del debito pubblico e cassa dei depositi e prestiti.* — Presso l'Amministrazione del debito pubblico

esiste una Commissione di vigilanza composta di un presidente e di undici membri, alla quale il direttore generale deve render conto in ogni trimestre della situazione generale del debito. Essa esamina le situazioni trimestrali e delibera sulla relazione con cui viene dal direttore generale accompagnato il conto generale, che egli è in obbligo di presentare alla fine di ogni anno. La Commissione di vigilanza può inoltre procedere, o direttamente, o col mezzo di alcuno dei suoi componenti, a tutte quelle verificazioni ed ispezioni che crede necessarie presso gliufficj della Direzione generale.

Questa si compone di otto capi di divisione, tre dei quali con titolo e grado di ispettori generali, di un cassiere centrale, sei agenti di cambio, diciassette capi-sezione, venticinque segretarj con diversi impiegati in disponibilità ed un competente numero di applicati. Essa è incaricata della tenuta del Gran libro pei consolidati 5 e 3 % e del pagamento dei consolidati nominativi, e si occupa dei depositi di obbligazioni fatte in virtù della legge 4 aprile 1856, del consolidato romano, del prestito nazionale, delle contabilità straordinarie, delle obbligazioni create colla legge 15 agosto 1866, delle estrazioni semestrali dei rimborsi di capitali e pagamenti dei premj, della revisione e regolarizzazione dei pagamenti, dei rimborsi ai tesorieri ed alle case bancarie all'estero, della registrazione dei pagamenti semestrali, della rendita consolidata e dei debiti inclusi separatamente nel Gran libro. Tratta inoltre la contabilità dei dritti di bollo e di tassa pel deposito dei titoli, quella dei titoli di nuova emissione, sorveglia l'officina governativa di carte-valori per la fabbricazione della carta e stampa dei titoli, non che la direzione dell'officina del bollo e della numerazione a macchina.

L'Amministrazione della cassa dei depositi e prestiti ha una Commissione annuale di vigilanza composta di un presidente e di nove membri, ed un Consiglio permanente di Amministrazione della cassa con un presidente e sette membri.

L'amministratore della cassa dei depositi e prestiti è il direttore generale del debito pubblico, alla cui dipendenza si trova un ispettore generale con due direttori capi di divisione con sei capi di sezione, dodici segretari e parecchi applicati.

L'istituzione di questa cassa ha due scopi.

Il primo è quello di stabilire un luogo unico di deposito sotto la fede pubblica, ove si abbiano a raccogliere con norme uniformi per tutte le parti del Regno e colle migliori possibili guarantigie i valori rappresentati da numerario, da effetti pubblici e da altri simili titoli di credito che trovansi in contestazione giuridica o di cui sia incerta la pertinenza o se ne ricusi la proprietà, non che le somme che la legge impone di pagare, onde compiere ad un obbligo, o permette di depositare per un determinato effetto.

Il secondo è quello di migliorare possibilmente la condizione dei capitali depositati col procurare che essi non sieno infruttuosi con danno di coloro a cui appartengono e di quelli cui possono tornare non solo utili, ma necessari in imprestito, e con danno pubblico, che va sempre compagno al valore che sta inoperoso.

7.° *Contenzioso finanziario.* — La conoscenza delle disposizioni concernente il Contenzioso finanziario, essendo del massimo interesse per tutti i pubblici funzionari e specialmente pei capi di ufficio che debbono provvedere alla difesa ed al patrocinio dei giudizi fra l'Amministrazione ed i privati, converrà accennare dettagliatamente le attribuzioni che sono ad esso demandate. Con R. decreto del 9 ottobre 1862, N. 915 fu istituito un ufficio del Contenzioso finanziario in Firenze, Torino, Milano, Napoli e Palermo [1]. Questo ufficio, che dipende direttamente dal Ministero delle finanze, è in–

[1] L'ufficio di Bologna fu soppresso e dopo l'annessione delle provincie venete fu istituito un ufficio anche in Venezia.

caricato: 1° di dare alle varie Amministrazioni le consultazioni delle quali fosse richiesto; 2° di dare il suo parere in tutti i casi in cui si tratti di promuovere o abbandonare giudizi, di produrre gravami, di provvedere alla tutela legale dei diritti dell'erario, di fare transazioni o contratti, di assicurare o sostenere in via contrattuale e giuridica gl'interessi o le ragioni dello Stato; 3° di sostenere direttamente o per mezzo di avvocati e di procuratori legali il procedimento dei giudizi attivi e passivi che interessano il pubblico erario; 4° di dirigere e vigilare il procedimento nei giudizi attivi e passivi che vengono sostenuti da avvocati, da patrocinatori, da procuratori o da funzionari pubblici nell'interesse dello Stato, e di dar loro le norme e le istruzioni che saranno necessarie; 5° di invigilare a che siano rettamente applicate le leggi di finanza, riferendone in caso contrario al Ministero.

I capi degli uffici del Contenzioso possono proporre che siano destinati avvocati, patrocinatori e procuratori per la difesa del tesoro e delle altre Amministrazioni innanzi a qualunque ordine di magistrato. Dai medesimi uffici vengono liquidate le ricompense, le indennità, il rimborso delle spese giudiziarie dovute per legge agl' incaricati della difesa del tesoro. I difensori finanziari per tutto ciò che concerne il procedimento della difesa giudiziale e le norme e le istruzioni che possono occorrere sono in corrispondenza con gli uffici del Contenzioso, che per l'esercizio delle loro attribuzioni hanno rapporti con tutte le Amministrazioni pubbliche e possono richiedere a qualunque autorità amministrativa gli schiarimenti, le notizie e i documenti di cui avessero bisogno. L'ufficio del Contenzioso di finanze esercita le sue incumbenze per le provincie toscane, ex-pontificie, compresa Roma e la provincia romana, e provincia di Massa e Carrara; quello di Milano per le provincie lombarde e provincie modenesi e parmensi; quello di Napoli per le provincie napolitane; quello di Palermo per l' isola di Sicilia; quello di

Torino per le provincie del già regno di Sardegna compresi i circondari di Bobbio, Mortara e Voghera nella provincia di Pavia, e quello di Venezia per le provincie venete e mantovane. Il personale di questi uffici consta di un direttore generale, di cinque direttori, di parecchi sostituti direttori, causidici, applicati, uditori a stipendio ed uditori gratuiti.

8.° *Ragioneria generale.* — La Ragioneria generale fu istituita colla legge 22 aprile 1869, N. 5026, ed è alla immediata dipendenza del ministro delle finanze. Il ruolo organico della medesima, provvisoriamente stabilito col R. decreto 31 marzo 1870, fu aumentato di sette ragionieri e quattro computisti dopochè furono iniziati i lavori per il nuovo sistema di contabilità dello Stato; di modo che attualmente conta un ragioniere generale, due capi ragionieri, venti ragionieri e dodici computisti. Essa ha per ufficio di tenere col metodo della scrittura doppia il giornale ed il libro mastro dell'amministrazione generale dello Stato, nonchè tutti gli altri registri ausiliari che sono necessari per riassumere e tenere in evidenza i risultati dei conti, delle riscossioni e dei versamenti delle pubbliche entrate, e delle spese ordinate e fatte in relazione non solo ai capitoli del bilancio, ma anche ai vari servigi ed alla responsabilità di ciascuna Amministrazione. Sono sottoposte alla di lei vigilanza le Ragionerie delle Amministrazioni centrali che debbono trasmetterle periodicamente i conti ed i documenti indicati nel regolamento per la contabilità generale dello Stato, comunicandole eziandio tutti gli schiarimenti, le dimostrazioni e note di sviluppo che potessero loro essere richieste. La Ragioneria generale è inoltre incaricata della formazione delle situazioni del tesoro e finanziarie, e di predisporre sulle proposte e cogli elementi trasmessi dai singoli Ministeri a quello delle finanze, il progetto dei bilanci da sottoporsi all'approvazione del Parlamento. Prepara pure al termine dell'anno finanziario i bilanci consuntivi dell'Amministrazione dello Stato.

9.° *Corte dei conti.* — Colla legge del 14 luglio 1862,

N. 800, furono soppresse le Corti dei conti di Torino, Firenze, Napoli e Palermo, e fu istituita un'unica Corte nella capitale del Regno, che ha per iscopo di tutelare gli interessi del pubblico erario e di sorvegliare il perfetto adempimento delle leggi finanziarie del Regno. Colla istituzione di questo supremo tribunale essendosi fatto un nuovo e grande passo verso l'unità amministrativa finanziaria, ne fu ben a ragione solennizzata l'inaugurazione dal Governo che fece coniare in quella circostanza una medaglia colla seguente leggenda: « Vittorio Emanuele II – Re d'Italia – la unità » nei civili magistrati – colla Corte dei conti inaugurava il » dì primo ottobre MDCCCLXII. »

La Corte ha sede nella capitale del Regno, è divisa in tre sezioni ed è composta di un presidente, due presidenti di sezione, dodici consiglieri, un procuratore generale, un segretario generale e dicianove ragionieri. Il presidente della Corte, i presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati per decreto reale. Essi non possono essere revocati, nè collocati a riposo se non per altro decreto reale col parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e vicepresidenti del Senato e della Camera dei deputati.

La Corte in conformità della legge e dei regolamenti fa il riscontro delle spese dello Stato, veglia alla riscossione delle pubbliche entrate, veglia perchè la gestione degli agenti dello Stato sia assicurata con cauzione o col sindacato di speciali revisori, accerta e confronta i conti dei Ministeri col conto generale dell'Amministrazione delle finanze prima che sien presentati alle Camere, giudica dei conti che debbono rendere i vari contabili dello Stato, e finalmente liquida le pensioni degl'impiegati governativi.

Tutti indistintamente i decreti reali debbono essere registrati alla Corte dei conti, che vi appone il visto. Ove essa riconosca contrari alle leggi ed ai regolamenti i decreti e gli atti che le vengono presentati deve ricusare il suo visto con deliberazione motivata da trasmettersi al ministro com-

petente, che potrà assoggettarla all'esame del Consiglio dei ministri per le decisioni opportune. Il Consiglio stesso può ordinare la registrazione anche contro il parere della Corte, la quale in questo caso vi appone il visto con riserva. La Corte ha diritto di chiedere ai ministri, alle Amministrazioni ed agli agenti, che da esse dipendono, le informazioni ed i documenti che si riferiscono alle riscossioni ed alle spese e tutti i documenti e le nozioni necessarie all'esercizio delle sue attribuzioni. Essa prende nota e dà avviso ai ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'Amministrazione dello Stato che le occorre di rilevare nel compiere le sue incumbenze.

Premessi questi cenni generali non sarà fuori proposito di indicare succintamente per ciascuna delle summenzionate attribuzioni le norme che furono dalla legge stabilite nello scopo di mettere in grado la Corte dei conti di compiere esattamente le sue incumbenze.

Riscontro delle spese.

Debbonsi presentare alla Corte per il visto e relativa registrazione tutti i decreti coi quali si approvano contratti e si autorizzano spese, qualunque ne sia la forma e la natura, e tutti gli altri di nomina, promozione o trasferimento d'impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni od altri assegnamenti a carico dello Stato. Sono eccettuati però i decreti e gli atti con cui si concedono indennità e retribuzioni per una sola volta non eccedenti le L. 2000.

I mandati e gli ordini di pagamento coi documenti giustificativi debbono essere sottoposti alla registrazione e al visto della Corte dei conti nei modi e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e questi si applichino alle spese prescritte, perchè non si faccia trasporto di somme non con-

sentite dalla legge e perchè la liquidazione e il pagamento delle spese sieno conformi alle leggi ed ai regolamenti.

Della vigilanza sulle riscossioni delle entrate e sulle cauzioni.

I ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle Amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dello esercizio. Alla stessa Corte si spediscono pure i conti delle casse dello Stato e le relazioni colle quali ciascuna Amministrazione nel rendere il conto annuale delle sue entrate ne giustifica il risultamento.

In ordine alle cauzioni le Amministrazioni debbono trasmettere l'elenco delle medesime alla Corte, che appone il visto agli atti della loro approvazione, riduzione, trasporto o cancellazione.

Dell'esame dei conti dei Ministeri.

Il conto che ciascun Ministero deve rendere al termine di ogni esercizio, e il conto generale dell'Amministrazione delle finanze, prima che siano presentati all'approvazione delle Camere sono dal Ministero delle finanze trasmessi alla Corte dei conti, che li verifica e ne confronta i risultamenti ponendoli a riscontro colle leggi del bilancio. In seguito la Corte restituisce al ministro delle finanze i conti con deliberazione motivata e colle sue osservazioni intorno al modo col quale le varie Amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo e finanziario.

Del giudizio sui conti.

La Corte giudica con giurisdizione contenziosa in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico e di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello stato. Pro-

nunzia in seconda istanza sopra gli appelli delle decisioni dei Consigli di Prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.

La presentazione del conto costituisce l'agente dell'Amministrazione in giudizio. Il giudizio può essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della Corte da notificarsi all'agente dell'Amministrazione con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:

a) di cessazione degli agenti dell'Amministrazione dal loro uffizio;

b) di deficienza accertata dell'Amministrazione;

c) di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge e per regolamento.

Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente ad istanza del pubblico ministero, può condannarlo a ragione della mora ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità, oppure al pagamento di una somma non maggiore di L. 2000, proponendo all'occorrenza la sospensione ed anche la destituzione del funzionario al ministero da cui dipende.

L'agente a cui debbono comunicarsi le osservazioni della Corte può presentare alla medesima le sue giustificazioni, come pure può opporsi alle sue decisioni impugnandole col ricorso per annullamento o per rivocazione. Il ricorso per annullamento deve presentarsi al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, e quello per rivocazione può presentarsi nel termine di tre anni alla Corte, il cui giudizio deve sempre essere preceduto da apposita deliberazione, sentito il pubblico ministero.

Il primo è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere o d'incompetenza per ragione di materia.

Il secondo quando:

a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

b) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;

c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;

d) il giudizio sia stato pronunciato sopra falsi documenti.

Per l'esecuzione delle decisioni della Corte sono applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione delle imposte dirette. Spetta tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni d'interpretazione delle sue decisioni.

Amministrazione provinciale.

Venendo ora a parlare dell'Amministrazione provinciale indicheremo i principali uffici che la compongono. Essi si dividono in direttivi, ispettorii ed esecutivi. Sono uffici direttivi le Intendenze di Finanza che furono istituite nei capo-luoghi di provincia in sostituzione e colle attribuzioni delle preesistenti direzioni compartimentali del Demanio, delle imposte dirette e delle gabelle, delle ispezioni ed agenzie del tesoro; le Direzioni tecniche pel macinato di Firenze, Napoli e Torino; le Direzioni del lotto e le Direzioni speciali delle dogane; la Giunta del censimento di Lombardia, la Direzione del censo in Roma, e la Direzione compartimentale del catasto in Torino. Appartengono alla seconda specie le Ispezioni del demanio, delle gabelle, delle imposte dirette e del macinato. E finalmente i titolari dei diversi ufficj esecutivi sono i conservatori delle ipoteche, i ricevitori di dogana, del registro, del bollo, delle successioni, degli atti giudiziari e del lotto, gli agenti delle imposte, quelli della riscossione, i magazzinieri delle privative, i tesorieri provinciali e gli ufficj tecnici provinciali del macinato.

Gli ufficj direttivi corrispondono direttamente col Ministero e fanno eseguire dai dipendenti ufficj esecutivi tutte e singole le operazioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, facendoli sorvegliare dagl' ispettori pel regolare

andamento del servizio, e pel puntuale ed esatto disbrigo degli affari ad essi rispettivamente demandati.

Non essendo consentanea allo scopo di questa rapida esposizione l'enumerazione dettagliata delle molteplici e svariate attribuzioni degli ufficj summenzionati, basteranno questi pochi cenni pei signori candidati che troveranno più diffusamente svolti i punti che li possono interessare nella parte seguente.

Amministrazione delle imposte dirette in particolare.

L'Amministrazione delle imposte dirette e del catasto compie i suoi atti: 1° per mezzo della Direzione generale; 2° di ufficj direttivi che sono le Intendenze di finanza, la Giunta del censimento in Milano, la Direzione compartimentale del catasto in Torino e la Direzione del censo in Roma; 3° di ufficj d'ispezione, cioè degli ispettori superiori e provinciali delle imposte dirette; 4° di uffici esecutivi, cioè delle Agenzie delle imposte, degli ufficj tecnici provinciali del macinato e delle Agenzie di riscossione.

Essa può inoltre valersi dell'opera dei prefetti, sottoprefetti, sindaci e di ogni altra Autorità amministrativa nei limiti e secondo le norme stabilite dalle vigenti leggi. La Direzione generale, che come più sopra si è detto, fa parte integrante del Ministero delle finanze, ha sede nella capitale del Regno, ove risiedono pure gl'ispettori superiori. Le Intendenze di finanze, gli ispettori provinciali e gli ufficj tecnici del macinato risiedono in ogni capoluogo di provincia; le Agenzie delle imposte sono stabilite per ogni distretto di uno o più comuni ed hanno sede nel capoluogo del distretto: la circoscrizione e la sede degli ufficj degli agenti di riscossione varia per le diverse provincie secondo i sistemi tuttora in vigore, che andranno a cessare con tutto l'anno 1872 per far luogo al sistema unico inaugurato con la legge 20 aprile 1871, per effetto della quale gli esattori

risiederanno in ogni comune od ogni capoluogo di comuni riuniti in consorzio.

Le attribuzioni dell'Amministrazione delle imposte dirette consistono: 1° nell'applicazione e riscossione della imposta fondiaria, della tassa sui redditi della ricchezza mobile, della imposta sulla macinazione dei cereali e delle sovrimposte provinciali e comunali sulle imposte dirette; 2° nella formazione e conservazione dei catasti dei beni rurali e dei fabbricati, dei registri dei possessori di redditi mobiliari. Essa ha inoltre per ufficio di curare l'esatta applicazione delle tasse consentite dalle leggi a favore dei Comuni e delle Camere di commercio, non che l'adempimento degli altri servigi speciali che le sono affidati dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Direzione generale.

La suprema direzione e sorveglianza di questi servigi spetta alla Direzione generale, le cui attribuzioni e facoltà consistono principalmente nel proporre al ministro i progetti di legge, regolamenti e decreti per l'applicazione e riscossione delle imposte dirette, per la formazione e conservazione dei catasti, nel fare le istruzioni per l'esecuzione delle leggi, e risolvere i quesiti proposti dalle Intendenze e da ogni altro ufficio; non che i reclami e le contestazioni di ogni specie; nel promuovere in via di grazia il condono o la riduzione delle multe in materia d'imposte e di conservazione di catasti; promuovere i provvedimenti in ordine al personale degli agenti ed ispettori, delegando questi ultimi ad eseguire verificazioni e visite agli ufficj dipendenti; promuovere l'applicazione delle tasse speciali stabilite dalle Camere di commercio e dai regolamenti per l'applicazione e riscossione della tassa sul valore locativo, delle tasse di famiglia e di fuocatico e delle tasse sul bestiame e sulle vetture e sui domestici, consentite dalle leggi a favore dei Comuni; nel concedere gli esoneri di imposte ed i sussidj già stabiliti

dalle leggi a favore dei genitori di 12ª prole e dai danneggiati dalla grandine, da incendi e da altri casi straordinari; nell'approvare e rendere esecutorj gli elenchi ed i quadri delle quote inesigibili od indebite, nell'esaminare le tabelle delle sovrimposte provinciali e comunali, e gli spogli dei bilanci comunali, e di riassumerne le risultanze in appositi riepiloghi generali; nel raccogliere, ordinare e pubblicare le nozioni ed i dati statistici relativi alle imposte dirette ed al catasto, nel fornire i registri e gli stampati ai dipendenti officj. Le incombenze che si debbono disimpegnare dalla Direzione generale relativamente a ciascuna imposta essendo distintamente specificate dalle rispettive leggi, dai regolamenti e dalle istruzioni in vigore, basterà accennare gli atti che debbono dalla medesima eseguirsi in quanto al Contenzioso, i quali consistono:

1.° Nel ricevere le citazioni delle cause intentate all'Amministrazione e provvedere alla difesa per mezzo delle Direzioni del Contenzioso e delle Intendenze.

2.° Autorizzare l'assunzione di speciali avvocati e procuratori per le difese dell'Amministrazione nelle cause intentate dai contribuenti.

3.° Dare alle Intendenze ed alle Direzioni del Contenzioso le istruzioni occorrenti per la difesa dell'Amministrazione nelle cause così attive come passive intentate davanti le Autorità giudiziarie.

4.° Autorizzare la transazione delle liti.

5.° Provvedere al pagamento delle spese di lite in base alle parcelle ed agli atti delle cause comunicati dalle Intendenze e dalla Direzione del Contenzioso. La suprema direzione e sorveglianza del servizio relativo alla tassa sulla macinazione dei cereali che era per lo innanzi affidata alla Direzione generale delle imposte spetta ora al Segretariato generale delle finanze.

Intendenze di finanza.

La istituzione delle Intendenze mira all'attuazione del concetto dell'unità dei servizi finanziari; ed ora che i diversi funzionari addetti alle medesime presero una profonda e sicura cognizione delle materie che in esse si trattano; si può dire che il sistema inaugurato col R. decreto del 26 settembre 1869, N. 5286, sia perfettamente applicato nella vera e naturale sua condizione. Ogni Intendenza ha una parte amministrativa, una ragioneria ed un ufficio d'ordine. La parte amministrativa può esser divisa in sezioni ed a capo della medesima o di ciascuna sezione sono dei primi segretari o segretari dipendenti senza intermediari dall'intendente. La ragioneria non può esser divisa in sezioni, ma forma un unico servizio, a capo del quale è il primo ragioniere che fa il riparto di tutto il lavoro di contabilità informandone l'intendente. L'ufficio d'ordine è comune alla parte amministrativa ed alla ragioneria ed ha a capo un archivista ed un protocollista che ne fa le veci. Le norme per l'azione delle Intendenze, la determinazione dei vari loro rapporti sono concretate nel regolamento del 18 dicembre 1869, N. 5397. Le Intendenze sono di quattro classi e si compongono in genere dell'intendente, dei primi segretari, segretari, vice-segretari, dei ragionieri, computisti, archivisti, protocollisti e speditori, copisti ed uscieri. Gl'intendenti si dividono in quattro classi collo stipendio di L. 7000, 6000, 5500 e 5000.

I primi segretari come i primi ragionieri sono di due classi cogli stipendi di L. 4000 e 3500.

I segretari ed i ragionieri sono di tre classi collo stipendio di L. 3000, 2500 e 2200.

I vice-segretari, i computisti e gli speditori copisti sono di tre classi collo stipendio di L. 1800, 1500 e 1200.

Gli archivisti godono dello stipendio di L. 2500 ed i protocollisti di quello di L. 2000.

Nel primo impianto delle Intendenze il numero normale degli impiegati addetti a ciascuna di esse potea variar da 18 a 63 secondo la importanza e la entità dei lavori dalle medesime rispettivamente disimpegnati. Ma in seguito, per effetto dei RR. DD. 18 e 30 ottobre 1870, N. 5996 e 6042, il ruolo organico delle Intendenze fu aumentato di circa 300 impiegati dalle diverse categorie e classi nell' intendimento di provvedere alla sistemazione delle entrate e delle spese riguardanti i compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860 e di affrettare i lavori di liquidazione dell' asse ecclesiastico, istituendosi per quest'ultimo servizio apposite sezioni. Essendo fuori del caso enumerare le svariate attribuzioni che le Intendenze di finanza esercitano nel territorio delle rispettive provincie per quanto riguarda i servigi dei vari uffícj ai quali esse succedettero, converrà limitarsi ad accennare che le medesime dirigono, sorvegliano e contestano la esatta applicazione ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni sulle imposte dirette, sulla formazione e conservazione dei catasti e dei registri censuari, sulla tassa della macinazione dei cereali, sulle sovrimposte provinciali e comunali e sugli altri servizi speciali loro affidati in ordine all' Amministrazione tributaria. Alle Intendenze sono subordinati, oltre gli uffícj esecutivi del demanio, delle gabelle e del tesoro accennati nel capitolo precedente, gl' ispettori provinciali delle imposte dirette, gli agenti superiori e subalterni, gl' ingegneri provinciali del macinato, i ricevitori provinciali e circondariali, gli esattori e i percettori governativi.

Ispettori.

Il personale degl' ispettori delle imposte dirette fu riordinato con R. decreto 31 agosto 1871, N. 436 (com. 2°), per effetto del quale restarono soppressi i posti d'ispettore compartimentale del catasto e furono istituiti N. 6 posti d' ispettore superiore divisi in due classi collo stipendio di L. 5000

per la 1ª e di L. 4500 per la 2ª, oltre le indennità per le spese di giro e di soggiorno in base ai RR. decreti 14 settembre 1862 e 25 agosto 1863.

Gli ispettori provinciali, che sono in numero di 69 (uno per provincia), si dividono in tre classi, delle quali la prima ne comprende nove collo stipendio di L. 4000, la seconda venti collo stipendio di L. 3500 e la terza quaranta collo stipendio di 3000, oltre le indennità per le spese di giro e di soggiorno che sono a tutti indistintamente corrisposte dal Ministero in base ai citati decreti 14 settembre 1862 e 25 agosto 1863.

Salvo il caso d'urgente bisogno per i servizi delle Intendenze gl'ispettori non possono mai essere occupati in lavori diversi da quelli che costituiscono l'esercizio delle loro ordinarie attribuzioni, che sono quelle designate distintamente per ciascuna materia dalle istruzioni ministeriali del 25 dicembre 1871.

Agenzie delle imposte dirette e del catasto.

Le prime Agenzie delle imposte furono istituite con R. decreto 14 agosto 1864 unicamente per l'attuazione della legge sulla tassa di ricchezza mobile. Esse si chiamavano allora Agenzie speciali delle tasse, ed il loro numero era di 68 divise in quattro classi con stipendi variabili da L. 1800 a L. 3000, oltre una competente indennità per le spese di ufficio. Questo numero limitatissimo di agenti speciali non potendo bastare, come facilmente si scorge, a disimpegnare in tutto il Regno il servizio della tassa sulla ricchezza mobile fu contemporaneamente affidato lo stesso incarico ai verificatori distrettuali nelle provincie continentali degli ex-Stati Sardi (eccettuate le città di Torino e Genova), ed ai ricevitori del registro negli altri luoghi. La novità della imposta, i termini ristretti e perentori fissati per le principali operazioni di accertamento, l'indole stessa del lavoro che tanto si allontanava da quello riguardante le tasse indirette,

impedirono a questi ultimi di attendere con sufficiente puntualità ed esattezza alle nuove ed antiche incumbenze; ed il Ministero, cui non sfuggì l'incompatibile unione di attribuzioni fra loro tanto disparate, non tardò ad esonerare da siffatto servizio i ricevitori del registro creando nuove Agenzie che vennero man mano incaricate dell'attuazione di tutte le leggi sulle imposte dirette state successivamente istituite e della conservazione dei catasti.

Le Agenzie lasciarono allora l'attributo di *speciali*, ed i titolari delle medesime furono chiamati agenti delle tasse assumendo in seguito la nuova denominazione di agenti delle imposte dirette e del catasto che tuttora conservano. L'importanza che questi afficj andavano ogni giorno acquistando e per la sopravegnenza delle nuove imposte e per la entità dei lavori che dovevansi da essi disimpegnare, non tardò a far conoscere che se nel primo impianto di essi uffici potè esser creduta misura poco pregiudiziale il lasciare le Agenzie prive di ajuti governativi, non si poteva più dire lo stesso dopo che lo sviluppo rapido di questo ramo della pubblica Azienda ed i più gravi e molteplici lavori da essa derivanti, esigevano la incessante opera non di personale avventizio, ma di gente edotta e pratica delle discipline finanziarie. Per queste considerazioni vennero addetti alle Agenzie degli ajuti governativi che furono prima distribuiti negli afficj di maggiore importanza e poscia in tutti gli altri. Le Agenzie delle imposte, che nella modesta loro origine si componevano di un sol funzionario e non arrivavano che al numero di 68, dopo la promulgazione dei reali decreti 26 luglio 1865, 23 dicembre 1866, 13 ottobre 1867, 14 agosto e 16 novembre 1870, 10 febbrajo 1871, secondo il ruolo organico approvato col R. decreto 31 agosto 1871, ammontano attualmente a 764 con 750 ajuti governativi oltre 31 Agenzie superiori nei più importanti capi-luoghi di provincia.

Alle agenzie superiori sono aggregati uno o più agenti subalterni; e presso ogni altra agenzia subalterna sono ad-

detti uno o più ajuti-agenti od amanuensi straordinari. Gli agenti superiori sono di due classi con lo stipendio di L. 4500 e 4000; gli agenti subalterni sono di sette classi con lo stipendio di L. 3500, 3000, 2800, 2500, 2200, 1800, 1500, e gli ajuti-agenti sono di due classi con stipendio di L. 1200 e 1000. Ai titolari delle agenzie superiori e subalterne è fornito il locale d'ufficio a spese dell'erario, ed è loro assegnata una indennità fissa per spesa di cancelleria e combustibili che varia da 120 a 800 lire secondo la importanza dei rispettivi ufficii. Per i giri di ufficio viene ai medesimi corrisposta la indennità di viaggio per intero e quella di soggiorno per una metà in base ai regi Decreti 14 settembre 1862 e 25 agosto 1863.

Una modificazione radicale fu introdotta nell'organamento del personale degli agenti delle imposte col recente Decreto del 31 agosto 1871. N. 436, per effetto del quale le sette classi degli agenti subalterni furono divise in due categorie comprendendo nella prima le tre prime classi e nella seconda le altre quattro. Con questo Decreto si stabilì che il passaggio dalla seconda alla prima categoria non possa aver luogo che per mezzo di esami di concorso annuali, cui sono ammessi indistintamente tutti gli agenti delle quattro classi comprese nella seconda categoria, che contino un servizio nella categoria stessa non minore di due anni.

Gli estranei all'amministrazione finanziaria purchè laureati in una delle università o scuola d'applicazione del regno o scuole tecniche superiori, dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio possono essere ammessi agli esami di concorso per la seconda categoria e non per la prima giusta il disposto dell'art. 9 del Decreto citato [1].

[1] Il tenore della circolare Ministeriale del 15 settembre 1871, N. 9480, cui è annesso il real Decreto 31 agosto 1871 indurrebbe a ritenere che possono essere ammessi agli esami per il passaggio dalla seconda alla prima categoria anche gli estranei all'amministrazione finanziaria ciò che non sembra conforme allo spirito del Decreto stesso.

Il principio degli esami inaugurato col provvido Decreto sovracitato, dovrebbe essese accolto con soddisfazione e con gratitudine dagli agenti di seconda categoria, ai quali si è aperto così l'adito ad un rapido avanzamento, che mentre soddisferà il loro amor proprio, migliorerà di molto la loro condizione anche dal lato materiale dell'interesse.

Uffici del macinato.

Con decreto reale del 13 marzo 1870 N. 5595 furono istituiti tre divisioni tecniche in Firenze, Napoli e Torino, per il servizio tecnico relativo all'applicazione della tassa sulla macinazione dei cereali col mezzo del contatore meccanico.

Furono pure col decreto stesso e per il servizio medesimo istituiti gli officj tecnici composti di un ingegnere provinciale e di uno o più ingegneri aggiunti.

Per la sorveglianza di questi uffici che risiedono in ogni capo-luogo di provincia vi sono diciotto ispettori posti a tale effetto a disposizione delle direzioni. Il personale delle direzioni e degli uffici provinciali a stipendio fisso si compone di tre direttori, di sessantotto ingegneri provinciali, di sei segretarj, di tre ragionieri e di un competente numero di ingegneri aggiunti, capi-officine, computisti e magazzinieri; ed il personale a mercede giornaliera comprende i capi-squadra, gli operaj verificatori, i commessi e scrivani, gli inservienti e manuali ed i ragazzi-ajuti.

Le attribuzioni di questi uffici trovandosi esattamente indicate nel regolamento 1° aprile 1870 N. 5596, con cui furono pure stabiliti e regolati i rapporti che debbono esistere fra gli uffici medesimi, le intendenze di finanza ed il ministro, basterà qui accennare che gl'ingegneri provinciali, coi quali soltanto gli agenti delle imposte possono avere diretto rapporto, dirigono il servizio tecnico della Provincia e sono i soli risponsabili di fronte alle direzioni da cui dipendono.

accennano, e messi in continuazione dei due sopraccennati articoli del Bilancio, costituiscono uno dei Libri più interessanti per l'Azienda, cioè Giornale. Il Giornale adunque presenta descritti i conti giorno per giorno; cioè col medesimo ordine cronologico, col quale si sono succedute le operazioni cui si riferiscono. Esso è interessante all'Azienda sì perchè Libro voluto dalla Legge, e sì perchè dimostra il modo con cui si sono succedute le operazioni senza interruzione veruna.

Ma se il Giornale ha quanto basta per rispondere agl'interessi della Legge, non è tale per le persone contabili dell'Azienda, poichè esso è libro di memoria e non di conti. I computisti per facilitarsi la compilazione dei prospetti dimostrativi della posizione dell'Azienda introducono un Libro di conti sistematico, detto Mastro, nel quale raccolgono gli articoli del giornale in tanti prospetti separati, per quanti sono i conti dell'Azienda, divisi in due sezioni di Dare e di Avere.

Ogni articolo scritto nel Giornale viene riportato sul Mastro con la medesima data, accreditandone l'importare al Conto creditore cui si riferisce, ed addebitandone il medesimo al Conto debitore. Così fra il *dare* e *l'avere* dei conti del Mastro vi sarà sempre pareggio, per il notissimo assioma che *tanto debbono dare i debitori, per quanto i creditori debbono avere.* Suppongasi ad esempio che A sia debitore di B, C, D, per qualche operazione commerciale avvenuta il 15 Gennajo, come sarebbe compera; e che debba L. 700 a B, L. 2,000 a C, L. 1,500 a D: i conti dei due Libri nelle loro fattispecie verebberro compilati come segue:

Articolo di Giornale

a	Pag. 6				
	— Gennajo 15 —				
7	A deve ai seguenti			4,200	»
9	a B per compera di . . .	700	»		
11	a C » » di . .	2,000	»		
13	a D » » di . .	1,500			

CONTI RELATIVI DEL LIBRO MASTRO.

7 *Dare* (*b*) A (*b*) *Avere* 7

Gen.	15	a B per....	6	700	»						
	»	a C per....	»	2,000	»						
	»	a D per....	»	1,500	»						

9 *Dare* (*b*) B (*b*) *Avere* 9

						Gen.°	15	da A per...	6	700	»

11 *Dare* (*b*) C (*b*) *Avere* 11

						Gen.°	15	da A per...	6	2,000	»

13 *Dare* (*b*) D (*b*) *Avere* 13

						Gen.°	15	da A per...	6	1,500	»

Siccome i conti A, B, C, D, sono riportati nel Mastro ai rispettivi numeri d'ordine 7, 9, 11, 13; così nell'articolo del Giornale alla colonna (*a*) di sinistra si trovano scritti questi numeri in testa ai conti relativi. Viceversa il Mastro tanto al Dare che all'Avere porta la colonna (*b*), nella quale devesi scrivere il numero della pagina del Giornale, nella quale è riferito l'articolo. Questi numeri servono ad agevolare il riscontro fra i ripetuti due Libri, interessanti per dimostrarne la perfetta corrispondenza.

Il Giornale ed il Mastro sono i due Libri principali dell'Azienda; però in ajuto della Contabilità, e per dare maggiore evidenza alla tenuta dei Conti, si suole introdurre altri Libri, i quali per ciò stesso sono detti Ausilari. I Libri ausiliari sono molti; ma si possono ridurre agevolmente a due categorie; cioè in Libri di memoria che si rannodano al Giornale, ed in Libri di conti che servono a dare maggiore sviluppo al Mastro. Alla prima categoria appartengono il Brogliasso, o Sfogliasso, o prima-nota, il Bollettario, i diversi Memoriali, il Libro scadenze ed altri; alla seconda i

Libri degl Inventarî del Magazzino, dei Corrispondenti, delle Entrate e Spese, degli Effetti da pagare e da esigere e tanti altri ancora. Ma di tutti questi non è qui luogo a parlare; poichè a far ciò si avrebbe dovuto dare maggiore svolgimento a queste poche e sommarie idee di contabilità, ciò che importava formare un trattato e non un capitolo. Accontentandosi adunque di questa breve esposizione dei principî regolatori della Contabilità in partita doppia, quest'ultima parte del Capitolo sarà impiegata ad esporre anche sommariamente i metodi di chiusura dei conti per aprire la nuova gestione, chiusa la vecchia,

Per la chiusura di un conto è necessario: 1° accertare tutti gli articoli che sono compresi nel medesimo; 2° verificare se tutti stieno regolarmente collocati; 3° se la somma importante sia effettivamente dessa. A tutto ciò si adempie istituendo un esatto confronto fra il Giornale ed il Mastro. Quando ciò sarà stato eseguito su tutti i conti del Mastro, la chiusura di ciascuno di essi sarà fatta con le seguenti operazioni: si faccia i due totali del Dare e dell'Avere, e se ne trovi la differenza; se questo eccesso è dell'Avere, si riporterà al Dare scrivendogli accanto *a Bilancio d'uscita* per *credito a conto nuovo;* e se l'eccesso è del Dare, si riporterà all'Avere scrivendogli accanto *da Bilancio d'uscita per debito a conto nuovo:* Indi immediatamente sotto si faranno i due totali, i quali verranno eguali in grazia di questa somma riportata per Bilancio; e tirata una linea orizzontale per chiudere il conto, sotto la medesima con la data del primo giorno della nuova gestione si riporterà alla colonna contraria l'articolo del Bilancio d'uscita scrivendole accanto *da Bilancio d'entrata* se era *al Dare*, ed *a Bilanico d'entrata* se era all'Avere. Qusto metodo di chiusura dà luogo a quattro altri articoli nel Giornale, che sono due per il Bilancio d'Uscita, e due pel nuovo Bilancio d'Entrata.

Per dare un esempio di questo metodo di chiusura suppongasi che la posizione del conto A nel Mastro sia la seguente:

7 *Dare* A *Avere* 7

Gennajo	1	a B per....	1	1,450	»	Gennajo	6	da C per....	2	4,870	»
»	1	a C per....	2	12,645	25	Febbrajo	10	da D per....	5	897	30
Febbrajo	9	a D per....,	4	4,750	50	Marzo	5	da F per....	5	29,270	20
Marzo	10	ad E per....	5	7,280	»	Maggio	12	da G per....	8	10,000	»
Maggio	11	ad F per..	7	18,690	45	Giugno	25	da B per	9	70,000	50

Dopo assicurata la regolarità della scrittura degli articoli nel conto A, si faranno i totali del Dare e dell'Avere, e se ne troverà la diffferenza, come segue:

Avere	115,038	»
Dare	44,816	20
Differenza attiva . .	70,221	80

Questa differenza attiva si riporterà nel conto alla colonna Dare, con la data del giorno di chiusura 30 Giugno, scrivendole accanto *a Bilancio d' uscita per rimanenza attiva;* indi tirata la linea di chiusura sotto i due totali senza lasciarvi spazio vuoto, si riporterà nuovamente la medesima alla colonna Avere sotto la data del 1° giorno della nuova gestione, cioè 1° Luglio, scrivendole accanto *da Bilancio d' apertura per rimanenza attiva della gestione precedente*, come si vede qui sotto:

7 *Dare* A *Avere* 7

Gennajo	1	a B per....	4	1,450	»	Gennajo	6	da C per....	2	4,870	»
»	1	a C per....	2	12,654	25	Febbrajo	10	da D per....	5	897	30
Febbrajo	9	a D per....	4	4,750	50	Marzo	5	da F per....	5	29,270	20
Marzo	10	ad E per....	5	7,280	»	Maggio	11	da G per....	8	10,000	»
Maggio	11	ad F per....	7	18,690	45	Giugno	25	da B per....	9	70,000	50
Giugno	30	a Bilancio d'uscita per riman. att.		70.221	80						
				115,038	»					115,038	»
						Luglio	1	da Bilancio d'entr. per riman. della gest. prec.	10	70,221	80

Nel Giornale gli articoli relativi a questi due Bilanci sarebbero:

Pag. 10.

	— Giugno 30 —				
	Bil. d'usc. avere dai seguenti	. . . .	. .		
7	da A per rim. att. della gest. prec. . .	70,221	80		
	da B per				
	da C per				
	— Giugno 30 —				
	Bil. d'usc. dare ai seguenti	. . . .	. .		
	ad A per				
	a B per				
	— Luglio 1° —				
	Bil. d'entr. deve ai seguenti	. . . .	. .		
7	ad A per rim. att. ecc.	70,221	80		
	a B per				
	a C per				
	— Luglio 1° —				
	Bil. d'entr. avere dai seguenti	. . . .	. .		
	da A per				
	da B per				

Quando saranno stati chiusi tutti i Conti del Mastro, si compilerà il Prospetto dimostrativo del movimento dell' Azienda sul seguente modello:

Prospetto dimostrativo del movimento dell' Azienda.

Nomi dei conti del Mastro	Somme del Mastro				Differenze			
	Dare		Avere		Dare		Avere	
A	44,816	20	115,038	»	. . . . .	. .	70,221	80
B	. . . .	. .	. . . .	. .	. . . . .	. .	. . . . .	. .
C	. . . .	. .	. . . .	. .	. . . . .	. .	. . . . .	. .
D	. . . .	. .	. . . .	. .	. . . . .	. .	. . . . .	. .
Totali	M		M		N		N	

Se le somme del mastro, e le differenze per bilancio sono state fatte tutte in regola, avverrà che, riportate in questo prospetto, daranno i due totali *M* eguali fra di loro al totale del giornale; ed i due totali *N* delle differenze saranno ancor essi fra loro eguali. Questa proprietà ha fatto dare al prospetto il nome di *bilancio di verificazione,* poichè è l'ultima prova della esattezza dei conti del mastro, e della perfetta corrispondenza che vi ha fra esso ed il Giornale.

Ricapitolando, pare che si possa conchiudere, con le parole della Commissione della ragguardevole Accademia dei Ragionieri di Bologna, che

« Una contabilità completa deve riassumersi nella triade » dell'*inventario,* dell'*azienda* e del *bilancio.*

» L'inventario, che è il primo anello della catena, si congiunge nell'ultimo, che lo riassume ed assorbe. Egualmente » l'azienda che sta di mezzo a questi due termini, si tras- » forma nel secondo, ossia nel bilancio, il quale in tal guisa » è l'ultima formola che contiene tutta la storia della ge- » stione, e mentre da un lato segna il termine dell'esercizio » che finisce, dall'altro costituisce il termine di partenza per » quello che incomincia. »

La contabilità dello Stato incomincia, come tutte le altre, dal *bilancio d'apertura* fatto sull'inventario generale, e da questo primo conto deriva il secondo, che è il *patrimonio dello Stato* consistente nell'eccesso delle attività sulle passività del bilancio d'apertura. Segue indi l'azienda, che vien divisa per *entrate, spese, inventari.*

Le entrate sono tenute nei seguenti tre conti: *entrate, agenti di riscossione, debitori diversi.*

Le spese si suddividono anch'esse in *spese, ordini di pagamento, creditori diversi.*

Il conto inventari serve a mantenere in evidenza il movimento dei beni mobili ed immobili.

A questi conti si aggiungono gli altri, della *Tesoreria*, delle *Banche* ed *Istituti di credito*, dei *Buoni del Tesoro* e dei *funzionari delegati.*

Un conto *bilancio consuntivo* fa le veci del conto profitti e perdite, e serve per dimostrare il risultato dell'azienda a vantaggio o disvantaggio del patrimonio dello Stato.

Da ultimo il *bilancio di chiusura* è destinato a raccogliere tutti gli articoli della chiusura dell'azienda da trasformarsi in *bilancio d'apertura* per la nuova gestione.

I metodi da seguire per compilare gli articoli sono chiaramente esposti nelle istruzioni emanate dalla Ragioneria generale in data del 20 ottobre 1870 e nella circolare del medesimo ufficio in data 3 novembre 1871, N. 10633, onde i signori candidati potranno riportarsi a quelle, non essendovi in fatto di contabilità dello Stato, organo più autorevole ed autentico.

§ 2.

Dei beni mobili ed immobili dello Stato.

I beni mobili di proprietà dello Stato si distinguono in:

a) Mobili destinati ad essere conservati per uso pubblico, come i quadri delle Pinacoteche, le statue, gli oggetti d'arte,

di storia naturale e di antichità nei Musei, i libri nelle Biblioteche e simili;

b) Mobili destinati al servizio civile governativo, cioè arredi degli ufficj, utensili, macchine, attrezzi e simili;

c) Oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato, cioè il materiale di guerra per l'esercito e per l'armata;

d) Tutti i dritti ed azioni che per l'art. 418 del Codice civile sono considerati come beni mobili.

L'amministrazione dei beni mobili è affidata al Ministero al di cui servizio sono assegnati i mobili stessi.

I beni immobili che compongono il patrimonio dello Stato si distinguono in fruttiferi ed infruttiferi e sono amministrati dal Ministero delle finanze, eccetto quelli che assegnati ad un servizio governativo, lo debbono dal Dicastero o Amministrazione da cui dipende il servizio al quale sono addetti. Tosto però che cessano dall'uso cui furono destinati ritornano sotto l'Amministrazione delle finanze.

Pei beni immobili fruttiferi, le relative rendite sono introitate dal Demanio, il quale ha il diritto di riscuoterle anche dalle Amministrazioni governative, che usufruiscono temporaneamente degl' immobili istessi.

Norme per gl'inventarj e per le variazioni dei beni mobili.

Gl' inventarj dei beni mobili sono fatti compilare per cura di ciascun Ministero, il quale ne dà l' incarico ai capi delle dipendenti Amministrazioni centrali, compartimentali e provinciali.

Il Ministero delle finanze però ha la diretta vigilanza sulla regolarità degli inventarj stessi, e può, se crede, far verificare l'accordo delle scritture colla realtà degli oggetti.

Tutti gli oggetti mobili a qualunque categoria appartengano debbono essere dati in consegna agli agenti responsabili. La consegna si effettua sempre a mezzo d'inventarj sottoscritti dal consegnante e consegnatario.

Gl'inventarj dovranno essere redatti in modo da presentare le seguenti indicazioni:

1.° La designazione dei stabilimenti, magazzeni od ufficj in cui trovansi detti beni mobili;

2.° La denominazione di essi beni secondo la diversa loro natura e specie;

3.° La distinzione in tre classi, cioè nuovi, usati o fuori d'uso;

4.° La quantità e il numero degli oggetti secondo la varia specie;

5.° Il valore.

Le variazioni in più ed in meno agl'inventarj dei beni mobili sono dall'agente responsabile fatte risultare a mezzo di prospetti da trasmettersi semestralmente al Ministero da cui dipende.

Per gli aumenti deve porre in appoggio la copia della perizia, contratto o fattura che servì di base all'acquisto e da cui risulti il prezzo pagato.

Per le diminuzioni deve parimenti giustificare le cause che fecero ritenere come inservibile l'oggetto mobile posto fuori inventario, e se questo fu venduto deve unire copia dell'autorizzazione avutane dimostrando nel tempo stesso il numero e la data della quietanza emessa dalla Tesoreria che ne incassò l'importo.

I consegnatarj di oggetti mobili sono tenuti responsabili di tutte le mancanze che potessero verificarsi nel numero e quantità degli oggetti stati loro affidati in custodia, e dovranno rendere ogni anno il conto giudiziale alla Corte dei conti essendo applicabile ad essi tutte le disposizioni concernenti i contabili che hanno maneggio di denaro e di valori di proprietà dello Stato, e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte anzidetta.

Dei contratti.

A mezzo dei contratti si provvede a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori riguardanti le varie Amministrazioni dello Stato.

La stipulazione dei contratti per gli oggetti sopra citati viene fatta innanzi l'autorità che rappresenta l'Amministrazione nel di cui interesse si fa l'acquisto degli oggetti od altro ad essa occorrente o si dà in affitto beni da essa amministrati. Però pei contratti che furono preceduti da pubblici incanti, la stipulazione deve seguire innanzi a quel funzionario che presiedette all'incanto istesso. Per la validità dei contratti riferibili alla vendita di oggetti fuori uso, oltre al suddetto funzionario, deve intervenire anche un agente dell'Amministrazione demaniale, semprechè il valore di stima degli oggetti superi le L. 2000.

I contratti stipulati nella forma prescritta dagli art. 105, 106, 107, 108 e 109 del regolamento generale di contabilità dello Stato, hanno forza di titolo autentico per ogni effetto di legge, e vanno perciò soggetti ad ogni formalità fiscale voluta dalle leggi generali per gli atti pubblici.

I contratti a trattativa privata possono farsi:

1.° A mezzo di obbligazione stesa a piede del capitolato;

2.° Con un atto separato d'obbligazione, sottoscritta da colui che fa l'offerta;

3.° A mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando si tratta con casa commerciale.

L'approvazione dei contratti è riservata al Ministero cui spetta od all'uffiziale di lui delegato, ed il relativo decreto deve essere registrato dalla Corte dei conti.

Quando si tratta però di oggetti che, o per loro natura, o per il luogo in cui si fa la vendita, debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto sarà approvato e reso esecutorio da chi presiede all'asta. Questa facoltà non può essere data che dopo di aver sentito il Con-

siglio di Stato e con decreto ministeriale registrato nella Corte dei conti. Però per tutti quei contratti della medesima natura pei quali concorrano costantemente e periodicamente le circostanze che militano per le eccezioni di cui sopra, tale facoltà potrà esser data preventivamente e con le stesse formalità.

Quando i contratti non sono stipulati nei Ministeri l'autorità delegata deve trasmetterne copia al Ministero competente unendovi i relativi documenti ed una succinta relazione.

Allorchè i contratti, dopo registrati alla Corte dei conti i decreti di approvazione, sono divenuti eseguibili, i Ministeri o gli uffiziali incaricati provvedono alla loro esecuzione.

Forma e scopo degli stati di prima previsione e del bilancio definitivo delle entrate e delle spese.

Gli stati di prima previsione ed i bilanci definitivi delle entrate e delle spese debbono esser presentati dal ministro delle Finanze al Parlamento nei tempi previsti dagli art. 159 e 167 del regolamento generale sulla contabilità dello Stato onde ottenerne l'approvazione.

Con la prima previsione il ministro stabilisce approssimativamente le entrate e le spese che possono verificarsi onde essere autorizzato in tempo debito, cioè prima del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce, a riscuotere le prime ed a pagare le altre.

Con il bilancio definitivo poi le previsioni sono portate quasi alla realtà e vengono comprese anco le attività e passività liquidate alla chiusura dell'anno precedente.

La forma degli Stati di previsione è stabilita in modo da dimostrare:

1.° Le entrate che si prevedono per l'anno cui si riferisce secondo i criterj e le notizie fornite dai vari dicasteri;

2.° Le entrate approvate per l'anno precedente;

3.° Le differenze in più ed in meno tra il primo ed il secondo con le relative spiegazioni a schiarimento delle differenze stesse.

Le entrate si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Per le spese le dimostrazioni sono eguali a quelle delle entrate a meno però che per ogni Ministero le previsioni ed i bilanci definitivi sieno redatti separatamente.

Il bilancio definitivo si distingue in due parti: la prima delle entrate, la seconda delle spese. La prima parte si divide in due titoli; l'uno delle entrate ordinarie, l'altro delle entrate straordinarie.

La seconda parte si divide per ciascun Ministero in due titoli: l'uno delle spese ordinarie, l'altro delle spese straordinarie.

Ciascun titolo, quanto della prima quanto della seconda parte, si divide in capitoli aventi un numero d'ordine continuativo.

Nel complesso, il detto bilancio definitivo deve enunciare:

1.° Le somme approvate di prima previsione;

2.° Le somme che si propongono pel bilancio definitivo:

3.° Le differenze in più od in meno tra le une e le altre di dette somme;

4.° La dimostrazione di tali differenze in quanto provengono da fatti posteriori all'approvazione degli stati di prima previsione, da più esatti e precisi calcoli e dai residui dell'anno antecedente.

Il bilancio definitivo viene proposto al Parlamento con un solo progetto di legge e vengono nel contempo indicati i mezzi per pareggiare l'entrata colla spesa.

Obblighi e responsabilità degli agenti che maneggiano fondi dello Stato.

Qualunque agente che abbia il maneggio del pubblico denaro ovvero debito di materia, non può assumere l'esercizio delle sue funzioni se non dopo aver adempiuto agli obblighi della cauzione imposta dal decreto di nomina o dalla legge

o regolamento che istituì il posto a lui conferito. In soli casi eccezionali il ministro, da cui dipende l'agente, può permettere che assuma il servizio anche senza aver prestato la stabilita cauzione, pur che tale obbligo si adempia al più tardi entro sei mesi dall'assunzione del servizio.

Gli agenti che debbono riscuotere e versare le somme di cui hanno debito a scadenze determinate in conformità delle liste di carico formate dall'Amministrazione, debbono pagare del proprio le somme quando non giustifichino entro un mese dalla scadenza delle singole rate, l'iniziamento degli atti coattivi contro i debitori morosi o non sia provata l'inesigibilità delle partite.

Quando però tali agenti paghino del proprio le somme dovute allo Stato, subentrano nelle azioni del medesimo ai termini di dritto.

Gli altri agenti che riscuotono somme che non hanno scadenze fisse, sono tenuti responsabili dell'integrità delle somme stesse.

Ciascun agente non è responsabile che della propria gestione. È però responsabile dei cassieri, impiegati e commessi di cui si vale nel proprio ufficio anche se la loro assunzione è stata approvata dall'autorità competente.

La gestione di ogni agente contabile incomincia dalla data dell'assunzione del servizio e termina col giorno della cessazione di esso.

Lá consegna dell' uffizio od azienda contabile da uno ad un altro gerente si fa risultare a mezzo di processo verbale od inventario.

Gli agenti contabili non sono accreditati delle mancanze di denaro, deteriorazioni di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento se non esibiscono le volute giustificazioni, e quando fossero imputabili del danno per negligenza o per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessarj per la conservazione del denaro o delle cose avute in consegna.

Non possono essere discaricati quando avessero usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti, o nel ricevimento o nelle spedizioni del denaro o delle cose mobili.

Il discarico deve risultare da un decreto del Ministero da cui l'agente dipende. Tale decreto non è sottoposto al visto della Corte dei conti.

Esso discarico però mentre serve per porre in regola la gestione del contabile, non menoma la responsabilità di questo presso la Corte dei conti, la quale può ritenere il contabile sempre responsabile per ogni effetto che di ragione.

Gli agenti che hanno il maneggio di denaro o valori dello Stato, debbono uniformarsi alle leggi ed alle istruzioni relative al corso legale ed alle specie di moneta che riscuotono o pagano.

Essi non ponno fare il cambio delle specie che ricevono senza esserne autorizzati.

Gli agenti della riscossione designati dalla Direzione generale del tesoro pagano per conto della Tesoreria della rispettiva Provincia e nei limiti dei fondi provenienti dalle fatte esazioni i mandati, ordini, buoni ed altri titoli di spesa che gli saranno trasmessi dall' Intendenza di finanza, i quali poi regolarmente quitanzati sono compresi come numerario nei versamenti che gli agenti debbono eseguire.

Norme per la tenuta della contabilita' relativa:

Per regola generale tutti i contabili debbono registrare di volta in volta le somme riscosse in apposito giornale di cassa che deve essere addizionato di giorno in giorno. Alla persona solvente deve essere rilasciata una quietanza staccata dal libro a madre e figlia, eccezione fatta pei contribuenti delle imposte dirette, la cui ricevuta si stende sull'avviso di pagamento col contemporaneo discarico sul ruolo dell'imposta pagata. Non si rilasciano neppure ricevute dal bollettario a madre e figlia dai ricevitori del registro per le

tasse di registro, ipoteche, bollo, società, ecc. che si pagano all' atto della registrazione degli atti e documenti relativi, e per le somme ricavate dalla vendita della carta bollata e marche da bollo.

Versamenti e rendiconti.

Tutte le somme riscosse dagli Agenti contabili debbono essere integralmente versate nella Tesoreria della rispettiva provincia, anco col mezzo dei vaglia del tesoro se si tratta di solo contante che con autorizzazione del direttore generale del tesoro può esser versato in altra tesoreria, oppure col mezzo di vaglia postale a spese degli Agenti medesimi.

I versamenti debbono esser fatti per conto di ciascuna amministrazione cui appartengono le entrate con imputazione distinta ai varj capitoli del bilancio.

Gli Agenti contabili quando debbono fare i versamenti nella Tesoreria provinciale formano una fattura Modulo 101, che presentano alla Intendenza pel visto, in cui dimostrano il conto sommario di cassa, il quale però non è necessario per quei contabili che debbono versare date somme a scadenze determinate.

Quei contabili che risiedono ove esiste una Tesoreria debbono fare i loro versamenti ogni giorno. Quelli che risiedono altrove dovranno invece eseguirli ogni dieci giorni. Sono esclusi da questa disposizione i ricevitori del lotto pei quali esistono norme speciali, ed i primi Agenti della percezione delle imposte dirette che hanno l' obbligo del non riscosso per riscosso.

Tutti gli Agenti contabili debbono mensilmente rendere conto all' ufficio da cui dipendono delle operazioni d' introito eseguite nel mese scaduto, producendo le situazioni o prospetti voluti dalle istruzioni emanate dalle amministrazioni centrali in analogia al regolamento generale sulla contabilità dello Stato, giustificando gl' introiti colle matrici dei bollettarj o con gli altri elementi richiesti dalle istruzioni

stesse ed appoggiando i versamenti fatti nelle Tesorerie o nelle altre casse dello Stato con la produzione delle relative quietanze.

§ 3.

Distinzione delle spese fisse e variabili.

Si classificano come spese fisse:

1.° Gli stipendj ed altri assegni dovuti agl' impiegati dipendenti dalle varie amministrazioni;

2.° I fitti;

3.° I censi, canoni e livelli;

4.° Il debito vitalizio.

Tutte le altre spese che si fanno a carico dei bilanci dei varj dicasteri sono denominate variabili, sia perchè non hanno una scadenza determinata, sia perchè la loro giustificazione deve precedere il relativo pagamento.

Abbenchè però siano da ritenersi come spese variabili pure non ostante quelle sotto indicate si eseguiscono senza la preventiva giustificazione:

a) Spese di riscossione che si pagano dai contabili a mezzo di buoni emessi dagli ufficiali delegati sui fondi posti a loro disposizione dai rispettivi ministeri co' mandati visti dalla Corte dei conti ed ammessi a pagamento dalla direzione generale del Tesoro;

b) Le spese di giustizia soddisfatte dai ricevitori del registro;

c) Le vincite al lotto.

Norme pei pagamenti delle spese.

Il pagamento delle spese tutte si fa dal tesoriere centrale e dai tesorieri provinciali. Per conto di questi ultimi possono essere autorizzate ad eseguirlo i varj contabili esistenti

nella provincia i quali si servono dei titoli estinti come numerario nei loro versamenti. Nelle provincie meridionali tale pagamento è delegato pure ai ricevitori circondariali, ed in quelle ex pontificie agli amministratori camerali.

I detti tesorieri, contabili, ricevitori circondariali, ed amministratori camerali prima di eseguire il pagamento di qualunque titolo, debbono accertarsi dell' identità della persona che deve rilasciare la quietanza, ed in caso di dubbio debbono accertarsene, mediante attestazione di persona a loro nota.

Quando mancasse anche questo mezzo di accertamento, i tesorieri o contabili suddetti possono richiedere dal creditore, se è un pubblico uffiziale, la legalizzazione della firma dalla autorità locale, e se è un privato, l'autenticazione della firma per mezzo di un notajo giusta l'art. 1323 del Cod. civ.

Pei mandati emessi dal Ministero della marina a favore dei consigli d' amministrazione dei corpi e degli stabilimenti marittimi ed a favore dei quartieri mastri dipartimentali, non possono essere pagati dai tesorieri o dagli altri contabili se non sulla presentazione del libretto di riscossione, sul quale debbono essere riportate le varie indicazioni del mandato pagato convalidate dalla firma del contabile pagatore.

Quando ai tesorieri e contabili pervenissero mandati od ordini a favore dei titolari defunti, dovranno i mandati stessi essere respinti all' Intendenza delle finanze.

Debbono pure restituire all' Intendenza quei mandati od ordini pei quali fossero presentati, atti di procura o di cessione, sequestri o pignoramenti, unendo ai mandati ed ordini stessi tutti i documenti che sono stati intimati.

Quando però la quietanza debba esser fatta per atto pubblico, nel quale si trova la procura, il pagamento può effettuarsi al procuratore, quantunque non sia nominato nel mandato ad ordine relativo.

Per quei creditori che si trovassero rinchiusi nei manicomi colpiti da completa demenza, le quietanze debbono esser date dai curatori legalmente nominati. Qualora però le co-

gnizioni mentali non fossero completamente alterate e non si trovassero interdetti dall'autorità giudiziaria, essi creditori potrebbero nei modi consentiti dalla legge deferire a persona di loro fiducia il mandato a riscuotere i rispettivi assegni.

Tutti i titoli di spesa sodisfatti tanto dai tesorieri che dai contabili debbono essere bollati col marchio portante la leggenda - pagato - e l'indicazione del luogo dove è avvenuto il pagamento.

La quietanza sui varj titoli di spesa sarà data sempre per esteso, e quando l'ordine o il mandato sia intestato ad un pubblico funzionario, questi, oltre il cognome e nome, dovrà aggiungere la propria qualità.

Le persone, che non possono o non sanno scrivere, apporranno ai titoli suddetti un segno di croce alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti, che debbono sottoscrivere col proprio nome e cognome e colla qualifica di testimone.

Varie specie dei mandati di pagamento.

I mandati di pagamento si distinguono in

a) Mandati emessi direttamente dai Ministeri per le spese variabili;

b) Idem come sopra a disposizione di uffiziali delegati da estinguersi mediante buoni;

c) Idem come sopra di anticipazione;

d) Ordini per le spese fisse in genere emessi dal primo ragioniere dell'Intendenza;

e) Come sopra per le spese di giustizia pagate dai ricevitori di registro;

f) Ordini per vincite al lotto spediti dai direttori compartimentali.

Oltre ai suddetti mandati ed ordini, dalle tesorerie provinciali o contabili incaricati si estinguono pure i seguenti titoli:

1.° Buoni del tesoro;

2.° Vaglia del tesoro;

3.° Titoli di rendita del debito pubblico;

4.° I mandati emessi dalla direzione del debito pubblico pel pagamento di premj, rimborsi od altro;

5.° Gli ordini e cedole d'interessi per conto della cassa dei depositi e prestiti, e della cassa militare;

6.° Gli ordini per le pensioni e gli assegni dovuti ad ex religiosi a carico del fondo per il culto;

7.° I mandati emessi dall'amministrazione del fondo per il culto per le altre spese non iscritte nei registri dell'Intendenza;

8.° Ordini per acconti agli enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione.

Giustificazione e documentazione delle spese.

Le spese variabili sono giustificate presso la Corte dei conti prima dell'ammissione a pagamento dei relativi mandati.

Quelle fisse già inserite regolarmente nei ruoli o conti correnti dell'Intendenza di finanza non richiedono alcuna giustificazione.

Le spese che si pagano dagli uffiziali delegati a mezzo di buoni emessi sui fondi loro posti a disposizione coi mandati ministeriali debbono essere documentate a seconda della specie di esse, ed a norma delle istruzioni che regolano ciascun servizio speciale.

Le spese di giustizia sono giustificate dall'ordinativo emesso dall'autorità giudiziaria.

Le vincite al lotto sono appoggiate dai biglietti vincenti, e dai verbali che vengono redatti dalla direzione compartimentale col concorso della Prefettura ove ha sede la direzione stessa.

In generale poi tutte le spese debbono essere documentate e giustificate nei modi e forme che ciascuna direzione generale ha prescritto con apposite circolari, dovendo la prima giustificazione di una spesa esser quella che dai documenti prodotti resulti il nome e cognome del creditore, l'oggetto del credito, se il pagamento è in saldo od in conto,

ed in fine l'autorizzazione od il contratto pel quale si fa la spesa, munito il tutto della liquidazione del funzionario responsabile della regolarità del conteggio.

Rendimento dei conti giudiziarii degli agenti contabili.

Tutti gli Agenti che sono incaricati delle riscossioni dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato o oltre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, oltre ai conti e prospetti periodici prescritti dalle varie istruzioni debbono ogni anno rendere alla Corte dei conti il conto giudiziario della loro gestione.

Il conto è reso alla Corte o direttamente o col mezzo dell'amministrazione da cui dipende il contabile, entro tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il conto, o successivi alla cessazione del contabile dall' ufficio per qualunque siasi causa.

Nei casi di morte, d' interdizione o d'inabilitazione di un contabile, i conti sono resi dai suoi legittimi rappresentanti nei termini sopra prescritti.

Il conto giudiziale di ogni contabile deve essere di regola distinto in due parti. La prima deve dimostrare il carico, lo scarico ed il resto da esigere. La seconda l'introito, l'esito ed i resti.

La distinzione del carico e dello scarico non occorre per quei servizj pei quali non esiste un carico certo da esigere.

Tutti i conti debbono essere riveduti e certificati conformi alle proprie scritture dalle autorità provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili, e dal ministero competente.

I moduli dei conti giudiziali da rendersi dai diversi contabili sono stabiliti da ciascun ministero di concerto colla Corte dei conti, e sono anche stabiliti i documenti che li debbono corredare oltre quelli che in genere richiede il regolamento generale sulla contabilità dello Stato.

TITOLO SECONDO

IMPOSTE SUI REDDITI

CAPITOLO I.

REGISTRO DEI POSSESSORI DI REDDITI.

§ 1.

Norme per la conservazione — Variazioni annuali — Chiusura.

I registri dei possessori dei redditi di ricchezza mobile, formati dagli agenti per ciascun Comune del Regno in eseguimento del disposto del R. Decreto 30 ottobre 1869, col quale si riordinò il procedimento per l'applicazione delle imposte sui redditi della ricchezza mobile e di fabbricati e sulle vetture e pei domestici, hanno per iscopo di indicare i possessori dei redditi tassabili, la natura, la provenienza ed il montare di ciascun cespite, e di tenere in continua evidenza le mutazioni che avvengono sui possessori e sui loro redditi.

Le risultanze del registro servendo ogni anno di base alla formazione dei ruoli della imposta ne segue essere della massima importanza la conservazione del medesimo. Prima però di indicare le norme al riguardo è necessario dire alcuna cosa sulla formazione e sullo impianto del registro istesso.

Il registro è composto di uno o più volumi di 100 o 200 fogli ciascuno secondochè nel primo impianto il Comune

abbia avuto, 100 o più possessori tassabili, e di una rubrica alfabetica. Ad ogni possessore, che è descritto di seguito senza interruzioni e con un unico numero d'ordine progressivo per ciascun comune, qualunque sia il numero dei volumi di cui si compone il registro, sono assegnate quattro pagine; in modo che ciascun volume del registro contiene per regola 100 o 200 possessori. Nei comuni poi che contano più di 100 pessessori, gli enti morali, le società anonime, quelle in accomandita per azioni e quelle di assicurazioni mutue ed a premio fisso sono iscritti in un volume separato; ed a ciascun ente ed a ciascuna società è assegnato il quadruplo delle pagine che occorsero nella prima iscrizione, onde si abbia spazio sufficiente per indicarvi i cespiti di redditi, per cui debbono pagare la tassa per conto proprio e per conto dei loro impiegati e creditori.

Il complesso dei *cespiti* di reddito, pei quali uno stesso possessore deve pagare la imposta per conto proprio o per conto di altri, costituisce una *parità* del registro. Per cespite poi si intende qualunque speciale fonte di redditi di ricchezza mobile, formante un ente a sè e distinto da qualsiasi altro, sia che emani da capitali fruttiferi, sia che provenga dall'industria o dall'opera dell'uomo.

Nel registro la descrizione di ciascun cespite non deve occupare più di due righe.

La rubrica, che serve per facilitare la ricerca dei possessori iscritti nel registro, per tenere in evidenza i possessori cancellati od aggiunti nel registro stesso e per descrivere i possessori nei ruoli secondo l'ordine alfabetico rigorosamente progressivo, consta di uno o più fogli per ciascuna lettera alfabetica legati in un sol volume. In essa vengono indicate le generalità di ciascun possessore sotto la lettera iniziale del cognome ed il numero d'ordine assegnato ad esso nel registro. Gli enti morali sono descritti alla lettera *E*, e le Società alla lettera *S*. Oltre i possessori intestati nel registro in via principale sono iscritti nella rubrica anche quelli

intestati in via sussidiaria; ma contrassegnati con un asterisco nella colonna 2ª, e colla corrispondente annotazione « Intestati in via sussidiaria. »

Nel registro non sono riportati se non i redditi definitivamente accertati, che nel primo impianto furon quelli che si assoggettarono all'imposta pel secondo semestre 1869 ed anno 1870. Ciascuna partita è intestata *in via principale* al nome del possessore, che è tenuto a fare la denuncia dei redditi ed a pagare la imposta per conto suo o per conto di altri; le intestazioni *in via sussidiaria,* come dei padroni diretti di un cespite in usufrutto od in amministrazione, dei tutori, dei curatori e di qualunque altro avente causa vengono fatte nelle note speciali; ove si indicano ancora tutte le altre notizie che potrebbero occorrere; come ad esempio quelle delle industrie o professioni secondarie del possessore, del comune ove questi tiene l'abitazione principale o altri stabilimenti, delle somme di imposta fondiaria con la indicazione dei coloni [1], dei redditi fondiari e di tutti quelli altri che in se-

[1] Nelle partite intestate a coloni che, oltre i redditi della colonia, possiedono anche redditi mobiliari di categoria A, B, C e D, saranno iscritti nelle note speciali i redditi colonici da essi goduti, quando siano tassabili al nome del proprietario per essere maggiore di lire 50 la relativa imposta fondiaria; mentre quando siano tassabili al nome degli stessi coloni, nei casi prescritti dall'art. 55 del regolamento, si iscriverà del pari il loro ammontare nelle note speciali, ma facendo espresso cenno della loro tassabilità. Nell'uno e nell'altro caso tali redditi saranno valutati in ragione di lire 0,41666 per ogni lira d'imposta fondiaria erariale principale dovuta per il fondo condotto a colonia, come prescrive l'art. 55 del predetto regolamento. Laddove poi il fondo colonico sia condotto da due o più capi famiglia, l'imposta fondiaria ed il reddito corrispondente dovranno essere suddivisi fra i capi famiglia; e conseguentemente sul registro si indicherà per ciascuno di essi quella sola parte del reddito totale che gli sarà attribuita nel reparto. Avvertasi però che l'accennata suddivisione del reddito complessivo della colonia vien fatta all'unico scopo di determinare se i capi famiglia che possiedono oltre ai redditi colonici, anche dei redditi di catalogo B, C o D, siano per questi tassabili per intiero o colla detrazione delle prime lire 100 imponibili; mentre per la tassazione dei redditi colonici si ha unicamente riguardo al loro importo complessivo, dovendo le colonie essere sempre considerate e tassate come un solo ed unico ente.

guito alla legge 11 agosto 1870, N. 1584 (allegato N) si debbono cumulare con quelli di ricchezza mobile per stabilirne la tassabilità. Però la intestazione di un cespito fatta al nome di un possessore non pregiudica il diritto dell'erario alla riscossione della imposta verso coloro che risultino effettivi possessori o condomini del cespite medesimo.

Tutte le altre indicazioni richieste dal modulo sono iscritte nelle rispettive colonne, con l'avvertenza che per gli effetti della legge testè citata e del relativo regolamento 25 agosto 1870, per cui recaronsi modificazioni sostanziali nell'assetto della tassa di ricchezza mobile, venne soppressa la colonna 12 e 13 del nuovo modulo per la iscrizione dei redditi e defalchi di categoria A. E; qui giova far osservare che mentre nell'impianto dei registri i redditi di categoria B e C dovevano descriversi in essi per la media triennale, ora si indica invece il reddito compiutosi il giorno antecedente a quello in cui si dovevano fare le dichiarazioni, a norma dell'art. 4 (1° alinea) della citata legge 11 agosto 1870 e degli articoli 50 e 129 del regolamento 25 detto.

La conservazione del registro consiste nella registrazione delle mutazioni che avvengono nei possessori e nei redditi, e nella iscrizione dei possessori e dei redditi nuovi.

Le mutazioni derivano:

1.° Da cambiamenti nelle persone dei possessori, che si verificano per fallimento, destituzione, demissione, incapacità, civile o interdizione dei pubblici uffici, per morte od inabilità fisica al lavoro e per qualsiasi causa che impedisca di produrre e godere, in tutto od in parte, i redditi iscritti nel registro.

2.° Da variazione nell'intestazione o nelle indicazioni dei possessori o del titolo del possesso dei cespiti di reddito, ciò che può avvenire per cambiamento della principale abitazione o sede, del cognome degli individui e della denominazione o titolo degli enti morali, delle società o ditte di industrie e commercio; pel consolidamento dell'usufrutto,

amministrazione, locazione, condominio o comproprietà di un cespite di reddito nella piena proprietà dello stesso; e per qualsiasi fatto per cui debbasi modificare la intestazione della partita di un possessore, oppure far luogo a soppressioni od aggiunte nelle note speciali.

3.° Da variazione nella qualità, quantità e nello ammontare dei cespiti di reddito. Nella qualità di cespiti le variazioni si verificano per concambio e trasformazione di un cespite in un altro e con altri posseduti da uno stesso individuo; nella qualità possono verificarsi in aumento per acquisto di nuovi redditi e in diminuzione per cessazione totale di cespiti di reddito; nell'ammontare poi si verificano quando per qualsivoglia causa si aumentano o diminuiscono le somme dei redditi lordi, dei defalchi e dei redditi netti già iscritti nel registro. L'agente tien conto nel registro delle variazioni nell'ammontare dei cespiti di reddito definiti, qualunque sia l'epoca dell'anno in cui sono avvenute; all'incontro accerta ed iscrive nel registro le variazioni nelle somme dei redditi incerti e variabili una sola volta in ogni anno, e solamente quando siano avvenute prima del 30 giugno.

Ogni mutazione nei possessori e nei redditi dà luogo alla corrispondente variazione nel registro come pure il possesso di nuovi redditi importa la relativa iscrizione dei medesimi.

La intestazione e le indicazioni dei possessori si modificano e si correggono mediante indicazione nelle note speciali, non mai mediante cancellazione o rettificazione dell'intestazione o delle indicazioni: i cespiti di reddito si annullano nel registro cancellando con una linea orizzontale le somme relative di reddito lordo, dei defalchi e di reddito netto, e delle variazioni si indicano nei medesimi la data, i motivi ed i nomi o numeri di riferimento se trattasi di passaggio di redditi ad un altro numero della stessa partita o di altre.

I nuovi possessori si iscrivono di seguito nel registro dopo

l'ultimo possessore che vi era intestato, ed i cespiti nuovi ed i variati di uno stesso possessore si iscrivono di seguito nella sua partita dopo l'ultimo cespite che vi era registrato.

Terminato il numero delle pagine assegnato ad un possessore, si annulla interamente la partita aprendone una nuova, ove si riportano con riferimento i soli cespiti che vi rimanevano sussistenti e tassabili. Tutte le variazioni che si eseguiscono nel registro nelle persone dei possessori, danno luogo a corrispondenti variazioni nella rubrica.

Il registro si chiude normalmente ogni anno al 15 novembre; i possessori ed i totali dei redditi iscritti nel registro all'epoca suddetta sono riportati nei ruoli principali per l'applicazione dell'imposta per l'anno successivo. I possessori ed i redditi iscritti nel registro dopo il 15 novembre suddetto sono tassati nei ruoli suppletori. Però è in facoltà dell'agente di iscrivere nel registro e nel ruolo principale anche i redditi concordati fra esso ed i possessori nell'intervallo tra la chiusura del registro e la formazione dei ruoli. Gli agenti debbono con ogni cura custodire i registri ed i documenti relativi, essendone responsabili dello smarrimento e di ogni guasto e deterioramento.

Sotto la sorveglianza di un impiegato dell' agenzia può essere permesso ai possessori di prendere semplice visione delle partite che li riguardano. Essi sia direttamente sia per mezzo di mandatari o rappresentanti hanno diritto ad averne estratti o copie legali, purchè ne facciano domanda in carta bollata di 50 centesimi. Ai terzi non si possono rilasciare copie od estratti delle partite del registro che non siano ad essi intestate se non previa autorizzazione dell' Intendente di Finanza.

CAPITOLO II.

IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE.

§. 1.

Legge 14 luglio 1864 ed altre leggi e disposizioni successive.

La legge 14 luglio 1865, N. 1830, colla quale venne istituita la tassa di ricchezza mobile, fu oggetto di larghe ed intricate discussioni nei due rami del Parlamento, trattandosi di stabilire con essa una imposta che venisse a colpire tutti i cespiti di reddito non prediale, e di abolire contemporaneamente, all'infuori della fondiaria, tutte le tasse che sotto diverse denominazioni erano in vigore nelle antiche divisioni del Regno.

La nuova imposta non dovendo per il primo anno ascendere che a 30 milioni, con un vantaggio sulle tasse preesistenti di soli circa 14 milioni, si dubitò sulle prime della convenienza di fare una novità per un sì piccolo risultamento; e si ravvisò da alcuni miglior partito o di sensibilmente aumentare le tasse antiche, rinunciando al principio dell' unificazione, o di estendere a tutta Italia quelle del Piemonte, alle altre preferibili per l' esperienza fattane e perchè votate dal Parlamento subalpino.

Non prevalsero queste idee per molte ragioni, ma principalmente perchè un amalgama di principii svariati, vecchi e nuovi, buoni e cattivi quali erano quelli su cui si fondavano i sistemi d' imposta nelle differenti regioni italiane, non poteva che produrre confusioni dannose e ripugnare a quell'uniformità che è tanto necessaria per ottenere l'equa ripar-

tizione dei pesi sociali e che serve a metterla in risalto presso i contribuenti e presso l'opinione pubblica.

Si conchiuse perciò per un sistema unico ed un cambiamento generale su basi più semplici, più attendibili e più conformi al mutato ordine di cose; e la nuova legge dopo una discussione che onora il Parlamento, venne approvata, fondandosene l'applicazione sulla spontanea dichiarazione del contribuente, col combinato concorso dell'agente finanziario, per la verificazione, del sindacato di tutti gli interessati e di una giurisdizione a doppio grado essenzialmente elettiva.

Stante però il manifesto bisogno di assicurare all'Erario il provento dei 30 milioni, che colla legge 20 luglio detto anno, N. 1832, furono ridotti alla metà per un solo semestre, e nello scopo di evitare, per quanto era possibile, quelle ingiuste sproporzioni nei carichi individuali che sogliono verificarsi nei primordi dell'applicazione di una nuova imposta, fu provvisoriamente adottato il sistema del contingente che doveva far luogo a quello di quotità non appena se ne fosse ravvisata la convenienza.

Nel primitivo progetto con cui si stabiliva l'ammontare del contingente non era fatta parola dei criteri necessari alla sua ripartizione fra le diverse provincie del Regno; ma la Commissione della Camera elettiva specificò invece quattro criteri di riparto, che dopo le discussioni fatte da uomini autorevolissimi per dottrina e per pratica di affari, furono elevati al numero di 7, che rimasero così definitivamente determinati:

Imposta fondiaria urbana e rurale, popolazione assoluta, in base al censimento del 1863; stipendi e pensioni pagate dallo Stato e dividendi delle Società anonime di credito, di commercio, d'industria, d'assicurazione, di ferrovie; introiti doganali e dritti marittimi; introiti postali e telegrafici; prodotto delle tasse di registro e bollo; numero dei chilometri di ferrovia e delle strade nazionali e provinciali.

Questi criteri, nei quali è a ritenersi consistano i principali indizi della ricchezza mobile dello Stato, si tennero pure a calcolo per il riparto secondario tra i Comuni aventi una popolazione di 6000 abitanti e più, e fra i Consorzi obbligatori di più Comuni fatti per decreto reale.

Però la distribuzione dell'imposta fra i contribuenti fu fatta invece per quotità in base ai redditi imponibili regolarmente accertati, assoggettandosi quelli eccedenti le 250 lire alla tassa proporzionale; e gravandosi gli altri di somma inferiore, con una tassa minima di centesimi 50, o di una lira, secondochè la tassa proporzionale che non poteva oltrepassare il 5 %, superava o non il 2 % dell'imponibile.[1]

Colla legge 11 maggio 1865, N. 2276, e col relativo regolamento 25 detto mese N. 2318, si provvide alla distribuzione dell'imposta dell'anno stesso fra i contribuenti in ragione dei redditi del 1864; e si modificò inoltre il modo di riparto del contingente generale elevato a 66 milioni di lire; nel senso che 1/3 fosse calcolato sui dati ritenuti a criterio sul 1864, e 2/3 in ragione dell'imponibile sottoposto alla tassa proporzionale nel secondo semestre detto anno. Questa importante modificazione tendeva specialmente a far cessare le non poche querele intorno al riparto ed al subriparto dell'imposta sollevate da quelli stessi che la riconoscevano giusta e razionale nei suoi principii.

Anche nel 1865 i redditi imponibili non eccedenti le lire 250 furono assoggettati alla sola tassa minima di una lira o di lire due, secondochè la tassa proporzionale, che in ogni caso non dovea eccedere il 10 %, superava o non il 4 % del reddito imponibile; ed i ruoli del primo semestre 1866 furono fatti in base a quelli dell'anno antecedente.

[1] Onde rendere meno sensibile e distribuire per gradi il passaggio dall'imposta fissa all'imposta proporzionale, colla legge 14 luglio 1864 si era stabilito, mercè una scala crescente, un modo speciale di tassazione per i possessori di redditi imponibili tra le 250 e le 500 lire. Questa disposizione fu però abolita colla legge 11 maggio 1865 e non ebbe effetto nemmeno nel 1864.

Col decreto legislativo del 28 giugno 1866, N. 3023, l'imposta fu stabilita dal 1° luglio successivo nell'aliquota uniforme dell'8 % sopra il reddito imponibile di ciascun contribuente; e quindi al sistema di ripartizione o contingente, subentrò quello della quotità, restando anche abolite le tasse minime. Contemporaneamente si dispose che fossero composte in modo diverso le Commissioni di revisione e di appello, nelle quali, appunto per la soppressione del contingente, era necessario non mancasse l'elemento governativo, senza di cui il nuovo accertamento dei redditi sarebbe riuscito troppo favorevole ai contribuenti con grave danno della finanza.

A partire da tal epoca le Commissioni di revisione cominciarono pertanto ad essere formate per un terzo di delegati governativi, e nelle Commissioni d'appello, composte di cinque membri, ne furono nominati due dai direttori delle tasse, cui succedettero gli attuali intendenti di finanza.

Per agevolare poi la riscossione della tassa ed assicurare all'Erario l'introito delle quote dovute dagl'impiegati governativi, e da quelli dipendenti da qualsiasi ente morale, si dispose per i primi che l'imposta fosse esatta mediante ritenuta all'atto del pagamento delle singole rate di stipendio, e per gli altri, che le provincie, i Comuni, gli enti morali, le Società anonime e quelle in accomandita per azioni, dichiarassero gli stipendi, le pensioni e gli assegni dei rispettivi funzionari, coll'obbligo di pagarne direttamente la tassa relativa, rivalendosene sui loro assegnatari mediante ritenuta.

Queste modificazioni, unite a quella importantissima di assoggettare alla tassa in ragione dell'intero loro ammontare i redditi iscritti agli uffici ipotecari o risultanti da atti pubblici (categoria *A*), erano di un'utilità positiva per la finanza, perchè si aumentava in tal guisa il prodotto dell'imposta e restava benanche assicurato l'incasso delle quote, che, in numero veramente straordinario, eransi esperimentati inesigibili nel tempo anteriore.

Però siccome dalla tassa proporzionale dell'8 per 100 non

andavano esenti che i redditi industriali e professionali inferiori alle 250 lire imponibili, così non si poteva ragionevolmente pretendere che tutte le quote inscritte nei ruoli venissero integralmente appurate; essendo evidente che non è lontano dall' indigenza colui che per sopperire ai bisogni materiali della vita, non dispone che della tenuissima entrata di lire 250 annuali.

Fu per questo motivo che colla legge del 28 maggio 1867, il termine dell' esenzione venne elevato alle 400 lire imponibili, pari al reddito effettivo di lire 533,34 per un industriale, e di lire 640 per un giornaliere; e che contemporaneamente accordossi l' esenzione della tassa cadente sulle prime 100 lire, ogni qualvolta il contribuente avesse in complesso un reddito superiore alle 400 ma non alle 500 lire imponibili. Con tale misura si rese meno gravosa quest' imposta, da cui però seguitavano ad andare indebitamente esenti molti possessori di titoli del debito pubblico, per la impossibilità in cui si trovavano gli Agenti fiscali di accertarne d' ufficio gl' interessi, che fraudolentemente si tenevano celati dai rispettivi detentori. La ritenuta applicata con tanto vantaggio agli stipendj pagati dal tesoro, venne per ciò estese anche alla rendita del Gran libro, per la quale come per ogni altra somma pagata dallo Stato, giusta la legge del 7 luglio 1868, N.° 4490, a datare dal 1 gennajo dell' anno 1869 si cominciò a riscuotere la tassa all' atto del pagamento in ragione dell' 8,80 per 100, aliquota determinata dall' art. 2 dell' altra legge 26 luglio 1868, N.° 4413.

Come da questa breve esposizione si scorge, le modificazioni arrecate all' imposta di ricchezza mobile, mentre erano informate al principio di una più ragionevole distribuzione, tendevano a renderla più produttiva ed a darle tutto quello sviluppo, che potrà finalmente conseguire dopo la promulgazione dell' ultima legge delli 11 agosto 1870, N.° 5784 (allegato N), con cui si fecero delle importanti ed utilissime innovazioni, mercè le quali resta definitivamente assicurato

l'avvenire di questa tassa, che con maggior profitto dell'Erario, sarà più egualmente applicata e più facilmente riscossa per i seguenti motivi:

1.° Perchè coll'esser elevata l'aliquota erariale al 12 °/° e tolta alle Provincie ed ai Comuni la facoltà di sovraimporre centesimi addizionali, viene aumentato il prodotto allo Stato e pareggiato il carico fra le diverse classi dei contribuenti;

2.° Perchè essendosi disposto che due terzi dei delegati componenti le commissioni debbano essere governativi, restano meglio assicurati gl'interessi dell'Erario, contro le troppo facili condiscendenze e disgravj indebiti; tanto più che alle commissioni stesse essendosi fatta facoltà di riconoscere e valutare l'esistenza di un credito, anche quando dal titolo che loro viene presentato non apparisce stipulato alcun interesse; e potendo le medesime inscrivere d'ufficio i contribuenti omessi, accertando e valutando tutti i cespiti di reddito sfuggiti alle ricerche dell'Agente o da esso ritenuti in somma inferiore al vero, cesserà ogni esenzione che non sia dalla legge acconsentito ed avranno termine le ingiuste disuguaglianze di tasse tra contribuenti e contribuenti.

3.° Perchè per la determinazione del reddito minimo non imponibile od imponibile colla detrazione di lire 100, sarà tenuto calcolo anche dei redditi fondiarj posseduti dal contribuente; e quindi cesserà di andare immune dalla tassa chi nel totale raggiunge le 400 lire imponibili, restando così attuato il concetto del legislatore, che nello stabilire un termine di esenzione, intendeva di usare un riguardo giustamente dovuto a coloro che non disponessero di altra risorsa, all'infuori di un piccolo reddito indispensabile al sostentamento della vita;

4.° Perchè facendosi anticipare dai proprietarj di fondi rustici la tassa dovuta dai coloni alla ragione del 5 °/₀ dell'imposta prediale governativa, quando questa supera le

lire 50, ne resta assicurata la riscossione, che diventa anche più facile e spedita;

5.° Perchè essendosi imposto l'obbligo ai possessori di due o più stabilimenti, o di uno stabilimento con più sedi, di fare una sola dichiarazione (ciò che pel passato non potevasi eseguire per la ripartizione delle sovrimposte), resta rimossa una causa di molti reclami alle commissioni e di continue quistioni fra Comuni e Comuni;

6.° Perchè allorquando un esercizio d'industria o di commercio passa dall'uno ad altro individuo, il nuovo esercente è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta dal precedente, e così non vi ha più alcuna perdita per l'Erario, restando anche allontanato il pericolo che abbiansi a rinnovare le cessioni simulate ed altre frodi, da cui per il passato gli esercenti non rifuggirono nell'intento di sottrarsi al pagamento dell'imposta.

§ 2.

Caratteri dell'imposta e modi di riscossione.

L'imposta sulla ricchezza mobile è generale nella sua essenza; mista cioè reale e personale nell'incidenza, e molteplice nella forma.

È generale nell'essenza perchè colpisce con misura uniforme ogni e qualunque reddito imponibile che non sia già assoggettato al tributo fondiario.

È mista nell'incidenza perchè è reale quando colpisce i redditi definiti e quelli soggetti alla ritenuta ricadendo in questo caso sulla cosa, senza riguardo al possessore, ed è *personale* allorchè percuote i redditi professionali ed industriali con riguardo alle condizioni economiche degli esercenti. È poi reale e personale in un tempo, quando colpisce in uno stesso contribuente un reddito definito e soggetto alla ritenuta ed un altro professionale od industriale. Final-

mente è molteplice nella forma dacchè ricerca direttamente la rendita come nella tassa per ritenute, o la valuta presuntivamente con speciali procedimenti (tassa mediante ruolo), o la valuta preventivamente con determinati criterj come avviene per i redditi colonici [1].

La ritenuta ed il ruolo nominativo, sono i due modi di riscossione di questa imposta, che nell' uno e nell' altro caso si applica uniformemente sopra i redditi imponibili coll' aliquota normale dalla legge stabilita.

Aliquota normale dell' imposta.

Il 12 % è l' aliquota normale stabilita dal 1 gennaio 1871, giusta l' allegato N, annesso alla legge 11 agosto 1870. Essa è applicabile sopra i redditi tassabili di qualunque somma e categoria, tanto col mezzo di ritenuta, quanto con ruoli nominativi. Onde mantenere per tutti quanti i casi l' uniformità dell' aliquota, fu poi disposto che l' imponibile degli assegni, delle pensioni e degli stipendj governativi, provinciali e comunali, si abbia a determinare riducendoli ai $^{5}/_{8}$ del loro valore integrale; e che l' imponibile dei redditi colonici si debba valutare in ragione di lire 0,41666 per ogni lira d' imposta fondiaria erariale principale dovuta per i fondi condotti a colonia; operazione che offre i risultati medesimi di quella disposta coll' art. 9 dell' allegato N.

Aumento del decimo.

L' aumento di un decimo all' imposta erariale, fu stabilito coll' articolo 2 della legge 26 luglio 1868, N.° 4513, e cominciò ad essere applicato col 1 gennajo del 1869. Tale au-

[1] Questi cenni furono desunti dal commento del cav. Giovanelli opera che non si saprebbe abbastanza raccomandare ai signori candidati e per l' importanza delle nozioni che porge e per il modo accurato, chiaro e preciso con cui sono esposte.

mento è mantenuto in vigore anche pel 1872 a titolo di sovratassa sull'imposta; e su di esso si prelevano i quattro centesimi addizionali.

Spese di riscossione e distribuzione.

Colla legge del 14 luglio 1864 fu stabilito un addizionale del 4 % in aumento dell'imposta erariale e delle sovrimposte per le spese di distribuzione e riscossione.

Le spese di distribuzione sono quelle che si sostengono dallo Stato e dai Comuni per provvista di stampati, locali od oggetti di cancelleria, e per la diramazione delle schede e degli avvisi; le spese di riscossione sono quelle che occorrono per realizzare le somme d'imposta e sovrimposte iscritte nei ruoli, astringendo i contribuenti al pagamento delle quote rispettive.

Come si dividono.

Dalla primitiva applicazione della tassa sulla ricchezza mobile a tutto il 1870, l'ammontare delle spese di riscossione e distribuzione fu attribuito per $^3/_4$ allo Stato, e per $^1/_4$ ai Comuni o viceversa, secondochè dall'uno o dagli altri si sosteneva la spesa della riscossione, per la quale venne assegnata la sola metà di quattro centesimi addizionali. Ma a far tempo dal 1 gennaio 1871, tale prodotto in virtù dell'art. 123 del regolamento 25 agosto 1870, N.° 5828, spetta per $^1/_{16}$ alle provincie, per $^3/_{16}$ ai Comuni, per $^4/_{16}$ allo Stato e per gli altri $^8/_{16}$ allo Stato od ai Comuni, secondochè o l'uno o gli altri sostengono la spesa della riscossione. [1]

[1] Per effetto della nuova legge sulla riscossione delle imposte dirette che andrà in vigore il 1° gennaio 1873, all'imposta di ricchezza mobile si aggiungerà l'aggio dell'esattore e del ricevitore provinciale (comprendendone l'ammontare nei ruoli) da stare in luogo dal 2 per cento per le spese di riscossione; più l'altro 2 per cento per le spese di distribuzione da unirsi per quattro ottavi all'imposta principale governativa; per tre ottavi all'aggio comunale; per l'altro ottavo all'aggio provinciale.

Avocazione allo Stato
della sovraimposta comunale e provinciale.

Le sovraimposte provinciali e comunali, che a tutto il 1868 potevansi complessivamente applicare in ragione del 50 % dell'imposta principale, coll'art. 8 della legge 26 luglio stesso anno, a partire dal 1° gennaio 1869 furono limitate al 40 %, affinchè l'aggiunta del decimo che si dovrà per lo stesso anno eseguire, non rendesse l'imposta più grave di quella dell'esercizio antecedente.

Per effetto dell'art. 1° del surriferito allegato N, attualmente le Provincie ed i Comuni non hanno più la facoltà di sovraimporre centesimi addizionali, perchè lo Stato elevando l'aliquota erariale al 12 % ha in sostanza avocato a sè tutto il possibile prodotto delle sovraimposte provinciali e comunali, e ciò a far tempo dal 1° gennaio 1871.

Però le Provincie ed i Comuni furono dal Governo largamente compensati mercè le concessioni fatte colla stessa legge (allegato O) agli art. 14 e 15 così concepiti: A cominciare dal 1° gennaio 1871 e sino a che non sia provveduto con legge speciale, lo Stato cede alle Provincie 15 centesimi della tassa governativa, imposta sui fabbricati esistenti in ciascuna Provincia.

È accordato un compenso ai Comuni sull'Erario nazionale per gli anni 1871, 1872 e 1873 pagabili in rate semestrali ed eguale al 30 % della massima somma che essi potevano sovraimporre a titolo di centesimi addizionali alla tassa di ricchezza mobile sulla base dei ruoli del secondo semestre del 1869 ed anno 1870. [1]

[1] Nel liquidare il compenso del 30 % dovuto ai Comuni, le Intendenze debbono attenersi alle risultanze dei soli ruoli principali senza tenere alcun conto di quelli suppletivi.

§ 3.

Chi sia tenuto all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

È tenuto a questa imposta ogni individuo od ente morale sì dello Stato che straniero, in ragione dei redditi di ricchezza mobile che ha nello Stato.

Quali redditi siano soggetti all'imposta medesima.

Sono soggetti all'imposta sulla ricchezza mobile: 1° i redditi iscritti agli ufficj ipotecarj o altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel regno; 2° gli stipendj, pensioni, annualità, interessi o dividendi pagati in qualunque luogo ed a qualunque persona per conto dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, dei pubblici stabilimenti e delle Compagnie commerciali, industriali e di assicurazione che abbiano sede nel regno; 3° i redditi di un benefizio ecclesiastico, pagati come sopra da una delle casse indicate al numero precedente; 4° i redditi che derivano da industrie, commerci, impieghi e professioni esercitate nel regno; 5° in generale ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato.

I redditi che non dipendono da condominio o da dominio diretto, benchè percepiti sui frutti del prodotto del fondo, ed anche i redditi di natura fondiaria reale od immobiliare sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile, se non risulti che il possessore del fondo da cui provengono, già paghi un relativo tributo.

Quali ne siano esenti.

Sono esenti dall'imposta:

1.° I redditi degli agenti diplomatici delle nazioni estere accreditati presso il Governo;

2.° I redditi degli agenti consolari non regnicoli nè naturalizzati, purchè non esercitino nello Stato un'industria od un commercio e purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono e salvo le speciali convenzioni consolari;

3.° I redditi dello Stato;

4.° I redditi fondiarj già regolarmente tassati;

5.° I redditi delle Società di mutuo soccorso;

6.° La dotazione della Corona e gli appannaggi dei membri della famiglia reale;

7.° I redditi agrarj se non in quanto sono profitti di persone estranee alle proprietà del fondo, eccetto il reddito delle industrie agrarie esercitate dal proprietario del fondo, per la produzione degli armenti, della seta, del carbone, dell'olio, del vino, in quanto eccedano le forze produttive del fondo;

8.° I redditi industriali, commerciali e professionali, quando il loro ammontare accumulato con altri redditi mobiliari o fondiarj non ecceda le L. 400 imponibili;

9.° Le competenze militari dei militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare inferiori al grado di ufficiale;

10.° Le somme pagate a titolo di rimborso di capitale;

11.° Gli assegni per le spese di ufficio, di giro, di cancelleria e di combustibile, le indennità di tramutamento, di trasferta e di vacazione, gli asssegni per foraggio, ed in generale tutti gli emolumenti corrisposti dall'Erario agl'impiegati governativi per sopperire a determinate spese;

12.° La dotazione dell'annua rendita di L. 3,225,000 conservata alla Santa Sede colla legge del 13 maggio 1871, N. 214.

§ 4.

Come si applichi l'imposta.

L'imposta viene applicata in due modi o mediante ruoli nominativi per ciascun Comune dello Stato alla ragione del 12 % (oltre il decimo) sopra il reddito tassabile di ogni contribuente, o mediante ritenuta alla ragione medesima sull'ammontare dei pagamenti e secondo l'imponibile delle relative somme.

Applicazione dell'imposta mediante ritenuta.

L'applicazione dell'imposta mediante ritenuta è fatta all'atto del pagamento in conformità delle discipline vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

Su quali redditi si eseguisca.

Dal 1° luglio 1866 la ritenuta venne eseguita sulle pensioni, stipendj ed altri assegni pagati dallo Stato.

Dal 1° gennaio 1869 la ritenuta fu anche eseguita su tutte le somme pagate dallo Stato per interessi di debiti inclusi o non inclusi nel Gran libro, per interessi di buoni del Tesoro e per tutte le altre annualità o prestazioni pagate tanto a titolo d'interesse, quanto a titolo di premio o di garanzia, semprechè i pagamenti non riflettessèro il 1868 e retro.

Dal 1° gennaio 1871 la ritenuta venne poi ad avere la sua più estesa applicazione: 1° perchè sotto il titolo di assegni fissi personali si comprendono tutte le somme indicate nell'art. 10 del regolamento[1]; 2° perchè sono sottoposte alla ritenuta anche le vincite al lotto.

[1] Gli aggi dei contabili dello Stato, le retribuzioni mensili e le diarie degli impiegati ed inservienti straordinarj o provvisorj; gli assegni a titolo di spese

Rendite del Debito pubblico.

Le rendite del Debito pubblico non sono tassabili mediante ruoli, ma soggette alla ritenuta sull'intiero loro ammontare.

Quali sieno.

Sono rendite del Debito pubblico tutte le annualità od interessi pagati dallo Stato o per conto dello Stato, da qualunque persona ed in qualunque luogo, sì all'interno che all'estero, tanto a titolo di interesse che di premio.

Con quali norme rispetto a queste si applichi la ritenuta.

Le rendite del Debito pubblico e le somme pagate dallo Stato per vincite al lotto, sono assoggettate alla ritenuta nella loro totalità, ancorchè minori di L. 400 imponibili, senza alcuna detenzione a titolo di spese di passività e di diversificazione.

Stipendj, pensioni ed assegni fissi personali.

Non sono tassabili mediante ruoli, ma vengono sottoposti a ritenuta sulla somma imponibile che ne risulta dopo la detrazione di $^4/_8$.

Quali sieno.

Sono tutti quelli che si pagano dal Tesoro dello Stato.[1] (Vedi l'annotazione antecedente.)

di rappresentanza, di soggiorno, di alloggio, vestiario, viveri e maggiori assegnamenti, gli assegni di disponibilità e di aspettativa, i sussidj periodici, i soprassoldi sulle decorazioni civili e militari, e in generale tutti gli emolumenti personali periodici o fissi che aggravano il bilancio dello Stato.

[1] Per gli emolumenti ed assegni pagati dallo Stato e non tassabili per ritenuta che debbono sempre classificarsi nella categoria D, veggansi gli elenchi annessi alle circolari della Direzione generale del tesoro in data del 30 ottobre 1867, N. 81, e 20 gennaio 1869, N. 125.

Con quali norme rispetto a questi si applichi la ritenuta.

La ritenuta si applica sull'imponibile che si determina riducendo la pensione, stipendio od assegno a $^4/_8$, sotto deduzione delle somme da ritenersi in conto entrate dalla Direzione generale del tesoro, per effetto della legge sulle ritenute degli stipendj e di altri assegni personali.

Si comprendono fra le somme deducibili anche i rilasci nei casi di sospensione e le ritenzioni per debiti verso lo Stato.

Inoltre dagli aggi degli esattori e contabili dello Stato si defalcano le somme determinate dai vigenti regolamenti a titolo di indennità per le spese d'ufficio.

Ricorsi contro la ritenuta.

Per qualsivoglia questione riguardante il Debito dell'imposta riscossa mediante ritenuta è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria nel termine perentorio di sei mesi dal giorno dell'applicazione della ritenuta medesima. [1] Prima però di adirire i Tribunali, possono gl'impiegati e creditori dello Stato reclamare in via amministrativa all'Intendente, e contro le decisioni di esso possono interporre appello al Ministero delle Finanze.

§ 5.

Applicazione dell'imposta mediante ruoli nominativi.

Dal 1º luglio 1864, a tutto giugno 1866, l'imposta viene applicata mediante ruoli nominativi per tutte le classi di Contribuenti e sui redditi di ogni specie. Successivamente

[1] Il termine per ricorrere all'autorità giudiziaria decorre dal giorno in cui fu esatto il premio, o la vincita del lotto, o la rata di stipendio, assegno od interesse su cui fu prelevata la ritenuta.

essendosi esclusi dai ruoli nominativi i redditi degli stipendii, delle pensioni e degli assegni pagati dal Tesoro, indi le rendite del Gran Libro ed infine le vincite al lotto, gli assegni e stipendii provvisori che sono a carico dello Stato; l'imposta dal 1° gennajo 1871 resta applicata mediante ruoli nominativi: 1° sui redditi inscritti agli Ufficii ipotecarj del regno e su quelli costituiti da atti pubblici o da scritture private, da mutui verbali e da premj di prestiti, emessi dalle Società degli enti morali o da privati; 2° sui redditi procedenti da industrie o commercio; 3° sui redditi derivanti da vitalizi, da professioni ed impieghi che non siano retribuiti dall' Erario [1] escluse le mercedi giornaliere degli operai degli stabilimenti governativi; 4° sugli stipendi, assegni e pensioni pagate dalle Provincie, dai Comuni dalle Società anonime, in accomandita ed altri enti morali, colla differenza che quando sono superiori alle 400 lire imponibili sono tassate a nome delle Società ed enti morali medesimi, mentre sono tassate direttamente in caso ai Contribuenti allorchè sono inferiori a questa somma, e quando i Contribuenti stessi hanno in complesso un reddito mobiliare superiore alle 400 lire imponibili.

Formazione delle liste dei contribuenti.

Per ogni Comune e per tutti coloro che posseggono redditi di ricchezza mobile tassabili mediante ruoli, viene formato dall' Agente delle Imposte una lista modulo A entro i primi dieci giorni del mese di giugno di ciascun anno.

Detta lista trasmessa al Sindaco è riveduta, rettificata e completata dalla Giunta Municipale appositamente riunita, e quindi restituita all' Agente per le ulteriori rettificazioni (articoli 37 e 40 del Regolamento.)

[1] Gli assegni fissi e stipendii degli impiegati della Regia cointeressata dei tabacchi e quelli degl'impiegati per l'altra Regia per le miniere e fonderie del ferro della Toscana, non sono tassabili mediante ruoli perchè si considerano come retribuiti dall' Erario.

Distribuzione delle schede di dichiarazione.

È per mezzo dei cursori o servienti Comunali che il Sindaco fa distribuire le schede ai Contribuenti od a chi per essi, secondo le indicazioni dell'Elenco modello C che gli viene trasmesso dall'Agente unitamente alle schede.

Le schede da consegnarsi ai Contribuenti domiciliati in altro Comune od all'estero, devonsi inviare ai loro agenti, procuratori, rappresentanti o socii.

L'elenco modulo C, colle annotazioni di effettuata consegna delle schede, è poi restituito all'Agente (articolo 41 del Regolamento).

Dichiarazioni nuove.

Devono fare la nuova dichiarazione i Contribuenti omessi nei ruoli precedenti, i nuovi possessori di redditi soggetti all'imposta, e coloro i cui redditi siano accresciuti o variati.

Rettificazioni o conferma delle dichiarazioni precedenti.

I Contribuenti già inscritti possono anche essi far nuova dichiarazione per confermare o rettificare il reddito precedentemente accertato, come possono ommettere di farla se intendono confermare il reddito anteriormente accertato.

Effetti speciali della conferma col silenzio.

Il silenzio tien luogo di nuova dichiarazione per tutti gli effetti legali, salvo alle Commissioni la facoltà di aumentare ai Contribuenti i redditi iscritti o di inscrivere gli omessi, e salvo il reclamo entro 90 giorni dalla pubblicazione del ruolo contro l'inscrizione dei redditi che all'epoca delle dichiarazioni non esistevano, od erano esenti dall'imposta o non tassabili mediante ruoli (articoli 42, 43, 93 e 118).

MEZZI DI ACCERTAMENTO.

Ai termini dell' articolo 72 del regolamento 25 agosto 1870 l' Agente per norma delle sue operazioni può:

1.° Richiedere dai pubblici ufficiali un estratto dei documenti e le nozioni che gli possono abbisognare.

2.° Intimare al contribuente di comparire in persona o per mezzo di un suo legittimo mandatario a fornire dilucidazioni o prove.

3.° Accedere in locali destinati all' esercizio d' industrie e commerci.

4.° Chiamare presso di sè per consultarlo qualunque individuo atto a fornirgli informazioni.

5.° Ispezionare i registri delle Società anonime ed in accomandita per azioni.

6.° Farsi presentare i titoli relativi ai redditi in somma definita.

7.° Tener conto del valore locativo dell' abitazione dei contribuenti.

Egli può anche concordare col Contribuente il reddito da assoggettare all' imposta ed inscrivere d' ufficio un reddito definito e valutarne l' ammontare anche quando dal titolo che gli venisse prodotto non vi fosse stipulato alcun interesse o vi fosse indicato che il capitale è infruttifero.

L' agente inoltre deve:

a) Fare d' ufficio la dichiarazione o rettificazione così per i redditi sfuggiti in tutti od in parte all' accertamento precedente come per i redditi che ritenga essere stati determinati in somma inferiore al vero.

b) Riformare le dichiarazioni nuove e le rettificazioni fatte dai contribuenti e per essi redatti d' ufficio per aggiungervi i redditi omessi o posteriormente scoperti.

c) Inscrivere d' ufficio i nuovi redditi, gli aumenti di reddito e le trasmissioni di possesso, di esercizii industriali e commerciali non denunciati.

Nelle facoltà e negli obblighi sovraccennati consistono essenzialmente i mezzi di accertamento che furono dalla legge posti a disposizione dell' Agente Finanziario nello scopo di metterlo in grado di ben riescire nella ricerca dei Contribuenti e della entità dei loro redditi, sventando gl' intrighi e superando le difficoltà e le opposizioni create da coloro che vorrebbero tener nascosta la verità.

Un altro potente mezzo di accertamento si ha negli elenchi dei Contribuenti prescritti col Regio Decreto del 18 agosto 1871 che si dovranno pubblicare in ogni Comune nello scopo di esercitare il contradittorio dei Contribuenti e di indurli a più veritiere denuncie coll' evidenza dei confronti col pungolo dell' emulazione e col denunziare al pubblico giudizio quei possessori che non si vergognano di nascondere i loro redditi per sottrarli in tutto od in parte all' imposta.

E finalmente è anche un mezzo sicuro ed efficace per accertare i redditi industriali e professionali, il sindacato delle spese portate in deduzione dai medesimi, mentre in generale ciò che costituisce titolo di spesa per un individuo è fonte di reddito per un altro.

Conguaglio dei redditi.

Dal confronto fra i risultati dell' accertamento dei redditi pel 1° settembre 1869 e quello ottenuto dall' accertamento compiuto pel 2° semestre successivo appariva manifesta una considerevole diminuzione dei redditi tassabili nella maggior parte delle provincie e delle agenzie delle imposte.

Consultati i dati statistici contenuti nelle varie pubblicazioni ufficiali si riconobbe che i redditi variabili di categoria B erano del tutto sproporzionati sia col numero degli artigiani e dei capi famiglia addetti alle industrie ed ai commerci, sia col numero e colle produttività delle principali industrie esercitate nei diversi comuni del Regno.

Parimenti per i redditi di categoria C si osservò che il loro

importo componevasi per $^2/_3$ circa degli stipendi pagati dalle Provincie e dai Comuni ai propri impiegati, cosa del tutto contraria alla realtà dei fatti e perchè contraddetto dai più ovvii calcoli fondati sul numero dei professionisti esercenti in ciascuna provincia.

Riconosciutosi che una delle cause principali dell'esiguità dei redditi erano le flagranti disuguaglianze di tassa fra gli esercenti gli stessi rami d'industria e le identiche professioni, fu dal Ministero prescritta la formazione di appositi elenchi per Comune, indicanti gli esercizii d'industria o professione a seconda dell'entità del rispettivo reddito. Per il modo opportuno con cui questi elenchi furono compilati era facile agli agenti ed alle commissioni istituire confronti fra contribuenti e contribuenti, onde riconoscere se e quali esercenti erano tassati per un reddito minore di quello attribuito ad altri in condizioni identiche o meno favorevoli facendo scomparire le ingiuste disuguaglianze d'imposta in altri termini procedendo al conguaglio dei redditi goduti dagli esercenti di ciascuna industria o professione.

È evidente che se gli elenchi servono ad ottenere il conguaglio dei redditi degli esercenti l'identica industria o professione in uno stesso Comune, possono mercè più estesi confronti servire allo stesso scopo per gli esercenti di uno stesso distretto e di una stessa Provincia, ponendo così l'amministrazione nel caso di ottenere a poco a poco un generale conguaglio che avrà per effetto la giusta distribuzione dell'imposta nelle diverse provincie del Regno in proporzione della loro forza contributiva.

§ 6.

Chi sia tenuto a fare la dichiarazione ed a pagare l'imposta.

È tenuto a fare la dichiarazione ed a pagare l'imposta:

1.° Il capo di famiglia tanto in nome suo quanto in

nome dei figli, della moglie o di altri membri della famiglia, per i redditi proprii e per i redditi dei quali ha l'usufrutto o l'amministrazione;

2.° Il marito per conto della moglie se convive con lui ed ha redditi proprii e separati;

3.° I legittimi rappresentanti dei minori od incapaci per i redditi dei loro rappresentanti.

Le dichiarazioni o rettificazioni di reddito possono essere fatte anche da procuratori, agenti o rappresentanti, purchè venga annesso alla scheda un documento giustificativo del mandato, della procura o dell'incarico (articolo 45 e 46 del regolamento).

Come e dove la dichiarazione debba esser fatta.

Le dichiazioni devono indicare il cognome, il nome, la paternità, la professione, il domicilio dei contribuenti e la data in cui sono fatte.

Delle società degli istituti pubblici e degli enti morali devesi indicare la denominazione e la sede.

Gli agenti, procuratori o rappresentanti devono indicare nell'intestazione della scheda il loro nome e quello dei rispettivi mandanti o rappresentanti.

La dichiarazione deve sempre essere sottoscritta da chi ha obbligo ed ebbe incarico di farla.

Il dichiarante che non sappia scrivere può far riempire la scheda da persona di sua fiducia, che la firmerà in sua vece, attestando di ciò fare alla presenza e per incarico dell'incaricato.

Può anche fare la sua dichiarazione orale al Sindaco od all'agente o ad un loro supplente, da cui verrà riportata sopra una scheda firmata da essi alla presenza del dichiarante medesimo.

Nella dichiarazione si devono comprendere i redditi certi ed in somma definita e i variabili ed eventuali, che derivano dall'esercizio di qualsiasi professione, arte, commercio

od industria, o da qualunque occupazione, materiale od intellettuale, o da elargizioni, sussidii e simili. [1]

Debbono altresì essere dichiarati i proventi goduti in natura, come derrate, viveri, alloggio, indicandone le specie, la quantità ed il valore presunto.

Devonsi specificare, distintamente per ciascun cespite e ciascuna categoria, i redditi lordi, le spese, i redditi netti e le annualità passive.

Ogni contribuente deve fare la dichiarazione complessiva dei suoi redditi, e pagare l'imposta nel Comune dove ha il domicilio al tempo in cui devono essere fatte le dichiarazioni.

Gli enti morali e le società devono fare la dichiarazione nel Comune ove hanno la loro sede.

Il proprietario di fondi dati a colonia deve fare le dichiarazione ove questi sono situati. Qualora il fondo colonico sia situato sul territorio di due o più comuni, la dichiarazione sarà fatta in quello in cui è posta la maggior parte del fondo stesso.

Gl'impiegati e salariati dello Stato in attività di servizio, e gli uffiziali appartenenti alla milizia attiva di terra e di mare i quali posseggono altri redditi di ricchezza mobile oltre quelli soggetti alla ritenuta, devono farne la dichiarazione nel Comune dove risiedono per ragione di impiego, o dove stanzia il comando del reggimento, battaglione o corso rispettivo, al tempo in cui devono essere fatte le dichiarazioni.

I contribuienti che abitano fuori del Regno, devono fare la dichiarazione nel Comune dove avevano il loro ultimo domicilio, o dove è prodotto il loro reddito, o dove sta la cassa obbligata al pagamento, o dove è tassato il loro debitore per proprio conto.

[1] I redditi debbono essere valutati per l'annuo ammontare prodottosi nell'anno anteriore all'epoca della dichiarazione. È quindi abolita la valutazione in base alla media triennale che vigeva a tutto il 1870 per i redditi variabili di categoria B e C. Disposizione N. 2 del bollettino 1° del 1871.

Chi possiede due o più stabilimenti, od uno stabilimento avente due o più sedi in comuni diversi, deve fare un' unica dichiarazione nel Comune dove tiene lo stabilimento o la sede principale, indicando nella colonna delle osservazioni i Comuni dove sono situati gli altri stabilimenti o le sedi secondarie.

Classificazioni dei redditi delle varie categorie.

Sono classificati:

Alla categoria A i redditi censibili alla pari, provenienti dai capitali, cioè crediti ipotecarî, chirografarî, mutui, premi di prestiti, censi, decime e prestazioni, non che i redditi di natúra fondiaria reale od immobiliare, che sono pure soggetti alla tassa di ricchezza mobile se non risulti che dal possessore di essi già si paghi un relativo tributo.[1]

Alla categoria B i redditi censibili a $^6/_8$, cioè quelli alla cui produzione concorrono insieme il capitale e l'opera dell'uomo [2] come l'esercizio di qualunque industria e commercio. Fra questi si comprendono pure i redditi di tutte le industrie agrarie esercitate da persone estranee alla proprietà del fondo ed anche dallo stesso propietario in quanto eccedono la forza produttiva del fondo.

Notisi che per la determinazione del reddito degli artigiani si ritiene di regola che quando il capitale è prevalente

[1] Dai redditi di categoria A non sono detraibili alcune spese essendo queste ammesse in detrazione per l'art. 15 dai soli redditi industriali (Dec. 7892 C. C. 12 ottobre 1869).

In applicazione di questa massima un istituto od ente morale possessore unicamente di redditi mobiliari di categoria A, non è ammesso a detrarre da questi redditi la spesa d'amministrazione nemmeno per quella parte che è specialmente necessaria alla riscossione delle entrate rispettive.

[2] L'aggio pagato all'esattore per la riscossione delle entrate di un comune od ente morale è un reddito da tassarsi in categoria B, perchè l'esercizio dell'esattore richiede il concorso non solo dell'opera personale ma altresì del capitale sia per la cauzione sia per le occorrenti anticipazioni di fondi per l'affitto dei locali e per altre spese (Decis. della C. C. 28 settem. 1869, N. 7808).

alla mano d'opera nella produzione del reddito, questo deve comprendersi nella categoria B.

Alla categoria C i redditi censibili a $^5/_8$, che sono provenienti dalla sola opera dell'uomo, cioè stipendî, salarî, retribuzioni, emolumenti, compensi in viveri, ecc., (eccettuati quelli del seguente alinea), i redditi, che non provengono dal capitale nè dall'opera dell'uomo come pensioni, vitalizî [1], sussidî, largizioni, ecc., esclusi quelli pagati dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni.

Alla categoria D i redditi censibili a $^4/_8$, provenienti da stipendî, pensioni, assegni, emolumenti in denaro, viveri, alloggio, corrisposti dallo Stato, dalle provincie e dai Comuni.

Diversificazione imponibile.

La parola diversificazione (*discrimination*) significa diversa valutazione dei redditi a seconda della loro durata e provenienza.

La ragione sostanziale di questa diversa valutazione sta essenzialmente in ciò che vi sono redditi nei quali è compenetrata una parte del relativo capitale che va man mano estinguendosi, ed altri per i quali il capitale non si consuma nè deperisce, rimanendo sempre fruttifero dello stesso interesse. Ora essendo conforme alla giustizia non solo ma allo spirito della legge di esentare dalla tassa *che colpisce il reddito*, la parte dei capitali compenetrata nei redditi temporanei; e siccome colla legge stessa si era mantenuta eguale

[1] La legge stabilisce espressamente che i vitalizî debbono sempre inscriversi nella categoria C della scheda, senza fare distinzione fra i vitalizî a titolo gratuito per donazione o per testamento, e fra quelli che sono costituiti a titolo oneroso mediante cessione di un immobile o di un capitale a colui che deve corrisponderli. Però fra i vitalizî a titolo gratuito non debbonsi mai comprendere gli usufrutti. imperocchè i redditi per essere goduti dall'usufruttuario anzichè dal proprietario del titolo o del capitale, non cambiano di natura e debbono per conseguenza essere tassati in categoria A per l'intiero loro ammontare.

la quotità generale, così fu stabilito il principio della diversificazione, ammettendosi *in via approssimativa* la detrazione di $^2/_8$ per i redditi di categoria B, pei quali vi ha una perdita di capitale che non si verifica nei redditi di categoria A, che si valutano perciò alla pari; e diminuendosi di $^3/_8$ i redditi provenienti dalla sola opera dell' uomo per i quali il capitale si consuma annualmente, scomparendo affatto colla morte del professionista.

Colla legge delli 11 maggio 1870 si stabilì che i redditi degli impiegati e pensionisti dello Stato delle Provincie e Comuni, fossero tassati per $^4/_8$, cioè sulla metà del loro ammontare; e ciò non tanto per le considerazioni sopraespresse quanto per la ragione che coll' avocazione allo Stato delle sovraimposte da cui i medesimi andavano prima esenti, si sarebbe verificato per essi soltanto uno eccessivo aumento d' imposta che fu così limitato a L. 1, 10 per ogni cento lire di reddito effettivo.

Detrazioni.

Dai redditi industriali e commerciali si defalcano gli stipendi, le mercedi e le indennità degl' impiegati ed operai.

Si defalcano parimenti le altre spese di produzione [1] e di conservazione o manutenzione, come il consumo delle ma-

[1] La detrazione delle spese di produzione è anche ammessa per i redditi professionali essendo questi compresi fra i redditi industriali mentre l'industria ha sì largo significato che comprende anche i commerci, le professioni e le arti di qualunque genere (quesito 109).

Così la commissione centrale ha dichiarato che un medico-condotto può defalcare la spesa pel mantenimento del cavallo, sempreché tale spesa sia stata espressamente imposta dal Municipio, mentre in caso diverso mancherebbe la presunzione che la spesa sia inerente alla produzione dello stipendio, e non potrebbe in tal caso essere defalcata (Dec. 23 marzo 1870).

Si noti però che la detrazione ammessa dalla commissione a favore del medico-condotto si deve ritenere come un' eccezione alla regola ostando l'art. 13 della legge fondamentale alla detrazione delle spese dagli stipendi per essere questi redditi certi e definiti sebbene temporanei.

terie gregge e degli strumenti, il ristauro dei locali e delle macchine, la pigione dei magazzini, laboratorii, opifizii e banchi, le commissioni di vendita e simili. Le spese di ristauro o di rinnovazione non si possono per altro detrarre per quella parte che va in aumento del valore degli edifizii o della potenza delle macchine.

Parimenti non si possono considerare tra le spese da defalcarsi i frutti di capitali impiegati nell'esercizio dell'industria, siano propri o tolti ad imprestito, salvo quanto è detto per questi ultimi al seguente capoverso; nè il compenso per l'opera prestata dal contribuente stesso o dalla moglie o dai figli, al mantenimento dei quali sia obbligato per legge, quando coabitano col padre, nè la spesa per l'abitazione del contribuente o dalla sua famiglia (art. 51).

Annualità passive. [1]

I contribuenti possono dichiarare le annualità passive anche ipotecarie, che aggravano i loro redditi soggetti all'imposta, ed il loro ammontare si detrae dal reddito purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e siano contemporaneamente accertati la persona e il domicilio dei creditori nello Stato.

[1] Le disposizioni di legge riguardanti le detrazioni delle annualità passive furono in diverso modo interpretate, finchè la Commissione centrale con decisione delli 11 maggio 1869 stabilì la massima attualmente seguita, che cioè possono sempre defalcarsi dai redditi mobiliari, epperò anche da quelli definiti di categoria A, C e D tutte quelle passività che dall'atto costitutivo dei redditi, risultino avere proprio ed immediato rapporto coi redditi stessi, per modo che possa ritenersi non avere il debitore l'effettivo godimento della parte dei redditi corrispondenti alla passività che li aggrava.

Oltre la detrazione delle annualità passive e delle spese, si ammettono dalla legge tre altre specie di detrazioni, che sono:

1.° La detrazione dei 2, 3 e 4 ottavi per la diversificazione dei redditi industriali, commerciali e professionali;

2.° La detrazione dei redditi mobiliari e fondiari che si debbono tenere a calcolo soltanto per la determinazione del *minimum* imponibile;

3.° La detrazione delle prime 100 lire dai redditi imponibili superiori alle 400 lire, ma non eccedenti le 500.

A tale scopo devono indicare l' atto pubblico o privato da cui deriva l'annualità, e ove ne sia il caso, l'ufficio in cui l'atto fu registrato, e il reddito da cui chiedono che l'annualità sia detratta (art. 52).

DICHIARAZIONI DEI CREDITI AGRARI.

Devonsi dichiarare i redditi di tutte le industrie agrarie esercitate da persone estranee alla proprietà del fondo od anche esercitate dagli stessi proprietari in determinate proporzioni.

AFFITTI E LOCAZIONI A SOCCIDA.

Devonsi dichiarare i redditi delle industrie agrarie esercitate dagli affittuari o locatari a soccida, considerandosi come solo ed unico ente l' affittanza agraria, quantunque assunta da due o più famiglie associate.

INDUSTRIE AGRARIE ESERCITATE DAL PROPRIETARIO.

Devonsi pure dichiarare dai proprietari ed usufruttuari di beni stabili i redditi dell'industria agraria da loro esercitata, come l' armentizia, la serica e quella della produzione del carbone, dell' olio o del vino, in quanto eccedono le forze produttive del fondo.

COLONIE.

Le colonie sono considerate come un solo ed unico ente. I proprietari di fondi coltivati a colonia quando pagano per questi una somma d' imposta fondiaria eccedente L. 50 sono tenuti a fare la dichiarazione ed a pagare l' imposta di ricchezza mobile per il reddito agrario goduto dal colono, salvo il diritto di rivalersene, sia direttamente che indirettamente verso il medesimo. [1]

[1] L' imposta sui redditi colonici essendo di natura reale, ne consegue che il proprietario debba sempre rispondere del pagamento della medesima, sia che egli abbia soltanto la nuda proprietà dei fondi, sia nel caso si verifichi l' in-

I coloni, mezzadri, ecc. che coltivano i fondi col patto di dividere i prodotti, sono tenuti a fare la dichiarazione qualora posseggono altri redditi, che unito al reddito agrario producano una somma eccedente le 400 lire imponibili.

Non si computa nel reddito colonico, ma deve essere dichiarato dal colono, il reddito che ricava dall'industria armentizia o serica eccedente le forze produttive del fondo.

Dichiarazioni dei redditi delle Società, delle Provincie, dei Comuni e degli Enti morali.

Le Provincie, i Comuni, le Casse di risparmio, le Società in accomandita per azioni, comprese le Società di assicurazioni mutue ed a premio fisso, le Società anonime e gli altri enti morali, devono distintamente dichiarare, secondo la speciale categoria:

1.° I redditi propri;

2.° Gl'interessi dei debiti contratti e delle obbligazioni emesse;

3.° L'ammontare dei premi da estrarsi nell'annata cui riguarda l'imposta per prestiti emessi e fatti emettere a premio;

4.° Gli stipendi, le pensioni, gli assegni così fissi che variabili pagati ai loro impiegati, pensionati ed assegnatari in somma maggiore alle L. 400 imponibili, indicando però con elenco nominativo nella colonna delle osservazioni, quelli non eccedenti le L. 500.

Le Società suindicate non possono detrarre dai redditi che dichiarano nella categoria A le somme ripartite fra i soci sotto qualunque titolo e quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva, od altrimenti impiegati anche in rimborso di capitali. [1]

solvibilità del colono, sia che si tratti di terreni affittati e che i coloni dipendano dagli affittuari da cui furono assunti (Atti parlamentari del 1870).

[1] Il reddito di un'industria esercitata da più individui deve essere tassato nel suo complesso al nome della Società e non è divisibile fra i soci, salvo il

Le Società in nome collettivo sono considerate come un solo contribuente, fermo restando per i pagamenti dell'imposta la solidarietà dei soci.

Le Società stesse devono indicare nella dichiarazione alla colonna delle osservazioni il nome e domicilio dei soci e la quota spettante a ciascuno.

Redditi propri e redditi dei loro creditori e stipendiati.

Sono redditi propri delle Provincie, dei Comuni e degli enti morali quelli provenienti dalla loro opera o capitale, in qualunque modo o destinazione vengano impiegati i valori prodotti.

Sono redditi dei loro creditori gli stipendi, le pensioni e gli assegni fissi e variabili da dichiararsi alla categoria C o D, ed i premi dei prestiti emessi o fatti emettere, da dichiararsi alla categoria A.

Ritenuta di rivalsa.

È ritenuta di rivalsa quella che le Provincie, i Comuni ed altri enti morali, le Società anonime ed i proprietari dei fondi colonici ai termini degli articoli 63 e 64 del regolamento sono autorizzati di fare ai dipendenti creditori, assegnatari e coloni per rimborsarsi dell'imposta per conto di costoro anticipata. Appartiene altresì a questa specie la ritenuta di rivalsa che per l'art. 32 della legge fu riservata al debitore nel caso che non possa ottenere il defalco dal suo reddito delle annualità passive dovute ai suoi creditori.

disposto degli articoli 58 e 59 del Regolamento (Decisione della C. C. 14 febbraio 1868).

Se due o più persone esercitano un'unica industria nello stesso locale o negozio, si presume la Società fra di loro, e quindi ha luogo la tassazione come unico contribuente (Dec. della C. C. 21 luglio 1869).

Società senza scopo industriale.

Le Società senza scopo industriale non sono tenute a fare alcuna dichiarazione quando si limitano ad erogare le contribuzioni dei soci in atti filantropici o letterari di mero consumo o diletto, od in opere non produttive di reddito; ma debbono farla qualora posseggano o producano redditi derivanti sia dal capitale contribuito, sia da qualunque altra origine, forma o destinazione. Purchè abbiano caratteri di enti morali devono anche far la dichiarazione e pagare l'imposta per gli stipendi, pensioui ed assegni che corrispondono ai propri impiegati salvo a rivalersene con ritenuta.

§ 7.

Casi in cui il contribuente deve nella scheda di dichiarazione far cenno dei redditi di ricchezza mobile da lui goduti, pei quali l'imposta si riscuote mediante ritenuta o si anticipa da altri salvo rivalsa.

Il contribuente deve far cenno di questi redditi nella scheda:

1.° Nel caso in cui abbia un reddito fondiario o colonico che, riunito con quello di ricchezza mobile, ecceda le 400 lire imponibili;

2.° Nel caso in cui possegga anche redditi industriali, professionali e commerciali, in somma, che isolatamente non sia tassabile, ma che riunita ai redditi la cui tassa si riscuote colla ritenuta o si anticipa da altri salvo rivalsa possa eccedere le 400 lire imponibili;

3.° Nel caso in cui percepisca stipendio, pensione od assegno non eccedente le 500 lire imponibili, ma superiore alle 400, e possegga redditi di altra natura da formare un imponibile eccedente le 500, dovendosi in questo caso assoggettare all'imposta le prime cento lire imponibili lasciate esenti nella tassazione dell'ente morale o della Società che fece la dichiara.

Come questi si tengano a calcolo per determinare l'imponibile degli altri redditi mobiliari tassabili direttamente per via di ruolo.

I redditi imponibili degli stipendi, delle pensioni, degli assegni: del debito pubblico e del reddito fondiario, non si comprendono nella somma dei redditi mobiliari soggetti all'imposta mediante ruoli, ma si tengono a calcolo unicamente per determinare se gli altri redditi di ricchezza mobile delle categorie B, C, D debbono assoggettarsi all' imposta per intiero e colla detrazione di L. 100 imponibili, ovvero se debbansi lasciare esenti quando sommati gli uni e gli altri con quelli di categoria A, posseduti dallo stesso individuo, non eccedono le 400 lire imponibili.

Come si valutano in quei casi i redditi colonici ed i redditi fondiari.

I redditi colonici si valutano in ragione di L. 0,41666 per ogni lira d'imposta fondiaria erariale principale, dovuta sul fondo condotto a colonia.

I redditi fondiarj dei terreni e dei fabbricati [1] si valutano moltiplicando per otto l' imposta fondiaria che li colpisce.

I redditi derivanti da prestazioni soggette all'imposta fondiaria si valutano per l'intiero loro ammontare.

[1] Per la determinazione del *minimum* imponibile deve pur anche tenersi conto della rendita dei fabbricati che godono di temporaria esenzione d'imposta, mentre tale rendita, sebbene esente da tassa, esiste e concorre a determinare la vera condizione economica di chi li possiede. (Disposizione ministeriale 24 febbraio 1871.)

§ 8.

Revisione delle dichiarazioni per parte dell' agente.

L'agente, ricevute le dichiarazioni, contrassegna nelle liste modulo A, il nome dei contribuenti che presentarono la dichiarazione a rettificazione, e di quelli per i quali le schede già esistevano in ufficio.

Richiede per i nuovi inscritti le schede all'agente del Distretto in cui risultano tassati.

Esamina ed occorrendo rettifica l'intestazione delle schede e tutte le indicazioni da segnarsi nelle medesime.

Dichiarazioni e rettificazioni d'ufficio.

L'agente fa d' ufficio la dichiarazione o la rettificazione per quei contribuenti che non la fecero nel termine prefisso, la inscrive nel registro, modulo E, inviando a ciascuno di essi l' avviso, modulo H od I, secondochè ha inscritto o rettificato un reddito d' ufficio.

In egual modo procede per le annualità passive che il debitore porta in detrazione dei proprj redditi e non risultano dichiarate dal creditore.

Se il creditore è domiciliato nel Comune di un' altra agenzia, fa eseguire analogo esame dall'agente del distretto ove domicilia il creditore.

Qualora però non possa accertare l'esistenza del credito o del creditore l'agente non ammette la detrazione, rendendone consapevole il dichiarante coll' avviso, modulo K.

Quali facoltà abbia l'agente e quali norme debba seguire.

L'agente le cui facoltà sono quelle già accennate nel paragrafo che riguarda i mezzi di accertamento, prima d' in-

scrivere o rettificare un reddito definito quando dal titolo non apparisce stipulato alcun interesse o quando si dichiara infruttifero per qualsiasi causa il capitale, deve chiamare il dichiarante a fornire le occorrenti spiegazioni e persistendo nell'ideata inscrizione o rettificazione, deve dargliene regolare avvertimento.

Rispetto alle variazioni, alle cessazioni ed al passaggio dei redditi, l'agente si attiene alle norme indicate per l'ammissibilità dei relativi reclami.

L'agente può anche rettificare le dichiarazioni appoggiate a documenti, allorchè ha raccolto elementi tali per dimostrare che gli stessi documenti non presentano il vero reddito che si dovea dichiarare.

Dichiarazioni tardive.

Il contribuente che non ha adempiuto all'obbligo della dichiarazione entro il primo termine fissato, può fare la dichiarazione o rettificazione tardiva entro un secondo termine pure annualmente prestabilito, trascorso il quale non è ammessa alcuna sua dichiarazione o rettificazione.

Nondimeno egli può ancora entro venti giorni dalla notificazione dell'avviso, modulo H, I o K, confermare per iscritto l'operato dell'agente; ma salva l'applicazione della multa incorsa, come pure può chiedere nello stesso termine e salva sempre l'applicazione della multa, che sia riformata la dichiarazione o la rettifica eseguita d'ufficio.

È considerata nulla e come non avvenuta tale conferma o domanda, se verbale; e dopochè la proposta riforma è rigettata, non è più ammissibile un'ulteriore proposta.

Redditi definitivamente accertati.

Si ritengono definitivamente accertati:

1.° I redditi dichiarati, rettificati o confermati, sia per iscritto sia col silenzio ed ammessi dall'agente;

2.° I redditi concordati fra i possessori e l'agente;

3.° I redditi dichiarati o rettificati d'ufficio non contestati con reclamo alle Commissioni nel termine di giorni venti dalla relativa notificazione;

4.° I redditi determinati dalle Commissioni il cui giudizio sia divenuto definitivo per mancanza di appello da parte dell'agente e del contribuente entro venti giorni dalla notificazione del giudizio al contribuente;

5.° I redditi incerti e variabili determinati dalle Commissioni provinciali, quand' anche nel predetto termine sia fatto appello alla centrale contro la sussistenza o la tassabilità di essi redditi;

6.° I redditi determinati dalla Commissione centrale.

Determinazione del reddito imponibile.

L'agente determina l'imponibile di ogni contribuente, valutando i redditi come segue:

a) Al valore integrale i redditi perpetui, quelli dei capitali dati a mutuo od altrimenti redimibili, e quelli provenienti da censi, decime, prestazioni, canoni o rendite immobiliari, non ancora soggetti a contributo fondiario;

b) Ai $^6/_8$ i redditi temporanei misti, nei quali concorrono il capitale e l'opera dell'uomo (industrie e commerci);

c) Ai $^5/_8$ i redditi temporanei dipendenti dall'opera dell'uomo senza aggiunta di capitale (arti e professioni), e quelli nei quali non concorre nè l'opera dell'uomo, nè il capitale (vitalizj e pensioni), eccettuati quelli di cui nella lettera *d;*

d) Ai $^4/_8$ i redditi delle pensioni, stipendj ed assegni, pagati dall'Erario, dalle Provincie e dai Comuni.

Formazione e pubblicazione del ruolo.

Eseguito il riepilogo dei redditi imponibili sulle schede e sul registro, modello X, l'agente forma il ruolo, modulo R, in cui trascrive per ordine alfabetico i contribuenti e distintamente per ogni categoria i loro redditi accertati, riportando

in altrettante colonne i redditi lordi, le spese, le annualità passive, i redditi netti e quelli imponibili.

Dalla somma dei diversi imponibili che risulta inferiore alle L. 400, l'agente detrae i redditi delle categorie B, C e D; e dalla somma maggiore ma non eccedente le L. 500, detrae le prime L. 100, per assoggettare il resto alla tassa. Sottopone invece per intero alla tassa tanto i redditi di categoria A, quanto gli altri superiori alle L. 500 imponibili.

Applicando quindi il 13,72 % per imposta erariale in principale, relativo decimo e 4 % per le spese di riscossione e distribuzione su tutte le somme tassabili, ed il 5,72 % sulla fondiaria delle colonie agricole separatamente denotata, aggiunge alle quote totali dell'imposta le pene pecuniarie onde ottenere la somma complessiva del debito di ogni contribuente.

L'agente infine riepiloga sul quadro, modulo T, le somme finali delle pagine, il cui risultato deve essere conforme alla dimostrazione già eseguita sul frontespizio del ruolo, che datato e firmato viene da lui trasmesso all'intendente di finanza non più tardi del giorno 15 dicembre di ciascun anno, per essere da questi esaminato ed approvato e poscia trasmesso alla Prefettura che lo rende esecutorio e lo ritorna all'Intendenza. Il ruolo stesso viene quindi spedito al competente esattore per la debita riscossione col contemporaneo invio al sindaco del Comune di apposito avviso, modello S, col quale è notificata ai contribuenti la pubblicazione del ruolo ed il termine utile per ricorrere contro gli errori materiali che fossero occorsi nella compilazione del medesimo.

Contravvenzioni e pene pecuniarie.

Incorre nella pena pecuniaria eguale al quarto dell'imposta dovuta il contribuente che non abbia fatta la dichiarazione o rettificazione cui era tenuto. La pena incorsa si riduce però all'ottavo dell'imposta medesima per quelli che tardivamente

(ma nel termine fissato) abbiano fatto la dichiarazione o rettificazione, oppure chiesto la riforma di quella eseguita di ufficio.

Incorre nella pena eguale al doppio dell'imposta dovuta sulla differenza tra il reddito vero e il dichiarato, chi nel fare la dichiarazione o rettificazione abbia scientemente nascosto un elemento di reddito, ed abbia dichiarato il reddito in somma inferiore al vero, e le spese e le annualità passive in somma superiore.

Quando trattasi però di redditi incerti e variabili non vi ha luogo a pena se la differenza fra la somma dichiarata o rettificata e quella definitivamente accertata, non ecceda la proporzione del terzo di quest' ultima.

Ad ambedue le pene sopraccennate è poi soggetto il Contribuente la cui dichiarazione o rettificazione tardiva, la conferma o riforma di quella fatta d'ufficio, fu riconosciuta infedele.

Incorre in una pena di L. 5 a 200.

1.° Il Contribuente che avvisato di presentarsi alla Commissione od all'Agente senza legittima o giustificata ragione non si presenti nel termine assegnatogli.

2.° Quegli che senza giusto motivo non abbia prodotto nel tempo prescritto i titoli e documenti richiesti.

3.° Chi abbia negato all' Agente o ad uno dei membri delle Commissioni, ovvero ad un loro rappresentante l' accesso e la visita nei suoi fondi rustici od urbani, magazzini, opificii o stabilimenti;

4.° Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni, che siansi rifiutate di esibire i loro libri di amministrazione, salvo ancora la facoltà all' Agente ed alle Commissioni di farseli esibire coll'assistenza coattiva dell' autorità locale.

In una ammenda di L. 5 a 50 incorrono finalmente i Cancellieri dell' ordine giudiziario che diano corso agli atti prodotti in giudizio dai possessori di redditi definiti contro i

loro debitori senza che consti che detti redditi siano stati dichiarati.

Come si liquidano e da chi vengono applicate.

Le pene pecuniarie per omessa, tardiva ed infedele dichiarazione [1] si liquidano dall'Agente sulle schede dei Contribuenti in ragione della sola imposta principale cioè senza decimi e senza spese di riscossione, e si applicano sull'intera differenza che passa tra l'imponibile del reddito dichiarato e l'imponibile accertato, inscrivendole sopra i ruoli dati in caricamento agli Agenti della riscossione.

Le pene stabilite per inosservanza alla richiesta dell'Agente o delle Commissioni, vengono applicate dall'autorità giudiziaria colle norme delle leggi vigenti ad istanza dell'Agente, e giusta il processo verbale redatto a seconda dei casi dal Presidente della Commissione o dall'Agente delle imposte.

La riscossione di queste multe si effettua dai ricevitori di registro colle norme e privilegi stabiliti per la riscossione delle pene pecuniarie.

§ 9.

Redditi nuovi ommessi o sfuggiti.

I redditi nuovi di natura incerta e variabile (industriali o commerciali) devono essere dichiarati entro il termine di mesi tre; e quelli definiti entro il termine di giorni trenta da cui cominciarono a prodursi. I redditi sfuggiti in tutto

[1] Nei primordii della tassa cioè quando per la novità della medesima era giusto usare qualche riguardo ai Contribuenti, il Ministero si mostrò sempre propenso a promuovere il condono delle multe. Ma in seguito avendo l'esperienza addimostrato, che uno dei principali stimoli alla trasgressione della legge fu appunto il fatto di essersi troppo sovente invocata la Clemenza Sovrana, sono state mantenute in tutto il loro vigore le disposizioni relative.

od in parte all' accertamento e quelli scoperti posteriormente alla formazione del ruolo principale ma non dichiaranti, vengono iscritti d'ufficio colle prescritte formalità. [1]

I redditi omessi nei ruoli principali e quelli annullati per per mancanza di regolare notificazione, sono iscritti e determinati mediante nuovo procedimento.

Ruoli supplitivi.

Le regole generali per la formazione dei ruoli principali, sono applicabili ai ruoli supplitivi nei quali vengono riportati ed imposti:

1.° I redditi contemplati col precedente paragrafo;

2.° I redditi divenuti definitivi dopo la formazione del ruolo principale, sebbene dichiarati o rettificati all'epoca del generale accertamento.

3.° I nuovi o maggiori redditi risultanti dalle decisioni definitive delle Commissioni o da sentenze dell' Autorità giudiziaria pervenute all' Agente non prima della formazione dei ruoli principali. I ruoli supplitivi si compilano di regola in ogni trimestre ed i pagamenti delle quote in essi iscritte si sogliono ripartire in due rate scadenti di trimestre in trimestre.

Ricorsi per mancata o irregolare notificazione o per errori materiali.

Per mancata o irregolare notificazione degli avvisi modulo H, I e N, i Contribuenti possono ricorrere entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo, sia alla Commissione che all' Intendente di Finanza, il quale, ove riconosca fondata l'opposizione a lui fatta, ritiene come non avvenuta la dichiarazione o la rettificazione di ufficio, e provvedendo per lo

[1] I redditi sfuggiti all'accertamento sono tassabili non solamente per l'anno in cui vengono scoperti, ma benanche per tutti gli anni anteriori nei quali sieno andati indebitamente esenti dalla tassa.

sgravio delle corrispondenti quote d'imposta, ordina all'Agente di riprendere le operazioni di accertamento.

Per gli errori materiali occorsi nel ruolo possono nello stesso termine i Contribuenti reclamare all' Intendente, come può di sua iniziativa l'Agente proporne la rettifica ed il relativo discarico.

Il reclamo non sospende in verun caso l'esazione dell'imposta, salvi i rimborsi che fossero in seguito ordinati.

Duplicazioni e cessazioni. [1]

Entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo i Contribuenti possono ricorrere alle Commissioni per dimostrare che nell'epoca delle dichiarazioni, o non esisteva il reddito, od era esente dall'imposta, o non era più tassabile mediante ruoli, o lo stesso reddito era già dichiarato ed inscritto in altro Comune o replicatamente nel ruolo dello stesso Comune. Rispetto alle variazioni, alle cessazioni ed al passaggio dei redditi da un Contribuente all' altro, non viene ammesso il reclamo se non quando sia provato.

1.° Che i redditi della categoria A siano cessati in tutto od in parte per l'esazione o perdita del capitale, ovvero che siano passati da una ad altra persona; purchè venga indicato il nome e domicilio del nuovo possessore, e giustificato il seguìto passaggio.

2.° Che i redditi di categoria C e D, in somma definita, siano cessati in tutto od in parte, e si tratti di stipendj od assegni pagati dagli enti descritti nel § 6 della presente *Guida;*

3.° Che l'impiegato il cui stipendio od assegno la cessazione riguarda, o non fu surrogato o lo fu con stipendio od assegno minore;

[1] Per ben comprendere quanto si riferisce alla cessazione di reddito bisogna tenere presente il principio, che cioè la tassa è *commisurata* sul reddito dell'annata precedente all'epoca della dichiarazione, ma è dovuta per i redditi effettivamente prodotti nell'anno in cui si riferisce l'accertamento ed il ruolo.

4.° Che i redditi variabili delle categorie B e C siano cessati interamente o si comprovino passati ad altra persona con indicazione del nome e cognome del nuovo possessore, non mai quando risultino semplicemente trasformati o concambiati con altri redditi mobiliari.

Ricorsi all'autorità giudiziaria.

Per qualsivoglia quistione riguardante il debito dell'imposta è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria nel termine perentorio di mesi sei [1] dalla pubblicazione del ruolo.

Per le quistioni sulle cessazioni di reddito, sugli accertamenti d'ufficio e su qualunque altro fatto, risolute in via amministrativa posteriormente alla formazione del ruolo, il termine di sei mesi non decorre che dal giorno della notificazione datane al contribuente, anche se l'ultima decisione sia definitiva per sua natura o per mancanza di appello nel termine stabilito.

I ricorsi all'autorità giudiziaria devono essere in ogni caso corredati del certificato di eseguito pagamento delle rate d'imposta scadute, e non sono ammissibili se riguardano la semplice estimazione dei redditi.

Casi pratici dell'applicazione dell'imposta sulla ricchezza mobile.

Primo Caso.

Un Contribuente ritrae da un credito l'annuo interesse di	L. 325,00
Percepisce da una Società lo stipendio di . .	» 136,00
Possiede beni stabili la cui fondiaria di L. 9 moltiplicata per 8, produce il reddito netto di .	» 72,00
Il totale suo reddito è dunque di	L. 533,00

[1] La perentorietà di questo termine fu ammessa dalla Corte d'Appello di Milano, con Sentenza del 28 luglio 1868.

Che si rende imponibile valutando	il credito alla pari	L.	325,00
	il reddito fondiario alla pari .	»	72,00
	lo stipendio a $^5/_8$	»	85,00
	Nella somma totale di	L.	482,00

Da cui eliminando la rendita fondiaria in L. 72, rimangono L. 410 che si dovrebbero ancora diminuire delle prime 100 lire esenti da tassa. Ma siccome la detrazione delle L. 100 si può fare soltanto dai redditi di Categoria B, C, D, ne consegue doversi togliere in questo caso le sole L. 85, lasciando intatto il reddito di Categoria A in L. 325 da assoggettarsi per intiero all' imposta, che coll' applicazione dell' aliquota di L. 13,73 risulta di L. 44,62.

Secondo Caso.

Un Contribuente possiede una rendita sul Gran Libro di	L.	100,00
Esercita un' industria il cui reddito fu accertato in	»	320,00
Ha una pensione governativa di	»	150,00
Il totale suo reddito è perciò di	L.	570,00

Che si rende imponibile valutando	alla pari la rendita pubblica in	L.	100,00
	a $^6/_8$ il reddito industriale . .	»	240,00
	a $^4/_8$ la pensione	»	75,00
	Nella totale somma di	L.	415,00

Da cui sottraendo le prime 100 lire non tassabili, la rendita pubblica e la sanzione già sottoposta alla ritenuta, la somma tassabile mediante ruolo si riduce a L. 140, che al 13,73 % produce la quota d' imposta di L. 19,22.

Terzo Caso.

Un Contribuente ha la pensione dal Comune di annue	L. 400,00
Esercita un' industria armentizia il cui reddito netto fu accertato per	» 240,00
È colono di una proprietà soggetta al contributo fondiario di L. 60 che moltiplicate per L. 0,41666 danno il reddito imponibile di	» 25,00
	L. 665,00

Il totale suo reddito imponibile, valutandosi	
a $^4/_8$ la pensione in	L. 200,00
a $^6/_8$ l' industria in	» 180,00
alla pari il reddito colonico	» 25,00
Risulta di	L. 405,00

Da questo imponibile sottraendo le prime 100 lire esenti ed il reddito colonico, la cui tassa si deve addebitare al proprietario, rimangono L. 280 da inscriversi in capo del dichiarante. Per conseguenza il proprietario figurerà nel ruolo colla quota di L. 3,43 commisurata sull' imposta fondiaria di L. 60,00 in ragione del 5,72 per cento [1] (aliquota speciale), ed il contribuente vi sarà inscritto per la tassa di L. 38,09 prodotte dall' applicazione dell' aliquota di L. 13,73 sull' imponibile di L. 280,00.

[1] Si noti che tanto vale applicare l' aliquota di L. 5,72 sull' imposta fondiaria, quanto moltiplicare per l' aliquota normale del 13,73 il reddito colonico valutato nel modo prescritto dal Regolamento 25 agosto 1870.

§ 10.

Avvisi ai contribuenti, norme per la notificazione, ricevute [1]

Gli avvisi di modello H I K e P, prescritti dal regolamento, servono per notificare ai contribuenti le dichiarazioni e rettifiche fatte d'ufficio dall'Agente ai loro redditi di ricchezza mobile e le decisioni rese dalle commissioni di revisione e di appello sui reclami prodotti dai contribuenti o dall'Agente delle imposte.

Di qui il principio che nessun atto si debba consumare dagli Agenti e dalle commissioni per l'accertamento dei redditi all'insaputa dei contribuenti, ai quali resta in tal modo aperta la via di far valere le proprie ragioni e di esperire amministrativamente i loro dritti che in caso diverso non potrebbero essere sempre rispettati.

Gli Agenti trasmettono al Sindaco gli avvisi corredati del registro a matrice di modello O che deve essere formato per ogni anno e per ciascun Comune del distretto, indicando nelle ricevute madre e figlia il nome, cognome e la residenza dei contribuenti cui sono diretti gli avvisi e l'oggetto degli avvisi stessi.

Il registro e gli avvisi sono consegnati dal Sindaco all'inserviente comunale il quale deve curare che sopra ambedue le ricevute sia apposta la data del recapito dell'avviso e la firma delle persone cui fu rimesso.

[1] Le notificazioni modello H, I, K e P, tanto per l'imposta sui fabbricati, quanto per quella di ricchezza mobile, portanti le rettificazioni e dichiarazioni dell'ufficio finanziario o i suoi ricorsi o le decisioni delle commissioni, debbonsi fare col mezzo dei servienti comunali. — Per ottenere, che un servizio tanto importante fosse disimpegnato colla necessaria diligenza, il Ministero ha stabilito di accordare ai detti inservienti un compenso di 3 centesimi per ciascuna consegna di avviso, prescrivendo però, che in nessun caso il compenso medesimo possa eccedere le lire 200 annue. — Il pagamento di questo compenso cominciò ad aver luogo per le intimazioni eseguite dal 1° settembre 1871.

L'inserviente non deve firmare le ricevute fuorchè nel caso che l'avviso resti affisso alla porta di casa del contribuente per l'assenza di esso o per non essersi trovato alcuno della famiglia a cui rimetterlo, per essersi l'uno e l'altro rifiutato di ritirarlo e di rilasciarne ricevuta. In tal caso l'inserviente indica sulla ricevuta che l'avviso fu affisso alla porta del contribuente. Se i contribuenti o le persone di sua famiglia sono inalfabeti l'inserviente deve fare apporre sullo avviso il segno di croce facendolo validare da due testimonj ed in mancanza di questi potrà affiggere l'avviso stesso alla porta della casa nel modo sopraccennato.

La notificazione degli avvisi a coloro che non risiedono nel Comune e risiedono all'estero o sieno d'ignoto domicilio od irreperibili vien fatta mediante affissione alla porta del palazzo comunale.

La regolare tenuta del registro modello O è della massima importanza in quanto che esso serve ad accertare la tardività dei ricorsi prodotti dai contribuenti, epperciò gli Agenti debbono curarne il ritiro dai municipj, verificarne le risultanze e conservarle nei rispettivi archivj per desumerne gli estratti e certificati occorribili per ogni emergenza di servizio.

RICORSI DELLE COMMISSIONI DOCUMENTAZIONE, APPELLO DAGLI AGENTI, GIUDIZII, PROCEDURE, DECISIONI DEFINITIVE.

Contro l'operato dell'Agente il contribuente può reclamare alla commissione comunale o consorziale. I reclami debbono essere individuali redatti su carta bollata da cent. 50 presentati o fatti presentare all'Agente od al Sindaco entro 20 giorni dell'avviso (modello H, I e K). Dei reclami prodotti viene, se richiesta dagl'interessati, rilasciata ricevuta, staccata dal registro a matrice modello E.

I reclami e relativi documenti presentati al Sindaco sono da questi trasmessi all'Agente, accompagnato da un elenco

(modello F) in doppio originale, uno dei quali firmato dall'Agente è restituito al Sindaco o tien luogo di ricevuta.

Gli atti e documenti prodotti che sieno in contravvenzione alla legge sul registro e bollo, debbono essere dall'Agente denunciati all'ufficio di registro.

Non sì tosto ricevuti i ricorsi dei contribuenti o direttamente o per mezzo del Sindaco, l'Agente li inscrive nel registro staccandone le ricevute da rilasciarsi ai contribuenti e lasciandovi unite quelle che non sieno richieste dai ricorrenti. Poscia appone sui ricorsi il bollo di ufficio, la data della presentazione al Sindaco od all'Agenzia, il numero d'ordine del registro (modello E) e la sua firma, e riconosce sul registro modello O se sia trascorso il termine di 20 giorni dall'intimazione degli avvisi ai ricorrenti contrassegnando col cenno – *Reclamo tardivo* – i ricorsi che sono stati prodotti fuori termine.

L'Agente deve notare di mano in mano sul registro modello E a tergo delle ricevute madri tutte le indicazioni atte a tenere in continua evidenza le varie fasi e l'esito finale dei ricorsi.

Adempiute queste formalità l'Agente spedisce con apposito elenco, modello F, i ricorsi alle commissioni corredandoli del fascicolo delle schede, dei reclami e delle decisioni precedenti e di tutti gli altri documenti che egli ritiene atti a suffragare il proprio operato.

Egli deve inoltre unirvi le ricevute figlie di modello O quante volte sia contestato il ricapito degli avvisi, come deve ben anche allegarvi una copia autentica del certificato di pubblicazione dell'avviso modello D *bis* nel caso di controversie circa l'estimazione dei redditi confermati col silenzio.

Sebbene il regolamento lasci in facoltà dell'Agente di fare o non fare osservazioni sui ricorsi dei contribuenti, pure è opportuno che egli non ommetta mai di produrla tuttavolta che sia impugnato il suo operato specialmente per quanto

ha fatto alla notificazione degli avvisi o sia denunciata qualche violazione di legge o di regolamento.

Dalle decisioni delle commissioni comunali e consorziali, che l'Agente deve procurare di partecipare agl'interessati nel termine di 5 giorni, possono i contribuenti appellare alle commissioni provinciali entro il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione dell'avviso (modello P). di cui all'art. 92 del regolamento.

Può del pari appellare l'Agente, e in questo caso deve avvertirne il contribuente collo stesso avviso (modello P) col quale gli notifica la decisione della commissione comunale o consorziale indicando i motivi dell'appello. Nel termine di 20 giorni da questa notificazione, l'Agente deve presentare alla commissione provinciale il suo appello di cui può tener luogo la copia dell'avviso suddetto.

L'agente ha l'obbligo impreteribile di esaminare accuratamente le decisioni delle Commissioni e d'interporre appello a quelle che risultino pregiudizievoli all'Erario e contrarie al disposto delle leggi o del regolamento segnatamente nei seguenti casi, cioè:

1.° Quando il reddito dei contribuenti venga dalle Commissioni ridotto ad una somma minore di quella dichiarata o concordata da essi o confermata col silenzio.

2.° Quando le Commissioni abbiano stabilito in una somma complessiva i redditi di diversa natura e categoria posseduti da un contribuente, senza distinguere i redditi lordi, le spese e passività ed i redditi effettivi per ciascun cespite e per ciascuna categoria.

3.° Quando le Commissioni non ostante l'opposizione dell'agente abbiano ammessi i reclami tardivamente prodotti dai contribuenti e modificati i redditi variabili di Categoria B, C e D, già divenuti definitivi a termini di legge.

Gli appelli dell'agente debbono essere brevi ma precisi onde evitare equivoci e dubbiezze nei giudizii delle Commissioni.

I giudizii delle Commissioni di 1ª e 2ª istanza debbono essere possibilmente pronunziati entro 30 giorni dalla presentazione dei reclami. Essi non hanno forza di cosa giudicata fuorchè per l'anno al quale si riferiscono, donde ne consegue che gli agenti possono sempre nell'anno successivo riproporre le quistioni già risolte dalle Commissioni per l'anno anteriore.

Le Commissioni di revisione possono a loro giudizio diminuire i redditi accertati dall'Agente, ma non mai quelli stati dichiarati o confermati col silenzio dei Contribuenti od anche concordati coll'Agente dopo fatta la dichiarazione.

Nei giudizj di 2° grado che sieno promossi dal solo Agente delle imposte per estimazione di reddito, le Commissioni Provinciali non possono diminuire la somma fissata dalla Commissione locale e non impugnata dal contribuente.

Sono viziati di ultrapetizione i giudizj che eccedono i limiti delle contestazioni. I giudizj di 1° grado sebbene viziati di ultrapetizione, diventano definitivi quando non siano appellati nel termine perentorio di 20 giorni.

Per i ricorsi in appello devesi seguire tanto dai Contribuenti quanto dall'Agente il procedimento stabilito per i reclami prodotti alle Commissioni di revisione.

La mancanza di ricorso alle Commissioni comunali e consorziali entro i venti giorni successivi alla notificazione degli Avvisi, Mod. *H, I* o *K,* rendono definitivo ed invariabile il reddito stabilito dall'Agente, come divengono definitive le decisioni rese dalle Commissioni stesse quando non sieno appellate nei 20 giorni successivi al ricevimento dell'avviso Mod. *P* con cui le decisioni medesime debbonsi notificare agl'interessati.

Sgravi, esoneri, rimborsi d'imposte, quote indebite ed inesigibili, domande di rimborso degli esattori, registrazione e revisione.

Col R. Decreto in data 26 agosto 1871, N. 423 (Serie 2ª) furono stabilite nuove norme per la liquidazione e per i rimborsi delle quote inesigibili dell'imposta sulla ricchezza mobile allo scopo di ottenere che la procedura per tale liquidazione anteriormente regolata dal Real Decreto 25 agosto 1865, pienamente rispondesse alle mutate condizioni della legge sulla detta imposta ed alle prescrizioni contenute nelle nuove leggi sulla contabilità generale dello Stato e sulla riscossione delle imposte dirette.

Per effetto di tale Decreto le domande collettive che gli Agenti della riscossione erano per il passato autorizzati a produrre per il rimborso o lo sgravio delle quote o parte di quote comunque risultate inesigibili, sono ora limitate alla inesigibilità derivante da inesistenza, insolvenza od irreperibilità dei contribuenti.

Occorre perciò fare una distinzione fra le quote inesigibili propriamente dette e le quote indebite che risultano tali in base alle decisioni rese in via amministrativa o giudiziaria ed alle liquidazioni operate dagli Agenti delle imposte dirette sui ricorsi ammessi. Queste decisioni o liquidazioni danno poi luogo all'esonero parziale o totale delle somme d'imposte iscritte indebitamente sui ruoli a carico dei Contribuenti.

Per la restituzione delle quote o parte di quote indebite, l'Intendente di Finanza formula i decreti di sgravio o di rimborso secondo che si tratta di quote già versati (rimborso) o di quote ancora a versarsi all'agente di riscossione (sgravio).

Tali decreti per le quote indebite debbono essere trasmessi al ministero che egli rende esecutorj entro 5 giorni dalla

scadenza di ciascun mese, con apposito elenco in doppio, distinti per esercizio e corredati degli atti che li giustificano.

L'Intendente quando riceve dal Ministero un esemplare dell'elenco approvato e reso esecutivo, fa eseguire sul registro partitario le occorrenti annotazioni, provvede all'emissione dei corrispondenti buoni a favore dei contribuenti, se le somme da rimborsarsi furono già da esse integralmente pagate, od in caso diverso a favore degli Agenti della riscossione, dando partecipazione al Prefetto delle tangenti di sovraimposta rimborsabili dalle Provincie e dai Comuni.

Le domande per le quote inesigibili, a causa d'inesistenza, d'insolvenza, o d'irreperibilità dei Contribuenti, debbonsi entro il termine di mesi otto dalla scadenza dell'ultima rata dell'imposta presentare dagli agenti di riscossione interessati, distintamente per comune e per annata, all'Intendente di Finanza per mezzo del competente agente delle imposte.

Le domande chiaramente datate e sottoscritte dall'Agente di riscossione debbono essere fatte in doppio esemplare e corredate dei seguenti documenti.

Quanto all'insolvenza:

Da un processo verbale del messo (intimatore, cursore, Agenti di coazione, ecc.), dal quale risulti non essersi trovato, nè presso il debitore, nè presso chi legalmente lo rappresenta, cosa alcuna sulla quale abbiasi potuto esercitare utilmente il privilegio fiscale.

Quanto all'inesistenza ed irreperibilità:

Da un certificato della Giunta Municipale, attestante non essere conosciuto il debitore od essere ignota la di lui dimora.

E tanto nell'uno quanto nell'altro caso:

Da un certificato di tutte le agenzie della Provincia, meno quella per mezzo del quale viene presentata la domanda, da cui risulti che il contribuente non è iscritto nei registri rispettivi come possessore di beni mobili ed immobili.

Può tener luogo del certificato un attestato della Giunta

dichiarando essere di pubblica notorietà l' insolvenza del debitore.

L' Agente delle imposte man mano che gli pervengono domande di rimborso ne prende nota in apposito registro accertandosi anzitutto se le quote proposte come inesigibili corrispondono esattamente con quelle del ruolo. Egli non ha in verun caso facoltà di respingere tali domande, ma deve rimetterle all' Intendente colle sue osservazioni circa il rifiuto o l' ammissione di ciascuna quota, indicando come sia avvenuta l'iscrizione a ruolo del debitore nel caso d' inesistenza, e determinando per ciascuna quota la parte da rimborsarsi dalle Provincie e dai Comuni per i centesimi di riscossione.

Siffatto invio deve farsi dall' Agente fra dieci giorni dalla provenienza, pei Comuni di popolazione minore a 20,000 abitanti; fra quindici pei Comuni di una popolazione minore di 50,000; ed entro giorni trenta per i Comuni di popolazione maggiore.

L' Intendente di finanza cui incombe di respingere le domande che non fossero regolarmente prodotte e documentate, facendo rettificare quelle irregolari soltanto nella forma; emette entro due mesi dalla loro presentazione le proprie determinazioni, compiendo le indagini necessarie presso le autorità municipali, le Camere di commercio ed altri uffici, allo scopo di riconoscere se le quote proposte come inesigibili sono veramente tali.

Sceverate le quote ammessibili da quelle da rifiutarsi, l' Intendente riassume in un apposito quadro le cifre risultanti rimborsabili sottomettendole alla ministeriale approvazione in duplice esemplare e corredato dai documenti che provano la inesigibilità delle quote comprese per *Comune e per annate* nel quadro stesso.

Ricevuto in restituzione il quadro debitamente approvato e reso esecutivo, egli correda ciascuna domanda collettiva con sua ordinanza (modello N. 7), emette entro cinque giorni un buono complessivo per ogni domanda a favore di ciascuno

degli Agenti di riscossione, cui spetta, facendo eseguire le opportune iscrizioni sul registro partitario, come già si disse per le quote indebite.

In seguito dà comunicazione al Prefetto di una copia del ripetuto quadro, accompagnandola con tante liquidazioni in doppio quanti sono i Comuni compresi nel quadro, affinchè consti ai Comuni ed alla Provincia del debito rispettivo per l' inesigibilità.

Gli Agenti della riscossione sono ammessi a ricorrere al Ministero, pel tramite dell' Intendente, contro la rejezione decretata dall' Intendente stesso alla proposta inesigibilità di una o più quote.

TITOLO TERZO

IMPOSTA SUI TERRENI

CAPITOLO I.

CATASTO DEI TERRENI.

§ 1.

Norme speciali per la conservazione del catasto secondo il regolamento 24 dicembre 1870.

In tanto lavoro di unificazione attorno al quale da dieci anni l'Italia si venne affaticando, la materia catastale quasi sola presentava le radicali divergenze che segnalavano le antiche divisioni politiche, e non si era ancora tentato, se non di procurare per tutto il territorio del Regno un catasto, quale le aspirazioni della scienza possono immaginare, almeno di compiere anche in questa parte l'opera unificatrice, prendendo per base ciò che di meglio potessero avere gli attuali catasti. E nella diversità di questi sta la causa prima per cui anche le norme che alla conservazione catastale presiedono, benchè indipendenti dalla speciale natura d'ogni singolo catasto, sfuggirono esse pure al generale lavoro di unificazione. Fu alla fine compreso però che, anche rimanendo i catasti, ora esistenti, quali sono nella loro indole e nei loro elementi costitutivi, era possibile il provvedere con norme uniformi in ogni parte del Regno alla loro conservazione. E ciò si conobbe essere tanto più necessario in quanto che se in talune provincie per le disposizioni ivi vigenti erano con la necessaria regolarità conservati, in molte altre per

difetto di norme opportune, i catasti correano rischio di diventare fasci di carte inutili.

L'unificazione delle norme per la conservazione del catasto è il provvedimento sancito coll'allegato *L* della legge dell'11 agosto 1870; con cui mentre si stabilì il principio della unificazione si diè la facoltà ed il compito al Governo di provvedervi con apposito Regolamento. Questo regolamento fu approvato con R. Decreto 24 dicembre 1870, N. 6151. Esso detta le norme per la conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati, la quale ha per oggetto di mettere in evidenza i passaggi dei beni immobili rispetto alla persona del proprietario o del possessore, e lo stato di essi, dei loro estimi o redditi. Alla conservazione del catasto, non si avrebbe potuto opportunamente dal Governo provvedere se non col sistema della conservazione duplice, la quale consiste in sostanza in ciò, che tutte le variazioni catastali debbono eseguirsi prima in un determinato ufficio e poi ripetersi intieramente ed esattamente presso un altro uffizio superiore.[1] Questo sistema appunto è quello che prescrive il regolamento; poichè dopo avere stabilito che i catasti si conservano per ogni Comune amministrativo, ordina che la conservazione ne sia fatta per duplicato; assegnando agli Agenti il servizio di prima conservazione, ed alle Intendenze di Finanza quello di seconda.

§ 2.

Domande di voltura — Loro forma e documentazione.

Quante volte avvenga un passaggio da una ad altra persona della proprietà o del possesso di beni immobili e dei dritti reali, soggetti ad iscrizione in Catasto, anche se trat-

[1] Il sistema della doppia conservazione vigeva nel catasto lombardo, era attuato sotto altra forma nel catasto toscano, ed esisteva pure in diritto nelle provincie pontificie.

tasi di passaggio o divisione tra persone cointestate deve domandarsene la voltura all'Agenzia delle Imposte, nel distretto della quale sono situati i beni. Deve domandarsi pure la voltura di correzione, come per le volture ordinarie, nei casi di errori di intestazioni o d'iscrizione di beni alla partita di chi non ne sia proprietario o possessore. La domanda deve farsi in iscritto e preferibilmente nell'interesse dell'uniformità, precisione e speditezza di servizio sopra uno stampato conforme al modulo unito al regolamento; però può farsi anche oralmente, nel qual caso la compilazione della medesima vien fatta dall'Agente, cui verrà corrisposto un compenso di centesimi venti per ogni pagina di scritturato. Deve presentarsi nel termine di giorni sessanta, dalla scadenza di quello stabilito per la registrazione dell'atto traslativo o per la denunzia della successione che dà luogo a voltura. Nel trasferimento di beni vincolato a condizione sospensiva, il termine della presentazione della domanda, decorre dalla scadenza di quello stabilito per la denunzia della verificata condizione all'ufficio del registro. Tale obbligo di domandare la voltura nel termine sovradetto non cessa, quand'anche prima della scadenza di esso sia avvenuto altro passaggio degli stessi beni.[1] La domanda deve essere fatta separatamente, per ciascun Comune amministrativo, per ciascuna partita catastale (salvo quando avvenga il passaggio a più partite intestate o da intestarsi alla stessa persona, ancorchè si tratti di terreni e fabbricati) o per ciascun atto traslativo, eccetto il caso di più atti che riguardino la stessa partita dalla quale deve aver luogo il distacco. Essa deve indicare, oltre la data e il Comune amministrativo o *censuario,* ove sono situati i beni, la intestazione catastale dalla quale ha luogo il distacco e quella alla quale deve farsi il trasporto; i beni che formano oggetto con la testuale riproduzione di tutti i dati con cui

[1] Questa disposizione ha il suo appoggio nel principio, che bisogna constatare il movimento della proprietà nell'ordine e concatenazione, che si succede, per gli effetti comuni che produce.

sono iscritti in Catasto, tranne quando con la voltura venga ad annullarsi una intera partita od un articolo; il titolo e l'atto per cui ha luogo il trasporto e la relativa registrazione o denunzia; il prezzo o il valore contrattato o denunziato; infine la persona del richiedente. Giova osservare che per la intestazione alla quale si fa il trasporto, la domanda deve indicare, quanto agli individui, il cognome, nome, paternità e condizione o professione, e quanto agli enti morali la denominazione e il cognome e nome dei loro rappresentanti. Se la domanda ha per oggetto una sola parte dei beni situati nello stesso Comune che in forza del medesimo atto son passati al nuovo possessore, se non è accompagnata dalle altre domande per le volture da eseguirsi in forza di uno stesso atto nei Catasti di altri Comuni dell'Agenzia, e quando non sia in generale fatta con le norme sancite dal regolamento, non ha alcuno effetto. Deve alligarsi alla domanda l'atto traslativo, su cui si fonda, in originale o in copia o in estratto autentico; nel quale chiaramente deve risultare la individuale designazione delle persone intestate in Catasto e di quelle da intestarsi, la descrizione degli immobili con la citazione dei rispettivi dati catastali, il prezzo contrattato o il valore attribuito all' oggetto della voltura, e la registrazione. Alla dimanda poi di voltura per successione deve essere unito un certificato dell'Ufficio cui fu denunciata la eredità, nel quale devono essere indicate tutte le nozioni che interessano la successione e gli immobili che formano oggetto della voltura. Se l'atto traslativo dà luogo a voltura nei Catasti di Comuni diversi, basterà alligarlo ad una sola domanda facendone menzione nelle altre. Quante volte poi il documento in appoggio alla domanda di voltura desse luogo a frazionamento di numeri o fondi, in tal caso, se trattasi dei catasti descrittivi dovrà unirsi alla domanda la dimostrazione della superficie e dell'estimo o della rendita di ciascuna porzione in cui viene ad essere diviso il numero o fondo, e se trattasi di catasti a base geometrica oltre la dimostrazione predetta

deve essere esibito il tipo sulla medesima proporzione delle mappe, nel quale sia indicato la figura e il possessore delle singole porzioni contradistinte con lettere alfabetiche diverse. Anche nei Catasti descrittivi però può essere prodotto per lo stesso effetto il tipo, sulla scala di 1 a 2000. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso si può lasciare all'Ufficio del Catasto la ripartizione della superficie e dell'estimo dell'intero numero o fondo tra le porzioni di esso designato nel tipo.

Persone obbligate a produrle.

È obbligato a produrre la domanda di voltura il nuovo proprietario o possessore. Può fare la domanda anche il precedente possessore o proprietario, purchè produca i documenti prescritti e paghi i diritti fissati nella tariffa. Nei casi di trasferimento a favore di più persone, sono queste tenute in solido a fare la domanda collettiva di voltura, e ciascuna di esse può domandarla in nome e per conto anche delle altre. L'acquirente per persona da nominare è obbligato in tale qualità a domandare la voltura se la persona non è nominata nel termine stabilito per la domanda. Per i beni che passano al Demanio dello Stato deve fare la domanda di voltura l'Intendente della Provincia dove i detti beni sono situati, la quale si eseguisce senza pagamento de' diritti.[1] Le persone che hanno l'obbligo di domandare la voltura catastale possono delegare chiunque a redigere e firmare per esse la domanda senza bisogno di mandato o procura scritta.

[1] Si è fatto il quesito se dovesse domandarsi la voltura quando è oggetto di passaggio la proprietà senza l'usufrutto dei beni e quindi senza l'obbligo di pagare l'imposta; quando trattasi di quota di beni indivisi, e quando il trasferimento avvenga col patto di riscatto. Il Ministero con Nota 6 maggio 1871, N. 2318, Div. 3ª, rispose affermativamente per tutti tre i casi. Questa disposizione trova il suo pieno appoggio e nella legge e nello scopo del Catasto. La legge dispone che debba domandarsi la voltura ogni qualvolta avvenga un passaggio della proprietà o del possesso di beni immobili. Ora l'assegnamento di quote dei beni una volta indivisi è un vero trasferimento di proprietà o di possesso, è una modificazione di diritti o di rapporti giuridici; come pure è

Proroghe per le domande.

Quando un possessore non possa fare per giusti motivi la domanda di voltura nel tempo utile, è ammesso a domandare in carta da bollo di centesimi 50, una proroga all'Intendente di Finanza, che può accordargliela per un termine non maggiore di sei mesi. La domanda di proroga deve essere esibita entro il termine stabilito per produrre la domanda di voltura e deve essere presentata all'Agente delle Imposte del Distretto, in cui sono situati i beni, il quale, dopo registrata, la rimette nel termine di 5 giorni all'Intendente per la decisione.

Registrazione e revisione delle domande.

Gli Agenti, ai quali le domande di voltura vengono presentate, debbono segnarle con un numero progressivo annuale per qualsiasi specie di beni di ciascun Comune, e registrarle con la indicazione degli annessi documenti in apposito registro a matrice staccandone la ricevuta. Debbono inoltre esaminarla se sono fatte in conformità del regolamento; confrontarle coi documenti alligati o coi registri catastali, cui riguardano, annotando su di esse il riferimento alle partite da cui deve farsi il distacco; rivedere i riparti di superficie e d'estimo prodotti dai richiedenti, ed eseguirli quando ne siano richiesti; richiedere dai pubblici Ufficj gli schiarimenti che possono occorrergli, e darne, ove ne sia il

un vero trasferimento di proprietà la vendita colla condizione del riscatto, sebbene vincolata ad un patto e quindi per questi casi debbe domandarsi la voltura. Inoltre il Catasto oltre l'essere uno strumento ripartitore dell'imposta, è ancora, dal lato statistico, uno dei più importanti elementi per la vita civile ed economica di qualsiasi paese; avendo quindi un doppio scopo all'effetto fiscale ed all'effetto civile, ne consegue che in esso debbono essere tenuti in evidenza i diritti pure di coloro che hanno la nuda proprietà dei beni senza il peso della imposta, e che coloro i quali acquistano la proprietà di un immobile senza l'usufrutto del medesimo siano tenuti a fare la domanda della voltura catastale.

caso, perchè le domande siano regolarizzate e documentate; e procedere infine alla esecuzione delle volture nel modo che segue.

Iscrizione delle volture nel catasto e termine per eseguirle.

Le volture vengono eseguite sui registri e sui campioni delle partite e di trasporti con il sistema che è in vigore pel rispettivo catasto e con le norme seguenti. Le partite del numero e del precedente possessore, debbono collegarsi per ciascuna voltura sul Catasto mediante i necessarj riferimenti, e deve citarsi tanto nella partita, di cui si fa il distacco, quanto in quella a cui si fa il trasporto, la causa, la data ed il numero della domanda e l'atto che ha servito di base alla voltura. Nei casi di frazionamento di numeri o di discioglimento degli articoli di stima, deve scaricarsi dalla partita, ove trovasi iscritto l'intero numero o fondo, ed inscriversi a carico della stessa partita le singole frazioni del medesimo, che vengono poi considerate e trattate come numeri interi e interi fondi. Tale operazione deve essere fatta risultare prima della voltura. Gli Agenti, quando eseguiscono essi il detto frazionamento o riparto di superficie e di estimo, iscrivono in uno stato di cambiamenti la primitiva e la nuova consistenza catastale di ciascun numero e fondo frazionato. Inoltre essi registrano per ciascun Comune in apposito prospetto delle volture e delle variazioni, e contemporaneamente alla loro esecuzione pei rispettivi catasti le volture, le iscrizioni e annotazioni di livelli e di qualsiasi diritto e riserva, ed il frazionamento di particelle o discioglimento di articoli di stima; osservando che nel detto prospetto debbono indicare ed iscrivere, oltre le intestazioni catastali alle quali viene eseguita la voltura od altra operazione, la natura, la data e la registrazione degli atti prodotti in appoggio alla domanda, la causa ed il documento per cui si fa luogo a voltura o ad altra operazione; la data della domanda di voltura; il prezzo

o valore dei beni e il canone fissato per quelli enfiteutici; e infine il totale della superficie e quello dell'estimo o del reddito dei beni suddetti. Quando in una voltura l'Ufficio catastale abbia commesso un errore qualunque, l'Agente deve domandare all'Intendente l'autorizzazione per procedere alla voltura di correzione; ottenuta la quale, che tiene luogo della domanda di voltura, eseguisce la occorrente correzione. Il termine per eseguire le volture nel Catasto è di quindici giorni dalla presentazione della domanda; e se questa non è regolare, entro lo stesso tempo deve essere fatto conoscere all'interessato, invitandolo a regolarizzarla. Appena che gli Agenti avranno eseguita la voltura ne dovranno far fede sulla domanda, nella quale riportano il riferimento alla partita a cui è stato fatto il trasporto.

§ 3

Estratti catastali — Norme pel loro rilascio.

Gli estratti, relativamente alla iscrizione catastale delle persone e dei beni, sono di quattro specie. Si dicono storici quando constatano uno o più passaggi di beni da un possessore ad un altro; sono *attuali*, se riproducono la situazione d'una partita al giorno in cui si rilascia; si chiamano di *partita*, quando riguarda la consistenza censuaria di una partita aperta o chiusa in un dato tempo nel Catasto; sono *parziali*, se contengono soltanto alcuni dati delle partite che sono o erano inscritte al Catasto. Possono essi venire rilasciati a chiunque ne faccia richiesta anche orale, come pure possono rilasciarsi certificati negativi per dichiarare che una persona o un numero od un fondo non risulta inscritto in un dato tempo nel Catasto.

Oltre gli estratti, le Agenzie e le Intendenze, possono rilasciare anche copia degli altri documenti custoditi nel ri-

spettivo archivio catastale, sempre che non vi óstino disposizioni generali o locali.

Gli estratti, come le copie ed i certificati debbono sempre essere spediti in forma autentica. Il rilascio dei medesimi in carta libera, può farsi solo agli Uffici governativi, in seguito a richiesta dei medesimi che gli Agenti debbono conservare in atti a propria giustificazione, osservando di annotarle in tali estratti facendo menzione che servono per uso amministrativo. [1]

Le copie di mappe debbono essere fatte dal personale tecnico, od in difetto da persone idonee incaricate dal Capo d'Ufficio. Le partite che non riguardino la stessa persona o che si riferiscano a beni situati in Comuni diversi, non possono riunirsi in un solo estratto, eccettuati quelli di mappa; come pure è vietato di confermare estratti precedentemente rilasciati. Per rapporto ai certificati negativi può rilasciarsi, quanto alle persone, un solo certificato per tutti i Catasti di un Distretto o di una Provincia. A piedi di un estratto è permesso poter certificare l'ammontare del tributo principale e degli addizionali relativi ai beni descritti nell'estratto medesimo.

[1] Per Ufficj governativi si intendono agli effetti di questa disposizione (salvo ogni tassativa eccezione) quelli soltanto che funzionano nell'interesse diretto ed a servizio proprio dello Stato, e non mai gli altri che, quantunque sotto la immediata dipendenza, od anche in nome e rappresentanza del Governo, pure trattano interessi e servizi che non si compenetrano con quelli generali dello Stato, ma riguardano invece quelli speciali di amministrazioni ed enti, che per loro istitnto, hanno esistenza ed azienda separata e distinta. Così, a ragion d'esempio, godono della suindicata disposizione gli Ufficj del Demanio, delle Tasse, del Bollo, le Preture, i Tribunali, il Genio Civile e Militare, gli Esattori delle Imposte, gli uffici di Pubblica Sicurezza. All'infuori che a questi Ufficj, gli Agenti non possono rilasciare estratti in carta semplice, nè permettere che si estraggano appunti o memorie in iscritto, potendo per questo oggetto gli interessati rivolgersi ai Comuni, i quali sono stati facoltizzati ad ottenere gratuitamente, coll'opera di loro incaricati, copia dei Catasti e del prospetto delle volture e variazioni.

§ 4.

Denunzie delle mutazioni di proprietà — Obblighi dei vari Ufficj pubblici.

Le mutazioni di proprietà o di possesso, debbono essere denunziate all'Agente del Distretto, ove sono situati i beni, mediante apposita nota de' passaggi di beni immobili, nella quale sono distintamente indicate le persone degli attuali e dei precedenti possessori con le loro generalità, la sede e i rappresentanti, se si tratta di società, istituti ed altri enti morali; il titolo del trasferimento e la natura dei diritti che ne formano oggetto; la data dell'atto, in forza del quale avviene il passaggio, e nei casi di successione, il giorno della morte del precedente possessore e la data della denuncia della eredità; la specie dei beni ed il Comune ove sono situati. Sono obbligati a denunziarle i notai, i cancellieri e gli uscieri per quelle che risultano dagli atti pubblici e privati nei quali sono intervenuti entro 60 giorni da quello dell'intervento di essi, negli atti suindicati. Il Ricevitore del Registro o delle successioni, pur sono obbligati a denunciare ogni mese i cambiamenti di proprietà o possesso che derivano da successioni, le cui tasse sieno state liquidate nel mese precedente, o da scritture private, registrate in detto mese, le sottoscrizioni delle quali non siano state autenticate da notaio.

L'Agente, presa nota di queste annotazioni, spedisce all'interessato che non ne domandi in tempo debito la voltura un avviso (senza pregiudizio della mora per le multe) tendente a farlo mettere in regola; e trascorso un mese da questo senza che il nuovo possessore vi abbia ottemperato, eseguisce la voltura di Ufficio previo processo verbale, che tien luogo di domanda. Trimestralmente poi indica all'Intendente il numero delle volture non domandate, di quelle prorogate, e di quelle domandate e non eseguite, proponendo i necessari provvedimenti.

§ 5.

Liquidazione, riscossione e contabilità dei diritti catastali.

I diritti catastali vengono liquidati in base alla tariffa annessa al regolamento per cui devesi applicare: per ogni voltura il diritto fisso di una lira, oltre il diritto di centesimi venti per ognuno dei primi venti numeri di mappa o catasto da volturarsi, di centesimi dieci per ognuno dei successivi trenta e di centesimi cinque per ogni numero oltre i cinquanta; per ogni estratto copia o certificato oltre il dritto fisso di lire una, si applica quello di centesimi cinque per ogni numero o fondo da trascriversi sull'atto, di centesimi venti per ogni provvenienza o passaggio di cui si fa fede; di centesimi venti per ogni pagina di scrittura, poi in quelli estratti o copie in cui non sia applicabile il dritto di centesimi cinque per numero o quello di centesimi venti per ogni provvenienza o passaggio ed in fine di centesimi cinque per ogni comune, il cui catasto occorra riscontrare pel rilascio di certificati negativi. Per ogni tipo poi o copia di mappa si liquida oltre il dritto fisso di lire una, quello di centesimi dieci per ogni numero della partita estratta, per ogni numero confinante richiesto e rilevato per intero, e per ogni indicazione del nome dei confinanti sul tipo; di centesimi uno per ogni numero confinante semplicemente accennato e richiesto; di centesimi venti per ogni ettaro della complessiva superficie riprodotta; e di centesimi cinque per ogni numero da verificarsi nei tipi di divisione o frazionamento eseguito da persone estranee all'Ufficio.

I dritti catastali sono liquidati dall'Ufficio che eseguisce le volture o rilascia le copie, i certificati e gli estratti, e sono annotati per ogni liquidazione in un registro.

Il pagamento dei medesimi si fa mediante apposizioni di marche speciali, che si annullano colla impressione del bollo

dell'Ufficio. Però sino a che queste non vengono poste in vendita, i diritti catastali saranno pagati in numerario. L'amministrazione anticipa agli agenti le spese di copia e le altre che potessero loro occorrere nei casi che debbano procurarsi notizie per le volture da eseguire d'Ufficio. Ma la tassa di bollo, che in cosiffatte volture tiene luogo di domanda, ed i diritti catastali per la esecuzione della voltura stessa, vengono iscritti a debito, e annotati nel verbale istesso. Nelle agenzie del catasto non proviste di personale tecnico stipendiato dallo Stato i diritti pel rilascio di tipi o copie di mappa, spettano per una metà al disegnatore incaricato di tale lavoro. Quando verrà attivata la vendita delle marche di cui sovra, gli agenti entro i primi 10 giorni di ciascun mese promuoveranno dall'Intendente il pagamento degli emolumenti dovuti al disegnatore.

Detti diritti (come si è detto) vengono registrati in un giornale bollettario a matrice che si chiude ad ogni fine di ciascun mese riassumendone i risultati in un prospetto che gli agenti inviano alla Intendenza rispettiva. Entro i primi cinque giorni del mese successivo gli agenti rimettono alla Intendenza, che loro accusa ricezione, le somme di danaro risultanti dal detto prospetto mediante vaglia postali, della spesa dei quali vengono rimborsati nei modi stabiliti; e l'Intendenza provvede al versamento in tesoreria unitamente ai diritti catastali che essa avesse introitati.

I bollettari consunti sono conservati presso i rispettivi ufficii sino a tutto il mese di gennaio; e nei primi di febbraio vengono restituiti alla Intendenza unitamente a quelli consunti in parte con una distinta in doppio, che dimostra i bollettari rimasti nell'Ufficio al principio dell'anno antecedente, quelli ricevuti durante l'anno stesso, quelli restituiti, e quelli ritenuti in bianco. Ad ogni cambiamento di titolare si deve fare risultare la situazione della gestione dei diritti catastali mediante apposito verbale.

§ 6.

Contravvenzioni, multe censuarie, loro accertamento, liquidazione e registrazione.

Se il nuovo proprietario o possessore non esibisce all'Ufficio del catasto la domanda di voltura nel termine più sopra indicato incorre in una multa eguale al doppio montare dei diritti applicabili alla voltura da eseguirsi per ogni mese di mora. I notai e i cancellieri incorrono in una multa di lire dieci, ed in quella di lire cinque gli uscieri, per ogni mancata denuncia di atto traslativo di proprietà o possesso di beni immobili. Le contravvenzioni vengono accertate dall'agente mediante processo verbale da lui firmato, dalla parte e da due testimoni; e nel caso in cui essa non volesse o non potesse firmare, lo farà risultare nel medesimo. Se poi la parte non sia intervenuta alla compilazione del verbale, l'Agente allora deve fargliene notificare copia. Le somme delle multe sono liquidate nel verbale, avvertendo che trattandosi di voltura eseguita di Ufficio devono annotarsi nello stesso oltre le penalità ed i diritti catastali e di bollo, anche l'ammontare delle spese occorse. Nel termine di giorni trenta dalla data del verbale o dalla notificazione di esso si può ricorrere all'Intendente di finanza, al quale compete la risoluzione delle questioni proposte in via amministrativa sulla percezione dei diritti catastali e delle pene pecuniarie. La riscossione delle multe è fatta dai ricevitori del registro ai quali gli agenti debbono rimettere il verbale con la decisione amministrativa quando sia stata emessa. Le multe vengono poi dall'agente iscritte con tutte le indicazioni necessarie in un registro; in base alle risultanze del quale trimestralmente fanno conoscere all'Intendenza, e questa a sua volta al Ministero, il numero e l'ammontare delle multe non passate in esazione nel penultimo trimestre, delle multe liquidate, delle riduzioni e delle multe passate in esazione nell'ultimo trimestre, infine delle multe rimaste alla scadenza del trimestre pendenti.

§ 7.

Casi che danno luogo a variazioni sul catasto rispetto ai beni, agli estimi, ai redditi — Termini per la denuncia di variazioni — Formazioni degli Stati di cambiamento — Prospetti delle variazioni.

L'alluvione, la formazione di isole, il ritiro e la deviazione delle acque, la censuazione di beni non inscritti nel catasto, il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata, e la cessazione delle esenzioni stabilite dalla legge per terreni prima non estimati danno luogo sul catasto a variazione in aumento, e così la perenzione totale o parziale del fondo o la perdita della potenza o attività produttiva del medesimo, lo stralcio dai catasti dei terreni di fondi soggetti ad iscrizione nei catasti dei fabbricati, ed il passaggio di beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti danno luogo a variazioni in diminuzione. Sono oggetto di variazione od aumento nei rispettivi catasti i cambiamenti che avvengono nella circoscrizione territoriale dei comuni, e tutti gli altri casi previsti dalle leggi catastali di ciascun compartimento. La constatazione di un errore attribuito in catasto ad un numero o fondo dà pur luogo a variazione; ma se con la correzione si venisse a diminuire la superficie o l'estimo di una particella, si deve accertare se vi sia luogo a compensare in tutto od in parte detta diminuzione, rettificando le particelle contigue a quella da correggersi, o compresa con essa in un medesimo articolo di stima.

Le variazioni si denunziano all'Agente delle imposte direttamente o per mezzo del Sindaco del Comune di mano in mano che avvengono, e si eseguiscono nel catasto coi criteri e con le norme che hanno regolato la rispettiva censuazione ad ogni quinquennio, con l'avvertenza che le denunzie presentate dopo il quarto anno del periodo quinquennale saranno verificate nel quinquennio successivo. Un decreto reale stabilisce la decorrenza del primo periodo quinquennale per

ciascuno dei cinque gruppi di comuni, in cui a tale oggetto verrà divisa ogni provincia. [1]

Tuttavolta si potranno eseguire nel catasto le variazioni in qualunque tempo, e specialmente quando sono domandate dalle parti, le quali in questo caso debbono esporre le cause e la natura della variazione e i dati catastali del fondo per cui si chiede la variazione e pagare le spese occorrenti per la verificazione straordinaria. Non si può fare alcuno sgravio di estimi o redditi per piazze, strade ed altre opere pubbliche costruite, se l'amministrazione per conto della quale dette opere si eseguiscono, non fanno inscrivere prima in testa loro i fondi occupati. Le Giunte municipali sono obbligate di denunziare in ogni anno all'agente del distretto le variazioni in aumento avvenute nei terreni del rispettivo territorio comunale. Tutte le variazioni di cui sovra, o meglio tutti i risultati delle verificazioni e degli accertamenti per le variazioni di beni, d'estimi e di redditi, vengono dall'agente registrati nello stato dei cambiamenti e rimessi all'approvazione dell'Intendente; ed iscritti, dopo intervenuta questa, nel prospetto delle variazioni, di cui si è parlato più sopra, per norma delle operazioni da compiersi sui libri catastali.

Norme per la tenuta del duplicato dei catasti.

Le Intendenze riportano le volture e le variazioni desumendole dalla copia del prospetto, che gli agenti debbono trasmettere loro trimestralmente, nel duplicato del catasto, iscrivendo in compendio, quanto alle volture, a scarico del precedente ed a carico del nuovo possessore il totale della superficie e dell'estimo o del reddito.

[1] La divisione delle provincie in cinque distinti gruppi censuari fu ordinata dal Ministero con dispaccio 3 agosto 1871, N. 37,958 divisione 3ª allo scopo di ottenere che le variazioni vengano eseguite nei catasti con uniformità ed esattezza e col minore possibile disagio ed aggravio: a raggiungere il quale scopo avvisò di dividere la esecuzione dei relativi lavori in tante parti quanti sono gli anni del periodo.

CAPITOLO II.

IMPOSTA SUI BENI RURALI.

§ 1.

Base e reparto dell'Imposta secondo la legge 14 luglio 1864 e le leggi successive.

Quando l'Italia, rotti i ceppi del servaggio, riuscì a costituirsi in Nazione, prima cura del Governo fu quella di ricercare i mezzi più pratici e spediti per ottenere in via approssimativa l'equiparazione delle basi dell'imposta fondiaria nelle varie Provincie del regno, a fine di conseguire un'equa ripartizione dell'imposta medesima. A questo scopo con Decreto delli 11 agosto 1861 fu istituita un'apposita Commissione [1] che, dopo profondi studii ed elaborate disquisizioni sul modo più acconcio per procedere alla perequazione, stabilì di determinare la rendita reale di ciascun Compartimento catastale, mediante la conoscenza del rapporto fra la rendita catastale e la reale ottenuta mercè lo spoglio dei contratti di vendita che ebbero luogo dal 1851 al 1860. Dal valore degli stabili venduti in ciascun compartimento catastale, si ricavò la rendita reale dei medesimi, e ciò si fece tenendo calcolo delle tasse dirette ed indirette che variamente

[1] La Commissione del 1861 dividendosi in gruppi procedette nei suoi studii con tre diversi metodi: gli uni si fondavano sul confronto dei catasti dei varii Stati riferendoli ad uno stesso tempo ed a uno stesso sistema di valutazione: gli altri argomentavano sulla quota d'imposta allora pagata in rapporto alla popolazione; i terzi finalmente prendevano lo spoglio dei contratti di un decennio e stabilivano il rapporto tra il valore venale ed il valore di estimo avuto riguardo al saggio dell'interesse diverso nelle varie parti d'Italia.

Questi tre gruppi procedendo per diverse vie giunsero non ostante a conclusioni quasi somiglianti, ciò che dimostra come il conguaglio stabilito fosse il più esatto che in quel tempo si potesse ottenere.

influivano nelle diverse parti d'Italia sui prezzi medesimi, e collo stabilire, quale si potè meglio ottenere, il saggio medio dell' investimento del denaro nell' acquisto dei fondi situati nelle diverse Provincie.

Determinata così la rendita reale di ciascun Compartimento, colla legge del 14 luglio 1864 si ripartì fra i medesimi il contingente di 110 milioni, che in forza della successiva legge del 20 stesso mese, fu applicato soltanto pel 2° semestre nella metà del rispettivo importo di 55 milioni. L'ammontare dei medesimi fu distribuito nei diversi Comuni del regno fra i possessori in base agli antichi estimi o rendite catastali, estrazione fatta dal Piemonte e dalla Liguria, ove per le ragioni che si esporranno in seguito, i contribuenti furono ammessi a fare la dichiarazione dei loro redditi fondiarii.

L'imposta principale costituita dal contingente di 110 milioni stabilito con quella Legge, il cui effetto era circoscritto agli anni 1864, 1865, 1866 e 1867 non potevasi applicare normalmente che per il 1867, mentre per il periodo dei tre anni antecedenti, il riparto dell' imposta medesima si dovea eseguire con un determinato aumento pei Compartimenti della Lombardia, Parma e Piacenza, Ex Pontificio e Provincie Napoletane, e con una corrispondente diminuzione nei Compartimenti del Piemonte, Ex Ducato di Modena, Toscana, Isola di Sicilia e Sardegna. È superfluo osservare che il contingente di 110 milioni rimaneva nel suo insieme inalterato.

Il ripetuto contingente che pel 1864 sarebbe stato di 110 milioni se si fosse applicato per l' intiero anno, colla legge del 24 novembre 1864 fu elevato per l'anno 1865 a 121 milioni, restando così aumentato di un decimo; con facoltà al Governo di esigerne il pagamento anticipato non più tardi del 15 del successivo dicembre con uno sconto del 6 %. Per siffatta esazione fu compilato apposito regolamento che venne approvato con Decreto Reale del 24 novembre 1864.

Riscossa in tal modo la tassa del 1865 rimaneva a provvedersi all'esazione della stessa imposta per l'anno successivo.

Ma stante la sopravvegnenza dell'Imposta sui fabbricati che dovevasi per la prima volta applicare in tutto il regno in base alla legge del 26 gennaio 1865, era necessario di eseguire nell'anno 1866 lo stralcio dal catasto degli estimi o rendite dei fabbricati, operazione lunghissima che avrebbe impedito di fare i ruoli in tempo opportuno. Inoltre nelle Provincie di Piemonte e Liguria non erano ancora compiute le operazioni prescritte dalla legge pel conguaglio. A fronte di questi ostacoli e lavori arretrati, colla legge del 4 marzo 1866, N. 2845 si prescrisse che l'imposta fondiaria fosse provvisoriamente riscossa in base ai ruoli del 1865 in tutto il regno, salvi i compensi da farsi a suo tempo nei ruoli definitivi, eccettuate le Provincie di Piemonte e Liguria, ove la riscossione si sarebbe fatta in base ai ruoli raddoppiati del 2º semestre 1864, in mancanza di quelli del 1865 che non erano stati ancora compilati. Un'importante modificazione fu arrecata alla legge del 14 luglio 1864 coll'art. 1 della Legge 28 maggio 1867, le cui disposizioni tuttora in vigore furono conservate.

Per l'anno 1868 colla legge 13 febbraio stesso anno N. 4216.

Per gli anni 1869 e 1870 colla legge del 26 luglio 1868 N. 4515.

E per gli anni 1871 e 1872 colla legge del 31 dicembre 1870 N. 6179.

Col detto articolo di legge si mantenne la diminuzione che, come si è di sopra accennato, erasi colla legge fondamentale accordata per il solo triennio 1864-65-66 ai compartimenti di Piemonte, Modena, Toscana, Sicilia e Sardegna per i quali non ebbe perciò più luogo l'aumento che dovea cominciare ad avere effetto appunto nell'anno 1867, e così il contingente generale di 110 milioni si ridusse a L. 107,518,238 con una minorazione nell'ammontare del medesimo di lire 2,481,762 così ripartite.

1.º Piemonte .	L.	399,230
2.º Modena .	»	54,582
3.º Toscana .	»	450,558
4.º Sicilia . .	»	558,753
5.º Sardegna .	»	18,639
Totale	L.	2,481,762

Colla legge del 28 maggio 1867, N. 3718, l'imposta fondiaria venne poi estesa alle provincie Venete e Mantovane, alle quali fu attribuito un contingente di L. 12,248,300 da ripartirsi a datare dal primo stesso anno sulle proprietà rustiche ed urbane in base degli estimi rispettivi.

Il principale tributo fondiario a carico delle proprietà rustiche già soggette all' imposta fondiaria nella sezione catastale Romana, attuale provincia di Roma, fu fissato in lire 3,329,223 colla legge 16 giugno 1871 in virtù della quale si doveva provvedere in detto anno alla revisione dell'estimo censuario. Però nell'anno 1872 il detto tributo è limitato in L. 2,989,764 e nell'anno 1873 e sino a che il riparto dell'imposta fondiaria è fatto secondo l' art. 1º della legge 28 maggio 1867 [1] N. 3919 il detto tributo è limitato in L. 3,195,000. Le norme stabilite per tutte le altre provincie del Regno colla legge del 14 luglio 1864 relativamente alle esenzioni, reimposizioni e spese di riscossione si applicarono anche nella provincia di Roma, ove per effetto della menzionata legge 16 giugno 1871 furono aboliti i diversi titoli d'imposta fondiaria colle già vigenti (imposta principale, decimo per le strade nazionali, ventesimo pel nuovo catasto, centesimo gia destinato per la rettificazione della Basilica Ostiense) oltre la tassa a carico dei Comuni di L. 510,936,54 stabilita col Sovrano Editto Pontificio del 7 ottobre 1866.

L' equa ed uniforme ripartizione dell' imposta sui terreni essendo un argomento di vitale interesse per lo Stato e per i contribuenti, e d' altronde la legge sul conguaglio essendo provvisoria, con Decreto del 12 marzo 1871 fu istituita una

[1] L' art. 1º della legge 28 maggio 1867, N. 3919, è così concepito: l'imposta prediale dei fondi rustici verrà riscossa sulla base del relativo contingente stabilito dalla legge 14 luglio 1864, N. 1831 per l'anno 1866 pei Compartimenti catastali del Piemonte e Liguria, ex Ducato di Modena, Toscana, Sicilia ed Isola di Sardegna; e sulla base del contingente relativo stabilito per l'anno 1867 per i compartimenti catastali della Lombardia, di Parma e Piacenza, delle provincie ex pontificie e delle provincie Napoletane, come appare dall' unita tabella *A*, restando ferme nel resto le disposizioni della detta legge 14 luglio.

nuova Commissione cui venne affidato l'incarico di procedere alla perequazione del tributo fondiario fra le varie provincie del Regno.

Essa sta ora facendo un'inchiesta sulla condizione dei catasti del Regno; ed è ben certo che dal risultato finale dei suoi studii, se ne potrà ritrarre tutto quel vantaggio che a giusto titolo si riprometteva il Governo nel nominarla.

Distinzione delle proprietà rustiche ed urbane in relazione all' imposta.

L'imposta che gravita sulle proprietà immobili dicesi *fondiaria.*

Sotto questa generica denominazione si comprende la imposta sui terreni, alla quale vanno soggette le proprietà *rustiche,* e l'imposta sui fabbricati con cui vengono colpite le proprietà *urbane.*

Rispetto all'imposta sono proprietà rustiche i terreni di qualunque qualità e natura, non che le costruzioni rurali destinate all'abitazione dei coloni ed alla manipolazione e conservazione dei prodotti agrarii; sono invece proprietà urbane tutte le case civili ed ogni altro fabbricato come gli opifizj veri e proprj, e quelli che furono specificatamente qualificati tali colla legge del 26 gennaio 1865, N. 2136.

Esenzioni.

Colla ripetuta legge del 14 luglio 1864 furono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dall'imposta fondiaria, dalla quale rimangono soltanto uniformemente esenti i seguenti immobili:

1.° L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiaggie, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi.

2.° Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gl'immo-

bili di proprietà dello Stato, sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.

Condizione de' fondi che cessarono di essere esenti.

I fondi di qualunque natura e pertinenza che erano esenti prima della promulgazione della legge sul conguaglio, non pagarono per un triennio che due terzi dell' imposta.

Attualmente però la condizione dei fondi già esenti è identica a quella dei fondi che furono passibili d'imposta; e non è più riservato ai medesimi alcun trattamento speciale.

Beni non censiti.[1]

I beni non censiti sono quelli che per omissione od altra causa non figurano in catasto e quindi non pagano imposta.

Colla legge 28 maggio 1867 si prescrisse che fossero compiute le operazioni per l'accertamento della rendita dei beni censibili e non censiti, obbligandone i possessori a farne la dichiarazione colle stesse norme, che col Decreto del 28 giugno 1866 furono determinate per la tassa sulla richezza mobile. La rendita di questi beni dovea essere tassata coll'aliquota del 12 $^1/_2$ per $^0/_0$, il cui prodotto andava in disgravio dei beni già censiti nel rispettivo compartimento, mercè i necessarj compensi. Affinchè poi gli Agenti non fossero obbligati a tenere un registro fondiario separato e spedire un ruolo distinto per cotai fondi, che nel compartimento di Modena abbondavano più che altrove, il Ministero non mancò di dare le istruzioni necessarie per tra-

[1] Sopra 13806,000 di ettari delle Provincie Napolitane, Siciliane e Sarde ben un terzo non è censito.

Nelle antiche Provincie del Continente, sopra circa un milione e mezzo di ettari senza catasto topografico, quasi un quarto non è censito. Nella stessa Lombardia havvi una piccola superficie non censita e molto più nel Modenese talchè in queste due regioni sopra 1,100,000 di ettari poco meno di un sesto non è censito.

durre la rendita accertata in rendita censuaria locale da iscriversi nei libri catastali e sottoporsi di poi alla tassa secondo l'aliquota comune.

Contingente Compartimentale.

Nella 1ª parte di questo § essendosi già indicato il modo con cui furono formati i Contingenti Compartimentali e l'ammontare dei medesimi anche per le provincie Venete, di Mantova e di Roma, resta solo qui ad aggiungere che il Ministero colla scorta degli stati di base, trasmessigli dalle Intendenze, procede al relativo subreparto per provincia, defalcando dal contingente complessivo del compartimento, la parte da sopprimersi per far luogo all'imposta di quotità sui fabbricati e quella afferente a terreni esenti.

Ottenuto così il residuo contingente a carico dei terreni, attribuisce a ciascuna provincia la quota di contingente proporzionale all'imponibile dei soli terreni paganti, vi aggiunge la tassa sui terreni, già esenti, che forma un'altro contingente, i tre decimi, le spese di riscossione e le reimposizioni, facendone apposita dimostrazione, che trasmette alle Intendenze le quali procedono alla loro volta alla formazione dei Contingenti Comunali.

Contingenti Comunali

I Contingenti Comunali si stabiliscono dalle Intendenze in base alle risultanze della dimostrazione dianzi accennata.

L'operazione che devesi dalle medesime all'uopo eseguire è semplicissima, non trattandosi che di dividere il contingente complessivo della Provincia fra tutti i Comuni che la compongono in proporzione della rispettiva rendita ad estimo Catastale inscritto sugli stati di base precedentemente compilati dagli Agenti delle Imposte dirette.

Aliquota ordinaria dell' imposta.

L' aliquota ordinaria dell' imposta sui terreni è quella che risulta dalla ripartizione dei Contingenti Comunali fra gli estimi o redditi inscritti nei registri censuarj in capo ai contribuenti dei singoli comuni del Regno.

L' aliquota ordinaria, senza decimi e spese di riscossione, varia di regola per tutti i compartimenti catastali, non essendo per ognuno di essi eguali le proporzioni fra il contingente Compartimentale commisurato sulla rendita reale, che fu determinata nel modo accennato al principio di questo capitolo, ed il relativo estimo o rendita catastale su cui viene il medesimo ripartito.

Essa varia inoltre fra le Provincie di uno stesso compartimento in ragione dell'aumentare della rendita dei terreni, già esenti, che produce un altro contingente ed a seconda dell' entità dei ruoli suppletivi e delle reimposizioni che si portano i primi in deduzione e le seconde in aumento del rispettivo contingente Provinciale.

In breve l'aliquota sui terreni è diversa in ogni compartimento, può variare nelle singole Provincie di uno stesso compartimento; e non è uniforme che per i comuni di una stessa provincia e per lo stesso esercizio.

Decimi.

La tassa del 4 per $^0/_0$ sull' entrata fondiaria stabilita col decreto-legge del 28 giugno 1866, essendo stata abolita prima di essere attuata, colla legge del 28 maggio 1867 vennero in sua vece applicati due decimi all' imposta sui terreni, sulla base del relativo contingente stabilito colla legge del 14 luglio 1864.

Notisi però che i decimi da applicarsi sui beni rustici sono attualmente in numero di tre per effetto della legge 26 luglio 1868. Questo terzo decimo però era limitato agli anni 1869

e 1870 e colla legge del 31 ottobre 1870, N. 6163 fu mantenuto anche per l'anno 1871. Esso fu pure conservato per il 1872.

ADDIZIONALI PER LE SPESE DI RISCOSSIONE.

Colla legge sul conguaglio 1864 il Governo si è riservata la facoltà di rimborsarsi delle spese di esazione mediante l'addizionale di centesimi 3 per ogni lira di tributo principale, fino a che non sarà unificato il sistema di percezione. Vanno però esenti da questo aggravio i compartimenti di Lombardia, Modena e Toscana, ove la riscossione è a carico diretto dei contribuenti [1].

§ 2.

Variazione annuale nel contingente comunale per aumento o diminuzione di rendita.

La tassa sui terreni è di contingente, e per conseguenza qualunque sieno le variazioni in più od in meno che si possono verificare nella relativa rendita imponibile, l'Erario viene sempre a riscuotere la somma dalla legge fissata.

Però se la condizione dell'Erario è sempre eguale, lo stesso non avviene per le provincie e per i Comuni malgrado l'inalterabilità del contingente generale.

Gli aumenti e le diminuzioni nell'estimo o rendita che si verificano in un Comune influiscono sopra tutti i Contingenti provinciali e comunali di uno stesso compartimento, essendo evidente che la diminuzione di rendita in un Comune deve produrre una corrispondente diminuzione nella rendita com-

[1] A cominciare dal 1° gennaio 1873, epoca in cui sarà attuata la legge generale per la riscossione delle imposte, cesserà di aver vigore la summenzionata disposizione, e l'aggio dell'Esattore e del Ricevitore Provinciale, misurato sull'intero ammontare delle imposte e delle sovraimposte, si unirà alla tangente di sovrimposta spettante ad ogni comune del Regno, iscrivendola sui ruoli relativi per l'opportuna esazione.

plessiva della provincia, e per conseguenza un aggravio alle altre provincie del compartimento nelle quali va a ricadere in proporzione dell'estimo a rendita rispettiva quella porzione di contingente che viene attribuita in meno alla provincia in cui avvenne la diminuzione della rendita imponibile.

Per le stesse ragioni le provincie ed i Comuni di uno stesso compartimenio godranno di un alleviamento quando sia aumentato l'estimo e la rendita in qualcuno dei Comuni componenti il compartimento medesimo.

Valga un esempio:

Il compartimento X composto delle provincie A B C e D ha un contingente di 20,000 con una rendita complessiva di lire 69,000 ripartito come appresso:

	A	10,000
	B	14,000
	C	15,000
	D	30,000
Totale	L.	69,000

I contingenti provinciali sarebbero perciò

per	*A*	2898.55
	B	4057.97
	C	4347.83
	D	8695.65
Totale	L.	20000.00

Suppongasi ora che la rendita della provincia *A* sia aumentata di lire 5000, la posizione del compartimento rimarrà così modificata:

A	rendita	15,000	contingente	4054.05
B	»	14,000	»	3783.79
C	»	15,000	»	4054.05
D	»	30,000	»	8108.11
		74,000		20000.00

Dell'aumento di rendita avvenuto in uno o più Comuni della provincia A, come chiaramente si scorge, ne godono gli effetti anche le altre provincie, perchè malgrado che la loro rendita sia rimasta eguale a quella antecedente, tuttavia trovansi ad avere un contingente minore.

Si faccia ora il caso contrario e si vedrà che diminuendo nella provincia A la rendita, diventa maggiore il contingente delle altre provincie malgrado che la minorazione di rendita non siasi verificata che nella sola provincia A

A	rendita	5,000	contingente	1562.50
B	»	14,000	»	4375.00
C	»	15,000	»	4687.50
D	»	30,000	»	9375.00
		64,000		20000.00

§ 3.

Applicazione dell'imposta in base dei catasti.

Dopochè nei registri censuarii si sono introdotti tutti i cambiamenti derivanti dalle mutazioni di proprietà e le variazioni nell'imponibile per aumento o diminuzione, e si è così determinata la rendita di ogni contribuente da assoggettarsi all'imposta, devesi dagli Agenti formare uno stato di base da cui distintamente per Comune risulti l'estimo o la rendita imponibile regolarmente assodata.

Colla scorta di siffatti stati, il Ministero, cui i medesimi vengono dalle Intendenze trasmessi, eseguisce il riparto del contingente fra le singole provincie dei diversi compartimenti del regno.

In seguito le Intendenze stesse ripartiscono le somme assegnate alle rispettive provincie fra i diversi Comuni, e coi frontespizii dei ruoli da esse opportunamente riempiti, comunicano agli Agenti le aliquote da applicarsi sulle rendite ed estimi catastali iscritti nei ruoli medesimi in capo a ciascun contribuente.

Leggi e disposizioni vigenti nei varii compartimenti.

In generale l'imposta sui terreni è regolata colla legge pel conguaglio del 14 luglio 1864, N. 1831 e successive del 24 novembre stesso anno, del 28 maggio 1867 e 26 luglio 1868. Il regio Decreto del 1º settembre 1866, N. 3203 è pure d'interesse generale, essendosi con esso stabilite in modo uniforme per tutto il regno le norme per la istruzione e risoluzione dei richiami fondiarii.

Però in ogni compartimento catastale furono mantenute in vigore le antiche leggi per quanto non era stato diversamente disposto colla legge del 1864.

Nelle provincie meridionali vige tuttora il real Decreto del 10 giugno 1817, che è un riassunto di tutte le leggi e disposizioni anteriormente promulgate sulla materia.

Nella Sicilia havvi il real Decreto dell'8 agosto 1833, nelle provincie parmensi il regolamento 16 marzo 1852 e negli altri compartimenti vigono le diverse disposizioni già accennate in questo stesso capitolo.

Reimposizione per quote inesigibili.

Nella ripartizione del contingente prediale a carico delle singole provincie del regno, si deve tener conto di tutte le diminuzioni avvenute per qualsiasi causa nell'ammontare dell'imposta applicata sui ruoli dell'anno precedente, cui si riferisce il riparto, onde reimporre in aumento al tributo erariale, la parte di contingente rimasta insoluta, sotto deduzione dell'imposta erariale inscritta nei ruoli suppletivi che fosse occorso di compilare per terreni scoperti e censiti nel corso dell'anno medesimo.

Per conseguenza tutte le quote d'imposta prediale che per qualsiasi motivo di scarico, rilascio o moderazione accordata ai particolari, possono risultare non esigibili, debbono essere inscritte in un apposito registro e tenute in evidenza dalle

Intendenze di Finanza, alle quali incombe di proporre al Ministero i provvedimenti atti a preservare l'integrità del contingente. Giova però avvertire che le reimposizioni non possono in nessun caso eccedere il 3 % dell'imposta principale.

§ 4.

Applicazione dell'imposta in base alle dichiarazioni.

Il modo di applicare l'imposta fondiaria sulla base delle dichiarazioni è eguale a quello che si suol praticare per l'applicazione dell'imposta sulla base dei catasti, colla sola differenza che, invece di segnare nei ruoli gli estimi censuarii, gli Agenti iscrivono in capo a ciascun contribuente le rendite dichiarate ed accertate colle norme e nei modi dalla legge stabiliti.

Leggi e disposizioni speciali per il compartimento ligure-piemontese.

Malgrado che, come si è già accennato, il vero oggetto, lo scopo preciso della legge sul conguaglio non fosse quello di perequare l'imposta fondiaria fra i singoli possessori di stabili, per modo che si avessero a correggere anche le differenze che si notavano nell'estimazione dei fondi fra contribuente e contribuente, tuttavia stante la moltiplicità dei catasti fatti in differenti epoche con diversi sistemi, e per l'assoluta mancanza di catasti regolari nel territorio dell'antico Piemonte, si dovette fare un'eccezione per le provincie Liguri e Piemontesi, ove si adottò il sistema delle dichiarazioni, come in tutto il regno si suol praticare per l'imposta sui fabbricati e sulla ricchezza mobile.

Nel venire in questa risoluzione il Parlamento partiva anche dal concetto che l'imposta sopra la rendita fondiaria dovesse seguire, per quanto fosse possibile, le vicissitudini della rendita stessa, e non rimanere invariabile come avveniva nella mag-

gior parte dei catasti prima della pubblicazione del regolamento 24 dicembre 1870 per effetto del quale si procede ora in ogni quinquennio alla revisione dei terreni. Inoltre dopo l'esperienza fatta colla ricchezza mobile non sembrava difficile di potere in modo analogo accertare la rendita fondiaria, epperciò si adottò, come si disse, il sistema delle consegne determinando col regolamento 25 maggio 1865 le norme, i termini e le forme per le dichiarazioni e la valutazione delle rendite che dovevano rappresentare la media dell'ultimo triennio.

Le difficoltà, che non potevano a meno d'insorgere nell'applicazione, di una legge di vitale interesse per quelle provincie, ritardarono di molto i lavori e resero necessarii altri provvedimenti fra cui sono notevoli quelli della legge 26 luglio 1868, colla quale oltre all'essersi fatta facoltà ai Comuni di far rilevare e completare a loro spese le mappe dei rispettivi territorii, si istituirono apposite commissioni provinciali per la risoluzione dei reclami tendenti ad ottenere la revisione e la rettifica delle rendite, per le quali si erano già annesse le schede di rettificazione con regio Decreto del 27 gennaio 1867.

L'efficacia di queste disposizioni non essendo però stata tale da troncare ogni causa di malcontento, con regio Decreto del 27 marzo 1870 i possessori furono ammessi a fare nuovi reclami per diminuzione di rendita ed altri motivi; e dell'esame e risoluzione di essi vennero incaricate le stesse commissioni provinciali, con facoltà alle medesime di modificare anche le rendite inferiori al vero e di accertare sopra tutto la rendita dei fondi sfuggiti ai precedenti accertamenti.

Col detto Decreto i Comuni furono divisi in due categorie, vale a dire:

1.º I Comuni che ebbero per base di riparto la rendita nel 1868 e che egual base dovevano avere negli anni 1869 e 1870.

2.º I Comuni pei quali la rendita solo a cominciare dal 1869 doveva servire alla distribuzione dell'imposta, mentre

per il 1868 essi si erano avvalsi degli antichi allibramenti. Rispetto ai Comuni della 1ª categoria non ammettevansi reclami nuovi per la determinazione della rendita; ciò che era limitato ai Comuni della 2ª categoria, i cui possessori non avevano ancora avuto motivo di ricorrere contro la rendita loro inscritta. Però tanto per i Comuni della 1ª che della 2ª categoria furono ammessi i ricorsi dipendenti da mutazioni di proprietà nello scopo di provvedere alla iscrizione nelle tabelle dei nuovi possessori in luogo di quelli che per qualsiasi causa avevano cessato di possedere.

Finalmente colla legge del 31 dicembre 1870 e relativo regolamento 8 gennaio 1871, si stabilì, che per gli anni 1871 e 1872 il contingente totale d'imposta sui fondi rustici del compartimento Ligure-Piemontese fosse ripartito in contingenti provinciali, giusta la tabella A, annessa alla preindicata legge del 26 luglio 1868, facendo facoltà ai Comuni di ricorrere contro l'ammontare del contingente del 1870 nei due casi seguenti:

1.º Allorchè la rendita di uno o più contribuenti da attribuirsi ad un Comune si fosse attribuita invece ad un altro Comune.

2.º Quando non fossero state ancora eseguite dalla commissione provinciale le operazioni di revisione ad essa demandate e che il contingente comunale si fosse perciò determinato sulla base delle antiche quote.

Per effetto della stessa legge 31 dicembre 1870 il riparto dell'imposta nell'interno dei Comuni si dovea eseguire nel modo adottato pel 1870, salvo il caso di esplicita dichiarazione da parte del Consiglio Comunale, approvata dal Consiglio provinciale e sanzionata dal Ministero delle finanze; ed in tutti i Comuni, che dovettero ripartire l'imposta sulla base delle rendite accertate e rivedute, si ammisero i reclami dei singoli contribuenti.

Operazioni per la formazione dei ruoli.

All'epoca superiormente fissata [1] gli agenti delle imposte chiudono i registri catastali e sulle risultanze estimali di questi, compilano lo stato di base dei ruoli, consistente in uno specchio in cui debbonsi riportare esattamente le cifre risultanti dallo stato di base ai ruoli dell'anno che corre, e le quote d'estimo o di rendita che debbono servire di base al reparto del contingente fondiario dell'anno avvenire, con la dimostrazione giustificata per categoria e per titoli delle differenze che per avventura vi potessero essere.

Detto specchio o stato di base viene dagli agenti rimesso alla rispettiva Intendenza di finanza unitamente ai frontespizi dei ruoli generali per tutti i contribuenti, e speciali pel Demanio ordinati col R. Decreto 4 settembre 1870, N. 5876.

Gl'intendenti, riunite per provincia le risultanze degli specchi formati dagli agenti, le riportano in un quadro generale, ove segnano il totale delle quote d'imposta erariale sgravate nei dodici mesi precedenti e quella della imposta erariale riportata nei ruoli suppletivi spediti nell'anno, facendo risultare l'eccedenza di quello su questo per farne emergere la effettiva quota provinciale di reimposizione, non senza annotarvi le giustificazioni riassuntive delle differenze verificatesi

[1] L'art. 92 del Regolamento 24 dicembre 1870 sulle volture catastali prescrive che debban servir di base alla formazione dei ruoli delle imposte per l'anno successivo le risultanze dei libri catastali al 15 ottobre.

Dovendosi, dopo la spedizione dello stato di base, eseguire le lunghe operazioni del riparto e subriparto del contingente, sembra che il termine stabilito per la chiusura dei registri catastali sia troppo ristretto e non lasci un margine sufficiente per la formazione dei ruoli, che dovrebbero ultimarsi per la fine dell'anno. Infatti per la formazione dei ruoli 1872 il Ministero colla normale 61 del bollettino XVIII, anno 1871, pag. 421, ordinava che i movimenti sui registri catastali, in ordine alle variazioni sull'imponibile dei terreni, si chiudessero al 30 settembre, e quelli relativi ai cambiamenti di proprietà, al 10 ottobre. Lo stesso è a prevedersi che avverrà pei ruoli 1873 e con più ragione, andando in attività col primo gennaio di detto anno la nuova legge sulla riscossione.

tra l'imponibile dell'anno in corso e quello per cui debbonsi compilare i ruoli. Tale quadro così completato viene dall'Intendenza trasmesso alla Direzione generale delle imposte dirette per il subreparto dei contingenti compartimentali.

Le Prefetture intanto colla scorta delle tabelle che loro vengono inviate dalle Intendenze, cui incumbe di segnarvi distintamente per ciascun Comune l'ammontare dell'imposta erariale dell'anno corrente, determinano le tangenti di sovraimposta provinciale e comunale, da caricarsi sui ruoli restituendo le tabelle alle Intendenze medesime, che in base all'imponibile dell'anno, per cui debbonsi compilare i ruoli, ne estraggono le aliquote rispettive.

Ricevuta poi dalla Direzione generale la dimostrazione del subreparto per provincia le Intendenze determinano i contingenti comunali, facendo riempiere i frontespizi che sono all'uopo loro trasmessi dagli agenti delle imposte.

In seguito ne riassumono i risultati in un riepilogo che inviano al Ministero, restituendo i frontespizi medesimi agli agenti, i quali procedono tosto alla tariffazione dei ruoli applicando la aliquota complessiva all'imponibile dei singoli contribuenti in essi iscritti.

Accertatisi dell'esattezza delle loro operazioni gli agenti rimettono i ruoli integralmente ultimati all'Intendenza, che li rivede, disponendone all'occorrenza la rettifica, li approva, e li spedisce alla Prefettura per l'esecutorietà, facendoli in seguito pervenire agli esattori per la riscossione.

Le epoche per la spedizione da parte degli agenti dello stato di base e dei frontespizi dei ruoli, da parte delle Prefetture delle tabelle di riparto delle sovraimposte, e da parte delle Intendenze, dello specchio generale, dei riepiloghi dei ruoli al Ministero, delle tabelle per le sovraimposte e dei ruoli alla Prefettura per l'esecutorietà, ed infine dei ruoli agli agenti della riscossione vengono annualmente determinate dal Ministero, coordinandole in modo che i ruoli possano esser posti in riscossione nella prima metà di gennaio.

Nella formazione dei ruoli per l'imposta sui terreni può succedere:

a) Che sia maggiore o minore il numero dei contribuenti da inscriversi a ruolo;

b) Che sia diverso l'ammontare della rendita imponibile, e diverso per conseguenza il contingente da ripartirsi a conto dell'Erario;

c) Che le aliquote variabili delle sovraimposte provinciali e comunali, non arrivino a pareggiare complessivamente l'imposta erariale, o che la raggiungono o che la superino.

Queste contingenze però non mutano il metodo da tenersi nella tariffazione del ruolo su cui l'imposta deve essere liquidata in modo uniforme sulla base dei diversi dati relativi a ciascun Comune, come evincesi dal seguente

Caso pratico.

La rendita imponibile accertata nel Comune X a carico di N. 100 contribuenti è di L. 21,230. 50.

Il contingente dovuto all'Erario è di L. 3560, e le aliquote di sovraimposta sono del 20 % per la provincia, e del doppio per il Comune.

Moltiplicando anzitutto il contingente di 3560 per le aliquote di sovraimposte, si ricavano le rispettive tangenti in L. 712. 00 (provincia) ed in L. 1424. 00 (Comune).

Aggiungendo al contingente i tre decimi in L. 1068. 00 si ha la somma dovuta all'Erario, che sarebbe 3560 + 1068 = 4628. Ottenute così le tangenti dell'imposta erariale coi tre decimi, e delle sovraimposte provinciale e comunale, si devono insieme addizionare onde applicare sul totale il 3 % per quei compartimenti ove la riscossione non è a carico dei contribuenti.

Le spese di riscossione (3 %) in L. 202. 92 supponendosi che sieno dovute intieramente all'Erario, si uniscono

alle altre L. 4628. 00; e così il totale generale del ruolo si eleva a L. 6966. 92, giusta la seguente dimostrazione:

Somme dovute all'Erario per	Contingente L. 3560. 00		
	Tre decimi » 1068. 00	A	L. 4830. 92
	Spese di risc. » 202. 92		
Sovraimposte	Provinciale	B.	» 712. 00
	Comunale	C.	» 1424. 00
	Totale generale		L. 6966. 92

Nell'interno del ruolo l'applicazione dell'imposta e sovraimposta dovendosi operare sulla rendita imponibile di ciascun contribuente, è necessario estrarre le opportune aliquote, che si ricavano dividendo rispettivamente le somme segnate colle lettere A, B e C per la rendita di L. 21,230. 50. Moltiplicando poi i singoli estimi per le tre aliquote d'imposta e sovraimposta insieme riunite, si ottiene la somma complessiva del debito di ciascun contribuente.

Quote inesigibili.

L'imposta sui beni rurali essendo di natura reale è evidente che di regola non vi possono essere quote inesigibili per inesistenza, irreperibilità ed insolvenza dei contribuenti, stando sempre il fondo, su cui gravita l'imposta, a guarentigia del pagamento della tassa che fu applicata senza riguardo alla condizione economica del contribuente.

Per conseguenza gli agenti della riscossione non sono ammessi a presentare per questa imposta alcun reclamo collettivo, mentre per le quote indebite che si possono verificare in seguito delle decisioni rese in via amministrativa e giudiziaria e delle liquidazioni operate dagli agenti delle imposte sui ricorsi ammessi, provvedono direttamente le Intendenze di finanza nel modo indicato in questa *Guida* nell'ultimo paragrafo del capitolo riflettente la tassa sulla ricchezza mobile.

Esenzioni.

Colla ripetuta legge del 14 luglio 1864 furono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dall'imposta fondiaria, dalla quale rimangono soltanto uniformemente esenti i seguenti immobili:

1.º L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiaggie, le roccie, le ghiaje, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi.

2.º Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gl'immobili di proprietà dello Stato, sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.

TITOLO QUARTO

IMPOSTA SUI FABBRICATI

—

CAPITOLO I.

CATASTO DEI FABBRICATI. [1]

NORME GENERALI E SPECIALI PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO SECONDO IL REGOLAMENTO 24 DICEMBRE 1870.

Col Regolamento annesso al R. Decreto 5 giugno 1871 vennero dettate le norme per la formazione del catasto dei fabbricati in esecuzione all'art. 3 dell'allegato G alla Legge 11 agosto 1870, N. 5784. La conservazione di questi catasti, non ancora attuati, è fatta con le stesse norme sancite dal

[1] La formazione del catasto dei fabbricati sulle risultanze della revisione generale delle rendite, di cui all'art. 20 della Legge 26 gennaio 1865, N, 2136, fu ordinata con la Legge 11 agosto 1870, N. 5784, allegato G, ed il Regolamento relativo fu approvato con R. Decreto 5 giugno 1871, N. 267. Con esso si stabilì che per ciascun Comune del regno (salvo pei Comuni che hanno una popolazione superiore a 60,000 abitanti, pei quali il Ministero delle finanze può autorizzare la formazione di tanti catasti distinti quanti sono le sezioni in cui convenga dividere, o sono divisi i Comuni medesimi) venisse formato dagli agenti delle imposte il catasto dei fabbricati; il quale è costituito:

1.° Delle *tavole censuarie* che sono l'inventario generale dei fabbricati esistenti nel Comune, e si dicono di *impianto* se hanno servito all'attuazione del catasto, di *supplimento* se sono destinate a mettere in evidenza gli aumenti, le diminuzioni ed ogni altra variazione nei fabbricati e nei redditi.

2.° *Del registro delle partite*, in cui si iscrivono di seguito, e contraddistinte con numeri in serie continue, le intestazioni catastali, i fabbricati ed accessori con la loro rendita definitivamente accertata.

3.° Della *matricola dei possessori*, in cui vengono questi iscritti secondo l'ordine alfabetico della prima sillaba del rispettivo cognome e denominazione, e che serve nelle agenzie anche di matricola dei contribuenti per la formazione

Regolamento 24 dicembre 1870; quindi valga per questi quanto si è detto sul titolo 3º, capitolo 1º Catasti dei terreni — con le modificazioni seguenti:

1.º Per rapporto alle volture:

Nei casi che un documento in appoggio a domanda di voltura desse luogo a frazionamento delle diverse parti di un fabbricato stesso, deve essere stabilito nell'atto che forma il documento, o con apposita dimostrazione il numero dei vani, ed il reddito di ciascuna porzione, e se si tratta di fabbricati rurali, l'estimo o reddito che sia stato attribuito ai medesimi o alla loro area, osservando che la produzione del tipo è obbligatoria soltanto quando i fabbricati iscritti sui catasti geometrici vengono divisi in pianta. Per i fabbricati le volture vengono eseguite sul catasto in modo uniforme per tutto il regno, facendo in compendio lo scarico delli stabili indicati nella domanda della partita del nuovo possessore intestato ed iscrivendo a carico della partita del nuovo possessore tutti i dati catastali dei medesimi stabili.

Se il nuovo possessore ha già partita aperta nel catasto, si eseguisce il trasporto di seguito agli altri fabbricati e redditi quivi descritti; se non ha aperta partita identica, se ne apre per esso una nuova.

Le volture per i fabbricati, finchè non sia attivato il nuovo catasto, sono registrate nei libri e sulle tabelle in uso attualmente.

2.º Per le variazioni sui beni e redditi:

Le variazioni per rapporto ai fabbricati possono essere pure in aumento o in diminuzione. Danno luogo ad aumento le nuove costruzioni, l'aumento di redditi nei casi determi-

dei ruoli. Compiuti gli atti catastali, il catasto è pubblicato o verificato, e poscia approvato dall'Intendente e reso esecutorio dal Prefetto.

Le norme speciali per la formazione di esso dettate in detto Regolamento non si riproducono, sia perchè non sono richieste dal programma per gli esami, sia perchè non furono peranche fissati dal Ministero i termini per la esecuzione delle operazioni all'uopo prescritte.

nati dalla legge; la iscrizione dei fabbricati e accessori in addietro non censiti o censiti nel catasto dei terreni; la cessazione delle esenzioni stabilite dalla legge pei fabbricati censiti senza reddito. Danno luogo a diminuzione la demolizione, l'incendio o la ruina per cui un edificio cessi in tutto od in parte di essere fruttifero; la diminuzione di reddito accertato nei casi fissati dalla legge; lo stralcio dal catasto dei fabbricati di un fondo soggetto a iscrizione nel catasto dei terreni; il passaggio dalla categoria degl' imponibili a quella degli esenti.

Si effettuano le variazioni al catasto dei fabbricati nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

CAPITOLO II.

IMPOSTA SUI FABBRICATI.

§ 1.

Legge del 26 gennaio 1865 e modificazioni recate dalle leggi posteriori.

Colla legge del 26 gennaio 1865 fu stabilita un'imposta sui fabbricati e vennero abrogate tutte le leggi anteriori che erano in vigore nei vari compartimenti del regno.

Tale imposta fu estesa alle provincie Venete e di Mandua colla legge 28 maggio 1867 N.° 3717 ed alla provincia di Roma con regio Decreto 5 agosto 1871 N.° 415.

Lo scopo di questa legge è stato quello di assoggettare tutti i fabbricati ed ogni stabile costruzione, come i mulini, i bagni natanti, i ponti volanti, le chiatte, le scafe ed i porti di barche ad un'imposta uniforme basata sul sistema delle dichiarazioni rivedute dagli Agenti e sindacate da apposite

commissioni locali liberamente elette, sistema che corrispondendo ai principî della scienza economica e all'indole delle libere nostre istituzioni, era già stato adottato per la tassa di ricchezza mobile.

A tutti i proprietarî delle costruzioni summenzionate fu fatto obbligo di denunziarne la situazione, la qualità, l'uso e la destinazione ed il reddito lordo effettivo, ed in mancanza di questo, il reddito presunto. — Le somme di reddito, in tal modo dichiarate, vennero verificate dagli Agenti delle imposte, contro il cui operato era ammesso il ricorso alle competenti commissioni che furono colla legge istituite a tutela dei diritti dei contribuenti dell'erario. — La mancanza di ricorso nei termini stabiliti rendeva definitiva la rendita da assoggettarsi all'imposta per cinque anni, trascorsi i quali si doveva procedere ad una revisione generale per determinare nuovamente il reddito netto di tutti gli edifizî. — Nel 1868, col regolamento approvato con regio Decreto del 30 gennaio stesso anno è stato provveduto all'attuazione degli art. 19, 21 e 23 della legge, in forza de' quali si faceva luogo a parziali revisioni per le costruzioni demolite in tutto od in parte, e per quelle il cui reddito lordo fosse diminuito od aumentato di un terzo, ed anche di un quarto se per cause straordinarie.

In quella prima revisione tutte le costruzioni che furono comprese nelle tabelle delle rendite accertate per la imposta del 1866, perchè situate in centri di Comuni o casali, sebbene avessero gli altri elementi per essere dichiarate rurali, vennero tolte dalle tabelle medesime dietro domanda in carta libera per parte degli interessati.

Parimenti in quella circostanza furono fatte sparire dagli Agenti delle imposte dirette, le omissioni, le duplicazioni e tutti gli inconvenienti che non potevano a meno di verificarsi nel primitivo accertamento e che sono conseguenza pressochè inevitabile dell'impianto di qualunque nuova tassa.

Tutte queste operazioni davano luogo a molti cambiamenti

che era necessario tenere in evidenza, unitamente alle variazioni avvenute nelle intestazioni e nelle rendite in causa di mutazioni di possesso.

A tale effetto fu superiormente prescritto l'impianto di tre distinte tabelle destinate a contenere le variazioni d'intestazioni (Tabella H. 1), gli aumenti d'imponibile (Tabella H. 2), e le diminuzioni d'imponibile (Tabella H. 3).

Per quanto però siffatte disposizioni fossero opportune ed efficaci, non bastavano a far cessare il bisogno di provvedere alla mancanza delle matrici prescritte dal regolamento approvato col real Decreto del 25 maggio 1865, non che alla conservazione del catasto dei redditi dei fabbricati.

Questo bisogno avrebbe dovuto cessare dopo la promulgazione del real Decreto 30 ottobre 1869 con cui fra l'altre si prescrisse la formazione dei registri di censuazione che dovevano compilarsi dopo la revisione generale che per l'articolo 1°, dell'allegato 1°, della legge 11 agosto 1870 ebbe luogo nell'anno successivo.

Però tale disposizione non poteva essere effettuata, se prima non si stabilivano le norme per la formazione dei catasti da farsi per ciascun Comune, e non si impartivano dal Ministero le necessarie istruzioni.

E questa lacuna fu appunto colmata colla pubblicazione del regolamento 5 giugno 1871 N. 267, che non fu finora applicato, non essendosi per anco ravvisato dal Ministero la convenienza di stabilire i termini delle operazioni relative, giusta la riserva espressa nell'ultimo articolo del regolamento medesimo.

Le modificazioni arrecate alla legge primitiva coll'ora detto allegato tendevano a rendere questa imposta più produttiva, dandole in pari tempo tutto quello sviluppo di cui è suscettibile. — Nè si sarebbe potuto dubitare dell'opportunità e dell'efficacia di queste modificazioni per i seguenti motivi:

1.° Perchè la revisione generale si doveva eseguire col concorso delle commissioni riformate nel modo prescritto

dell'articolo 2 dell'alligato F, della citata legge 11 agosto 1870.

2.° Perchè la facoltà degli Agenti di rettificare i redditi denunciati come presunti venne estesa anche ai redditi denunciati come effettivi.

3.° Perchè confermandosi la massima già stabilita dalla legge 14 luglio 1864 sul conguaglio fondiario, coll'art. 9 della stessa legge si dichiararono abrogate tutte e singole le esenzioni anteriormente ammesse nei varî compartimenti, eccettuate quelle che sono tassativamente indicate colla legge 26 gennaio 1865 per tutto il regno e 15 agosto 1867 N. 3855 per la città di Palermo.

Ma i risultati ottenuti dalla revisione generale, furono poi tali da corrispondere pienamente alle mire del governo che ripromettevasi di elevare questa imposta al suo maggior grado di produttività, mercè l'esatto accertamento della rendita?

Sebbene per i molti reclami che giacciono tuttora insoluti presso non poche commissioni di revisione e di appello, non sia possibile di conoscere con precisione il complessivo ammontare della nuova rendita definitivamente accertata, tuttavia parrebbe che il buon esito ottenuto potesse essere ancora migliore, se si pon mente:

1.° Che stante gli antichi sistemi di esazione tuttora vigenti nel regno e specialmente in quelle provincie ove l'amministrazione non ha alcuna diretta azione sugli Agenti della riscossione, non fu possibile di ottenere da questi ultimi tutte le importanti notizie che ai termini della ministeriale 11 giugno 1870 N.° 21851, essi dovevano fornire agli Agenti delle imposte sulle ditte intestate nei ruoli e sui fabbricati occultati o sfuggiti al primo accertamento.

2.° Che le esigenze dell'Erario richiedendo che i nuovi ruoli andassero in riscossione col minor ritardo possibile; il Ministero si trovò nella necessità di accordare un tempo assai limitato per l'eseguimento delle singole operazioni demandate

agli Agenti delle imposte, i quali e per questo motivo e per la mancanza di aiuti governativi in molti uffizî, e per gli altri lavori non meno urgenti ed interessanti, non ebbero forse agio sufficiente per fare tutte le necessarie indagini ed investigazioni sui catasti e sui diversi registri esistenti nei rispettivi uffizî.

3.° Che l'opera degli applicati tecnici destinati presso le Agenzie delle imposte di maggior importanza, malgrado tutto il loro merito e l'impegno che avranno senza dubbio spiegato per rispondere degnamente alla fiducia in essi riposta, non poteva riescire sotto ogni aspetto proficuo, mancando loro le cognizioni locali che in fatto di accertamenti, se non sono da preferirsi a quelle tecniche, non hanno al certo una minore importanza.

Caratteri dell'imposta.

Questa imposta è *diretta* perchè si corrisponde per conto proprio dai proprietari ad usufruttuarj dei fabbricati; è essenzialmente *reale* andando essa a colpire direttamente le costruzioni senza riguardo alla condizione economica dei rispettivi possessori, è *proporzionale* perchè viene applicata a carico di ciascun contribuente nella stessa ragione di un tanto per cento sulla rispettiva rendita imponibile; e si ripartisce per *quotità* in base ad un'aliquota uniforme in tutto il regno.

Aliquota dell'imposta sui fabbricati.

L'aliquota dell'imposta sui fabbricati coll'art. 1 della legge 11 maggio 1865 N.° 2275 fu stabilita per tutto il regno nella somma uniforme del 12.50 per cento dei redditi determinati a norma della legge 26 gennaio 1865 N. 2136.

Aumento dei decimi.

Tre sono i decimi che attualmente si aggiungono all'imposta erariale dei fabbricati. — I primi due furono stabiliti coll'articolo 5 della legge 28 maggio 1867 N.° 3717 in sosti-

tuzione della tassa straordinaria del 4 per cento sull'entrata fondiaria stata abolita colla legge medesima. Il terzo, che è provvisorio, trae la sua origine dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1868 per l'aumento delle contribuzioni dirette. Questi 3 decimi vanno esenti dalle sovraimposte provinciali e comunali.

Addizionali.

Gli addizionali per le spese di riscossione si liquidano sui ruoli in ragione del 3 % per ogni lira di tributo principale. Si ritenga perciò applicabile anche ai fabbricati quanto si disse al riguardo relativamente all'imposta sui beni rurali colla successiva osservazione.

Sovraimposte.

(Veggasi il § 3.° del Capitolo 6.°, Titolo 1.°, di questa Guida).

Che cosa sieno i fabbricati rispetto a quest'imposta.

Sono enti produttivi di rendita tassabile, e si distinguono in case civili ed opificî passibili della imposta sui fabbricati; ed in costruzioni rurali che vengono invece assoggettate all'imposta sui terreni.

Determinazione del reddito netto dei fabbricati.

Giusta l'art. 3 della legge e 2 del regolamento approvato col regio Decreto del 28 agosto 1870, il reddito netto dei fabbricati e di ogni altra stabile costruzione, si determina detraendo dal reddito lordo dei medesimi a titolo di riparazioni, di mantenimento e di ogni altra spesa o perdita eventuale, un terzo per gli opificî ed un quarto per ogni altro fabbricato o costruzione.

Nessuna detrazione può aver luogo per decime, canoni, livelli, fitti d'acqua, debiti e pesi ipotecarî e censuarî.

Quali costruzioni si considerino come opifici.

Sono considerate come opifizî le costruzioni o porzioni di costruzione:

a) Destinate a un'industria o manifattura esercitata specialmente per mezzo di meccanismi o apparecchi immovibili per necessaria infissione, come mulini, cartiere, magli e simili;

b) Formate in guisa che non possano servire ad altri usi manifatturieri od industriali oltre quelli ai quali sono destinate, come forni, fonderie, fornaci da mattoni e simili;

c) Qualificate specificatamente per opifizî dalla legge, come ponti con tassa di pedaggio, mulini, bagni natanti, ponti volanti, chiatte, scafe ed ogni altra costruzione galleggiante assicurata a punti fissi del suolo.

Esenzioni permanenti.

Godono dell'esenzione permanente:

a) I fabbricati destinati all'esercizio dei culti;

b) I cimiteri con le loro dipendenze;

c) I fabbricati Demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni e le loro dipendenze;

d) Le costruzioni rurali sotto specificate;

e) I palazzi apostolici, Vaticano, e Lateranense in Roma con tutti gli edifizî i giardini annessi e dipendenti non che la villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze, per effetto della legge 13 maggio 1871 N.° 214 sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

Esenzioni temporanee.

Sono temporaneamente esenti dall'imposta:

a) Le nuove costruzioni per il biennio decorrente dal giorno in cui divennero abitabili o servibili;

b) Le costruzioni che in virtù di concessioni speciali a titolo oneroso, furono esentate dall'imposta fondiaria per la

durata rispettivamente stabilita con le concessioni medesime;

c) Le case nella città di Palermo che si trovano nelle condizioni volute dalla Legge 15 agosto 1867, N. 3855.

QUALI SIENO LE COSTRUZIONI RURALI.

Le costruzioni rurali sono quelle che vengono destinate:

a) All'abitazione di coloro che coltivano il terreno, di cui il fabbricato è una dipendenza;

b) O al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione, o alimentato da quel terreno;

c) O alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrarî del terreno medesimo.

Queste costruzioni o parti di costruzioni coi loro accessorî vanno esenti dall'imposta nel solo caso che appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono.[1]

§. 2.

Compilazione dell'elenco dei possessori e distribuzione delle schede di dichiarazione.

Gli elenchi dei possessori si formano per ciascun Comune dagli agenti delle imposte, e sono da essi spediti ai sindaci con le occorrenti schede, le quali per mezzo dei cursori o servienti comunali, sono ricapitate a ciascun possessore.

Per i residenti fuori Comune, la scheda deve essere inviata ai loro rappresentanti, ed in mancanza di questi ai

[1] Nelle provincie meridionali, con disposizioni dichiarative 30 aprile 1808 e 1° ottobre 1809, fu fatta distinzione fra le costruzioni *rurali* e *rustiche*.

Le costruzioni rurali che sono quelle destinate alla conservazione e manipolazione dei prodotti agrarî, al ricovero del bestiame, ecc., furono tassate in ragione della sola *area*, che fu ritenuta come terreno di prima classe (art. 11 della Legge 8 novembre 1806).

Le case rustiche invece, che sono quelle destinate all'abitazione del colono o lavoratore del fondo, furono valutate e tassate come i fabbricati civili in ragione del valore locativo. Donde ne consegue che queste ultime non vanno esenti da imposte come vorrebbe la legge sui fabbricati.

principali inquilini. La consegna delle schede deve risultare dallo stesso elenco che i sindaci restituiscono agli agenti delle imposte.

Chi sia obbligato a fare la dichiarazione.

Sono obbligati a fare la dichiarazione i proprietari per i fabbricati di loro dominio quand'anche questo sia risolubile, gli utilisti, o livellarî, gli usufruttuarî, gli usuarî, il comproprietario incaricato dell'amministrazione dei fabbricati indivisi, il marito per la moglie, il padre o la madre per i figli soggetti alla loro potestà, i tutori, curatori, o gli amministratori di ogni specie.

Cosa debba contenere la dichiarazione in quanto alle persone

La dichiarazione deve contenere in quanto alle persone il cognome, il nome, la paternità e la residenza del possessore, il titolo del possesso, cioè se di proprietà, enfiteusi, uso, ecc. — Quando la dichiara viene fatta a nome di un altro, si deve indicare nell'intestazione della scheda il nome e cognome del dichiarante, e se si tratta di enfiteusi, locazione perpetua, ecc., la dichiarazione deve contenere anche il nome del proprietario o del domino diretto.

Cosa debba contenere quanto ai fabbricati.

La dichiarazione deve contenere in quanto ai fabbricati distintamente per ciascuno di essi:

a) La natura, l'uso o la destinazione;

b) La situazione, cioè se dentro o fuori del Comune, ed in qual regione, sezione o rione, contrada o vicolo;

c) Il numero delle stanze o vani di ciascun piano, colla distinzione dei piani;

d) Il numero catastale o della mappa o della sezione, e la superficie in misura metrico-decimale;

e) Il reddito effettivo o presunto, eccetto per i fabbricati che godono esenzione permanente.

Se la dichiarazione debba farsi anche per i fabbricati esenti da imposta.

La dichiarazione è obbligatoria anche per i fabbricati che vanno permanentemente o temporaneamente esenti dall'imposta. — Per ogni fabbricato esente non denunziato, si paga la multa di L. 25.

§. 3.

Dichiarazione del reddito dei fabbricati affittati e non affittati.

Per i fabbricati affittati si deve dichiarare il reddito risultante dagli affitti in corso al momento della dichiarazione; per quelli non affittati il reddito viene stabilito e rilevato presuntivamente.

Come si determina il reddito per gli uni e per gli altri.

Il reddito dei fabbricati affittati si determina colla scorta della scrittura di locazione (originale o copia), ed in mancanza di questa da una dichiarazione in carta libera firmata dal locatore e dall'inquilino che descriva l'edifizio o la parte di esso locato, ed indichi la relativa pigione.

La presentazione di questi documenti è pel dichiarante obbligatoria.

Il reddito dei fabbricati non affittati si desume comparativamente dalla pigione dei fabbricati posti in condizioni analoghe nello stesso Comune, se ve ne siano, od in Comuni circostanti. Ai fabbricati che per la loro destinazione o speciale costruzione non siano paragonabili con altri consimili, di cui sia noto il reddito, come teatri, convitti, spedali, ecc., si attribuisce quel reddito, di cui sarebbero suscettibili, affittandoli.

Distinzione del reddito fondiario da quello di ricchezza mobile per i fabbricati in cui il proprietario esercita una industria.

Se per l'esercizio di un'industria al reddito fondiario di un fabbricato va commisto un reddito di ricchezza mobile, il dichiarante ne fa prudenzialmente la separazione, attribuendo al fabbricato la prima specie di reddito e facendo menzione del secondo nella colonna delle osservazioni.

Fabbricati posti in più comuni.

Il reddito dei fabbricati posti in più Comuni contermini deve dichiararsi per intero nel Comune ove è situato la maggior parte del fabbricato; e quando le parti sieno eguali, sarà dichiarato nell'uno o nell'altro Comune a scelta del possessore. In questa dichiarazione il possessore deve fare un prudenziale riparto del reddito fra i Comuni sul territorio dei quali è posto il fabbricato.

§ 4.

Revisione delle dichiarazioni per parte dell'agente.

L'agente, ricevute le schede dai possessori, ne riscontra le indicazioni per constatare se i fabbricati qualificati come rurali od esenti siano effettivamente tali; se dei fabbricati sia stata esattamente indicata la natura, l'uso, la destinazione, la situazione e il numero dei piani e delle stanze o vani; e se la qualifica di opificio sia stata ben applicata.

In una parola egli deve riconoscere se le dichiarazioni sieno state fatte con tutte le formalità volute dalla Legge e dal Regolamento, coll'obbligo di regolarizzare quelle inesatte od incomplete.

Dichiarazione e rettificazioni d'uffizio.

L'agente deve fare d'uffizio la dichiarazione per quei possessori che non la presentarono nel termine prefisso, esaminando i redditi dichiarati, per aggiungere gli omessi e rettificare gl'inesatti, così per gli stabili affittati, come per i non affittati. In questo caso però deve darne notificazione agli interessati con apposito avviso, la cui mancanza renderebbe nullo il di lui operato.

Reclami dei possessori.

Contro le rettifiche e le dichiarazioni fatte d'uffizio i possessori sono ammessi a reclamare in primo grado alla Commissione comunale o consorziale, ed in secondo grado alla Commissione provinciale d'appello, le cui decisioni, relativamente alla valutazione ed estimazione dei redditi, sono inappellabili.

Conseguenze della mancanza di reclamo.

La mancanza di reclamo alla Commissione comunale o consorziale entro i 20 giorni successivi alla notificazione dell'avviso spedito dall'agente, rende definitivo l'operato del funzionario medesimo.

Avvisi ai contribuenti — loro notificazioni.

Per le notificazioni degli avvisi che sono analoghi a quelli prescritti per la tassa di ricchezza mobile, dovendosi osservare le identiche norme tracciate per questa imposta, si rimandano i signori canditati al § relativo.

§ 5.

Forme, termini e modi della procedura avanti le Commissioni comunali o consorziali, provinciali e centrali.

I ricorsi diretti alla Commissione comunale o consorziale, che possono essere presentati al sindaco od all'agente, sono da quest'ultimo raccolti ed inscritti in un apposito elenco, e con esso inviati alla Commissione unitamente alle schede ed alla ricevuta staccata dal registro che serve per l'intimazione degli avvisi, al fine di provare che fu notificata la dichiarazione o la rettificazione fatta d'uffizio. L'agente sottopone inoltre alla Commissione i documenti e le osservazioni che reputa utili. Il detto elenco deve essere firmato dal presidente e restituito all'agente.

La Commissione procede all'esame dei reclami, e possibilmente li risolve entro 30 giorni dalla loro presentazione.

L'agente ha l'obbligo di notificare al reclamante la parte decisiva della disposizione che lo riguarda, avvertendolo se egli intenda o no di appellarsi. Il Regolamento non stabilisce alcun termine per la notificazione della decisione allo interessato; ma si sottintende che essa deve essere fatta dall'agente nel più breve termine possibile.

Lo stesso si dica per l'invio dei reclami e relativi documenti alla Commissione consorziale o comunale.

I ricorsi invece che sono diretti alle Commissioni provinciali e centrali, debbono essere presentati tanto dall'agente che dai reclamanti entro 20 giorni dalla fatta notificazione.

Le forme e i modi da osservarsi per l'invio di questi ricorsi, sono eguali a quelli stabiliti per le Commissioni comunali o consorziali.

Quando i redditi sieno definitivamente accertati.

Sono definitivamente accertati.:

a) I redditi dichiarati dai possessori ed ammessi dal-

l'agente, ed i redditi dichiarati e rettificati dall'agente, e non contestati avanti le Commissioni comunali e consorziali entro il termine stabilito;

b) I redditi determinati dalle Commissioni comunali e consorziali e da quelle provinciali d'appello che non sieno stati contestati dall'agente e dai possessori;

c) I redditi risultanti dalle decisioni della Commissione centrale.

Non si ritengono però definitivamente accertati i redditi contro i quali vi sia ricorso per violazione della legge e del Regolamento 28 agosto 1870.

Avvisi ai contribuenti — loro notificazione.

Per la notificazione degli avvisi che sono analoghi a quelli della ricchezza mobile dovendosi osservare le identiche norme tracciate per questa imposta, si rimandano i signori candidati al relativo §.

Contravvenzioni in materia d'imposta sui fabbricati.

Cadono in contravvenzione tutti coloro che essendo tenuti a denunziare i fabbricati anche esenti dall'imposte, o si astenessero dal fare la prescritta dichiarazione o la facessero infedelmente.

Pene pecuniarie.

In ordine a questa imposta le pene pecuniarie o multe possono essere di due specie, cioè:

a) Le multe dovute come sopra per omessa od infedele dichiarazione, che si liquidano dagli agenti sulle schede in ragione della sola imposta erariale principale, esclusi cioè i decimi e le spese di riscossione, e s'inscrivono sul ruolo;

b) Le multe in cui incorrono tutti coloro che in seguito dell'avviso ricevuto o non si presentano all'agente ed alle Commissioni o si oppongono all'accesso negli edifizi dei membri delle Commissioni, degli agenti o dei loro mandatarî.

Queste multe si infliggono dall'Autorità ad istanza dell'agente od in base agli opportuni processi verbali, e sono estensibili da L. 5 a L. 200.

Le altre sono eguali al triplo dell'imposta dovuta sul reddito non dichiarato, purchè la differenza fra il reddito dichiarato e quello accertato sia maggiore di un quarto di detto reddito accertato.

Trattandosi però di fabbricati esenti la pena pecuniaria è di L. 25 per ciascun fabbricato non dichiarato.

Formazione e pubblicazione del ruolo.

L'agente inscrive sul ruolo per ordine alfabetico i contribuenti colle rispettive somme di reddito definitivamente accertate; applica al totale dei redditi le aliquote dell'imposta e delle sovraimposte coi 3 decimi, nonchè il 3 % in quei compartimenti ove la riscossione non è a carico diretto dei contribuenti; e fa la somma di ciascuna colonna per ogni pagina riportandola nella ricapitolazione del ruolo. Ciò fatto lo trasmette all'Intendenza, che dopo di averlo esaminato e vidimato in ciascun foglio, lo approva e lo spedisce alla Prefettura, da cui è reso esecutorio e restituito all'Intendenza medesima per essere posto in riscossione.

Caso pratico per la formazione del ruolo.

Nella formazione del ruolo può essere diverso il numero dei contribuenti, come possono essere diverse le tangenti delle sovraimposte da ripartirsi sulla tassa erariale principale, che è sempre in proporzione del reddito imponibile regolarmente accertato; faremo pertanto un caso pratico nel quale, come generalmente avviene, si debbano applicare sul ruolo tanto la sovraimposta provinciale quanto la comunale in ragione delle rispettive aliquote stabilite dall'Intendenza in base alle tangenti segnate nell'apposita tabella dell'ufficio di Prefettura.

Si supponga che la rendita di un dato Comune sia di L. 8000, che il numero dei Contribuenti sia di 10 e che le aliquote delle sovraimposte siano state determinate dalla Prefettura in ragione del 25 % per la Provincia e del 50 % per il Comune. Per procedere con questi dati all'applicazione dell'imposta si opera come appresso.

Si moltiplica anzitutto la rendita imponibile di L. 8000 per l'aliquota erariale del 12. 50 % e si ottiene un prodotto di L. 1000 che rappresenta l'imposta erariale principale su cui si debbono applicare le aliquote delle sovraimposte per ricavarne le rispettive tangenti. Moltiplicando perciò l'imposta principale di L. 1000 rispettivamente per 25 e per 50, si ottengono L. 250 per la Provincia e L. 500 per il Comune. Aggiungendo poi i 3 decimi pari a L. 300 all'imposta principale, si hanno L. 1300 devolute intieramente all'Erario.

Su questa somma e su quelle di sovraimposta devesi ancora applicare il 3 % laddove la riscossione non è a carico dei Contribuenti.

È quindi necessario di addizionare l'imposta erariale colle sovraimposte, onde moltiplicare per 3 il totale della somma che sarebbe di L. 2050, e ricavarne le spese di riscossione in L. 61. 50, che si suppone spettino intieramente all'Erario. In questa guisa l'ammontare del ruolo sarebbe di L. 2111. 50, divise come segue:

All'Erario	L.	1361. 50	2111. 50
Alla Provincia	»	250. 00	
Al Comune	»	500. 00	

Occorrono ora per la tariffazione del ruolo le rispettive aliquote che si ottengono, dividendo distintamente le tre somme dovute all'Erario, alla Provincia ed al Comune per la rendita imponibile di L. 8000. Le aliquote in tal modo ricavate si sommano insieme onde ottenere l'aliquota complessiva con cui moltiplicandosi tutte le rendite dei 10 Contribuenti iscritti a ruolo, si determina il debito totale di ciascuno di essi.

Ruoli suppletivi.

Nei ruoli suppletivi, cui sono applicabili le regole relative ai ruoli principali, devono essere iscritti, i redditi che per qualunque causa andarono indebitamente esenti da tassa e quelli che non erano ancora definitivi all'epoca della formazione dei ruoli principali. Inoltre vi si devono inscrivere i nuovi e maggiori redditi risultanti da decisioni definitive delle Commissioni pervenute tardivamente all'Agente o risultanti da sentenza dell'Autorità giudiziaria.

Ricorsi per mancata o irregolare notificazione di avvisi e per errori materiali.

Per gli errori materiali occorsi nel ruolo; e quando non abbia avuto luogo o sia stata irregolarmente fatta l'intimazione dell'avviso dalla legge prescritto, i Contribuenti, entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo medesimo, possono ricorrere all'Intendenza delle Finanze, che riconoscendo vero l'esposto e fondata l'opposizione, provvede per lo sgravio delle corrispondenti quote d'imposta, ordinando all'Agente di riprendere, quando occorrono, le operazioni di accertamento.

I ricorsi per errori materiali non sospendono in verun caso l'esazione dell'imposta, salvi i rimborsi che potessero essere in seguito ordinati.

Ricorsi all'autorità giudiziaria.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del ruolo è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria per qualsivoglia quistione riguardante il debito dell'imposta.

Il ricorso però deve essere corredato del certificato dell'eseguito pagamento delle rate d'imposta scaduta.

Sgravi e rimborsi d'imposta — quote inesigibili.

Per gli sgravi e rimborsi veggasi l'ultimo § del Capitolo sulla ricchezza mobile, e per le quote inesigibili, valga quanto si disse relativamente ai beni rurali nel § 4° del capitolo 2°, titolo 3°.

Modificazioni e revisioni parziali dei redditi.

Hanno luogo le modificazioni e revisioni parziali e deve esser fatta la dichiarazione e, ove d'uopo, accertato il reddito;

a) Delle nuove costruzioni, tanto se imponibili quanto se esenti;

b) Dei fabbricati che da esenti diventano imponibili, e di quelli che cambiano la natura, l'uso e la destinazione.

Se il Contribuente omette di fare la dichiarazione, l'Agente vi supplisce d'ufficio.

Sgravio dell'imposta pel caso di distruzione totale o parziale per rovina, demolizione, ecc.

Nel caso di distruzione totale o parziale, per rovina, incendio od altra causa; ovvero nel caso che un fabbricato divenga esente, si può ottenere lo sgravio proporzionale dell'imposta. Per ottenere tale sgravio è necessario il ricorso alla Commissione comunale o consorziale entro tre mesi dal giorno dell'avvenimento.

Da qual tempo si applichi.

Lo sgravio dell'imposta per l'ora detta causa si applica col giorno in cui il reddito è cessato in tutto od in parte, ed il fabbricato è divenuto esente.

Aumento o diminuzione non minore di un terzo del reddito lordo del fabbricato.

Se il reddito lordo di un fabbricato aumenta non meno del terzo, per cause di effetto continuativo se ne deve fare la

dichiarazione dal Contribuente, che è pure ammesso a dichiarare le diminuzioni non minori del terzo, per essere parimenti con effetto continuativo.

Nell'uno e nell'altro caso si accerta il nuovo reddito e si inscrive nel registro catastale per tenerne conto pel ruolo dell'anno successivo a quello in cui ebbe luogo l'aumento o la diminuzione.

CASI PRATICI.

Accertamento della rendita d'un opificio.

Tizio proprietario di un mulino ha dichiarato di attribuire al medesimo un reddito lordo di L. 1100 da ridursi a L. 600 di reddito netto imponibile, calcolando L. 100 che paga a Cajo per fitto dell'acqua animatrice della macina, più L. 400 per ispese di ripulitura del canale, per rinnovazione di attrezzi ed altro.

L'articolo 3 della legge stabilisce che non può aver luogo alcuna detrazione per decimi, canoni, livelli, fitti d'acqua, ecc., non è quindi da ammettere la chiesta deduzione di L. 400; si osserva che essendo stabilito che per gli opifici, deve dedursi un terzo della rendita lorda a titolo appunto di riparazioni, mantenimento, ecc., così in reddito lordo dichiarato in L. 1100 dovrà essere ridotto a due terzi, cioè a L. 733. 33.

Accertamento della rendita di un fabbricato ad uso di abitazione.

Mevio, proprietario di una casa ad uso civile, costrutta di nuovo da 3 anni, rivelò il reddito lordo di L. 600 per la metà di essa casa, affittata con regolare scrittura, dichiarando di non essere tenuto ai termini dell'art. 18 della legge a fare alcuna rivela per l'altra metà della casa stessa, poichè sebbene ultimata in quanto alle opere di muratura interna ed esterna, ha delle porte e finestre posticcie e provvisorie in

modo che quella parte del fabbricato non può ancora servire all'uso cui è destinata.

Essendo evidente che malgrado l'addotta circostanza, questa metà della casa è abitabile e servibile, come l'altra metà che trovasi affittata, e per la quale è già scaduto il biennio d'esecuzione, l'Agente dovrà accertarne il reddito di Uffizio, fissandolo in ragione dell'affitto che presumibilmente se ne potrebbe ricavare nello stato in cui si trova, e dandone partecipazione al proprietario coll'avviso Mod. 41 ai termini dell'articolo 29 del regolamento.

—

TITOLO QUINTO

IMPOSTA
SULLA MACINAZIONE DEI CEREALI

—

§ 1.

Legge del 7 luglio 1868, N. 4490 e 31 dicembre 1870, N. 6182; Decreti Reali del 21 agosto e 18 ottobre 1870, N. 5811 e 5944. Regolamento del 19 luglio 1868, N. 4491 — 26 dicembre 1869, N. 5408 — 1º aprile 1870, N. 5596 e 2 aprile 1871, N. 158 (Serie 2ª).

Colla legge 7 luglio 1868, N. 4490, fu imposta, a favore dello Stato, una tassa sulla macinazione dei cereali, giusta la tariffa seguente:

Grano a quintale	L.	2 —
Granturco e Segala	»	1 —
Avena	»	1 20
Altri cereali, legumi secchi, e castagne	»	— 50

Questa tassa deve essere pagata dall'avventore nelle mani del mugnaio prima dell'esportazione delle farine.

Per l'accertamento della tassa dovuta, la stessa legge ammette due modi:

a) L'accertamento sulla base del lavoro presente per via di dichiarazioni fatte dal mugnaio, e sindacate dagli Agenti delle Imposte e delle stesse Commissioni di revisione e di Appello istituiti per la tassa di ricchezza mobile;

b) L'accertamento sulla base del lavoro effettivo, misurato dal contatore dei giri delle macine o da altro istrumento meccanico.

Sul principio dell'applicazione della legge, non essendo stata predisposta la formazione dei contatori, si è dovuto adottare dall'amministrazione, il primo dei due sistemi; così che la tassa fu attivata in tutto il Regno in base alle dichiarazioni prodotte dagli esercenti, colle norme e nei termini stabiliti dal Regolamento 19 luglio 1868, N. 4491, fatta l'esecuzione di detta legge.

Attualmente però si può dire che la tassa è applicata per una buona metà in base ai contatori. con grande profitto dello Stato, che può ormai calcolare sopra un prodotto annuo di 60 milioni.

Un terzo modo di accertamento fu introdotto col Regolamento 26 dicembre 1869, N. 5408 in base del lavoro effettivo riconosciuto direttamente da Agenti della finanza, destinati nei mulini in seguito a proposta del Prefetto o dell'Intendente di Finanza o dietro domanda dell'esercente. A tale effetto furono col Decreto stesso istituite apposite Commissioni in ogni Capoluogo di Provincia e di Circondario, composte:

Le prime: del Prefetto Presidente, dell'Intendente di Finanza e di un terzo nominato dal Prefetto.

Le seconde: dal Sotto-prefetto o Commissario Distrettuale Presidente, dell'Agente delle Imposte e di un altro membro nominato dal Presidente.

La facoltà di destinare Agenti di Finanza per la diretta riscossione ed anche per l'accertamento della tassa nei mulini, provvedendo all'apertura esatta di quelli necessari per i bisogni della popolazione, era riservata alle Commissioni Provinciali, mentre era comune alle une ed alle altre il diritto di autorizzare gli esercenti a pagare in base ai ruoli dell'anno antecedente, fino alla risoluzione definitiva dei reclami da essi inoltrati contro il nuovo accertamento.

I pagamenti fatti a questo titolo dai mugnai erano definitivi, vale a dire che non venivano nè aumentati, nè diminuiti per effetto delle decisioni delle Commissioni, ma dovevano sempre decorrere dal primo dell'anno.

Tali straordinarie facoltà che erano limitate all'anno 1870, vennero concesse alle prefate Commissioni, onde porgere modo al Governo di porre riparo alle sperequazioni cui dava luogo la riscossione della tassa in base agli accertamenti della macinazione presunta; di prevenire e di frenare i disordini e gli inconvenienti che di quella erano l'inevitabile effetto, e di rendere infine più agevole e più sollecito l'assetto della tassa in base alle indicazioni dei contatori.

L'efficace concorso, la saviezza e la prontezza delle loro deliberazioni, avendo grandemente contribuito ad evitare molti disordini ed a superare molte difficoltà, si riconobbe dal Governo la convenienza di mantenerle in vigore per tutto l'anno 1871, ciò che si fece colla legge del 31 dicembre 1870 N. 6162.

Il regolare assetto che andava mano mano assumendo la tassa per effetto dei contatori già applicati su vasta scala, e l'uso limitatissimo fatte dalle Commissioni delle eccezionali facoltà loro accordate, fecero palese l'inutilità di una nuova proroga; e quindi col 31 dicembre del 1871 rimasero sciolte le dette Commissioni che diedero risultati tanto proficui per l'ordine pubblico, e per l'interesse dell'industrie e delle popolazioni.

In esecuzione dell'art. 4 della legge fondamentale del 7 luglio 1868, col Real Decreto del 21 agosto 1870 N. 5811, furono stabilite le norme per determinare il numero dei giri imputabili alla macinazione del granturco e della segala e sui quali è dovuto lo sgravio del 50 per %.

Anzitutto fu fatto distinzione fra i mulini a due o più palmenti e quelli ad un palmento solo. — Agli esercenti dei primi fu fatta unicamente facoltà di destinare dei palmenti alla macinazione esclusiva del granturco e della segala, e gli esercenti dei secondi furono anche ammessi al beneficio della macinazione promiscua nell'unico palmento.

Per la macinazione esclusiva incombe l'obbligo al mugnaio di dichiarare al competente Ufficio Tecnico quali palmenti

intende di destinare alla macinazione del granturco e della segala.

Per la macinazione promiscua l'esercente deve nei termini stabiliti per la dichiarazione della presunta macinazione fare la propria dichiara all'Agente, il quale ha l'obbligo di notificare all'Ingegnere i risultati definitivi dell'accertamento.

Siffatta disposizione però è unicamente riferibile nel caso in cui all'epoca fissata per le dichiarazioni della macinazione presunta, la tassa si corrisponda in base alle indicazioni del contatore, mentre in caso contrario, cioè quando la decorrenza della tassa in base alle indicazioni di siffatto congegno abbia avuto luogo in epoca posteriore a quella stabilita per la dichiarazione della macinazione presunta, la dichiarazione del rapporto in cui sta la macinazione del granturco e della segala con quella degli altri cereali, devesi fare dal mugnaio all'epoca in cui stipula la convenzione, o quando gli viene notificata la decorrenza della tassa in base alle indicazioni del contatore.

Agli esercenti dei mulini ove si trovano palmenti destinati alla macinazione esclusiva, viene rilasciata una licenza speciale dall'Ingegnere Provinciale che provvede anche all'affissione nell'opificio di una tabella indicante la destinazione di ciascun palmento.

Dopo la promulgazione del Real Decreto 25 Giugno 1871 la licenza speciale per la destinazione esclusiva di palmenti non è più concessa agli esercenti, se i palmenti stessi non sono in locali isolati in modo da non avere alcuna comunicazione interna con quelli in cui trovansi degli apparecchi destinati a macinazione di altri generi.

Col Regio Decreto del 18 ottobre 1870 N. 5944 fu riordinato intieramente e reso uniforme in tutte le provincie, per quanto riguarda i rapporti fra gli agenti delle riscossioni ed il Governo, il servizio della riscossione dell'imposta del macinato. — Era questa una necessità richiesta dall'interesse dell'Erario, non solo, ma anche dagli esercenti stessi, i quali

non venendo compulsi per i pagamenti delle rate d'imposta alle rispettive scadenze, quando cioè potevano disporre delle somme riscosse dagli avventori, erogavano in altro modo la tassa introitata, lasciando accumulare il debito, fino al punto che non potendo più essere da essi soddisfatto, l'amministrazione doveva sospenderli dall'esercizio, privandoli così del reddito della loro industria.

Il principio, cui s'informa tale decreto, risulta dall'art. 1°, il quale stabilisce che la riscossione si faccia a contratto, e dall'art. 4° che impone l'obbligo all'Esattore di versare scosso e non scosso.

Per stabilire il caricamento agli Esattori in modo evidente ed uniforme, che porga alla Finanza tutta la sicurezza di evitare ogni frode, le Intendenze trasmettono ai medesimi 5 giorni dopo la scadenza di ciascuna rata di tassa, cioè il 5 ed il 20 di ogni mese, gli elenchi delle quote di tassa effettivamente venute a scadenza per ciascun mulino, od in base alle indicazioni dei contatori, od in base agli accertamenti, od in base alla macinazione accertata dagli agenti della finanza.

Gli esattori tenuti a dare una cauzione eguale al sesto del caricamento, debbono versare in Tesoreria le somme comprese negli elenchi stessi, sia che le abbiano, sia che non le abbiano riscosse, per una metà entro 30 giorni a contare da quello entro cui ricevettero gli elenchi, e per l'altra metà entro 30 giorni.

Tutti i mezzi dalle leggi acconsentiti furono posti nelle mani degli Esattori, compreso quello efficacissimo di sospendere gli esercenti rimasti in arretrato di 5 giorni nel pagamento di una rata di tassa.

Mercè l'opportunità e l'efficacia di questi provvedimenti, la riscossione della tassa sul macinato procede ora con sufficiente celerità ed esattezza, e coll'attuazione della nuova legge per l'esazione delle imposte dirette, si potrà forse ottenere un miglior risultamento con minor spesa per lo stato corrispondendosi ora in alcune località agli Esattori speciali

del Macinato, l'aggio del 6 ed anche del 7 per $^0/_0$, sulle somme da essi versati in Tesoreria.

Col regolamento 1° aprile 1870 N. 5596 furono istituiti gli uffizii tecnici accennati nel capitolo 3° art. 1° di questa guida e fu ad essi affidato quanto riguarda i lavori da farsi nei mulini per renderli atti a ricevere il contatore, l'applicazione, manutenzione e sorveglianza dei contatori, la verifica dei numeri segnati dai medesimi, la determinazione delle quote di tassa a pagarsi per ogni 100 giri di macina e la liquidazione della tassa dovuta in base alle indicazioni del contatore.

Per tal modo le Intendenze furono liberate dal servizio tecnico che al momento dell'impianto della tassa sarebbe riescito troppo grave per esse, e poterono così attendere con maggior attività al disimpegno delle altre importanti incombenze che loro rimasero al riguardo affidate.

Compiuto in tal guisa l'ordinamento del servizio relativo alla tassa di macinazione dei cereali, si riconobbe la convenienza di raccogliere insieme e coordinare fra loro le varie norme per la sorveglianza dei mulini, l'accertamento delle contravvenzioni e l'esecuzione delle relative sentenze.

Per tale oggetto venne sancito il regolamento del 2 aprile 1871 N. 158 (serie 2ª) in virtù del quale gli Agenti delle imposte sono delegati dall'autorità finanziaria per la vigilanza sui mulini e in qualsiasi altro congegno atto a produrre farina ovunque il congegno si trovi.

Scopo principale del detto regolamento, fu quello di concentrare per quanto era possibile nelle intendenze la trattazione delle questioni che si riferiscono a contravvenzioni alle leggi sull'imposta pel macinato, onde tornasse più facile il dare atttivo impulso alla sorveglianza dei mulini ed il provvedere alla sollecita spedizione dei provvedimenti contravvenzionali. Fu perciò che della tenuta del registro generale delle contravvenzioni accertate tanto nei mulini sforniti del contatore quanto in quelli muniti di siffatto congegno, vennero incari-

cate le intendenze di finanza, restandone esonerati gli agenti delle imposte i quali debbono tenere un registro analogo solamente per le contravvenzioni che giungono a loro notizia.

Agli agenti stessi è affidato l'incarico di assistere, nelle formazioni dei verbali di contravvenzioni, i delegati che vi abbiano incontrate difficoltà speciali. Essi sono inoltre incaricati di ricevere e di trasmettere alle intendenze i processi verbali relativi ai mulini nei quali la tassa non si riscuote per mezzo del contatore. Nel farne la trasmissione all'intendente, è loro dovere di unirvi quelle informazioni ed indicare quelle maggiori prove che sieno riusciti a raccogliere.

Quando trattandosi di contravvenzioni accertate in mulini sforniti di contatore le Intendenze partecipano agli Agenti le istanze fatte per i procedimenti all'autorità giudiziaria, essi debbono seguire attentamente le fasi del giudizio, somministrare all'autorità giudiziaria, le informazioni e gli schiarimenti che credono opportuni e rendere infine informate le intendenze medesime dei provvedimenti che nel corso del procedimento sieno dati.

§ 2.

Nozioni generali della tassa.

Quando fu deliberata la tassa sul macinato, il paese versava in poco liete condizioni, sia per la rendita pubblica che era discesa al disotto della metà del suo valore nominale, sia per l'agiotaggio sulla circolazione cartacea che in alcune località eccedeva il 15 per $^0/_0$.

Molti deputati specialmente della Sicilia, ove sotto il passato Governo vigeva una tassa analoga, erano profondamente avversi ad un'imposta sulla macinazione dei cereali, e parecchi altri accanitamente la osteggiavano, partendo dall'idea che fosse un balzello ingiusto a carico specialmente del povero, senza por mente che l'uomo ricco consuma tanto più pane quanto più del povero deve provvederne agli altri.

Però gli stringenti bisogni dell' erario valsero ad assopire questi scrupoli nella maggior parte degli onorevoli; e la legge dal Parlamento approvata, venne attivata col primo dell' anno 1869.

La tassa qual' è attualmente non è più quella tassa odiosa dei tempi barbari e feudali che dava luogo a tante vessazioni ed arbitrj. Essa fu ripristinata con altre forme, con altri intenti e con altri metodi. Alle *polizze* ed agli *appalti* antichi è succeduta la dichiarazione nell' esercente ed il contatore meccanico che indica i prodotti dei giri delle macine, segnando a carico del mugnaio una tassa corrispondente a quella effettivamente riscossa dagli avventori.

Enumerare le difficoltà di ogni specie che si dovettero superare dall'amministrazione, sarebbe ardua impresa e superflua, perchè ormai sono noti a ciascuno gli artifici d' ogni genere creati dall'interesse privato, le frodi e gli intrighi cui ricorsero i mugnai, nonchè le sfrenate concorrenze che furono di grave danno all' Erario e che produssero un forte spostamento nell' industria, la quale ne risente ancora attualmente i tristi effetti.

Non ci fu male al quale l'amministrazione non abbia saputo contrapporre il suo specifico, non ci fu ostacolo che non sia stato superato dall' intelligente, assidua ed energica azione di essa; e così la tassa sorretta e guidata nell' aspro e difficile cammino, arrivò finalmente ad assidersi fra le altre imposte ed a consolidarsi in modo da non temere più gli attacchi dei malevoli nè le mene dei perversi che le mossero una guerra accanita per secondi fini; ed ai quali rimarrà il rimorso del sangue sparso prima che si fosse pagato un centesimo per il macinato, che ormai fa rifluire nelle Casse Erariali la somma di 60 milioni.

Questo splendido risultato ottenutosi senza che neppure uno dei tanti mali previsti siasi verificato è una solenne smentita a suoi implacabili oppositori, che coi loro lamenti indussero la Camera dei Deputati ad eleggere una Commis-

sione d'inchiesta per approfondire ed esaminare tutti i particolari di questa imposta, che potrà forse subire qualche lieve modificazione a seconda delle conclusioni che sarà per presentare la Commissione stessa.

§ 3.

Accertamento del prodotto presunto della macinazione nei mulini non forniti di contatori.

In esecuzione dell'art. 4 del regolamento 19 luglio 1868, il Ministero delle finanze con apposito Decreto stabilisce in ogni anno i termini per la presentazione delle dichiarazioni della quantità e qualità dei cereali che gli esercenti dei mulini non forniti di contatore ritengono di macinare durante l'anno per il quale deve farsi l'accertamento.

Non appena che i detti termini sono partecipati all'agente delle imposte questi trasmettono agli Ufficj municipali del loro distretto il numero di stampati che ritengono necessarj per la notifica agli esercenti (Mod. 1), per le dichiarazioni di esercizio (Mod. 2), per il registro delle ricevute (Mod. 3), e per gli elenchi delle dichiarazioni stesse (Mod. 4).

Ricevuti questi stampati che debbonsi fornire agli agenti delle rispettive Intendenze, i signori Sindaci pubblicano tosto il manifesto (Mod. 1), per avvertire gli esercenti dell'obbligo che hanno di dichiarare nel termine stabilito la quantità e qualità di grano, di granturco, di segala, di avena e di altri cereali; legumi secchi e castagne, che presumono di macinare facendo contemporaneamente consegnare ai medesimi i Moduli 1 e 2 per mezzo degli inservienti Comunali.

Le dichiarazioni debbono essere opportunamente riempite e poscia inviate ai Sindaci con la firma degli esercenti. Se un esercente non sapesse o non potesse firmare è in obbligo di presentare di persona la dichiarazione al Sindaco a fine di fargli conoscere il motivo per cui non la firma.

Di mano in mano che pervengono loro le dichiarazioni degli esercenti i signori Sindaci debbono aver cura di verificarle per accertarsi se sono conformi alle prescrizioni del regolamento, invitando, ove ne sia d'uopo, gli esercenti medesimi a completarle.

Delle dichiarazioni presentate, i signori Sindaci rilasciano ricevuta staccandola dal summenzionato registro a matrice (Mod. 3).

Appena ricevute le dichiarazioni degli esercenti, i signori Sindaci le fanno pervenire agli agenti delle imposte insieme all'elenco in doppio originale (Mod. 4), nel quale debbono aver cura di notare i mulini descritti nelle annessevi dichiarazioni e d'indicare altresì quelli a riguardo dei quali non venne fatta dichiarazione alcuna.

Ricevute le dichiarazioni in parola, gli agenti delle imposte firmano uno degli elenchi e lo restituiscono al Sindaco, perchè sia conservato nell' Ufficio Comunale a prova delle eseguite dichiarazioni.

In seguito procedono all'esame delle dichiarazioni rettificando quelle che possono loro sembrare inesatte e supplendo di Ufficio alle mancanti, dandone avviso agli interessati con invito a ciascuno dei medesimi di recarsi personalmente o per mezzo di un rappresentante all'agenzia, in un giorno fissato per averne le spiegazioni e schiarimenti necessarii, e per procurare che le dichiarazioni sieno nel primo caso da essi stessi rettificate, e fatte nel secondo giusta le prescrizioni di legge.

§ 4.

Avvisi agli esercenti di mulini — Norme per la notificazione.

Conformemente al principio stabilito per le altre imposte nessun atto devesi consumare dagli agenti e dalle Commissioni

di revisione e di appello all' insaputa degli esercenti. — In conseguenza essi devono essere avvertiti:

a) Delle rettifiche e modificazioni alle dichiarazioni riconosciute inesatte ed incomplete.

b) Della redazione di Ufficio delle dichiarazioni omesse.

c) Dei giudizii resi sui reclami dalle Commissioni di revisione e di Appello.

Gli agenti che hanno l'obbligo di spedire tali avvisi debbono curare la regolare tenuta dei registri dai quali risulta la prova delle notificazioni eseguite, poichè la presentazione di questi ultimi è l'unico loro mezzo per riconoscere se i reclami sieno stati presentati in tempo utile, onde dimostrarne occorrendo la tardività, ed evitare la nullità dei giudizii delle Commissioni istesse.

Gli avvisi sono dagli agenti trasmessi al Sindaco del Comune ove sono situati i mulini, ed il Sindaco stesso li fa senza indugio intimare agli esercenti per mezzo del serviente comunale, che deve recarsi al mulino o al domicilio di ciascuno per intimargli o rimettergli l'avviso.

L'esercente o qualche persona di sua famiglia o di sua dipendenza deve firmare l'apposito elenco in attestato della ricevuta notificazione.

Ove niuna delle indicate persone sappia scrivere la seguita notificazione potrà essere attestata con la firma di un testimonio presente all'Atto. Quando non si trovi il testimonio o quando il mulino sia trovato abbandonato o giaccia in località lontana dalle abitazioni, e che l'esercente non abbia domicilio nel Comune, la notificazione sarà affissa alla porta del palazzo Comunale per otto giorni consecutivi, e l'affissione sarà notificata dal Segretario Comunale.

§ 5.

Compilazione delle matricole e dei ruoli — Ruoli rettificativi — Ruoli suppletorii.

L'agente dopo che ha compiuto l'esame delle dichiarazioni e sentiti gli interessati nei casi sovraccennati, procede alla determinazione della tassa corrispondente al prodotto della macinazione assumendo quello dichiarato dall'esercente se riconosciuta esatta, od altrimenti quello ammesso dall'esercente in seguito alla proposta dell'agente, o quello dall'agente proposto ma non ammesso, e perciò stato notificato all'esercente nei modi prescritti. Fissa le scadenze, l'ammontare di ciascuna rata di pagamento e la cauzione da prestarsi dall'esercente, in una somma corrispondente a due quindicine della tassa presuntivamente accertata; se ne registra infine i risultati nella matricola del ruolo.

Le matricole sono compilate per Comune e debbono contenere oltre il numero d'ordine e le generalità dell'esercente il numero degli apparecchi di macinazione, i generi di macinatura coll'indicazione se il lavoro vi sia continuo od intermittente, la quantità e qualità dei cereali accertate colla tassa corrispondente, le scadenze dei pagamenti e l'ammontare di ciascuna rata, il diritto di licenza e la cauzione.

Ogni matricola debbe, appena ultimata, essere trasmessa al Sindaco onde resti depositata durante 7 giorni nella sala comunale. Di tal deposito ne vien data partecipazione al pubblico mercè l'affissione di apposito manifesto, con cui gli interessati sono avvertiti che intendendo di reclamare possono entro il detto termine di giorni 7 presentare le loro domande, in carta bollata da 50 centesimi, all'Ufficio Comunale ritirandone apposita ricevuta dal Sindaco stesso che ne fa rimessa all'Agente nell'atto in cui gli restituisce la matricola, coll'attestato in calce di essa, dell'eseguito deposito e della pubblicazione dell'analogo manifesto.

I reclami che non sembrano all'Agente attendibili sono da esso inviati alle competenti commissioni facendo in base ai giudizî delle medesime le occorrenti variazioni nelle matricole.

In seguito procede alla formazione del ruolo inscrivendovi la tassa da lui proposta, se saranno trascorsi 30 giorni dall'invio alle commissioni dei reclami insoluti; e quello corrispondente al giudizio della commissione locale quando penda reclamo in appello.

I ruoli opportunamente ultimati sono trasmessi all'Intendenza che li approva inviandoli per l'esecutorietà al Prefetto da cui sono ricapitati ai Sindaci rispettivi per la pubblicazione. — Questi, decorso il termine di 7 giorni, muniscono i ruoli del certificato dell'avvenuta pubblicazione tenendoli a disposizione dell'Agente della riscossione il quale viene dall'Intendente avvertito del giorno in cui deve presentarsi per ritirarli rilasciandone ricevuta.

Dovendosi nel corso dell'anno aumentare o diminuire il carico risultante dai ruoli principali si compilano ruoli rettificativi che potendo essere più di uno per lo stesso esercente debbono portare in fronte l'indicazione di *ruolo rettificativo N.º 1*, *ruolo rettificativo N.º 2*, e così di seguito fino a che ne occorrono per l'identico esercente e per lo stesso esercizio.

Danno luogo alle formazioni dei ruoli rettificativi:

a) Le decisioni delle commissioni rese dopo la formazione dei ruoli principali, ed i giudicati dei Tribunali.

b) La rettifica degli errori materiali ammessi dall'Intendente di finanza dietro reclamo dell'esercente.

c) La sospensione del lavoro nel mulino per forza maggiore, quando sia fatta valere dinnanzi alla commissione di revisione da cui dev'essere riconosciuta ed ammessa con apposita decisione.

Parimenti si compilano colle stesse norme anche ruoli suppletivi quando avvenga durante l'anno l'impianto di un mulino nuovo, l'attivazione di un antico, o l'aumento delle ma-

cine di un mulino in esercizio. Tanto ai ruoli rettificativi, quanto a quelli suppletorii sono applicabili le regole fissate per i ruoli principali.

§ 6.

Ricorsi alle commissioni.

Le commissioni comunali e consorziali cui vengono dagli Agenti trasmessi i reclami, che ad essi non sembrano attendibili debbono procedere senza indugio all'esame dei reclami medesimi pronunciando entro 15 giorni il loro giudizio in merito a ciascuno di essi.

In nessun caso il giudizio delle commissioni può estendersi oltre i limiti delle contestazioni.

Esse hanno facoltà di chiamare i reclamanti a dare schiarimenti, spiegazioni e prove e di delegare persone di loro fiducia ad ispezionare i mulini e verificarne i registri.

L'Agente od un suo delegato può intervenire alle discussioni delle commissioni però senza voto deliberativo.

Contro il giudizio delle commissioni locali possono tanto l'Agente quanto il mugnaio appellarsi alla commissione provinciale di appello entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione emessa in 1ª istanza.

Le commissioni provinciali di appello procedono all'esame dei reclami nel modo e colle facoltà accordate alle commissioni locali, notificando all'Agente i loro giudizî entro quindici giorni da quello in cui i reclami furono loro inviati.

L'Intendente od un suo delegato può intervenire a prendere parte alle discussioni ma senza voto deliberativò.

Nei casi di erronea applicazione delle leggi e regolamenti è ammesso nel termine di 10 giorni il ricorso alla commissione centrale per parte dell'Agente e degli esercenti coll'osservanza della procedura stabilita per le altre commissioni.

§ 7.

Rilascio delle licenze. — Cauzione
Licenze speciali.

Ai termini dell'art. 11 della legge 7 luglio 1868 nessuno può macinare generi soggetti a tassa senza essere munito di speciale licenza d'esercizio i cui requisiti sono i seguenti:

La licenza è stampata sopra un foglio che di regola si rinnova ogni quinquennio scritta a mano nei vani fra le parole stampate e staccata da un registro madre e figlia.

Essa dinota:

a) Il Comune, la Provincia ove trovasi il mulino e la denominazione dell'agenzia e dell'esattoria a cui è assegnato:

b) Il cognome, nome e paternità dell'esercente;

c) La località e la denominazione del mulino;

d) Il numero delle macine a palmenti;

e) L'attestazione del pagamento dei diritti di licenza;

f) La firma dell'Agente delle imposte che compila e rilascia la licenza;

g) La firma dell'Esattore, quando è rinnovata, che riceve i diritti ed ammette la cauzione;

h) Il luogo e la data dell'emissione.

Le licenze d'esercizio sono rilasciate dagli Agenti delle imposte sulla presentazione della quitanza della tassa di licenza rilasciata dall'Esattore e della prova della prestata cauzione o della fidejussione accettata dall'Esattore. — Gli Agenti nello stesso giorno in cui rinnovano o rilasciano una licenza, debbono darne avviso all'Intendenza ed anche all'ufficio tecnico se trattasi di mulino fornito di contatore.

La licenza d'esercizio non può servire che per la persona a cui è intestata. Subentrando nel corso dell'anno altro individuo all'esercente titolare della licenza, il nuovo esercente

deve munirsi di apposita licenza che va però esente dal dritto di 50 centesimi stabilito per ogni palmento.

I delegati alla sorveglianza sui mulini hanno dritto di richiedere all'esercente la esibizione della licenza ogni qualvolta si recano al mulino e di verificare se la medesima corrisponda al numero degli apparecchi di cui il mulino è fornito.

Il mugnajo sospeso dall'esercizio del mulino deve consegnare all'Esattore la licenza dell'esercizio, in caso di rifiuto l'esattore stesso fa applicare i sigilli alle macine.

Cauzione.

Tutti gli esercenti dei mulini non forniti di contatore, devono prestare una cauzione corrispondente a due rate di tassa [1], calcólate sul prodotto della macinazione accertato o presunto per l'anno seguente.

Per i mulini in cui la tassa si paga in base alle indicazioni dei contatori, le rate di tassa sono calcolate sulla media delle rate scadute nei 12 mesi immediatamente precedenti, o di quel periodo minore di cui la tassa si riscuota in base al numero dei giri.

La cauzione si presta mediante semplice deposito alla cassa di depositi e prestiti di denaro o di titoli al portatore del Debito pubblico, o mediante annotazione di ipoteca sopra iscrizioni di rendita nominativa. Il valore capitale della rendita da depositarsi o da annotarsi si ragguaglia al corso di borsa del giorno precedente a quello in cui si effettua il deposito. — Può prestarsi eziandio mediante fidejussione di due persone solvibili qualora le medesime sieno accettate dall'Esattore. Della prestata fidejussione e dell'accettazione dell'Esattore deve risultare da una sua dichiarazione scritta.

[1] Per effetto del real Decreto 7 ottobre 1871 N. 479, a far tempo dal 1 gennajo 1873 la cauzione da prestarsi dagli esercenti dovrà corrispondere non più a 2 ma a 3 rate di tassa.

Quando la somma da guarentire non supera lire cento, basterà che l'esercente provi di avere la libera proprietà del mulino, o presenti la fidejussione di chi dimostri d'aver questa libera proprietà.

La cauzione che serve per l'anno in corso non è ammissibile per l'anno successivo se non si presenta un certificato dell'Esattore il quale attesti che l'esercente al giorno in cui domanda il rilascio o la rinnovazione della licenza, ha pagato tutte le rate scadute e per le quali gli venne intimato l'invito a pagare. — In nessun caso può valere per l'anno seguente la cauzione prestata sotto forma di fidejussione, se il fidejussore non è anche per l'anno stesso accettato dall'Esattore.

Licenze speciali.

Le licenze speciali sono quelle che si rilasciano dagli ingegneri provinciali del macinato, agli esercenti mulini forniti di contatore per la macinazione esclusiva del granturco o della segala e per le operazioni non soggette a tassa, come la semplice *brillatura* del riso ed il frangimento dei generi per la fabbricazione della birra, dell'alcool o dell'amido.

Da queste licenze speciali devono risultare i palmenti destinati alla macinazione esclusiva ed alle operazioni non soggette a tassa. Le licenze rilasciate per la macinazione esclusiva hanno la durata di dodici mesi, possono servire soltanto per l'esercente al quale sono intestate, e cessano ogni qualvolta il medesimo rinunzi all'esercizio del mulino, o non rinnovi la licenza annuale d'esercizio. Le altre servono per tutto il tempo determinato dall'ingegnere che deve indicarne la durata sulle licenze stesse. È obbligo dell'esercente di conservare nel mulino la licenza speciale e di presentarla ad ogni richiesta dei delegati alla sorveglianza sui mulini.

§ 8.

Contravvenzioni.

Sono in contravvenzione gli esercenti dei mulini che si trovino in uno dei casi seguenti:

1.º Che macinano generi soggetti a tassa senza essere forniti della licenza per l'anno in corso;

2.º Che non tengono affissa nel mulino la mercuriale prescritta dall'art. 9 della Legge del 7 luglio 1868;

3.º Che non hanno nel mulino la bilancia bollata per pesare i cereali e le farine;

4.º Che non tengono affissa la tabella prescritta dall'articolo 9 del R. Decreto del 21 agosto 1870, N. 5811, indicante la destinazione di ciascun palmento, pei mulini forniti di contatori;

5.º Che non hanno dichiarato l'aumento del numero dei palmenti, o l'impianto di nuovi apparecchi di macinazione, due mesi prima di porre mano al lavoro di macinazione;

6.º Che macinano cereali nei palmenti riguardo ai quali abbiano, a senso dell'art, 4 del presente Regolamento, ottenuta la licenza speciale per la temporanea destinazione ad operazioni non soggette a tassa;

7.º Che introducono variazioni nella qualità degli apparecchi, o nel sistema di macinatura che servirono di base alla determinazione delle quote fisse, cambiando le macine, modificando i meccanismi, diminuendo la velocità od aumentando la potenza del mulino, e ciò senza darne avviso un mese prima all'ingegnere provinciale del macinato. Nel caso per altro di sostituzione di macina per rottura o per altro evento fortuito, basterà che il mugnaio ne faccia immediata denuncia all'ingegnere per le debite verificazioni. La prova di aver dato gli avvisi ora indicati dovrà risultare da una dichiarazione rilasciata all'esercente dall'ingegnere;

8.° Che macinano frumento od altro cereale che non sia granturco o segala colle macine fornite di contatore destinate esclusivamente alla macinazione di questi due generi e che godono dello sgravio del 50 per cento sul numero dei giri;

9.° Che tolgono o guastano i contatori od altri congegni applicati ai mulini, ne mutano le indicazioni, ne rompono o guastano i mezzi di ritegno;

10.° Che rompono o falsificano i suggelli apposti al contatore od ai mezzi di ritegno del medesimo;

11.° Che non danno immediata notizia all'operaio verificatore dei guasti e delle alterazioni avvenute nel contatore o nei mezzi di ritegno;

12.° Che scientemente esigono dai contribuenti un compenso maggiore di quello stabilito dalla Legge;

13.° Che, esigendo la mulenda in natura, rifiutano di ricevere in natura la tassa dai contribuenti;

14.° Che continuano a macinare dopo e finchè duri la sospensione dell'esercizio del mulino; inflitta per mancato pagamento della tassa, per non avere a tempo dichiarato l'aumento del numero o della potenza delle macine, o per avere esatto dai contribuenti un compenso maggiore di quello stabilito dalla Legge;

15.° Che continuano a macinare dopo che il contatore fu tolto dal mulino, o dopo che fu denunciato il guasto del palmento, nel caso in cui avessero dichiarato di voler nel frattempo sospendere la macinazione;

16.° Che rompono i sigilli apposti alle macine;

17.° Che rifiutano alle persone indicate all'art. 1° l'entrata nel mulino od impediscono alle medesime di accertarsi del lavoro che vi si fa, o di verificare i contatori; o che rifiutano di presentare la licenza d'esercizio o le licenze speciali che si riferiscono alla destinazione dei palmenti;

18.° Che alterano la numerazione dei palmenti prescritta dall'art. 9 del R. Decreto del 21 agosto 1870;

19.° Che senza giusto motivo rifiutano di macinare gran-

turco o segala nei palmenti forniti di contatore e destinati a macinazione promiscua a senso del R. Decreto del 21 agosto 1870.

I delegati alla sorveglianza dei mulini che sono gli ispettori delle imposte e delle gabelle, gli agenti delle imposte, gli ingegneri, capi-squadra, operai verificatori, i RR. carabinieri, le guardie doganali e daziarie e forestali, e gli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza, quando scoprono una contravvenzione, devono redigere apposito processo verbale procurando che all'accertamento del fatto intervengono due testimoni.

Nel processo verbale da farsi in doppio originale colla sottoscrizione del delegato, che ha l'obbligo di applicare i sigilli alle macine ogni qualvolta trattasi di macinazione di contrabbando, del contravventore e dei testimoni, devesi indicare il fatto che costituisce la contravvenzione, la qualità e quantità, e l'approssimativo valore degli oggetti sequestrati, vale a dire degli strumenti che servirono a commettere la contravvenzione, non che dei cereali e delle farine esistenti nel mulino. — I generi sequestrati se appartengono agli avventori debbono ai medesimi restituirsi quando risulti che non vi sia connivenza coll'esercente.

Dei due originali del processo verbale, uno è rimesso al contravventore, e l'altro si spedisce all'ingegnere provinciale se il mulino è munito del contatore, ed all'agente delle imposte se l'opifizio stesso è sfornito di siffatto congegno.

L'agente delle imposte trasmette il verbale colle sue informazioni all'intendente di finanza che, esaminato il fatto, promuove il giudizio all'autorità giudiziaria sempre che ne riconosca la convenienza, incaricando in questo caso un funzionario da lui dipendente a rappresentare nel giudizio l'Amministrazione.

Il contravventore, quando si tratta di fatto punibile colla sola pena pecuniaria, può con domanda da lui sottoscritta, che è irrevocabile e che ha per effetto di sospendere l'istru-

zione giudiziale se già incominciata, chiedere che l'applicazione della multa sia fatta dall'Amministrazione.

La decisione spetta all'intendente sino a L. 4,000 ed in questo caso la domanda deve farsi su carta bollata da 50 centesimi ed essere al medesimo diretta. — Deve essere invece rivolta al Ministero e scritta sopra un foglio di una lira, se la pena pecuniaria eccede la somma dianzi accennata.

Le multe inflitte amministrativamente non si convertono nel carcere sussidiario, come avviene per quelle applicate dall'Autorità giudiziaria; e quindi fu fatto obbligo agli intendenti di far previamente depositare una somma a guarentigia del pagamento della multa cui il contravventore fosse condannato, presso i ricevitori del Registro, ai quali è affidata la riscossione delle spese del processo e delle pene pecuniarie.

Delle somme esatte a titolo di multa si detrae il 10 % a titolo delle spese di riscossione ed il rimanente è pagato per $^2/_3$ a titolo di premio a quelli che scopersero o sorpresero le contravvenzioni, andando l'altra terza parte a favore dello Stato.

Però quando le contravvenzioni furono scoperte dalle guardie doganali, devesi applicare l'art. 91 del Regolamento doganale, ed il prodotto delle multe si devolve per $^2/_3$ a favore degli scopritori e l'altro terzo si riparte a favore della massa delle guardie stesse e per un terzo a favore dell'uffiziale doganale.

Le varie norme per la sorveglianza dei mulini, l'accertamento delle contravvenzioni, e l'esecuzione delle sentenze relative furono insieme raccolte e coordinate col Regolamento del 2 aprile 1871, N. 157 (Serie 2a) annesso alla Circolare del 6 stesso mese ed anno, N. 5, cui è necessario che i signori candidati ricorrano se vogliono procacciarsi l'esatta cognizione delle regole riflettenti una materia di tanta importanza.

§. 9.

Accertamento del rapporto in cui sta la macinazione del granturco e della segala, con quella degli altri cereali nei mulini ad un solo palmento, forniti di contatori che si vogliono destinare alla macinazione promiscua.

Gli esercenti di mulini ad un sol palmento forniti di contatore e destinati alla macinazione promiscua debbono dichiarare, nel termine che viene annualmente stabilito dal Ministero, la quantità dei cereali che presumono di macinare onde ottenere lo sgravio del 50 % sui giri imputabili alla macinazione del granturco e della segala.

A queste dichiarazioni sono applicabili le stesse regole stabilite per gli esercenti dei mulini nei quali la tassa non viene corrisposta in base alle indicazioni del contatore, colla sola differenza che le dichiarazioni di cui trattasi, quando non sieno presentate dai mugnai non devonsi fare d'ufficio come è per le altre prescritto, non potendosi la facoltà eccezionale della macinazione promiscua accordare a chi non la domanda.

Una circostanza essenziale alle quali debbono por mente gli agenti delle imposte e le Commissioni di revisione e di appello è questa, che mentre nello stabilire il prodotto presunto della macinazione nei mulini non forniti di contatore, ciò che più importa è di stabilire la macinazione complessiva; nel caso concreto invece il solo punto importante è la determinazione del granturco e segala e quella degli altri cereali.

Per formarsi di tal rapporto un giusto criterio devesi aver riguardo alla produzione del suolo, alle consuetudini locali, al genere di avventori, e a tutte quelle condizioni che possono fornire un'esatta idea della qualità dei cereali che ordinariamente vengono passati alla macinazione.

FINE.

INDICE

TITOLO PRIMO.

Generalità.

Capitolo I. — *Diritto civile.*

Censi — Vitalizi — Mutui.

NOZIONI ELEMENTARI SU QUESTI DIRITTI.

Capitolo II. — *Procedura civile.*

Capitolo III. — *Diritto amministrativo.*

CAPITOLO IV. — *Economia politica.*

CAPITOLO V. — *Scienza finanziaria.*

Capitolo VI. — *Imposte locali.*

Capitolo VII. — *Riscossione.*

CAPITOLO VIII. — *Contabilità.*

TITOLO SECONDO.

Imposte sui Redditi.

CAPITOLO I. — *Registro dei possessori di Redditi.*

CAPITOLO II. — *Imposta sui redditi di ricchezza mobile.*

TITOLO TERZO.

Imposta sui terreni.

Capitolo I. — *Catasto dei terreni.*

Capitolo II. — *Imposta sui beni rurali.*

TITOLO QUARTO.

Imposta sui fabbricati.

CAPITOLO I. — *Catasto dei fabbricati.*

CAPITOLO II. — *Imposta sui fabbricati.*

TITOLO QUINTO.

Imposta sulla macinazione dei cereali.

—

